

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1698**

"Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2015)"

Vol. I: dall'art. 1 all'art. 2, co. 69

Edizione provvisoria

dicembre 2014
n. 183/I



servizio studi del Senato



Servizio Studi

(Consigliere parlamentare anziano:
F. Marcelli)

tel. 06. 6706_2114

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: L. Gianniti _2134

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1698**

"Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2015)"

Vol. I: dall'art. 1 all'art. 2, co. 69

Edizione provvisoria

dicembre 2014
n. 183/I

AVVERTENZA

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto in edizione provvisoria sulla base dei testi normativi via via disponibili fino all'A.S. n. 1698. Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione di eventuali inesattezze, anche al fine di una prossima edizione.

Le schede sono state redatte sulla base dei *dossier* del Servizio Studi della Camera relativi all'A.C. 2679-*bis*.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	17
SCHEDE DI LETTURA.....	53
Articolo 1, comma 1 <i>(Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 1, commi 2 e 3 <i>(Disposizioni finanziarie e contabili nel settore previdenziale)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 1, commi 4 e 5 <i>(Fondo "La Buona scuola")</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 1, comma 6 <i>(Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 1, commi 7 e 8 <i>(Fondo per la tutela del patrimonio culturale)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 1, commi 9, 10 e 12 <i>(Stabilizzazione bonus di 80 euro)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 1, comma 11 <i>("Rientro dei cervelli" incentivi fiscali)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 1, commi 13 e 14 <i>(Quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 1, comma 15 <i>(Compensazione delle cartelle esattoriali)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 1, commi 16-20 <i>(Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP)</i>	
Scheda di lettura.....	85

Articolo 1, commi da 21 a 29 <i>(Trattamento di fine rapporto in busta paga)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 1, commi 30 e 31 <i>(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 1, commi 32-40 <i>(Regime nazionale di tassazione agevolata - Patent box)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 1, comma 41 <i>(Crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate (limiti temporali))</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 1, comma 42 <i>(Proroga ecobonus e ristrutturazione)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 1, comma 43 <i>(Fondo emergenze nazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 1, commi 44-79 <i>(Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. minimi))</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 1, comma 80 <i>(Compartecipazione IVA)</i>	
Scheda di lettura.....	159
Articolo 1, commi 81 e 82 <i>(Misure per l'efficienza del sistema giudiziario)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 1, commi 83 e 84 <i>(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive e Riduzione dei fondi derivanti dal riaccertamento di residui passivi)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 1, comma 85 <i>(Sostegno del lavoro portuale temporaneo)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 1, commi 86 e 89 <i>(Trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto)</i>	
Scheda di lettura.....	169

Articolo 1, comma 87 <i>(Esclusione di riduzioni percentuali di trattamenti pensionistici)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 1, comma 88 <i>(Norma transitoria sulla cosiddetta piccola mobilità)</i>	
Scheda di lettura.....	173
Articolo 1, commi 90-94 <i>(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato)</i>	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 1, commi 95-99 <i>(Assegno per figli nati o adottati)</i>	
Scheda di lettura.....	183
Articolo 1, comma 100 <i>(Buoni per l'acquisto in favore di famiglie numerose)</i>	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 1, comma 101 <i>(Fondo per interventi in favore della famiglia)</i>	
Scheda di lettura.....	189
Articolo 1, comma 102 <i>(Contrasto della ludopatia)</i>	
Scheda di lettura.....	193
Articolo 1, commi 103 e 104 <i>(Erogazioni liberali alle ONLUS)</i>	
Scheda di lettura.....	195
Articolo 1, comma 105 <i>(Erogazioni liberali a partiti politici)</i>	
Scheda di lettura.....	197
Articolo 1, commi 106 e 107 <i>(Cessione frequenze "banda L")</i>	
Scheda di lettura.....	199
Articolo 1, commi 108-110 <i>(Frequenze televisive)</i>	
Scheda di lettura.....	201
Articolo 1, comma 111 <i>(Credito di imposta per impianti wi-fi negli esercizi ricettivi)</i>	
Scheda di lettura.....	217
Articolo 1, commi 112 e 113 <i>(Disposizioni finanziarie a favore dell'autotrasporto)</i>	
Scheda di lettura.....	219

Articolo 1, comma 114 <i>(Accesso agli impianti portuali)</i>	
Scheda di lettura.....	223
Articolo 1, comma 115 <i>(Cinque per mille)</i>	
Scheda di lettura.....	225
Articolo 1, comma 116 <i>(Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate)</i>	
Scheda di lettura.....	229
Articolo 1, comma 117 <i>(Carta acquisti ordinaria)</i>	
Scheda di lettura.....	231
Articolo 1, comma 118 <i>(Fondo nazionale per le politiche sociali)</i>	
Scheda di lettura.....	233
Articolo 1, comma 119 <i>(Fondo per le non autosufficienze)</i>	
Scheda di lettura.....	235
Articolo 1, comma 120 <i>(Adeguamento della dotazione finanziaria del Garante per l’infanzia)</i>	
Scheda di lettura.....	237
Articolo 1, comma 121 <i>(Risorse per le scuole paritarie)</i>	
Scheda di lettura.....	239
Articolo 1, comma 122 <i>(Fondo di finanziamento ordinario delle università e Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica)</i>	
Scheda di lettura.....	243
Articolo 1, comma 123 <i>(Agenzia spaziale europea)</i>	
Scheda di lettura.....	245
Articolo 1, comma 124 <i>(Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	247
Articolo 1, commi 125 e 126 <i>(Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo)</i>	
Scheda di lettura.....	249
Articolo 1, commi 127 e 128 <i>(Fondo per l’accoglienza dei minori non accompagnati)</i>	
Scheda di lettura.....	253

Articolo 1, comma 129 <i>(Stampa quotidiana e periodica)</i>	
Scheda di lettura.....	257
Articolo 1, comma 130 <i>(Indennizzi per soggetti danneggiati in ambito sanitario)</i>	
Scheda di lettura.....	259
Articolo 1, comma 131 <i>(Autorizzazione di spesa per la riforma del terzo settore e dell'impresa sociale e per il Servizio civile universale)</i>	
Scheda di lettura.....	263
Articolo 1, comma 132 <i>(Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica)</i>	
Scheda di lettura.....	265
Articolo 1, comma 133 <i>(Metropolitane)</i>	
Scheda di lettura.....	267
Articolo 1, comma 134 <i>(Sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale)</i>	
Scheda di lettura.....	269
Articolo 1, commi 135-138 <i>(Segni distintivi di Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	
Scheda di lettura.....	271
Articolo 1, comma 139 <i>(Fondo esigenze indifferibili)</i>	
Scheda di lettura.....	273
Articolo 1, commi 140 e 141 <i>(Made in Italy)</i>	
Scheda di lettura.....	275
Articolo 1, comma 142 <i>(Vigili del fuoco: permuta di materiali e prestazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	279
Articolo 1, comma 143 <i>(Posticipo della clausola di salvaguardia sulla spending review)</i>	
Scheda di lettura.....	281
Articolo 2, comma 1 <i>(Riduzione trasferimenti alle imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	287
Articolo 2, comma 2 <i>(Trasferimento ad ENAV S.p.a. di oneri di navigazione aerea)</i>	
Scheda di lettura.....	295

Articolo 2, comma 3 <i>(Diritti aeroportuali)</i>	
Scheda di lettura.....	297
Articolo 2, comma 4 <i>(Rottamazione veicoli)</i>	
Scheda di lettura.....	299
Articolo 2, commi 5-8 <i>(Parco rotabile trasporto pubblico locale)</i>	
Scheda di lettura.....	301
Articolo 2, commi 9-11 <i>(Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017)</i>	
Scheda di lettura.....	303
Articolo 2, comma 12 <i>(Riduzione crediti di imposta)</i>	
Scheda di lettura.....	307
Articolo 2, comma 13 <i>(Rifinanziamento legge Sabatini)</i>	
Scheda di lettura.....	311
Articolo 2, comma 14 <i>(Allungamento dei piani di ammortamento dei mutui per famiglie e PMI)</i>	
Scheda di lettura.....	315
Articolo 2, commi 15-19 <i>(Autotrasporto di merci per conto di terzi)</i>	
Scheda di lettura.....	317
Articolo 2, comma 20 <i>(Riduzione di trasferimenti ad enti)</i>	
Scheda di lettura.....	325
Articolo 2, comma 21 <i>(Commissione parlamentare di controllo sugli enti di previdenza ed assistenza)</i>	
Scheda di lettura.....	329
Articolo 2, commi 22-24 <i>(Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali)</i>	
Scheda di lettura.....	331
Articolo 2, comma 25 <i>(Abrogazione norme promozioni FF.AA. e corpi di polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	335
Articolo 2, comma 26 <i>(Indennità di ausiliaria FF.AA. e polizia militare)</i>	
Scheda di lettura.....	337

Articolo 2, commi 27 e 28 <i>(Riduzione indennità piloti e controllori di volo militari)</i>	
Scheda di lettura.....	339
Articolo 2, commi 29 e 30 <i>(Riordino carriere personale FF.AA.)</i>	
Scheda di lettura.....	341
Articolo 2, commi 31 e 32 <i>(Disposizioni in materia di assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	
Scheda di lettura.....	343
Articolo 2, commi 33 e 34 <i>(Revisione dell'Accordo nazionale quadro di amministrazione delle Forze di Polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	347
Articolo 2, comma 35 <i>(Deroghe per l'assunzione di personale a tempo determinato delle Regioni a statuto speciale e loro enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	351
Articolo 2, comma 36 <i>(Scorrimento delle graduatorie nell'assunzione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli)</i>	
Scheda di lettura.....	353
Articolo 2, commi 37 e 38 <i>(Valorizzazione del patrimonio immobiliare- Funzioni attribuite all'Agenzia del Demanio)</i>	
Scheda di lettura.....	355
Articolo 2, comma 39 <i>(Manutenzione degli immobili pubblici- Decisioni di spesa)</i>	
Scheda di lettura.....	361
Articolo 2, commi 40-43 <i>(Valorizzazione del patrimonio mobiliare. Aumento della quota di investimenti in titoli pubblici dei fondi Bancoposta di Poste italiane)</i>	
Scheda di lettura.....	365
Articolo 2, comma 44 <i>(Servizi di tesoreria svolti da Poste italiane S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	369
Articolo 2, comma 45 <i>(Dotazioni di bilancio dei Ministeri)</i>	
Scheda di lettura.....	371

Articolo 2, commi 46-48 <i>(Riduzione spese di organi di rilevanza costituzionale)</i>	
Scheda di lettura.....	373
Articolo 2, comma 49 <i>(Riduzione spese della Presidenza del Consiglio)</i>	
Scheda di lettura.....	377
Articolo 2, comma 50 <i>(Riduzione dei proventi del canone da attribuire alla RAI)</i>	
Scheda di lettura.....	379
Articolo 2, comma 51 <i>(Trasporto merce su ferro)</i>	
Scheda di lettura.....	381
Articolo 2, commi 52 e 53 <i>(Riconoscimento di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	383
Articolo 2, comma 54 <i>(Personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)</i>	
Scheda di lettura.....	385
Articolo 2, comma 55 <i>(Soppressione delle prestazioni economiche accessorie dell'INPS e dell'INAIL per cure termali)</i>	
Scheda di lettura.....	387
Articolo 2, comma 56 <i>(Giorno di pagamento dei trattamenti pensionistici ed assistenziali nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL)</i>	
Scheda di lettura.....	389
Articolo 2, comma 57 <i>(Comunicazione da parte del medico necroscopo)</i>	
Scheda di lettura.....	391
Articolo 2, comma 58 <i>(Modalità di pagamento delle prestazioni INPS per il periodo successivo al decesso dell'avente diritto)</i>	
Scheda di lettura.....	393
Articolo 2, comma 59 <i>(Riversamento dall'INPS al bilancio dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	395
Articolo 2, comma 60 <i>(Versamento al bilancio dello Stato di una quota degli interessi attivi dell'INPS)</i>	
Scheda di lettura.....	397

Articolo 2, commi 61 e 62 <i>(Versamento al bilancio dello Stato di varie somme da parte dell'INPS e dell'INAIL)</i>	
Scheda di lettura.....	399
Articolo 2, commi 63-66 <i>(Norme in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale)</i>	
Scheda di lettura.....	401
Articolo 2, comma 67 <i>(Riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello)</i>	
Scheda di lettura.....	407
Articolo 2, comma 68 <i>(Dati per le analisi del rischio di evasione nonché per l'applicazione dell'ISEE)</i>	
Scheda di lettura.....	409
Articolo 2, comma 69 <i>(Investimenti di elevata utilità sociale dell'INAIL)</i>	
Scheda di lettura.....	411

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, comma 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze)

L'**articolo 1** reca l'indicazione dei saldi finanziari che l'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 dispone debbano essere annualmente stabiliti nella legge di stabilità, vale a dire il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, esposti nell'allegato n. 1 al disegno di legge.

Articolo 1, commi 2 e 3

(Disposizioni finanziarie e contabili nel settore previdenziale)

I **commi 2 e 3** recano disposizioni relative ai trasferimenti in favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS.

Articolo 1, commi 4 e 5

(Fondo "La Buona scuola")

Il **comma 4** dell'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo denominato « Fondo "La buona scuola" », con la dotazione di un miliardo di euro per l'anno 2015 e di 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Secondo il **comma 5** dell'articolo 1, il Fondo è finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici.

Articolo 1, comma 6

(Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese)

Il **comma 6** modifica la disciplina relativa al Fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) impegnate nei settori della manifattura sostenibile e artigianato digitale.

A tal fine la disposizione, novellando i commi 56 e 57 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014):

- amplia l'attuale dotazione del Fondo (prevista in 5 milioni di euro nel 2014 e 2015), portando la dotazione per l'anno 2015 a 10 milioni;
- specifica che le imprese destinatarie del beneficio, devono essere composte da almeno 15 individui;
- estende il beneficio anche alle reti di imprese fornite di partite IVA.

Ulteriori modifiche attengono alla tipologia e alle finalità dei progetti finanziabili. In particolare i progetti devono avere una durata di almeno due anni (e non più necessariamente triennale come nella disciplina attuale). Per quanto attiene alle finalità dei progetti ammessi al beneficio, essi devono essere volti a sviluppare la creazione: di centri di sviluppo di *software* e *hardware Open Source*; di centri per l'incubazione di realtà innovative dell'artigianato digitale; di centri per i servizi di fabbricazione digitale per gli artigiani e le microimprese. Ulteriore finalità è quella della messa a disposizione alla cittadinanza, da parte dei soggetti destinatari del beneficio, delle tecnologie di fabbricazione digitale e creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere su di esse incentrate.

Articolo 1, commi 7 e 8

(Fondo per la tutela del patrimonio culturale)

Il comma 7 dell'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

Ai sensi del successivo **comma 8** le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette al CIPE per una presa d'atto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Articolo 1, commi 9, 10 e 12

(Stabilizzazione bonus di 80 euro)

I **commi 9, 10 e 12** intendono rendere strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. "*bonus 80 euro*"), originariamente introdotto per il solo anno 2014.

Articolo 1, comma 11
("Rientro dei cervelli" incentivi fiscali)

Il **comma 11** interviene sulla disciplina in tema di incentivazione del rientro in Italia di lavoratori occupati all'estero estendendo la durata dell'agevolazione.

Articolo 1, commi 13 e 14
(Quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione)

I commi in esame, modificando il TUIR, elevano la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto nel solo caso in cui siano in formato elettronico.

Articolo 1, comma 15
(Compensazione delle cartelle esattoriali)

Il **comma 15 dell'articolo 1** dispone l'applicazione anche nell'anno 2015 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Articolo 1, commi 16-20
(Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP)

Il **comma 16** introduce all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il comma 4-*octies* il quale, in sostanza, concede la possibilità a taluni soggetti IRAP di ridurre la base imponibile IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l'importo di alcune spese già deducibili *ex lege*.

L'agevolazione spetta a:

- società di capitali ed enti commerciali (articolo 5);
- società di persone ed imprese individuali (articolo 5-*bis*);
- banche ed altri enti e società finanziari (articolo 6);
- imprese di assicurazione (articolo 7)
- persone fisiche, società semplici ed equiparate (articolo 8);
- produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono dello speciale

regime IVA in materia, nonché soggetti esercenti attività di allevamento di animali (articolo 9).

Inoltre, per i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono dello speciale regime IVA in materia, nonché per le società agricole, la deduzione di cui al presente comma spetta anche (previa autorizzazione di cui al comma 20 seguente) per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.

Il **comma 17** provvede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, ad abrogare le disposizioni (articolo 2, commi 1 e 4 del decreto-legge n. 66 del 2014) che hanno abbassato le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi.

Il **comma 18** della norma in esame fa espressamente salvi gli effetti del richiamato comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ai fini della determinazione dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Il **comma 19** dell'articolo in commento, con finalità di coordinamento, interviene modificando l'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha reso integralmente deducibile dall'IRPEF e dall'IRAP la quota IRAP riferita al costo del lavoro.

Infine il **comma 20** dispone che, per quanto riguarda i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, come introdotto dal comma 16 del presente articolo, si applica soltanto previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 1, commi da 21 a 29

(Trattamento di fine rapporto in busta paga)

I **commi da 21 a 29** introducono la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di liquidazione nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate nel medesimo periodo. In relazione alla conseguente riduzione di liquidità per i datori di lavoro, si prevedono alcune forme di compensazione o di finanziamento.

Articolo 1, commi 30 e 31

(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

I commi dell'articolo 1 in esame modificano la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Il **comma 30**, in particolare, sostituisce l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013. I commi 1-3 del nuovo articolo 3 riconoscono, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese (senza limiti di fatturato) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Destinatari dell'agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.

I commi 4 e 5 del nuovo articolo 3 elencano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta e quelle che, invece, non possono essere considerate tali.

Il comma 6 del nuovo articolo 3 reca l'indicazione delle spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta. Si tratta delle spese relative a:

- personale altamente qualificato. In questo caso la misura del credito d'imposta è del 50 per cento (comma 7);
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
- contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le *start-up* innovative (c.d. ricerca *extra muros*). In questo caso la misura del credito d'imposta è del 50 per cento (comma 7);
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Il credito di imposta (comma 8 del nuovo articolo 3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP. Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il comma 9 prevede che per la fruizione del credito d'imposta non si applica il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007, e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Il comma 10 del nuovo articolo 3 dispone che, qualora venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

Il comma 11 del nuovo articolo 3 dispone che i controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale. Tale certificazione va allegata al bilancio. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, è fatto obbligo di avvalersi comunque della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nell'apposito registro. Sono esentate da tale disciplina le imprese con bilancio certificato.

Si specifica (comma 12) che, nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione al revisore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 64 del codice di procedura civile.

Il comma 13 del nuovo articolo 3 dispone, a decorrere dal 31 dicembre 2014, la cessazione di agevolazioni preesistenti.

Il comma 14 del nuovo articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie.

Il comma 15 del nuovo articolo 3 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame.

Il **comma 31** dell'articolo 1 dispone l'inserimento dell'Allegato 3 della presente legge (classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico) all'interno del decreto-legge n. 145 del 2013.

Articolo 1, commi 32-40

(Regime nazionale di tassazione agevolata - Patent box)

I **commi da 32 a 40** introducono un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. *patent box*), consistente nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. L'opzione dura cinque esercizi sociali, è irrevocabile e si può esercitare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni. In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito è determinato sulla base di un apposito accordo con l'amministrazione finanziaria.

Articolo 1, comma 41

(Crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate (limiti temporali))

Il **comma 41** interviene sulla disciplina del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate disciplinato dai commi 271-279 dell'articolo

1 della legge n. 296 del 2006 chiarendo che esso si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l’Agenzia delle entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (articolo 8, legge n. 388 del 2000).

Articolo 1, comma 42
(Proroga ecobonus e ristrutturazione)

Il **comma 42** prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure:

- 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili;
- 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

Articolo 1, comma 43
(Fondo emergenze nazionali)

Il **comma 43** destina nell'anno 2015 una quota di 60 mln di euro delle risorse disponibili di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 ottobre 2014 finalizzate al pagamento di mutui e prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, in favore del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.

Articolo 1, commi 44-79
(Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. minimi))

I **commi da 44 a 79** dell'articolo 1 istituiscono, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi “di favore” vigenti, ovvero il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con aliquota al 10 per cento), il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria

giovanile e lavoratori in mobilità (i vigenti “minimi” con aliquota al 5 per cento), il regime contabile agevolato (per gli “ex minimi”).

Coloro che al 31 dicembre 2014 si avvalgono dell’attuale regime dei minimi (con aliquota al 5 per cento) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

All’interno del nuovo regime dei minimi si prevede una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: per i primi tre anni il reddito imponibile è ridotto di un terzo.

Articolo 1, comma 80
(Compartecipazione IVA)

Il **comma 80** incrementa di ulteriori 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 la quota di compartecipazione all’IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.

Articolo 1, commi 81 e 82
(Misure per l’efficienza del sistema giudiziario)

Il **comma 81, dell’articolo 1** prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

Il Fondo avrà una dotazione finanziaria:

§ di 50 milioni di euro nel 2015;

§ di 90 milioni di euro nel 2016;

§ di 120 milioni di euro a partire dal 2017.

Il **comma 82 dell’articolo 1**, ne, introducendo un ulteriore comma all’articolo 46 della l. n. 374 del 1991, reca l’obbligo delle parti di sostenere i costi di notificazione richiesti agli ufficiali giudiziari

Articolo 1, commi 83 e 84

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive e Riduzione dei fondi derivanti dal riaccertamento di residui passivi)

Il **comma 83** istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2 miliardi annui a decorrere dal 2017, al fine di consentire la copertura finanziaria per i provvedimenti normativi in materia di: riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga; servizi per il lavoro e politiche attive; riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (con riguardo alla riduzione degli oneri diretti ed indiretti dei medesimi).

Il testo originario del disegno di legge (così modificato dalla Camera) prevedeva una dotazione di 2 miliardi annui a decorrere dal 2015.

Il **comma 84** provvede alla copertura di una quota degli oneri finanziari di cui al precedente **comma 83**, riducendo i fondi di parte corrente derivanti dal programma straordinario di riaccertamento di residui passivi.

Articolo 1, comma 85

(Sostegno del lavoro portuale temporaneo)

Il **comma 85 dell'articolo 1** in esame introduce una norma interpretativa delle disposizioni di agevolazione del lavoro portuale temporaneo introdotte dall'articolo 17, comma 15-bis, della legge n. 84 del 1994, chiarendo che le entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate da cui l'ente di gestione del porto può attingere per iniziative a sostegno dell'occupazione comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle stesse merci.

Articolo 1, commi 86 e 89

(Trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto)

I **commi 86 e 89** concernono alcuni profili della disciplina sui trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto.

Il **comma 86** esclude, con riferimento ai lavoratori attualmente in servizio e senza, in ogni caso, effetti di corresponsione di ratei arretrati (per il periodo precedente il 2015), l'applicazione, ai fini pensionistici, dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL, relative all'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni (soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali).

Il **comma 89** concerne i lavoratori rientranti nella fattispecie suddetta di periodo di esposizione ultradecennale - riconosciuto in via giudiziale definitiva -, dipendenti da aziende che abbiano collocato in mobilità tutti i dipendenti per cessazione dell'attività lavorativa.

Articolo 1, comma 87

(Esclusione di riduzioni percentuali di trattamenti pensionistici)

La novella di cui al **comma 87** modifica la norma che esclude alcune fattispecie dall'ambito di applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, riduzioni previste dall'art. 24, comma 10, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

Articolo 1, comma 88

(Norma transitoria sulla cosiddetta piccola mobilità)

Il **comma 88** - inserito dalla Camera - riconosce ai datori di lavoro che abbiano assunto entro il 31 dicembre 2012 lavoratori licenziati da imprese con meno di 16 dipendenti (per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro) ed iscritti nelle liste di mobilità gli sgravi contributivi vigenti con riferimento ai lavoratori iscritti nelle medesime liste. Il riconoscimento è operato nel limite massimo di 35.550.000 euro. La norma appare intesa a definire i profili transitori - con riferimento ai lavoratori in oggetto, iscritti nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2011 - relativi alla mancata proroga, a decorrere dal 1° gennaio 2012, delle norme che, di anno in anno, estendevano il diritto all'iscrizione nelle liste ai lavoratori summenzionati (iscrizione da cui derivava l'applicazione degli sgravi contributivi per l'eventuale nuovo datore, senza l'attribuzione dell'indennità di mobilità per il lavoratore).

Articolo 1, commi 90-94

(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato)

Il **comma 90** introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015.

Il **comma 91** dispone, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, la soppressione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della [L. 29 dicembre 1990, n. 407](#), e successive modificazioni.

I **commi da 92 a 94** disciplinano, ai fini della copertura di una quota degli oneri finanziari derivanti dal **comma 90**, il reperimento di 1 miliardo di euro per

ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 500.000 euro per il 2018 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Articolo 1, commi 95-99
(Assegno per figli nati o adottati)

I **commi da 95 a 99** prevedono, per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo pari a 960 euro, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.

Il riconoscimento del beneficio (nel testo come riformulato dalla Camera) è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui; qualora quest'ultimo valore sia pari o inferiore a 7.000 euro annui, la misura dell'assegno è attribuita in misura doppia.

L'assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età, ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a séguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia.

Articolo 1, comma 100
(Buoni per l'acquisto in favore di famiglie numerose)

Il **comma 100** - inserito dalla Camera - riconosce, per il 2015, nel limite di 45 milioni di euro per il medesimo anno, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l'acquisto di beni e servizi, in favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro ed aventi una situazione economica corrispondente ad un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 8.500 euro annui. Si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi secondo la procedura ivi stabilita, l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

Articolo 1, comma 101
(Fondo per interventi in favore della famiglia)

Il **comma 101** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per interventi in favore della famiglia, con una dotazione pari a 108 milioni di euro per il 2015 (298 milioni nel testo originario, così modificato dalla Camera). La Camera ha specificato che una quota pari a 100 milioni è riservata al rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, inteso al raggiungimento di

determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni, ed una quota pari a 5 milioni è destinata al Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 1, comma 102
(Contrasto della ludopatia)

Il **comma 102** - modificato dalla Camera - concerne la prevenzione, la cura e la riabilitazione relative alle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Si prevede, tra l'altro, la destinazione a tali finalità, a decorrere dal 2015, nell'ambito delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di una quota annua pari a 50 milioni di euro.

Articolo 1, commi 103 e 104
(Erogazioni liberali alle ONLUS)

Il **comma 103** è volto ad elevare da 2.065 ad un importo non superiore a 30.000 euro annui l'importo massimo sul quale spetta la detrazione – pari al 26 per cento a decorrere dal 2014 – per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Analogo adeguamento a 30.000 euro viene previsto per l'importo massimo deducibile a fini Ires. I nuovi importi, ai sensi del **comma 104**, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Articolo 1, comma 105
(Erogazioni liberali a partiti politici)

Il presente comma conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici, anche se effettuati da candidati o eletti a cariche pubbliche, loro appartenenti.

Articolo 1, commi 106 e 107
(Cessione frequenze "banda L")

Il **comma 106** prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) avvii entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (e quindi entro il 10 gennaio 2015) le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche della banda 1452-1492 Mhz (MegaHertz). Tale

banda dovrà essere destinata a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni *Supplemental Down Link*. In base al **comma 107**, è disposta l'esclusione dai saldi - rilevanti per il pareggio di bilancio delle regioni nel 2015 - delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari, nel limite massimo di 700 milioni di euro, pari ai proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze (prevista dal comma 106 dianzi esaminato).

Articolo 1, commi 108-110 *(Frequenze televisive)*

I commi 108-110 sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Il comma 108 modifica la destinazione dei proventi della gara per le frequenze del digitale terrestre destinandoli all'indennizzo dei partecipanti alla precedente procedura di assegnazione delle frequenze, che prevedeva la loro attribuzione gratuita agli attuali operatori nazionali (cd. *Beauty contest*) nonché al finanziamento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica del Ministero dello sviluppo economico. Il nuovo testo prevede invece che la quota dei proventi della gara da destinare agli indennizzi non possa essere superiore a 600.000 euro mentre la quota eccedente (stimata dalla relazione tecnica, coerentemente all'esito della gara, in 31.026.000 euro) dovrà essere destinata ad ulteriori misure compensative per gli operatori di rete interessati dal rilascio di frequenze caratterizzate da situazione interferenziali con l'estero. **Il comma 109** proroga il termine per il rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali, nonché il termine per la definizione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente rilascino le frequenze (dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015). È limitato al 70 per cento delle risorse non utilizzate per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di decoder per il digitale terrestre, lo stanziamento da destinare ai predetti soggetti. **Il comma 109, lettera d)** inserisce nuove disposizioni sulle procedure per l'assegnazione a operatori di rete locali delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non utilizzate da operatori di rete nazionali sia relativamente ai compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia del Ministero dello sviluppo economico che rilascia i diritti d'uso sulla base dei seguenti criteri: idoneità tecnica allo sviluppo e pianificazione della rete; redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche; sostenibilità economica; tempistica per la realizzazione delle reti. Si disciplina l'attribuzione, da parte degli operatori di rete, di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, collocati all'interno della graduatoria predisposta, per ciascuna regione e per le province di Trento e di Bolzano, dal

Ministero dello sviluppo economico secondo i seguenti criteri: media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel; numero dei dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato; costi per i giornalisti. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui gli operatori di rete concedono capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie regionali. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi che utilizzano la predetta capacità trasmissiva per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie sono sottoposte a periodici aggiornamenti. Sono integrati i principi e criteri direttivi in base ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento secondo la predetta graduatoria dei fornitori predisposta dal Ministero dello sviluppo economico. **Il comma 110** dispone la compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma 108 valutati, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto; in 31.626 milioni di euro, a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Articolo 1, comma 111

(Credito di imposta per impianti wi-fi negli esercizi ricettivi)

Il **comma 111** modifica le condizioni per il riconoscimento di imposta per le spese di impianti *wi-fi* per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, disponendo che il servizio gratuito messo a disposizione dall'esercizio sia di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in *download*.

Articolo 1, commi 112 e 113

(Disposizioni finanziarie a favore dell'autotrasporto)

L'articolo 1, comma 112, autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvederà con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia. **Il comma 113** destina una quota non superiore al venti per cento delle risorse di cui al comma 112, quindi un massimo di 50 milioni di €, alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione ed aggregazione, con la finalità di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto.

Articolo 1, comma 114
(Accesso agli impianti portuali)

L'**articolo 1, comma 114**, autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui, per tre anni a partire dal 2017, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali.

Articolo 1, comma 115
(Cinque per mille)

Il **comma 115** prevede la stabilizzazione della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, disponendo l'applicazione all'esercizio finanziario 2015 e agli esercizi successivi delle disposizioni vigenti in materia, relative al riparto della quota del 5 per mille con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente, contenute all'articolo 2, commi da 4-novies a 4- undecies, del D.L. n. 40 del 2010.

L'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall'anno 2015 è di 500 milioni di euro e le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Articolo 1, comma 116
(Contributo integrativo all'Agenzia delle entrate)

Il **comma 116** autorizza la spesa di 100 milioni a decorrere dal 2015 in favore dell'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento. Tale assegnazione integrativa era già stata disposta dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 278) nella analoga misura di 100, ma limitatamente all'esercizio 2014. Con la norma in esame il contributo integrativo è posto a regime.

Articolo 1, comma 117
(Carta acquisti ordinaria)

Il **comma 117** incrementa il Fondo per la cosiddetta carta acquisti ordinaria, nella misura di 250 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.

Articolo 1, comma 118

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

Il **comma 118** incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali nella misura di 300 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.

Articolo 1, comma 119

(Fondo per le non autosufficienze)

Il **comma 119** incrementa la dotazione del Fondo per le non autosufficienze nella misura di 400 milioni per il 2015 (250 milioni nel testo originario, così modificato dalla Camera) e di 250 milioni annui a decorrere dal 2016. Lo stanziamento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Articolo 1, comma 120

(Adeguamento della dotazione finanziaria del Garante per l'infanzia)

Il **comma 120** incrementa la dotazione già prevista dalla legislazione vigente per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di 650.000 euro annui per il triennio 2015/2017.

Articolo 1, comma 121

(Risorse per le scuole paritarie)

Il **comma 121** dell'articolo 1 autorizza, dal 2015, la spesa di 200 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, da destinare in favore delle scuole paritarie. La disposizione prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1, comma 122

(Fondo di finanziamento ordinario delle università)

Il **comma 122 dell'articolo 1** prevede che dal 2015 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di 150 milioni di euro, al fine di aumentare la quota premiale, e che una quota pari ad almeno il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università. Si veda anche l'articolo 2, comma 90.

Articolo 1, comma 123
(Agenzia spaziale europea)

Il **comma 123 dell'articolo 1** autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica.

Articolo 1, comma 124
(Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali)

Il **comma 124** incrementa di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 la dotazione del Fondo per le missioni internazionali.

Articolo 1, commi 125 e 126
(Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo)

Il **comma 125** incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato all'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Il **comma 126** rende permanente lo stanziamento di 3 milioni di euro, autorizzato per il solo 2014 in favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). Quello stanziamento fu previsto al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sedi di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore a 3.000 unità.

Articolo 1, commi 127 e 128
(Fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati)

Il **comma 127** istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il *Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012) che viene contestualmente soppresso.

Inoltre, incrementa il nuovo fondo di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015.

Il **comma 128** prevede che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

La norma è finalizzata ad estendere l'assistenza della rete SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto di asilo.

Infatti, attualmente solo i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo sono immediatamente avviati nelle strutture di accoglienza della rete SPRAR.

Articolo 1, comma 129

(Stampa quotidiana e periodica)

Il **comma 129** proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, prevede l'accesso nel 2015 al credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e poi differito all'anno 2014.

Il riferimento è alla disciplina definita con l'art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012), sulla quale sono, poi intervenuti l'art. 1, co. 334 e 335, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014). La proroga è motivata con la necessità di favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.

Articolo 1, comma 130

(Indennizzi per soggetti danneggiati in ambito sanitario)

Il **comma 130** prevede l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di un contributo, pari a 100 milioni di euro per il 2015, 200 milioni per il 2016, 289 milioni per il 2017 e 146 milioni per il 2018, per il rimborso di una quota degli oneri finanziari da essi sostenuti per la corresponsione di indennizzi previsti dalla legislazione statale vigente in favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario.

Articolo 1, comma 131

(Autorizzazione di spesa per la riforma del terzo settore e dell'impresa sociale e per il Servizio civile universale)

Il **comma 131** reca un'autorizzazione di spesa, ai fini della copertura finanziaria di una riforma del terzo settore e dell'impresa sociale e di una revisione della disciplina del Servizio civile universale. A tal fine, è previsto uno stanziamento

pari a: 50 milioni di euro per il 2015; 140 milioni per il 2016; 190 milioni annui a decorrere dal 2017.

Articolo 1, comma 132

(Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica)

Il **comma 132** incrementa le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 289,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 306,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 310,25 milioni di euro per l'anno 2025 e 319,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Articolo 1, comma 133

(Metropolitane)

L'**articolo 1, comma 133** include le reti di metropolitane di aree metropolitane nell'elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente le risorse rivenienti dalle revoche dei finanziamenti per il mancato rispetto di determinati termini fissati per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi.

Articolo 1, comma 134

(Sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale)

Il **comma 134** autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale.

Articolo 1, commi 135-138

(Segni distintivi di Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Queste disposizioni - nel sancire il diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi (stemmi, emblemi e altro) da parte della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - autorizzano la loro concessione in uso, anche temporaneo, a terzi.

Tale concessione in uso - da disporsi rispettivamente dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno - è ammessa attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione (oggetto dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici: decreto legislativo n. 163 del 2006).

Le somme ricavate dalla concessione dei segni distintivi sono assegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno rispettivamente al programma "Contrasto al crimine" (missione "Ordine e sicurezza pubblica") e al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso civile" (Missione "Soccorso civile).

Articolo 1, comma 139
(Fondo esigenze indifferibili)

Il **comma 139** istituisce nella rubrica del ministero dell'economia delle finanze un Fondo da ripartire per la copertura dei fabbisogni di spesa "indifferibili" con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2015/2017 e con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2018.

Articolo 1, commi 140 e 141
(Made in Italy)

I **commi 140 e 141** stanziavano risorse finanziarie per la realizzazione del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'art. 30 del D.L. n. 133/2014. In particolare, il **comma 140** autorizza la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015, di 50 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017 per la realizzazione delle azioni relative al predetto Piano straordinario. Tali risorse sono stanziare nell'ambito dello stato di previsione del MISE, per essere assegnate all'agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese. Il **comma 141** dispone che alla parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 140 si provvede utilizzando le risorse iscritte sui Fondi istituiti in esito all'attività di accertamento straordinario volta all'eliminazione di residui passivi dal bilancio dello Stato, operata ai sensi dell'articolo 49 del D.L. n. 66/2014.

Articolo 1, comma 142
(Vigili del fuoco: permuta di materiali e prestazioni)

La disposizione autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti sia pubblici sia privati.

La permuta è funzionale a contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 1, comma 143

(Posticipo della clausola di salvaguardia sulla spending review)

Il **comma 143** sostanzialmente posticipa di un anno, riducendone altresì gli importi per 3 miliardi a decorrere dal 2015, gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cd. *tax expenditures*) qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi prospettati. In relazione ad una integrazione approvata al testo del ddl iniziale, per cui si è prevista una maggiore entrata pari a 728 milioni di euro dal 2016, si è corrispondentemente ridotto ulteriormente l'importo della clausola di salvaguardia di cui alla legge di stabilità 2014 che era stato rideterminato da testo iniziale, per il 2016 e 2017. Gli importi sono rideterminati in 3.272 milioni di euro, anziché 4.000 milioni previsti dal testo iniziale, per il 2016, e in 6.272, anziché 7.000 milioni di euro previsti dal testo iniziale.

Articolo 2, comma 1

(Riduzione trasferimenti alle imprese)

Il comma 1 riduce le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso al provvedimento in esame, per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle suddette riduzioni.

Articolo 2, comma 2

(Trasferimento ad ENAV S.p.a. di oneri di navigazione aerea)

Il **comma 2** pone a carico delle risorse riscosse dall'ENAV (Ente nazionale assistenza al volo) per i servizi di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, una serie di oneri connessi alla navigazione aerea ed attualmente posti a carico degli stanziamenti del Ministero dell'economia per i contratti di servizio con ENAV.

Articolo 2, comma 3

(Diritti aeroportuali)

Il **comma 3** interviene in materia di predisposizione, da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dei modelli tariffari al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali.

Articolo 2, comma 4
(Rottamazione veicoli)

Il **comma 4**, limita al solo anno 2014 la fruizione degli incentivi per la rottamazione dei veicoli meno inquinanti, che era stata prevista, anche per l'anno 2015.

Articolo 2, commi 5-8
(Parco rotabile trasporto pubblico locale)

I **commi da 5 a 8** introducono procedure e requisiti per l'accesso alle risorse stanziata dalla legge di stabilità 2014 per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare destinati al trasporto pubblico locale.

Articolo 2, commi 9-11
(Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017)

I **commi da 9 a 11 dell'articolo 2** definiscono la strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 perseguendo i seguenti assi di intervento: manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale; sviluppo investimenti grandi infrastrutture, in coerenza ed attuazione dei contratti di programma parte investimenti 2012-2016 e parte servizi 2012-2014 di RFI e in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE. Il **comma 10** prevede specifiche modalità per l'approvazione, da parte del CIPE, dei progetti inclusi nel programma di investimento "sviluppo investimenti grandi infrastrutture", onde garantire la continuità dei lavori delle seguenti tratte: Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia; tratta Terzo valico dei Giovi della Linea AV/AC Milano-Genova; tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero. Il **comma 11** prevede che, relativamente ad alcuni programmi indicati dall'articolo 4, comma 1, del contratto di programma parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI, quest'ultima invii relazioni al Ministero vigilante, per la trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed alle competenti commissioni parlamentari, entro il mese di giugno di ciascun anno e a consuntivo per le attività dell'anno precedente, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per gli investimenti, all'avanzamento lavori e alla consegna all'esercizio degli investimenti completati per ciascun programma di investimento e agli eventuali scostamenti registrati.

Articolo 2, comma 12
(Riduzione crediti di imposta)

Il **comma 12** demanda ad apposito DPCM la determinazione, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n. 2 allegato, delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori a 16,335 milioni di euro per il 2015 e a 38,69 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Articolo 2, comma 13
(Rifinanziamento legge Sabatini)

Il **comma 13** incrementa da 2,5 a 5 mld di euro il plafond massimo della provvista che la C.DD.PP. può mettere a disposizione delle banche per il finanziamento delle piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, beni strumentali d'impresa.

Per fronteggiare l'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi correlati ai finanziamenti di cui al periodo precedente, poi, il comma modifica la relativa autorizzazione di spesa, recata dal comma 8 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, che passa da 21 a 12 milioni di euro per il 2015, da 35 a 31,6 milioni per il 2016, da 35 a 46,6 milioni per il 2017 e il 2018, da 35 a 39,1 milioni per il 2019, da 17 a 31,3 milioni di euro per il 2020 e da 6 a 9,9 milioni di euro per il 2021.

Articolo 2, comma 14
(Allungamento dei piani di ammortamento dei mutui per famiglie e PMI)

Il **comma 14** prevede che, al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, con appositi accordi fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'ABI e le associazioni dei consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, saranno adottate le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

Articolo 2, commi 15-19
(Autotrasporto di merci per conto di terzi)

I **commi 15-19**, aggiunti dalla Camera dei deputati: modificano le definizioni di vettore e di committente nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi; introducono e disciplinano la figura del sub-vettore, circoscrivendo la pratica

della sub-vezione e ridefiniscono le caratteristiche generali e le condizioni del contratto di trasporto merci, poichè la vigente normativa italiana che consente i costi minimi d'esercizio, per la determinazione del prezzo del trasporto di merci su strada, determinati mediante accordi di settore conclusi tra le associazioni di vettori e le associazioni di committenti di servizi di trasporto, è giudicata non conforme ai Trattati UE, in quanto restrittiva della concorrenza.

Articolo 2, comma 20
(Riduzione di trasferimenti ad enti)

Il **comma 20** dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell'allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016.

Articolo 2, comma 21
(Commissione parlamentare di controllo sugli enti di previdenza ed assistenza)

Il **comma 21** riconosce alla Commissione parlamentare bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alcune funzioni di vigilanza sulla gestione separata della Cassa depositi e prestiti s.p.a., gestione concernente operazioni di finanziamento in favore dello Stato e degli altri soggetti pubblici. Tali funzioni di vigilanza vengono attribuite relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico, eseguite con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.

Articolo 2, commi 22-24
(Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego)

Il **comma 22** proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego.

Il **comma 23** estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale (ossia l'incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di un suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato) sia quella in godimento al 31 dicembre 2013.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che ha congelato tale importo a quello in godimento nel 2010).

Il **comma 24** dispone che *anche per l'anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non si applichino i meccanismi di adeguamento retributivo* così come previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998.

Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio.

Resta ferma l'inapplicabilità di queste disposizioni al personale di magistratura.

Articolo 2, comma 25

(Abrogazione norme promozioni FF.AA. e corpi di polizia)

Il **comma 25** dell'articolo 2 dispone l'abrogazione delle norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all'atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio), nonché analoghe promozioni per Dirigenti della Polizia di Stato.

Articolo 2, comma 26

(Indennità di ausiliaria FF.AA. e polizia militare)

Il **comma 26** prevede la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, dell'indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Articolo 2, commi 27 e 28

(Riduzione indennità piloti e controllori di volo militari)

I **commi 27 e 28** dispongono la riduzione delle indennità riconosciute a talune categorie di piloti e controllo del traffico aereo militari.

Articolo 2, commi 29 e 30

(Riordino carriere personale FF.AA.)

I **commi 29 e 30** dell'articolo 2 intervengono sulle risorse destinate ai provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle forze di polizia previsti.

Articolo 2, commi 31 e 32

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il **comma 31** prevede che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi nel 2015 non possano essere effettuate prima del 1° dicembre 2015.

Sono previste le seguenti eccezioni: allievi agenti di Polizia di Stato del concorso 2014; personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015; allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli; personale dei gruppi sportivi.

La disposizione quantifica in un importo non inferiore a 27,2 milioni di euro il risparmio complessivo risultante dal rinvio delle assunzioni.

Il **comma 32** incide sull'articolo 3, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014. Quella disposizione ha autorizzato - "al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015" - le Forze di polizia in via straordinaria allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali.

Ebbene, la nuova disposizione prevede che lo scorrimento possa riferirsi anche ai concorsi banditi nell'anno 2012, ferma restando l'indizione per l'anno 2013.

Articolo 2, commi 33 e 34

(Revisione dell'Accordo nazionale quadro di amministrazione delle Forze di Polizia)

Dispongono l'avvio delle procedure (entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge) e la stipulazione (entro il 1° aprile 2015), in ordine all'*Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile* (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale).

Articolo 2, comma 35

(Deroghe per l'assunzione di personale a tempo determinato delle Regioni a statuto speciale e loro enti locali)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2015 (con riferimento al patto di stabilità per il 2014) la facoltà di deroga per l'assunzione di personale a tempo determinato da parte delle Regioni a statuto speciali o loro enti territoriali, senza incorrere nella sanzione del divieto di assumere personale e senza doversi attenere - in caso di permanenza del fabbisogno organizzativo e di comprovate

esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati - a termini e vincoli valevoli per le altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 2, comma 36

(Scorrimento delle graduatorie nell'assunzione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

Il comma autorizza, in via straordinaria per il 2015, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Articolo 2, commi 37 e 38

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

Il **comma 37**, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici (previsto dall'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), introduce la possibilità di dismettere alcuni complessi immobiliari attraverso lo strumento della procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito, investitori qualificati in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione.

Il **comma 38**, in tema di razionalizzazione degli spazi, apporta modifiche al comma 222-*quater* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 2014, integrando la relativa procedura e dando rilievo alla valutazione dei costi e della disponibilità di risorse finanziarie. Il testo approvato dalla Camera dei Deputati é stato integrato, ivi prevedendosi una speciale procedura relativa all'adozione dei piani di razionalizzazione degli spazi negli immobili pubblici. In particolare, all'Agenzia del demanio viene affidato un ruolo di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione delle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione. E' stata prevista, in tal senso, una clausola di invarianza finanziaria. Sono presenti anche altre modifiche di carattere formale. Il comma introduce infine un nuovo comma 222-*quinquies* con il quale viene istituito un "Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi" con un'iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi.

Articolo 2, comma 39

(Manutenzione degli immobili pubblici - Decisioni di spesa)

Il **comma 39** reca alcune modifiche all'articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, in tema di manutenzione degli immobili pubblici.

Articolo 2, commi 40-43

((Valorizzazione del patrimonio mobiliare. Aumento della quota di investimenti in titoli pubblici dei fondi Bancoposta di Poste italiane)

I **commi 40-41** prorogano l'efficacia del contratto di programma 2009-2011 tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa fino alla stipula del nuovo contratto; viene inoltre stabilito che il nuovo contratto abbia durata quinquennale (2015-2019), prevedendone la sottoscrizione entro il 31 marzo 2015, al termine di un'articolata procedura che contempla anche l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Lo stanziamento di bilancio per il nuovo contratto risulta pari a 262,4 milioni di euro annui, pur prevedendosi che i trasferimenti a Poste italiane non possano comunque essere superiori al costo netto del servizio come individuato dall'AGCOM.

Il **comma 42** prevede inoltre la possibilità per Poste italiane di chiedere la deroga rispetto agli obblighi di servizio consistente nella fornitura a giorni alterni del servizio postale con riferimento ad un quarto della popolazione nazionale anziché ad un ottavo, mantenendo fermo però l'altro requisito di una densità di popolazione inferiore a 200 abitanti/kmq ed introducendo un termine di quarantacinque giorni per il rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell'AGCOM quale autorità di regolamentazione del settore.

Il **comma 43** aumenta dal 5 al 50 per cento la percentuale massima dei fondi, provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta, che può essere investita in titoli, diversi da quelli governativi dell'area euro, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2, comma 44

(Servizi di tesoreria svolti da Poste italiane S.p.A.)

Il **comma 44** novella la disciplina dell'attività di Poste italiane S.p.A. per lo svolgimento del servizio di tesoreria ed il regime dei flussi finanziari, sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato, che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale. Si elimina il termine temporale (spirato il 31 marzo 1994) per la stipula di appositi accordi o convenzioni (in luogo di sole convenzioni) tra Poste Italiane e il Ministero dell'Economia, per disciplinare le

predette operazioni e si precisa che le remunerazioni per le medesime saranno rapportate a una contabilità analitica per centro di costo (ovvero sulla base di appositi parametri rappresentativi di tali costi) solo per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale. Per tale ultima attività, rimane fermo il vigente criterio dell'ammontare della raccolta. Le remunerazioni potranno essere riviste non più solo su base annuale e mediante appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta.

Articolo 2, comma 45
(Dotazioni di bilancio dei Ministeri)

Il **comma 45** dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2015, per i seguenti importi: 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017 e anni successivi, come specificato nell'elenco n. 2 al disegno di legge.

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l'indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Va rilevato come la riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dall'articolo in esame, ed esposta riepilogata nell'Elenco che segue, si aggiunge alle misure correttive disposte dall'articolato, in particolare, ai commi 46-131 del medesimo articolo.

Articolo 2, commi 46-48
(Riduzioni delle spese e interventi correttivi degli organi di rilevanza costituzionale)

Il **comma 46** dispone una riduzione dei trasferimenti per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il **comma 47** prevede che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo. Il **comma 48** abroga alcune disposizioni sul CNEL.

Articolo 2, comma 49

(Riduzione spese della Presidenza del Consiglio)

Il **comma 49**, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio non inferiore a 13 milioni di euro. Le relative somme, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 2, comma 50

(Riduzione dei proventi del canone da attribuire alla RAI)

Il **comma 50** prevede, dal 2015, la riduzione del 5 per cento delle somme, derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, da attribuire alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Articolo 2, comma 51

(Trasporto merce su ferro)

L'**articolo 2, comma 51** riduce di 28,3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, gli stanziamenti relativi agli obblighi di servizio pubblico per il trasporto merci su ferro.

Articolo 2, commi 52 e 53

(Riconoscimento di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A.)

L'**articolo 2, comma 52** riconosce ad ANAS S.p.A., in relazione alle attività di costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade e delle autostrade statali, una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto. Il **comma 53** estende la disposizione anche al c.d. Programma ponti e gallerie.

Articolo 2, comma 54

(Personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Il **comma 54** dispone la soppressione sia della norma che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità (di cui duecento nel profilo di

ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel profilo di ispettore tecnico di area III) sia della norma che limita al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico l'applicazione del meccanismo generale vigente di assegnazione alle pubbliche amministrazioni che intendano bandire il concorso del personale collocato in disponibilità.

Articolo 2, comma 55

(Soppressione delle prestazioni economiche accessorie dell'INPS e dell'INAIL per cure termali)

Il **comma 55** dispone la soppressione delle prestazioni economiche accessorie (come quelle inerenti al soggiorno presso le strutture alberghiere), a carico dell'INPS e dell'INAIL, e relative agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Servizio sanitario nazionale.

Articolo 2, comma 56

(Giorno di pagamento dei trattamenti pensionistici ed assistenziali nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL)

Il **comma 56** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i trattamenti pensionistici e le prestazioni in favore degli invalidi civili corrisposti dall'INPS e le rendite vitalizie dell'INAIL, nei soli casi di beneficiari di più trattamenti, in assenza di cause ostative, siano erogati con un unico pagamento il giorno 10 di ciascun mese (o, "se festivo o non bancabile", il giorno successivo).

Articolo 2, comma 57

(Comunicazione da parte del medico necroscopo)

Il **comma 57** introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di segnalazione all'INPS, da parte del medico necroscopo, dell'accertamento del decesso di un soggetto.

Articolo 2, comma 58

(Modalità di pagamento delle prestazioni INPS per il periodo successivo al decesso dell'avente diritto)

Il **comma 58** concerne le modalità di pagamento delle prestazioni in denaro da parte dell'INPS per il periodo successivo al decesso dell'avente diritto.

Articolo 2, comma 59

(Riversamento dall'INPS al bilancio dello Stato)

Il **comma 59** dispone che, ogni anno, a decorrere dal 2015, l'INPS versi all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 19 milioni di euro, in relazione ai previsti risparmi derivanti dai precedenti **commi da 55 a 58**.

Articolo 2, comma 60

(Versamento al bilancio dello Stato di una quota degli interessi attivi dell'INPS)

Il **comma 60** richiede che, ogni anno, l'INPS renda indisponibile una quota pari a 50 milioni di euro delle entrate derivanti da interessi attivi (al netto dell'imposta sostitutiva) e proceda al versamento della relativa somma all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 2, commi 61 e 62

(Versamento al bilancio dello Stato di varie somme da parte dell'INPS e dell'INAIL)

I **commi 61 e 62** richiedono, a decorrere dal 2015, il versamento da parte dell'INPS e dell'INAIL all'entrata del bilancio dello Stato di determinate somme annue, in relazione ai risparmi di spesa di natura organizzativa o derivante da convenzioni, risparmi previsti con riferimento alle fattispecie ivi menzionate. La somma annua in oggetto è pari a 41 milioni di euro per l'INPS ed a 50 milioni per l'INAIL.

Articolo 2, commi 63-66

(Norme in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale)

Il **comma 63** ed i successivi **commi** - inseriti dalla Camera - **64, 65 e 66** operano alcune modifiche alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Il **comma 63** concerne la misura del finanziamento statale dei suddetti istituti.

Si ricorda che il finanziamento in oggetto riguarda le attività e l'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relativamente al conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione ed immigrazione.

Le novelle di cui alle **lettere a) e b)** del **comma 64** modificano i requisiti, ai fini del riconoscimento dell'istituto, relativi all'articolazione territoriale sia delle

confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori (che, su iniziativa singola o associata, lo costituiscano) sia dell'istituto medesimo.

La novella di cui alla successiva **lettera c)** opera una riformulazione delle attività diverse da quelle (summenzionate) rientranti nel finanziamento ordinario, attività diverse che possono esser svolte (senza scopo di lucro) dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, demandando a decreti ministeriali l'attuazione delle norme e dei relativi meccanismi di remunerazione degli istituti.

La novella di cui alla **lettera d)** prevede che la documentazione contabile degli istituti in oggetto comprenda uno schema di bilancio analitico.

La **lettera e)** inserisce due ulteriori fattispecie tra quelle che determinano lo scioglimento dell'istituto di patronato e di assistenza sociale.

La novella di cui al **comma 65, lettera a)**, pone alcune norme di abrogazione, in coordinamento con le precedenti novelle, ed inoltre abroga la disposizione sull'elevamento da tre ad otto anni del requisito di attività continuativa, previsto per le confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori (che, su iniziativa singola o associata, intendano costituire un istituto di patronato e di assistenza sociale).

Il **comma 66** demanda ai provvedimenti inerenti alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 (anche in relazione all'attuazione, nel corso del 2015, delle norme sulle "attività diverse" summenzionate) la rimodulazione delle modalità di sostegno e di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Articolo 2, comma 67

(Riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello)

Il **comma 67** dispone una riduzione pari a 238 milioni di euro per il 2015 ed a 200 milioni annui a decorrere dal 2016 del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (nel testo originario, così modificato dalla Camera, anche per il 2015 la riduzione era pari a 200 milioni).

Articolo 2, comma 68

(Dati per le analisi del rischio di evasione nonché per l'applicazione dell'ISEE)

La novella di cui al **comma 68** modifica la disciplina degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari, prevedendo che:

- le relative informazioni siano impiegate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione - anziché, come nella normativa vigente, per l'elaborazione con procedure centralizzate, da parte della medesima Agenzia,

di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione -. Tale novella è stata inserita dalla Camera;

- le medesime informazioni, riguardo all'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), siano integrate con il dato del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali.

Articolo 2, comma 69

(Investimenti di elevata utilità sociale dell'INAIL)

Il **comma 69** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi secondo la procedura ivi stabilita, l'individuazione delle iniziative di elevata utilità sociale, valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL, da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei suddetti piani, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.

Per i commi successivi si veda il volume II.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1

*(Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali.
Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di
altre esigenze)*

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente

legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

L'**articolo 1** reca l'indicazione dei saldi finanziari che l'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 dispone debbano essere annualmente stabiliti nella legge di stabilità, vale a dire il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato.

Il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato vengono fissati per l'anno 2015 e per i due anni successivi, 2016 e 2017, compresi nel bilancio pluriennale, secondo quanto esposto nell'allegato n. 1 al disegno di legge.

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell'anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

Per il 2015 il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 54 miliardi in termini di competenza, come indicato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza¹, al netto di 16.884 milioni per regolazioni contabili e debitorie

Tale limite è lievemente superiore al valore effettivo del saldo (57,6 miliardi) risultante dal disegno di legge di bilancio per il 2015². La differenza tra il limite massimo e il saldo contabile rappresenta un margine "cautelativo" rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d'anno. Anche nelle precedenti leggi di stabilità si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

¹ Nel primo paragrafo, concernente gli obiettivi di finanza pubblica.

² Come integrato con gli effetti del disegno di legge di stabilità. Ciò vale anche per il limite massimo del ricorso al mercato.

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l'anno 2015 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 323 miliardi. In tale limite è compreso l'indebitamento all'estero, per un importo complessivo di 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dall'articolo 1 in esame è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio, pari a 307,1 miliardi. Si tratta di un differenziale, anche esso già presente nelle precedenti leggi di stabilità, volto a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, l'importo del saldo netto da finanziare (SNF) per il 2015 è stato ridotto di 4.000 milioni di euro.

L'emendamento governativo che ha dato luogo alla modifica è stato presentato a seguito dell'approvazione – con risoluzioni parlamentari³ - della “Relazione al Parlamento recante la variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014”. Con tale documento (predisposto a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del processo di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015) sono stati aggiornati gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del DEF 2014⁴, prevedendo un miglioramento complessivo del deficit programmato per il 2015 pari a circa 4,5 miliardi rispetto a quello già indicato nella predetta Nota di aggiornamento⁵.

Si ricorda che per conseguire tale risultato la Relazione al Parlamento ha previsto le seguenti misure da introdurre nel disegno di legge di stabilità 2015:

- riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (con effetti di minore spesa pari a 3,3 miliardi nel 2015);
- estensione del meccanismo dell'inversione contabile per l'IVA al settore della grande distribuzione (con effetti di maggiore entrata pari a circa 730 milioni dal 2015);

³ In data 30 ottobre 2014.

⁴ Approvata, con risoluzioni parlamentari, in data 14 ottobre 2014.

⁵ Ed un miglioramento dell'indebitamento netto strutturale nel 2015 in misura pari a circa 0,3 punti percentuali di PIL. Particolare rilevanza, tra le variabili dei conti pubblici alla base della programmazione di medio periodo della finanza pubblica e delle decisioni di politica fiscale è attribuita all'indebitamento netto strutturale, pari all'indebitamento netto corretto per gli effetti del ciclo economico sulle componenti di bilancio e per gli effetti delle misure *una tantum*, che influiscono solo temporaneamente sull'andamento del disavanzo. La fissazione degli obiettivi in termini di saldo strutturale riflettono, infatti, l'impegno del paese per il raggiungimento dell'Obiettivo di Medio Termine (OMT) concordato in sede europea, che risulta coerente con la riduzione programmatica del debito pubblico nel lungo periodo. Dati gli obiettivi strutturali e considerata la posizione dell'economia rispetto al ciclo, ne deriva l'obiettivo di indebitamento netto della PA, cioè quel valore di saldo nominale che consente di realizzare il percorso di consolidamento desiderato. L'obiettivo programmatico viene poi confrontato con l'andamento tendenziale per definire l'aggiustamento necessario. L'indebitamento netto strutturale esprime il saldo corretto per il ciclo, vale a dire un risultato che misura il saldo del settore delle pubbliche amministrazioni al netto dell'impatto delle fluttuazioni economiche. Esso consente di distinguere le variazioni automatiche di entrata e di spesa rispetto alla componente discrezionale di politica fiscale, e di valutare il carattere espansivo o restrittivo di questa a fronte dell'andamento macroeconomico (*fiscal stance*).

- riduzione delle risorse per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei esentate dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilità interno (con effetti di minore spesa pari a 500 milioni di euro per il 2015).

Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF è fissato in misura pari a 27 miliardi per il 2016 e a 15 miliardi per il 2017, al netto di 3.150 milioni per regolazioni contabili e debitorie in ciascuno dei due anni.

Come per il 2015, anche tali limiti si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2016 e 2017, come risultante dal disegno di legge di bilancio, pari, rispettivamente, a 25,5 miliardi nel 2016 e a 13,5 miliardi nel 2016.

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 275 miliardi nel 2016 e 300 miliardi nel 2017 (256,3 miliardi e 280,3 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la legge di stabilità).

Come specificato dall'allegato 1, il livello massimo del ricorso al mercato relativo a ciascuna annualità si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato, oltre, come detto, ad essere comprensivo, per il 2015, di 4 miliardi per indebitamento estero.

Regolazioni contabili e debitorie

I valori dei saldi fissati nel comma 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese⁶), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria: ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L'operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull'indebitamento nell'anno in cui avviene l'anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell'anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell'indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l'obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l'ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l'iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l'effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell'operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato

⁶ V. ad es. la voce "rimborsi IVA".

a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all'ammontare dei rimborsi validato nell'anno dall'Amministrazione a prescindere dall'effettivo pagamento⁷.

Quanto infine ai rimborsi d'imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell'anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell'anno in cui sono rimborsate⁸.

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge di stabilità e nel bilancio, esse sono così determinate nel triennio:

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE						
(dati in milioni di euro)						
	Assestato 2014		Iniziali 2015		2016	2017
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	27.099	27.099	27.421	27.421	28.141	28.585
Rimborsi Iva	27.099	27.099	27.421	27.421	28.141	28.585
SPESA CORRENTE	34.016	34.016	41.769	41.769	31.291	31.735
Rimborsi Iva	27.099	27.099	27.421	27.421	28.141	28.585
Sospesi compartecipazione IVA	0	0	4.356	4.356	0	0
poste editoria	0	0	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	2.560	2.560	0	0	0	0
Anticipazioni tesoreria INPS	0	0	3.500	3.500	0	0
Chiusura anticipazione tesoreria Interno	0	0	3.342	3.342	0	0
Rimborso imposte di rette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Entrate erariali	0	0	0	0	0	0
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi	1.207	1.207	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	0	0	2.016	2.016	0	0
Ripiano sospesi di tesoreria Enti Locali	0	0	2.016	2.016	0	0
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	34.016	34.016	43.785	43.785	31.291	31.735
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'	0	0	520	520	0	0
Tabella C -saldo IRAP			480	480		
Piano risanamento Molise			40	40		
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA'	34.016	34.016	44.305	44.305	31.291	31.735

L'importo delle regolazioni contabili e debitorie indicato nell'allegato 1 del disegno di legge in esame (16.884 milioni per il 2015 e 3.150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017) deriva dal totale della spesa esposto nella tabella, detratto l'importo dei rimborsi d'imposta.

⁷ Questa seconda procedura è stata seguita, ad esempio, per i rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità dell'IVA sulle auto aziendali.

⁸ Cfr. Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, "I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi", 2008.

Articolo 1, commi 2 e 3

(Disposizioni finanziarie e contabili nel settore previdenziale)

2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente

legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

I **commi 2 e 3** recano disposizioni relative ai trasferimenti in favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS.

In particolare, il **comma 2** determina l'adeguamento, per l'anno 2015, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS⁹).

La ripartizione tra le gestioni interessate avviene ai sensi del procedimento di cui all'articolo 14 della L. 241/1990, ossia mediante la convocazione di una Conferenza di servizi.

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l'INPS, dall'articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88¹⁰, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

⁹ Si ricorda che l'articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011 ha soppresso, dal 1° gennaio 2012, l'INPDAP e l'ENPALS, con conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS.

¹⁰ "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

Ai sensi della lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 37 della L. n. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L'articolo 59, comma 34, della L. n. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera *c*). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera *c*).

L'articolo 2, comma 4, della L. n. 183/2011 al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all'INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un'apposita "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale", in analogia con quanto previsto per l'INPS.

In particolare, nell'ambito del bilancio INPDAP, attualmente confluito nel bilancio INPS a seguito della soppressione dell'INPDAP dall'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 201/2011, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.

Sono a carico della Gestione richiamata:

- una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2015, nell'ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell'Allegato 2, pari complessivamente a 253 milioni di euro, sono determinati:

- a) nella misura di 186 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (v. punto 2.a1) dell'Allegato 2);
- b) nella misura di 45,97 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell'Allegato 2);
- c) nella misura di 21,03 milioni di euro ai fini dell'adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP (v. punto 2.a3) dell'Allegato 2);
- d) nello stesso Allegato 2, inoltre, viene previsto un trasferimento in misura complessivamente pari a 2.342,91 milioni di euro per il 2015, relativa alla

quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dal soppresso INPDAP e posta a carico dello Stato (v. punto 2.b2) dell'Allegato 2).

Pertanto, come previsto dal successivo **comma 3**, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2015, sempre come evidenziato dall'Allegato 2, per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l'ENPALS sono determinati (v. punto 2.b1) dell'Allegato 2):

- in 3,11 milioni di euro dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera a));
- in 72,10 milioni sono dovuti per il soppresso ENPALS (lettera b));
- in 598 milioni per l'integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (lettera c)).

Articolo 1, commi 4 e 5
(Fondo "La Buona scuola")

4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"»,

con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.

Il **comma 4** in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di un miliardo di euro per l'anno 2015 e di 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Le finalità che s'intendono perseguire in via generale con l'istituzione del Fondo riguardano il rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, la valorizzazione dei docenti e la sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione.

Secondo il **comma 5** dell'articolo 1, il Fondo è finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici.

Riguardo al testo originario dell'articolo 3 dell'Atto Camera n. 2679-bis:

- il Fondo non fa più esplicito riferimento alla realizzazione del Piano "La Buona Scuola", ma è denominato "Fondo La Buona Scuola";
- il piano di assunzioni, previsto tra le finalità prioritarie del Fondo, non è più limitato al solo personale docente;
- tra le finalità prioritarie del Fondo si introduce anche la formazione di docenti e dirigenti scolastici;
- tra le ulteriori finalità del Fondo, è inserito un esplicito riferimento alla valutazione, collegata alla valorizzazione dei docenti e alla sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica.

Il 15 settembre 2014 è stata avviata una consultazione *on line* sul [Piano "La buona scuola"](#), presentato il 3 settembre 2014. La chiusura della consultazione è stata inizialmente fissata al 15 novembre 2014; tuttavia, in risposta alle numerosissime richieste di partecipazione ricevute all'approssimarsi della data di chiusura prevista, si è

deciso di estendere la possibilità di partecipare al questionario anche a tutta la giornata del 16 novembre.

L'obiettivo del Piano è quello di rinnovare la scuola italiana sotto svariati aspetti, per migliorare la qualità degli apprendimenti e dotare il Paese di un meccanismo permanente di innovazione e sviluppo.

Il Piano prevede, fra l'altro:

- un piano straordinario per l'assunzione, a settembre 2015, di tutti i docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché dei vincitori del concorso del 2012 non ancora assunti e degli idonei dello stesso concorso (complessivamente, in base allo stesso Piano, 148.100 unità), in modo da poter disporre di un team di docenti che possa garantire le supplenze e il tempo pieno.

Per tali assunzioni, la relazione tecnica stima la necessità, per il 2015, di 1 miliardo di euro - relativi ai quattro mesi settembre-dicembre dell'anno scolastico 2015-2016¹¹ - e, dal 2016, la necessità di 3 miliardi;

- dal 2016, l'ingresso nel mondo della scuola solo per concorso;
- una modifica del meccanismo di avanzamento di carriera per i docenti, basato su valutazione e merito, e la formazione continua per gli stessi;
- il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, fra l'altro attraverso l'obbligatorietà dell'alternanza negli ultimi 3 anni degli istituti tecnici e professionali;
- la stabilizzazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (che, si ricorda, dal 2013 è confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) e l'attrazione di investimenti privati;
- maggiore attenzione a musica, sport, storia dell'arte, lingue straniere, competenze digitali;
- la diffusione di banda larga e wi-fi in tutte le scuole;
- la pubblicità, dal 2015, dei dati relativi ad ogni scuola.

¹¹ Il Piano evidenzia, comunque, che la cifra di 3 miliardi potrà essere inferiore, in relazione ai risparmi derivanti dall'abolizione delle supplenze brevi. "Una stima cauta porta a considerare che il risparmio potrebbe arrivare a 300-350 milioni all'anno".

Articolo 1, comma 6

(Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese)

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto)»;

b) il comma 57 è sostituito dal seguente: «57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e

istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

a) creazione di centri di sviluppo di *software* e *hardware* a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;

c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;

d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;

e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».

Il comma 6 modifica la disciplina relativa al Fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) impegnate nei settori della manifattura sostenibile e artigianato digitale.

A tal fine la disposizione, novellando i commi 56 e 57 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014):

- amplia l'attuale dotazione del Fondo (prevista in 5 milioni di euro nel 2014 e 2015), portando la dotazione per l'anno 2015 a 10 milioni;
- specifica che le imprese destinatarie del beneficio, devono essere composte da almeno 15 individui;
- estende il beneficio anche alle reti di imprese fornite di partite IVA.

Il raggruppamento di imprese non è un'impresa in senso tecnico e giuridico, ma è uno strumento temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione o di integrazione messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un'offerta unitaria in gare di appalto, alle quali non avrebbero altrimenti

potuto partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 1996, n. 918). Nell'ATI (Associazione Temporanea di Imprese) l'aggregazione è funzionale alla partecipazione ad un bando di gara o alla suddivisione di un lavoro altrimenti difficile da realizzare da parte di una sola impresa. Per tale motivo la durata dell'ATI può essere definita breve, rispetto all'aggregazione delle imprese in rete. Le imprese, infatti, associandosi tra di loro per la realizzazione di un'operazione comune non raggiungibile dalle stesse singolarmente considerate, riescono ad accrescere i propri livelli di redditività, incrementare la propria efficienza produttiva e acquisire altro spazio sul mercato limitandone e ripartendone i rischi. La riunione di imprese non ha soggettività giuridica unitaria: ciascuna impresa, pur operando all'interno della riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di condizioni personali di affidabilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2000, n. 801) e ciò non consente alla stessa di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione: "... il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali" (cfr. art. 95, comma 7, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

Sul piano strutturale, si distinguono raggruppamenti di tipo orizzontale (ovvero tra imprese che sono in possesso della medesima specializzazione e che si dividono per quote il medesimo lavoro), raggruppamenti di tipo verticale (tra imprese che sono in possesso di differenti specializzazioni e che si dividono l'esecuzione del lavoro secondo le proprie specifiche competenze) e, in ultima analisi, integrazioni miste (orizzontale per la c.d. categoria prevalente e verticale per le categorie c.d. scorporabili). L'art. 37 del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) consente, sia per gli appalti dei lavori che per quelli dei servizi e forniture e dei settori speciali, la partecipazione associata alla gara riconoscendo l'accesso ai cd. raggruppamenti temporanei di imprese (ATI o RTI). La logica di tale accesso è quella di consentire il frazionamento dei requisiti di partecipazione alla gara non riferendoli tutti ad un unico soggetto; ai fini, difatti, della qualificazione assumerà rilevanza la sommatoria dei requisiti tecnici ed economici delle imprese raggruppate secondo le indicazioni normative (codice degli appalti e regolamenti attuativi. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi ed a detto mandatario spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutti gli atti relativi all'appalto. Tuttavia, essendo consentito che gli operatori, ancora non costituiti in RTI, presentino un'offerta con l'impegno a costituire un RTI solo in caso di aggiudicazione della gara ed indicando nell'offerta il nome del mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto di sé e degli altri, l'offerta presentata dal concorrente di una gara pubblica dovrà, sempre, proporsi come atto negoziale idoneo a manifestare la volontà contrattuale di concludere l'accordo in caso di aggiudicazione e ad impegnare validamente l'offerente, quantomeno rispetto ai profili essenziali del contratto, con la conseguenza che deve essere immediatamente ascrivibile al contraente e, quindi, espressa da un soggetto munito di poteri rappresentativi idonei ad impegnare al contratto. Pertanto, nel caso in cui il concorrente sia un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la sottoscrizione dell'offerta deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che lo costituiranno. L'art. 37, comma 13, del codice dei contratti pubblici, sancisce, nelle gare indette per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici

che per gli appalti di servizi, il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all'associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici, al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il servizio, onde verificarne la capacità tecnicoeconomica. Inoltre, l'art. 9, D.l. 14/03/2005 n. 35 convertito dalla L. 14/05/2005 n. 80, disciplinando la materia della concentrazione di imprese, ha previsto un'agevolazione fiscale a favore delle P.M.I. che diano vita a concentrazioni aziendali. Tale agevolazione, così come previsto dalla Circolare min. n. 53/E del 13/12/2005, consiste in un credito di imposta, denominato premio di concentrazione, pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze relative all'operazione di concentrazione concretamente realizzata.

Ulteriori modifiche attengono alla tipologia e alle finalità dei progetti finanziabili. In particolare i progetti devono avere una durata di almeno due anni (e non più necessariamente triennale come nella disciplina attuale). Per quanto attiene alle finalità dei progetti ammessi al beneficio, essi devono essere volti a sviluppare la creazione: di centri di sviluppo di *software* e *hardware Open Source*; di centri per l'incubazione di realtà innovative dell'artigianato digitale; di centri per i servizi di fabbricazione digitale per gli artigiani e le microimprese. Ulteriore finalità è quella della messa a disposizione alla cittadinanza, da parte dei soggetti destinatari del beneficio, delle tecnologie di fabbricazione digitale e creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere su di esse incentrate.

Articolo 1, commi 7 e 8

(Fondo per la tutela del patrimonio culturale)

7. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per una presa d'atto, entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

Il **comma 7** istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

Ai sensi del successivo **comma 8**, le risorse sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per una presa d'atto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi [29 dicembre 2011, n. 228](#) e [n. 229](#), individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

Articolo 1, commi 9, 10 e 12
(Stabilizzazione bonus di 80 euro)

9. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

10. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 11

del presente articolo.

(...)

12. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 9 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 9 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

I **commi 9, 10 e 12** intendono rendere strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. "*bonus* 80 euro"), originariamente introdotto per il solo anno 2014.

In estrema sintesi, è riconosciuto alle predette categorie di contribuenti un credito pari ad un importo di 960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; il credito decresce linearmente al superamento del predetto limite, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Il *bonus* non concorre alla formazione del reddito.

Viene dettata, al di fuori del Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir (D.P.R. n. 917 del 1986) la disciplina operativa relativa all'attribuzione del *bonus* da parte dei sostituti d'imposta.

Le norme in commento a tal fine sostituiscono il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del Tuir, introdotto dal richiamato decreto-legge n. 66/2014.

Come già visto *supra*, il **comma 9** novella il comma 1-*bis* dell'articolo 13 Tuir, con una previsione di tenore sostanzialmente identico, ma con differenze legate in particolare alla natura strutturale dell'agevolazione.

Rimane ferma la spettanza del credito ai soggetti già beneficiari ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, che si applica in caso di capienza (ove l'imposta lorda sia superiore alle detrazioni).

In relazione alla natura di misura avente carattere strutturale, l'importo del *bonus* è adeguato al periodo di spettanza, ovvero l'intero anno solare (in luogo degli otto mesi del 2014). In particolare la somma spettante è pari:

- a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Si rammenta che l'articolo 1, commi 21-29 del provvedimento in esame (che disciplina l'erogazione in busta paga, su scelta del lavoratore, del TFR maturando), precisa (comma 2) che il TFR maturando erogato in busta paga al lavoratore non concorre al calcolo del reddito complessivo rilevante per verificare la spettanza della detrazione in esame. Nel calcolo del reddito complessivo rilevante a tal fine, dunque, non si terrà conto delle somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti in quota TFR. Per ulteriori dettagli, si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 6.

Per effetto del **comma 10 dell'articolo 1** in esame, ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del cd. *bonus* 80 euro non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia. La modifica determina l'effetto per cui, ai fini dell'attribuzione del *bonus* il reddito sarà considerato per intero.

Ai sensi del **comma 12 dell'articolo 1** in esame, l'agevolazione viene riconosciuta automaticamente dai sostituti d'imposta (come anche il *bonus* per il 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, che rimane in vigore). Essi, pertanto, possono riconoscere il credito spettante ai lavoratori interessati sulla base dei dati reddituali a loro disposizione e senza attendere una richiesta esplicita dei beneficiari. L'agevolazione viene attribuita sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.

L'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 66/2014 prevedeva che, stante la temporaneità della misura – attribuita per un certo numero di mesi del 2014 – il relativo ammontare fosse ripartito sulle retribuzioni dell'anno, erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo al 24 aprile 2014, ovvero dalla busta paga di maggio 2014.

Rimane fermo altresì (come già previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 66 del 2014) che le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di detrazione sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In tale ipotesi si propone che l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recuperino i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione delle predette norme, si specifica che tuttavia restano ferme le aliquote di computo delle prestazioni.

L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

Si rileva che, per quanto non modificato dalle norme in esame, resta in vigore la disciplina dettata per il 2014 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66.

Si rammenta in proposito che il D.L. 66/2014 ha stabilito l'applicazione del *bonus* per il solo periodo di imposta 2014, utilizzando la dotazione di un apposito fondo (costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 6 del medesimo D.L. 66 del 2014). Si tratta del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, con dotazione originariamente pari a:

- 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015;
- 4.680 milioni di euro per l'anno 2016;
- 4.135 milioni di euro per l'anno 2017;
- 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

In proposito l'articolo 3, comma 65 del provvedimento in esame, con finalità di copertura finanziaria delle disposizioni ivi contenute azzera l'autorizzazione di

spesa relativa al predetto Fondo, riducendolo di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni per il 2016, di 4.135 milioni per il 2017 e di 1.990 milioni a decorrere dal 2018.

Il “bonus” previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014

In estrema sintesi, l'articolo 1 del decreto-legge n. 66/2014 ha introdotto (con un nuovo comma *1-bis* all'articolo 13 del Tuir), limitatamente all'anno 2014 e a decorrere dal mese di maggio dello stesso anno, il riconoscimento di un credito fiscale ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati; l'importo del credito è pari ad un importo di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro e decresce linearmente al superamento del predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. La disposizione ha disciplinato - al di fuori del Tuir - l'attribuzione del credito in parola agli aventi diritto da parte dei sostituti d'imposta.

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione del citato credito con le circolari [n. 8/E del 24 aprile 2014](#) (individuando i soggetti beneficiari dell'agevolazione e i sostituti d'imposta tenuti all'erogazione del beneficio, definendo adempimenti e chiarendo le modalità di fruizione del *bonus* da parte dei soggetti che non hanno sostituito d'imposta) e [n. 9/E del 14 maggio 2014](#) (che ha affrontato questioni concernenti gli ulteriori soggetti beneficiari, l'applicazione del credito da parte dei sostituti d'imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative). Si darà conto di quanto previsto da tali provvedimenti nel corso dell'esposizione delle misure introdotte. Anche l'INPS con la [circolare 67](#) del 29 maggio 2014 ha chiarito l'applicazione del *bonus* per il 2014 ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito legate al verificarsi di eventi, temporanei e imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il *bonus*, non costituendo retribuzione per il percettore, non incide sul calcolo IRAP dei soggetti eroganti.

Il credito pertanto si azzerava per i redditi superiori a 26.000 euro. L'Agenzia delle entrate, nella richiamata circolare n. 8/E, ha chiarito che il reddito complessivo rilevante ai fini dell'attribuzione del *bonus* in commento è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Le norme hanno attribuito tale credito ai titolari di redditi da lavoro dipendente (articolo 49 Tuir) escluso il reddito da pensione e gli assegni equiparati (indicati al comma 2, lettera *a*) dell'articolo 49), nonché ai titolari delle seguenti tipologie di somme, assimilate ai redditi da lavoro dipendente (redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*) Tuir):

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lettera *a*));
- indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lettera *b*));
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lettera *c*));

- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lettera c-bis));
- remunerazioni dei sacerdoti (lettera d));
- prestazioni pensionistiche complementari, di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lettera h-bis));
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l)).

Come rilevato dall’Agenzia delle entrate, il *bonus* è stato attribuito anche ai soggetti non residenti, al ricorrere dei presupposti di legge; non è spettato, comunque, nell’ipotesi in cui il reddito di lavoro non fosse imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Inoltre, il credito è stato attribuito anche ai percettori di somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, in quanto essi costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’articolo 6 del Tuir, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Il *bonus* è stato attribuito ai soggetti percettori dei suddetti redditi la cui imposta lorda risultasse maggiore della detrazione spettante per reddito di lavoro dipendente e assimilati, come da ultimo modificate dalla legge di stabilità 2014 (per la determinazione di dette detrazioni, il reddito complessivo andava assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze).

Sono stati dunque esclusi dal credito:

- i contribuenti il cui reddito complessivo non fosse formato dai redditi da lavoro dipendente e assimilati specificati supra (introdotto articolo 13, comma 1-*bis* Tuir);
- i contribuenti che non avessero un’imposta lorda (generata da redditi specificati al comma 1-*bis*) superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’articolo 13, comma 1, del Tuir;
- i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiante”, fossero titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

L’Agenzia delle entrate (circolare 9/E, paragrafo 2.5) ha specificato che i redditi assoggettati a cedolare secca dovevano essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del *bonus*. Ciò in virtù di quanto disposto dall’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. n. 23 del 2011, secondo cui quando le disposizioni vigenti fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.

Infine (paragrafo 3 della menzionata circolare 9/E) le Entrate hanno chiarito che il reddito percepito come contratto di produttività, nel limite massimo di 3.000 euro (assoggettato a tassazione sostitutiva) non doveva invece essere computato nel reddito complessivo ai fini del calcolo della soglia dei 26.000 euro. La specifica disciplina dell’istituto (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2008) stabilisce infatti che i predetti redditi non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo del percipiente entro il limite massimo di 3.000 euro.

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 66/2014 ha specificato che il credito in esame doveva essere rapportato al periodo di lavoro effettuato nell’anno.

Come ha precisato l'Agenzia delle entrate, il credito è stato dunque rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all'anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno. Il calcolo del periodo di lavoro nell'anno 2014 è stato effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 richiamato hanno disciplinato in termini operativi le modalità di riconoscimento del credito. Tale disciplina è stata dunque recata al di fuori del Tuir. Più in dettaglio, il comma 4, stante l'entrata in vigore della norma in esame nel corso del periodo d'imposta, ha disposto per l'anno 2014 che il credito eventualmente spettante fosse attribuito dai sostituti d'imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso (24 aprile 2014). In altre parole, il sostituto d'imposta ha determinato l'importo del credito in esame suddividendone l'ammontare sui restanti periodi di paga. Il credito è stato riconosciuto in automatico dai sostituti di imposta che, pertanto, hanno riconosciuto il credito spettante ai lavoratori interessati sulla base dei dati reddituali a loro disposizione e senza attendere una richiesta esplicita dei beneficiari. Esso è stato attribuito dalla retribuzione relativa al mese di maggio 2014.

La circolare n. 9/E ha chiarito che i contribuenti non aventi i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono stati tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta il quale ha potuto recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti da corrispondere nei periodi di paga successivi a quello nel quale è stata resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Nei casi in cui un soggetto fosse titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro, il lavoratore è stato tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d'imposta di non riconoscere il credito. In tal modo, il credito è stato riconosciuto da un solo sostituto d'imposta.

Ai sensi del comma 5, quanto alle modalità di attribuzione del credito, il sostituto d'imposta ha determinato in via previsionale l'ammontare del credito eventualmente spettante e riconosciuto tale ammontare sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo ai periodi di paga medesimi. In particolare, è stato utilizzato, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali non si è proceduto al versamento della quota determinata ai sensi delle norme richiamate. La norma ha lasciato ferme le aliquote di computo delle prestazioni.

E' stato chiarito che rientrano nell'ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative all'IRPEF, alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà. Di conseguenza, in caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l'erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è stato previsto che il sostituto d'imposta utilizzasse, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i contributi utilizzati per l'erogazione del credito, determinati dall'incapienza del monte ritenute e non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall'INPS dall'ammontare delle

ritenute da versare mensilmente all'Erario. Le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di *bonus* sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali hanno recuperato anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

Si ricorda che l'Agenzia delle entrate ha precisato le modalità di attribuzione del *bonus* ai soggetti titolari di redditi eleggibili, le cui remunerazioni fossero tuttavia erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica. La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi è stata concessa anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l'anno d'imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta (ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio).

Articolo 1, comma 11
("Rientro dei cervelli" incentivi fiscali)

11. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono

sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»;

b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta successivi».

Il **comma 11** interviene sulla disciplina in tema di incentivazione del rientro in Italia di lavoratori occupati all'estero.

La disciplina novellata prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali emolumenti non concorrono altresì alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.

A tal fine vengono modificati i commi 1 e 3 dell'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.¹²

Al primo comma del predetto articolo 44, il predetto termine di 5 anni solari è elevato a sette

Con una seconda modifica, al comma 3 del predetto articolo 44, è stabilito che le disposizioni di agevolazione di cui ai predetti commi 1 e 2 dell'articolo 44 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre (in luogo dei vigenti due) periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

¹² Recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Articolo 1, commi 13 e 14

(Quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione)

13. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «di lire 10.240,» sono sostituite

dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,».

14. La disposizione di cui al comma 13 entra in vigore il 1° luglio 2015.

I **commi 13 e 14** in esame, modificando il TUIR, elevano la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto nel solo caso in cui siano in formato elettronico.

In particolare, il **comma 13**, modifica il comma 2, lettera *c*), dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986) disponendo che nel caso in cui i buoni pasto (prestazioni e indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione) sono resi in forma elettronica, non concorrono a formare il reddito fino all'importo complessivo giornaliero di 7 euro (contro 5,29 euro nel caso in cui non siano in forma elettronica).

Il **comma 14** dispone l'entrata in vigore della precedente disposizione il 1° luglio 2015.

Articolo 1, comma 15
(Compensazione delle cartelle esattoriali)

15. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma *7-bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel

medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 15 dell'articolo 1** dispone l'applicazione anche nell'anno 2015 dell'articolo 12, comma *7-bis* del decreto-legge n. 145 del 2013, il quale consente la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Le modalità di compensazione sono previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Articolo 1, commi 16-20

(Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP)

16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-*septies* è aggiunto il seguente:

«4-*octies*. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*quater* del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».

17. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

18. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.

19. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: «4-*bis*.1» sono aggiunte le seguenti: «e 4-*octies*.».

20. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 16 del presente articolo, si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 16 dell'articolo 1, modificando la vigente disciplina dell'Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) intende rendere integralmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a IRAP e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni sopra richiamate – analitiche o forfetarie – previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulti inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

A tal fine, il comma in esame introduce all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il comma 4-*octies* il quale, in sostanza, concede la possibilità a taluni soggetti IRAP di ridurre la base imponibile IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l'importo di alcune spese già deducibili *ex lege*.

Con riferimento a queste ultime, si tratta in particolare delle seguenti componenti di costo:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alcuni costi sostenuti dagli enti privati (con l'eccezione dei concessionari pubblici) per i lavoratori a tempo indeterminato, ivi compresi quelli per personale impiegato in aree svantaggiate e i contributi assistenziali e previdenziali; le spese per apprendisti, disabili e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per il personale addetto alla ricerca (articolo 11, comma 1, lettera *a*) del D.Lgs. n. 446 del 1997);
- le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci (articolo 11, comma 1-*bis*);
- i costi sostenuti per il personale dalle imprese del settore privato con componenti positivi che concorrono a formare il valore della produzione IRAP non superiori ad una specifica soglia nel periodo d'imposta (400.000 euro), per un massimo di cinque dipendenti (articolo 11, comma 4-*bis*.1);
- i costi sostenuti per l'incremento della base occupazionale, cioè la deduzione spettante alle imprese private che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (articolo 11, comma 4-*quater*).

L'agevolazione spetta ai soggetti IRAP che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997, e cioè:

- società di capitali ed enti commerciali (articolo 5);
- società di persone ed imprese individuali (articolo 5-*bis*);
- banche ed altri enti e società finanziari (articolo 6);
- imprese di assicurazione (articolo 7)
- persone fisiche, società semplici ed equiparate (articolo 8);
- produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono dello speciale regime IVA in materia, nonché soggetti esercenti attività di allevamento di animali (articolo 9).

Inoltre, per i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono dello

speciale regime IVA in materia, nonché per le società agricole, la deduzione di cui al presente comma spetta anche (previa autorizzazione di cui al comma 20 seguente) per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.

Il **comma 17** dell'articolo in esame ripristina, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni (articolo 2, commi 1 e 4 del decreto-legge n. 66 del 2014) che hanno abbassato le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi.

La disposizione in esame opera dunque per il periodo d'imposta in corso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000) che dispone l'irretroattività delle norme tributarie.

Di conseguenza - salva la determinazione dell'acconto IRAP 2014 - sono ripristinate le precedenti, più alte, misure di aliquota dell'imposta, e cioè:

- l'aliquota ordinaria IRAP applicabile, in via generale, dai soggetti passivi torna ad essere al 3,9 per cento (in luogo del 3,5 per cento) dal 1° gennaio 2015;
- viene innalzata dal 3,80 per cento al 4,20 per cento l'aliquota applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;
- è ripristinata dal 4,20 al 4,65 per cento l'aliquota applicata dalle banche e dagli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- passa dal 5,30 al 5,90 per cento l'aliquota applicata dalle imprese di assicurazione;
- torna dall'1,70 all'1,9 per cento l'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

L'articolo 2, comma 4, che si intende abrogare con la norma in commento, dispone che le aliquote IRAP vigenti al 24 aprile 2014, qualora variate (anche da parte delle regioni a statuto ordinario, che hanno facoltà di azzerarle con propria legge), siano rideterminate secondo le riduzioni previste dal già richiamato comma 1.

Il **comma 18** della norma in esame fa espressamente salvi gli effetti del richiamato comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ai fini della determinazione dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il c.d. metodo previsionale (cioè calcolando l'acconto stimando un minor carico fiscale, in tal caso stimando una minore aliquota).

Resta dunque fermo (articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 66/2014) che, in sede di determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 con il metodo previsionale, in luogo delle aliquote novellate, si applicano le aliquote ridotte (intermedie) come segue:

- l'aliquota applicabile in via ordinaria dalla generalità dei soggetti passivi è pari al 3,75 per cento;
- l'aliquota applicabile da società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche è pari al 4,00 per cento;
- l'aliquota applicabile da banche e altri soggetti finanziari è pari al 4,50 per cento;
- l'aliquota applicabile da imprese di assicurazione è pari al 5,70 per cento;
- l'aliquota applicabile da soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi è pari all'1,80 per cento.

Di conseguenza le norme in esame intendono salvaguardare i soggetti che hanno versato l'acconto IRAP, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, secondo il criterio previsionale (e cioè computando le minori aliquote "intermedie", di cui al decreto-legge 66/2014): vengono a tale proposito fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni di riduzione delle aliquote. Il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP, calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote, avverrà in sede di saldo relativo al suddetto periodo d'imposta.

Resta altresì in vigore il comma 3 dell'articolo 2, il quale riduce la forbice entro la quale le regioni possono variare l'aliquota IRAP disponendo, in particolare, che tale variazione può arrivare fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, in luogo di un punto percentuale. Tale variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Il **comma 19** dell'articolo in commento, con finalità di coordinamento, interviene modificando l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha reso integralmente deducibile dall'IRPEF e dall'IRAP la quota IRAP riferita al costo del lavoro. Pertanto, la richiamata disposizione viene integrata per consentire di dedurre dalle imposte sul reddito anche la quota residua del costo del lavoro individuata dal comma 1 dell'articolo in esame.

Infine il **comma 20** dispone che, per quanto riguarda i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, come introdotto dal comma 16 del presente articolo, si applica soltanto previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Agevolazioni IRAP: le misure intraprese negli ultimi anni

Si ricorda che l'articolo 2 del D.L. n. 201 del 2011 ha reso deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativamente al costo del lavoro. Il medesimo provvedimento ha altresì incrementato le agevolazioni IRAP per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni.

Di segno analogo è stato l'intervento introdotto con la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 484 e 485 della legge n. 228 del 2012), che ha modificato la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. In particolare, la legge di stabilità 2013 ha innalzato da 4.600 a 7.500 euro l'importo deducibile, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento da parte del soggetto passivo IRAP. Ha altresì innalzato da 10.600 a 13.500 euro l'importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. E' stato elevato da 9.200 a 15.000 euro l'importo massimo deducibile per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Infine, sono stati innalzati gli importi deducibili complessivamente dall'IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazioni.

La legge di stabilità 2014 ha disposto l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale (articolo 1, comma 132, della legge n. 147 del 2013). In particolare è possibile, per i soggetti passivi IRAP, dedurre il costo del personale ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Il già menzionato articolo 2 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha disposto la riduzione del 10 per cento delle aliquote ordinarie IRAP per tutti i settori di attività economica, a decorrere dal periodo d'imposta 2014. Il provvedimento ha disposto apposite aliquote "intermedie" da utilizzare nel calcolo degli acconti 2014 con il c.d. metodo previsionale (cfr. *infra* per dettagli).

Da ultimo, l'articolo 19 (commi 13 e 14) del decreto-legge n. 91 del 2014 consente, per i produttori agricoli che rientrino nell'ambito di applicazione dell'IRAP, di dedurre dalla base imponibile del medesimo tributo le spese riferite ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato.

Articolo 1, commi da 21 a 29

(Trattamento di fine rapporto in busta paga)

21. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:

«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30

giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;

b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».

22. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo.

23. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 25 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito

della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

24. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 25 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 27 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

25. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con

risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 27 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

26. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 25, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 27, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

27. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 25 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a

carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 24, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 24. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti

contributivi.

28. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 21 a 29, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

29. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I **commi da 21 a 29** introducono la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di liquidazione nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate nel medesimo periodo. In relazione alla conseguente riduzione di liquidità per i datori di lavoro, si prevedono alcune forme di compensazione o di finanziamento.

La novella di cui al **comma 21, lettera a)**, prevede la liquidazione nella retribuzione mensile, su base volontaria, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, delle quote del TFR maturate nel medesimo periodo, con riferimento ai dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici, quelli del settore agricolo, i dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o da imprese dichiarate in crisi ai sensi della [L. 12 agosto 1977, n. 675](#)¹³). Tale possibilità è ammessa anche per le quote di TFR già destinate alle forme di previdenza complementare ed è in generale subordinata alla condizione che i soggetti abbiano, alla data di manifestazione della volontà, un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro.

La suddetta manifestazione di volontà è espressa nei confronti del proprio datore di lavoro, entro i termini individuati dal medesimo decreto del Presidente del

¹³ Si tratta delle aziende in crisi che, ai sensi della citata [L. n. 675 del 1977](#), presentino particolare rilevanza sociale, in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

Consiglio dei ministri (da emanarsi secondo la procedura di cui al **comma 28**) che stabilisce le modalità di attuazione della presente normativa.

Qualora esercitata, la scelta è irrevocabile fino al termine del periodo sperimentale (30 giugno 2018).

Le quote di TFR in oggetto sono sottoposte alla tassazione IRPEF ordinaria, anziché alla tassazione separata IRPEF prevista per i trattamenti di fine rapporto; esse non rilevano, di conseguenza, ai fini dell'applicazione del suddetto regime di tassazione separata (relativo alle restanti quote di trattamento di fine rapporto).

Le quote in esame restano assoggettate all'ordinaria contribuzione previdenziale sulle quote di TFR - costituita da un'aliquota dello 0,50%, in base all'art. 3, ultimo comma, della [L. 29 maggio 1982, n. 297](#)) - e sono, quindi, computate al netto della medesima.

In base alla novella di cui alla successiva **lettera b)**, per le quote erogate in base all'opzione in oggetto del lavoratore viene meno l'obbligo di destinazione (delle stesse) in favore del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile"¹⁴ - obbligo che è posto (nella disciplina vigente) con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti¹⁵, con esclusione delle quote di TFR destinate alle forme pensionistiche complementari

-.

Il **comma 22** dispone che le quote di TFR erogate in base all'opzione in oggetto del lavoratore non siano computate nel reddito, ai soli fini della verifica dei limiti per l'applicazione del cosiddetto *bonus* di 80 euro, di cui al presente disegno di legge.

I successivi **commi da 25 a 28** prevedono la possibilità, per i datori di lavoro, aventi alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non intendano erogare immediatamente con proprie risorse le quote di TFR oggetto dell'opzione, di accedere ad un finanziamento, assistito - oltre che da eventuale privilegio speciale su beni mobili, destinati all'esercizio dell'impresa e non iscritti nei pubblici registri¹⁶ - dalla garanzia prestata sia dall'apposito Fondo di garanzia (istituito ai sensi dei **commi 27 e 28**) sia, in ultima istanza, dallo Stato.

¹⁴ Tale Fondo è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto, per la quota corrispondente ai versamenti al Fondo medesimi.

¹⁵ L'obbligo concerne le quote di TFR maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

¹⁶ Più in particolare, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, tale privilegio può avere ad oggetto: impianti ed opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita di tali beni. Tale privilegio può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli simili emessi dalle società la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati. In relazione alla forma, il privilegio deve risultare da atto scritto; la sua opponibilità a terzi è subordinata alla trascrizione dell'atto dal quale il privilegio risulta. Esso può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. E' prevista un'agevolazione sugli onorari notarili collegati alla costituzione del privilegio, che sono ridotti alla metà.

Le modalità di presentazione della domanda di finanziamento sono disciplinate dal **comma 26**, il quale prevede altresì che: la richiesta suddetta sia presentata presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscano all'apposito accordo-quadro, da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana; il tasso (comprensivo di ogni altro onere) da applicare al finanziamento in oggetto non possa essere superiore al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto¹⁷; il rimborso correlato al finanziamento in esame sia escluso dall'ambito delle azioni revocatorie, previste dalla disciplina sul fallimento¹⁸.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, potrebbe essere ritenuto opportuno formulare quest'ultima esclusione in termini di novella, integrando l'elenco di cui al terzo comma dell'[art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#), e successive modificazioni, comma in cui sono individuate le fattispecie non soggette all'azione revocatoria.

Il Fondo di garanzia ha una dotazione iniziale (**comma 27**) pari a 100 milioni di euro per il 2015, a carico del bilancio dello Stato, ed è successivamente alimentato dal gettito contributivo di cui al **comma 24, secondo periodo** (cfr. *infra*). La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il Fondo si

¹⁷ Tale tasso è costituito dalla somma dei seguenti due valori: una quota fissa di 1,5 punti percentuali; il 75% dell'aumento annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

¹⁸ L'azione revocatoria suddetta (di cui all'[art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#), e successive modificazioni) è lo strumento azionabile dal curatore fallimentare finalizzato a ricostituire il patrimonio del fallito; la revocatoria serve a far rientrare nel patrimonio quanto gli era stato fraudolentemente sottratto nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, in violazione del principio della *par condicio creditorum*.

Il citato articolo 67 della legge fallimentare enuclea gli atti che possono essere revocati in quanto facciano presumere l'intenzione fraudolenta ovvero:

- gli atti a titolo oneroso, estintivi di debiti scaduti e garanzie (pegni, anticresi), la cui caratteristica comune è la loro anomalia e non riconducibilità alla normale attività d'impresa; affinché l'azione revocatoria possa avere efficacia, per tali atti è necessario che sussistano due presupposti;
- l'atto impugnato deve essere stato posto in essere nel corso dell'ultimo anno o, a seconda dei casi, degli ultimi 6 mesi prima della sentenza di fallimento (in un periodo, cioè, presunto come "sospetto");
- l'altra parte non provi di non conoscere lo stato d'insolvenza del debitore;
- altri atti a titolo oneroso, pagamento di debiti liquidi ed esigibili e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi contestualmente creati, se compiuti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento; tali atti sono più tutelati operando una presunzione di buona fede e possono essere oggetto di revoca solo se curatore riesce a provare la conoscenza del terzo dello stato d'insolvenza.

L'articolo 67, inoltre, prevede un'ampia categoria di atti che non possono, comunque, essere colpiti dalla revocatoria fallimentare come, ad esempio, i pagamenti effettuati nell'esercizio normale dell'impresa, i pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti, la vendita a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell'acquirente o di suoi stretti parenti o affini, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

E', infine, prevista l'esclusione dalla disciplina dell'articolo 67 in relazione agli atti dell'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono anche fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

surroga di diritto (al finanziatore) nei summenzionati privilegi speciali e si avvale, per il recupero delle somme, delle modalità previste per i crediti inerenti alla contribuzione previdenziale.

Per la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, il **comma 28** demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto.

In base al precedente **comma 23**, per i datori di lavoro che non si avvalgano (per scelta o per la preclusione costituita dal superamento del limite numerico di dipendenti) della suddetta possibilità di finanziamento, trovano applicazione, per le quote di TFR oggetto dell'opzione in esame (di liquidazione nella retribuzione mensile), le medesime misure compensative attualmente vigenti per le quote di TFR destinate a forme pensionistiche complementari o al summenzionato "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile"¹⁹.

Per i datori di lavoro che invece si avvalgano della possibilità di finanziamento, il **comma 24** prevede, da un lato, l'applicazione di una di tali misure compensative, ma, dall'altro lato, dispone un versamento equivalente al Fondo di garanzia di cui al **comma 27**. Più in particolare, si riconosce - con riferimento alle quote di TFR oggetto dell'opzione di liquidazione nella retribuzione mensile - l'esonero, in proporzione al flusso di quote erogate rispetto al flusso totale delle quote di TFR del datore, del contributo al Fondo INPS "di garanzia per il trattamento di fine rapporto" - contributo pari allo 0,20% della retribuzione (imponibile ai fini previdenziali) -; tuttavia, come accennato, i medesimi datori versano al Fondo di garanzia di cui al **comma 27** un contributo mensile pari appunto a 0,2 punti percentuali della retribuzione (imponibile ai fini previdenziali), sempre in base alla suddetta proporzione del flusso.

Ai sensi del **comma 29**, l'INPS provvede ai nuovi compiti di cui alla presente normativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il Trattamento di Fine Rapporto: quadro della normativa vigente

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) del settore privato, regolato dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, ha sostituito dal 1° giugno 1982 l'indennità di anzianità, e si configura come una sorta di

¹⁹ In estrema sintesi, l'[art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252](#), e successive modificazioni, consente al datore di lavoro di dedurre dal reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi una percentuale pari al 4% del TFR annualmente destinato ai fondi pensione e del TFR destinato al Fondo per l'erogazione del TFR; la misura della deduzione è elevata a 6 punti percentuali per le imprese con meno di 50 addetti (comma 1). La norma inoltre esonera dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della [L. n. 297 del 1982](#)) nella percentuale di TFR maturando (rispetto al totale di TFR maturando) conferito alle forme pensionistiche complementari ed al richiamato Fondo per l'erogazione del TFR (comma 2); si ricorda che l'aliquota del contributo è pari allo 0,20%. Infine, ai datori di lavoro spetta una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di TFR maturando conferito (comma 3).

retribuzione differita e si determina accantonando²⁰ per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. calcola. Esso è rivalutato annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente²¹.

Si ricorda che ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, la disciplina sul TFR trova applicazione anche per i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle categorie cosiddette "non contrattualizzate"²².

Il TFR è dovuto (ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L. 297 del 1982) per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova.

La retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale²³ e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. La contrattazione collettiva (sia a livello nazionale, sia aziendale) può derogare all'indicato criterio posto dal legislatore, anche in senso meno favorevole per il lavoratore, indicando gli elementi della retribuzione da assumere come base di calcolo del TFR²⁴. Qualora il contratto collettivo preveda deroghe al principio della onnicomprensività delle somme ai fini del calcolo del TFR, il datore di lavoro deve rispettarne le previsioni nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti.

²⁰ L'accantonamento riguarda solamente il datore di lavoro.

²¹ In sostanza, il TFR, per il periodo in cui non è corrisposto al lavoratore e resta a disposizione dell'impresa, rappresenta per questa una fonte di autofinanziamento di primaria importanza; esso richiede infatti un tasso di rivalutazione di norma inferiore al costo del debito e del capitale proprio.

²² Il personale non contrattualizzato (o in regime di diritto pubblico) è costituito dalle seguenti categorie:

- magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;
- personale militare e Forze di polizia di Stato;
- personale della carriera diplomatica;
- personale della carriera prefettizia;
- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- professori e ricercatori universitari.

²³ La retribuzione da prendere a base per il computo del TFR è costituita da ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro "a titolo non occasionale". La non occasionalità, sulla base della quale si decide l'inclusione o meno di un elemento di retribuzione nel calcolo del TFR, è ravvisabile qualora un determinato emolumento: dal punto di vista temporale, venga erogato continuativamente, abitualmente, o almeno ricorrentemente; dal punto di vista causale, non sia collegato a necessità aziendali contingenti ed episodiche, bensì venga erogato per una ragione strutturalmente connessa all'attività espletata dal lavoratore.

²⁴ Ai sensi dell'articolo 2120, comma 3, c.c., in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), deve essere computato nella retribuzione utile per il calcolo del TFR l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La contrattazione collettiva può stabilire deroghe esclusivamente migliorative a favore del lavoratore, prevedendo periodi di sospensione del rapporto di lavoro utili al calcolo del TFR non ipotizzati dalla legge.

L'articolo 3, ultimo comma, della L. 297/1982 ha disposto che dall'ammontare della quota del TFR relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa i datori di lavoro detraggano (per ciascun lavoratore) l'importo, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile (contributo dovuto dai datori di lavoro al fine di coprire gli oneri derivanti al FPLD, ottenuto elevando di tale percentuale le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca) della contribuzione aggiuntiva²⁵.

Il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per le spese sostenute durante i congedi per maternità (articolo 5 del D.Lgs. 151/2001 e articolo 7, comma 1, della L. 53/2000) e per le spese sostenute durante i congedi per la formazione o per la formazione continua (articolo 7, comma 1, della L. 53/2000). Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (articolo 2120, commi 7 e 9, c.c.).

Ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della L. 297/1982, le richiamate disposizioni sulle anticipazioni non trovano applicazione per le aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 675/1977 (si tratta di aziende in crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore).

L'istituto del TFR, inoltre, è stato direttamente interessato dalla riforma della disciplina della previdenza complementare effettuata con il D.Lgs. 252/2005. Tale provvedimento, avente lo scopo di agevolare un effettivo decollo della previdenza complementare, volto a compensare la riduzione delle future prestazioni pensionistiche pubbliche, è intervenuto con modifiche rilevanti sui vari profili della disciplina della previdenza complementare (cd. Secondo pilastro), con l'obiettivo di aumentare i flussi di finanziamento alla previdenza complementare (attraverso, in particolare, una più favorevole tassazione delle prestazioni e un meccanismo di conferimento tacito del TFR). Più specificamente, è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007²⁶, la possibilità di conferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.

Per quanto attiene al TFR versato ad una forma complementare (o integrativa) individuale²⁷ o collettiva²⁸, si ricorda che il lavoratore deve indicare il Fondo pensione prescelto entro 6 mesi dall'assunzione; nel caso in cui non esprima alcuna indicazione (cd. silenzio assenso) il datore di lavoro nel mese successivo alla scadenza del semestre

²⁵ Qualora il TFR sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.

²⁶ Termine anticipato (rispetto all'originario 1° gennaio 2008) dall'articolo 1, comma 749, lettera a), della L. 296/2006.

²⁷ Ai sensi del D.Lgs. 47/2000.

²⁸ Ai sensi del D.Lgs. 252/2005.

trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, o ad altra forma individuale individuata da uno specifico accordo aziendale. Per quanto attiene al TFR che resta accantonato in azienda, esso è di competenza del datore di lavoro nelle imprese con meno di 50 dipendenti, mentre è versato al Fondo di tesoreria presso l'I.N.P.S. in quelle con almeno 50 dipendenti.

La legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), all'articolo 1, comma 755, ha infatti istituito, dal 1° gennaio 2007, il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", stabilendone la relativa disciplina. Tale Fondo ha lo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del TFR di cui all'articolo 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

Il successivo comma 756 dispone che al Fondo (le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione), gestito dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato, affluisca un contributo pari alla quota indicata dall'articolo 2120 c.c., al netto del contributo aggiuntivo dello 0,50%, maturata a decorrere dalla richiamata data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (di cui al D.Lgs. 252/2005). Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al richiamato Fondo, secondo specifiche modalità²⁹. Sono esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti³⁰.

Si ricorda che l'articolo 10 del D.Lgs. 252/2005, per compensare il venir meno della disponibilità degli importi accantonati come TFR, ha introdotto misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese (completando altresì la disciplina di cui all'articolo 8 del D.L. 203/2005, che ha regolato le compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR). Attualmente, il richiamato articolo 10, in seguito alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 764, della L. 296/2006 (che ha sostanzialmente riscritto il testo del medesimo articolo) dispone che il datore di lavoro possa dedurre dal reddito d'impresa una percentuale del 4% del TFR annualmente destinato ai fondi pensione e del TFR destinato al Fondo per l'erogazione del TFR (di cui all'articolo 1, comma 755, della L. 296/2006). La misura della deduzione è aumentata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti (comma 1). Inoltre, è stato stabilito l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'articolo 2 della L. 297/1982³¹ nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al richiamato Fondo per l'erogazione del TFR (comma 2). Infine, è stato previsto che a titolo di ulteriore compensazione dei costi per le imprese (susseguenti al versamento

²⁹ Le modalità di finanziamento del Fondo sono contenute nel D.M. 30 gennaio 2007.

³⁰ La liquidazione del TFR (e delle relative anticipazioni al lavoratore) viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il D.M. 30 gennaio 2007, dal Fondo, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al richiamato contributo si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

³¹ Il Fondo di garanzia per il TFR è stato istituito dal richiamato articolo 2 con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR stesso, di cui all'articolo 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

delle quote di TFR maturando sia alle forme pensionistiche complementari sia al Fondo per l'erogazione del TFR), spetti una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di TFR maturando (comma 3). Si evidenzia che la disciplina più dettagliata di tale forma di compensazione, con particolare riferimento alla relativa decorrenza e all'entità del beneficio, è contenuta nell'articolo 8 del D.L. 203/2005 (come riformulato dall'articolo 1, comma 766, lettera a), della L. 296/2006).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 222, della L. 296/2006, dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di 3 anni, sul TFR, sull'indennità premio di fine servizio e sull'indennità di buonuscita, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, è stato introdotto un contributo di solidarietà dovuto sull'importo eccedente il predetto limite, nella misura del 15%. Con il D.M. 29 ottobre 2010 sono state dettate le modalità di applicazione del contributo di solidarietà, cercando di individuare le diverse situazioni che si possono verificare.

Per quanto riguarda la disciplina fiscale del TFR, il comma 1 dell'articolo 17 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) individua le tipologie di redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, sono assoggettati al regime di tassazione separata. Detti redditi in base all'articolo 3 del T.U.I.R. non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Tra essi figura il TFR e le indennità equipollenti.

L'articolo 19 del T.U.I.R. specifica i criteri di determinazione dell'imposta per il trattamento di fine rapporto. Le modalità di tassazione del TFR e delle altre indennità collegate alla cessazione del rapporto sono state oggetto di modifica nel tempo, in particolare ad opera del D.Lgs. 47/2000. Per il TFR maturando dal 2001, il predetto decreto ha previsto un regime di tassazione "a titolo non definitivo" suddiviso in due parti:

- la parte di accantonamento del TFR (quota capitale): tassata tramite aliquota determinata *ad hoc* al momento dell'erogazione;
- la parte di rivalutazione (quota finanziaria) tassata annualmente, a prescindere dall'erogazione, tramite imposta sostitutiva in misura dell'11% (con il sistema acconto e saldo).

Per il TFR maturando prima del 2001, la tassazione concepiva il TFR in blocco unico (quota capitale e finanziaria) tassata con un'aliquota apposita. La tassazione è calcolata dal sostituto d'imposta, che provvede ad applicare le ritenute (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d) del D.P.R. 600/1973).

Il D.L. 201/2011 (articolo 24, comma 31) ha sottratto allo speciale regime di tassazione separata parte dell'indennità di fine rapporto (TFR) e delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l'importo eccedente 1.000.000 di euro. L'importo eccedente tale soglia concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile secondo le regole ordinarie (applicando dunque a tali somme l'aliquota relativa all'anno di percezione dell'indennità).

Articolo 1, commi 30 e 31

(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

30. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*. -- 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste

applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o

periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (*International Standard Classification of Education*) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali

attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente articolo.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

31. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

I commi 30 e 31 dell'articolo 1 modificano la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Le principali modifiche riguardano:

- l'aliquota dell'agevolazione è ridotta dal 50 al 25 per cento. L'aliquota resta al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca e start-up innovative;
- l'importo massimo per impresa è aumentato da 2,5 milioni a 5 milioni di euro per impresa;
- la soglia minima di investimenti agevolabili è ridotta da 50 mila a 30 mila euro;
- per poter beneficiare del credito d'imposta, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;

- non è previsto un limite di fatturato delle imprese (il vigente articolo 3 prevede come condizione un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro);
- non sono contemplate le spese relative alla creazione di nuovi brevetti;
- per la fruizione del credito d'imposta non si applica il generale limite annuale di 250.000 euro;
- è eliminata la procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta;
- è eliminato il riferimento al limite massimo di stanziamento di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016;
- la copertura non si avvale dei fondi strutturali comunitari ma è prevista dall'abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, che sono conseguentemente assorbiti dal credito d'imposta in esame.

Si ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 (integralmente sostituito dal comma 30 dell'articolo 1 in esame) ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, ovvero a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione. In sintesi, la misura prevede un credito d'imposta pari al 50% degli incrementi annuali di spesa in ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione. La norma definisce le attività di ricerca e sviluppo soggette all'agevolazione e le spese ammissibili. Il limite complessivo previsto dalla norma è di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016.

Si evidenzia che il credito d'imposta in esame non ha trovato attuazione, in quanto il previsto decreto ministeriale non è stato emanato.

Potrebbe ritenersi opportuno un approfondimento dei profili relativi alla compatibilità dell'intervento in esame con la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

Il **comma 30**, in particolare, sostituisce l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.

I commi 1-3 del nuovo articolo 3 riconoscono, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese (senza limiti di fatturato) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Destinatari dell'agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Non è stata ripresa la disposizione che includeva tra i destinatari anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati nel periodo decorrente dalla costituzione delle stesse (comma 2).

Il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila

L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013, modificato dalla norma in esame, condiziona il riconoscimento del credito d'imposta al sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 50 mila euro in ciascuno dei periodi di imposta 2014-2016.

I commi 4 e 5 del nuovo articolo 3 elencano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta e quelle che, invece, non possono essere considerate tali.

Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono elencate al comma 4:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento di quelli esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi;
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Potrebbe ritenersi opportuno un approfondimento relativo al livello di costo di produzione del prototipo da considerarsi “troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida”.

E' stata espunta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 2013, modificato dalla norma in esame, la disposizione che prevedeva che “lo sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili”;

- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Il comma 5 del nuovo articolo 3 reca l'indicazione delle attività non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo: si tratta in particolare delle modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Non è riprodotta la disposizione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2013, che faceva salve le attività che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti.

Il comma 6 del nuovo articolo 3 reca l'indicazione delle spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta. Si tratta delle spese relative a:

- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced o di cui all'allegato 3 della legge di stabilità (la disposizione fa riferimento all'allegato 1 del decreto-legge n. 145). In questo caso la misura del credito d'imposta è del 50 per cento (comma 7);
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, che reca i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di IVA;
- contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le *start-up* innovative (c.d. *ricerca extra muros*). In questo caso la misura del credito d'imposta è del 50 per cento (comma 7);

La precedente versione dell'incentivo (articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2013) non includeva le spese relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese comprese le *start up* innovative.

- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne (si tratta di una spesa ammissibile non contemplata nella precedente versione).

Il credito di imposta (comma 8 del nuovo articolo 3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

Potrebbe ritenersi non univocamente chiaro a quale anno si riferisca il testo della norma quando fa riferimento alla "relativa dichiarazione dei redditi", se all'anno in cui la spesa per ricerca e sviluppo ammissibile all'agevolazione viene sostenuta, e pertanto viene maturato il beneficio, ovvero all'anno in cui il credito viene utilizzato. In proposito, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 145 del 2013, modificato dalla norma in esame, stabiliva che il "credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato". Tale formulazione è stata utilizzata anche nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, ma non ha poi trovato conferma nell'articolato.

Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

L'articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. L'articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Con una disposizione (comma 9) non presente nella precedente versione dell'articolo 3, si prevede che per la fruizione del credito d'imposta non si applica il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007, e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Si evidenzia che la nuova formulazione dell'articolo 3 (a differenza della precedente versione) non prevede che, per fruire del contributo, le imprese debbano presentare un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico. Non è previsto, inoltre, l'affidamento della gestione della misura di agevolazione fiscale in esame ad una convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e società *in house* ovvero società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al Codice appalti.

Il comma 10 del nuovo articolo 3 dispone che, qualora venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

Il comma 11 del nuovo articolo 3 dispone che i controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale (di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010). Tale certificazione va allegata al bilancio. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, è fatto obbligo di avvalersi comunque della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nell'apposito registro (di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39). Sono esentate da tale disciplina le imprese con bilancio certificato.

Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di indipendenza e di obiettività elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; si tratta dei principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la

Consob. In attesa della loro emanazione, la norma in commento fa riferimento al codice etico dell'IFAC – ovvero della federazione internazionale dei revisori.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro.

Si specifica (comma 12) che, nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione al revisore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 64 del codice di procedura civile: il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica inoltre la sospensione dall'esercizio della professione (ai sensi dell'articolo 35 del codice penale). In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Il comma 13 del nuovo articolo 3 dispone, a decorrere dal 31 dicembre 2014, la cessazione delle seguenti agevolazioni:

- credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012);
- credito d'imposta per ricerca e sviluppo (articolo 1, commi da 95 a 97, della legge n. 228 del 2012).

Le relative risorse sono destinate alla copertura del credito d'imposta in esame.

La relazione illustrativa del provvedimento afferma che ove sussistano soggetti beneficiari della normativa che cessa alla data del 31 dicembre 2014, le relative posizioni giuridiche soggettive saranno tenute in considerazione fino a poter costituire criterio preferenziale nel decreto previsto dal successivo comma 14. Tale previsione, tuttavia, non è inserita nella norma. La relazione tecnica sembra far intendere che le posizioni giuridiche soggettive saranno salvaguardate. Ciò in quanto soltanto una parte delle risorse destinate alla precedente agevolazione sono riacquisite ai fini della presente norma - circa 36,55 milioni di euro annui a fronte dell'autorizzazione di spesa di 50 milioni a decorrere dal 2013 disposta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Il comma 14 del nuovo articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

Il comma 15 del nuovo articolo 3 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame, al fine di assicurare che l'attuazione della norma in esame non rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

Il comma 15 appena esaminato prevede una procedura di monitoraggio senza richiamare il comma 12 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (relativo alla clausola di salvaguardia), bensì il comma 13 del medesimo articolo (relativo ai casi in cui il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le iniziative legislative necessarie al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

Il **comma 31** dell'articolo 7 dispone l'inserimento dell'Allegato 3 della presente legge (classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico) all'interno del decreto-legge n. 145 del 2013.

L'Allegato 3 include le classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico interessate dalla norma. Si tratta delle stesse previste anche dal credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori altamente qualificati (articolo 24 del D.L. n. 83 del 2012). Il comma 31 dell'articolo 1 dispone l'inserimento di tale Allegato in calce al D.L. n. 145 del 2013.

Le classi di laurea sono le seguenti:

- LM-12 Design;
- LM-13 Farmacia e farmacia industriale
- LM-17 Fisica
- LM-18 Informatica
- LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM-21 Ingegneria biomedica
- LM-22 Ingegneria chimica
- LM-23 Ingegneria civile
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
- LM-25 Ingegneria dell'automazione
- LM-26 Ingegneria della sicurezza
- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM-28 Ingegneria elettrica
- LM-29 Ingegneria elettronica
- LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
- LM-31 Ingegneria gestionale
- LM-32 Ingegneria informatica
- LM-33 Ingegneria meccanica
- LM-34 Ingegneria navale
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura
- LM-40 Matematica
- LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
- LM-54 Scienze chimiche
- LM-6 Biologia
- LM-60 Scienze della natura
- LM-61 Scienze della nutrizione umana
- LM-66 Sicurezza informatica

- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
- LM-7 Biotecnologie agrarie
- LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
- LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
- LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
- LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
- LM-79 Scienze geofisiche
- LM-8 Biotecnologie industriali
- LM-82 Scienze statistiche
- LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
- LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
- LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Articolo 1, commi 32-40

(Regime nazionale di tassazione agevolata - Patent box)

32. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 40. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

33. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

34. I redditi dei soggetti indicati al comma 32 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle

entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.

35. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 34, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 34. Si applicano le disposizioni relative al *ruling* previste dal terzo periodo del comma 34.

36. Le disposizioni dei commi da 32 a 35 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 32 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 34.

37. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i

costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 34 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

38. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 32 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

39. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei

commi da 32 a 38, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 34 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 37.

40. Le disposizioni di cui ai commi da 32 a 39 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 34 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

I **commi da 32 a 40** introducono un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. *patent box*), consistente nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. L'opzione dura cinque esercizi sociali, è irrevocabile e si può esercitare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni. In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito è determinato sulla base di un apposito accordo con l'amministrazione finanziaria.

La relazione illustrativa del provvedimento sostiene che numerosi Stati europei hanno introdotto un regime fiscale di agevolazione del reddito derivante dalla utilizzazione di beni immateriali (c.d. *patent box*) e ne illustra gli elementi salienti nella seguente tabella.

Tabella - Comparazione regimi Patent Box principali Stati europei

Stato UE	Caratteristiche Principali
Paesi Bassi	Il Patent Box riguarda i brevetti e altri beni immateriali che derivano da spese di ricerca e sviluppo qualificate. E' prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5%
Gran Bretagna	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti, E' prevista un'aliquota di imposta effettiva del 10%
Belgio	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. E' prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 0 e 6,8%

Stato UE	Caratteristiche Principali
Lussemburgo	Il Patent Box riguarda brevetti, software, diritti d'autore e marchi. E' prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5,8%
Spagna	Il Patent Box riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi e know-how. E' prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 6 e 15%
Francia	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. E' prevista un'aliquota di imposta effettiva del 15%

Più in dettaglio, ai sensi del **comma 32**, i soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione di un regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcuni tipi di marchi e brevetti. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

Ai sensi del **comma 33**, le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma 1, lettera *d*), del Tuir) possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Il **comma 34** dispone che i redditi dei soggetti derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare.

In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo con l'amministrazione finanziaria assimilato al *ruling* internazionale, istituito introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003. Nella fattispecie in esame (utilizzo diretto dei beni immateriali) la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Analogo accordo è previsto nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Si rammenta che il citato *ruling* internazionale (introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003) consiste in una procedura mediante la quale le imprese con attività internazionale, hanno la possibilità di determinare preventivamente, tramite accordo con l'amministrazione finanziaria, alcuni elementi rilevanti per la determinazione delle imposte, in particolare con riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*, nonché della valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Si tratta, in sostanza, di un tipo di interpello.

La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e l'impresa con attività internazionale, che vincola entrambe le parti sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004³², che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al *ruling* e stabilisce le modalità operative per l'avvio della procedura da parte del contribuente.

È ammessa al *ruling* qualunque impresa con attività internazionale residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:

- si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'articolo 110 del Tuir, ovvero in rapporto di controllo diretto o indiretto;
- il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
- abbia corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi o *royalties*.

Sono altresì ammesse le imprese non residenti che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

Poiché la norma, in sostanza, prevede un'estensione dell'ambito applicativo soggettivo ed oggettivo dell'istituto del ruling, includendo anche soggetti diversi da imprese che hanno attività internazionale, potrebbe ritenersi opportuno modificare in tal senso il citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Ai sensi del **comma 35**, il regime di tassazione agevolata prevede altresì l'esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. Si applicano le disposizioni relative al *ruling* già illustrate.

32

Cfr.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/950cbc80426ddd6861f9fc065cef0e8/provvedimento.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=950cbc80426ddd6861f9fc065cef0e8>.

Il **comma 36** prevede che l'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati.

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene (**comma 37**).

Viene inoltre specificato che l'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap (**comma 38**).

Il **comma 39** demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, di natura non regolamentare, l'adozione delle disposizioni attuative, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del regime agevolato e di definire gli elementi del rapporto ai fini della quota di reddito agevolabile.

Ai sensi del **comma 40**, il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In via transitoria per gli anni d'imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Articolo 1, comma 41

(Crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate (limiti temporali))

41. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

«279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Il comma 41 interviene sulla disciplina del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate disciplinato dai commi 271-279 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

L'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

In particolare, il comma 276 dello stesso articolo 1, della suddetta legge n. 296/2006 ha previsto che il credito d'imposta in parola sia utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e l'eventuale eccedenza sia utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

La novella è volta a chiarire che il predetto credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l'Agenzia delle entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (articolo 8, legge n. 388 del 2000).

Articolo 1, comma 42
(Proroga ecobonus e ristrutturazione)

42. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

2-*bis*. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole da: «La detrazione è pari al» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-*bis*, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

Il comma 42 prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure:

- 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili;
- 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014.

La norma vigente (articolo 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013) prevede che per l'anno 2015 la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento.

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione al 65 per cento.

Per effetto delle modifiche approvate nel corso dell'esame da parte delle Camere dei deputati la detrazione è stata estesa, sempre nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

L'agevolazione è stata altresì estesa all'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia", nel modificare la precedente disciplina ha introdotto numerose novità tra le quali le più rilevanti sono l'estensione dell'obbligo di emissione del certificato energetico anche per edifici esistenti ma solo al momento della loro immissione sul mercato immobiliare a titolo oneroso e la precisazione che per i nuovi edifici o per importanti ristrutturazioni definite all'Art. 3 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs n°192/05, per i quali è stata richiesta la concessione edilizia dopo l'8 ottobre 2006, fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali previste dall'Art. 6 comma 9, l'attestato di certificazione energetica è sostituito da un attestato di qualificazione energetica, rilasciato da un professionista abilitato anche non estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, che è a carico del venditore o locatore.

L'emissione dell'attestato diventa condizione essenziale per accedere ad agevolazioni di natura fiscale (Legge finanziaria 2007) o a contributi di fondi pubblici per interventi sull'edificio e sugli impianti correlati a risparmio energetico. Per eseguire rigorosamente i calcoli della prestazione energetica dell'edificio e le verifiche necessarie all'applicazione del citato Decreto Legislativo n. 311 del 2006, a memoria del progettista è riportato in Allegato M un elenco di norme UNI.

La norma vigente prevede la misura del 65 per cento sino al 30 giugno 2015 e la misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014.

La norma vigente prevede che per l'anno 2015 la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento.

Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione viene prorogato di un anno il termine finale (31 dicembre 2015) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione del 50 per cento. Viene ribadito, inoltre, che le spese per l'acquisto di mobili (ammesse in detrazione se connesse ad una ristrutturazione edilizia) sono computate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Si evidenzia che non è stata disposta la proroga con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Per tali interventi, pertanto, rimangono ferme le misure delle detrazioni attualmente previste: 65 per cento sino al 31 dicembre 2014 e 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

	<i>Nuovi termini ddl Stabilità</i>		
	Fino al 31 dicembre 2014	Fino al 31 dicembre 2015	Dal 1° gennaio 2016
Riqualificazione energetica	65%	65%	36%
Parti condominiali	65%	65%	36%
Ristrutturazioni edilizie	50%	50%	36%
Misure antisismiche	65%	50%	36%
Mobili	50%	50%	-

Si ricorda che l'articolo 15 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo entro tale termine, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro, previsti dall'articolo 16-bis del TUIR).

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

Più in dettaglio, la lettera *a*) dell'articolo 8 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica.

Il nuovo comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2015.;

Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.

L'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta in percentuale delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima 30.000 euro.

La norma che ha introdotto l'agevolazione in esame è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007); successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.

L'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo d'imposta in corso alla predetta data.

L'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La stessa norma ha esteso la detrazione del 55 per cento anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.

Successivamente il D.L. n. 83 del 2012 ha prorogato l'applicazione della detrazione del 55 per cento sino al 30 giugno 2013.

Il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 14) ha prorogato le *detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica* fino al 31 dicembre 2013 elevando la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevede l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014.

La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 139 della legge n. 147 del 2013) ha previsto un'ulteriore proroga. Per il risparmio energetico le detrazioni in esame si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013) al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è previsto che la misura della detrazione scenda al 50 per cento per le spese sostenute.

In sintesi la normativa al riguardo prevede che:

- la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 65 per cento (entro il 2014 e al 50 per cento nel 2015) delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- l'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea; dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità europea, dalle regioni o dagli enti locali;
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all'Agenzia delle entrate;
- i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);
- è previsto l'esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l'installazione di pannelli solari;
- al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%;
- per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, il nuovo comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63

del 2013 prevede l'applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2015.

Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di sei mesi la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 3 giugno 2015, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

La norma riguarda interventi:

a) relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile;

Si ricorda che l'articolo 1117 del codice civile, riformulato dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), prevede che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

- tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate);
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune (come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune);
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche).

Il successivo articolo 1117-*bis* (aggiunto dalla citata legge 11 dicembre 2012, n. 220) estende l'applicazione delle disposizioni recate dal Capo II del codice civile (Del condominio negli edifici), in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.

b) ovvero che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La lettera *b*) del modifica l'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Il punto 1) della lettera *c*) sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 16 prevedendo che per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-*bis* del TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda - fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare - pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

In sostanza, rispetto alla disciplina antecedente viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento, in origine prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015.

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. *c*) che ha inserito il nuovo articolo 16-*bis* nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Tale norma ha confermato non solo l'ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l'orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, la misura della detrazione IRPEF è del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

Con l'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 è stato prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia.

Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:

- una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine che la norma in esame proroga di un anno, si veda oltre) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;
- una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 (termine che la norma in esame proroga di un anno, si veda oltre) per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 139 della legge n. 147 del 2013) ha previsto un'ulteriore proroga. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia le detrazioni in esame si applicano nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013) al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è previsto che la misura della detrazione scenda al 40

per cento per le spese sostenute. Per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche è prevista la detrazione del 65 per cento sino al 31 dicembre 2014 e del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Tali misure non sono state ulteriormente prorogate dalle norme in esame.

In particolare la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-*bis*) per i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione - anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);
- realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;
- eliminazione di barriere architettoniche;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;
- realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;
- conseguimento di risparmi energetici;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Il comma 2 del nuovo articolo 16-*bis* del TUIR ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Il comma 3 del nuovo articolo 16-*bis* riconduce a regime la detrazione d'imposta del 36 per cento sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Tra le altre disposizioni introdotte in materia si segnalano:

- l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (articolo 7, comma 2, lett. q), del D.L. n. 70 del 2011). In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la norma prescrive l'obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal Provvedimento n. 149646 del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011;
- la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare (articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 23, comma 8, del decreto legge 98 del 2011);
- con la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione deve utilizzare un bonifico "parlante" dal quale risulti: 1) la causale del versamento; 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

- l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori (articolo 7, comma 2, lett. r) del D.L. n. 70 del 2011; tale soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile (commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);

l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali: dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali (articolo 4, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011).

Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili

Il punto 2) della lettera *b*) modifica il comma 2 dell'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, prevedendo la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, della detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione:

- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;
- forni di classe A.

Si ricorda che, ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre - nel limite massimo di spesa di 96.000 euro - il 50 per cento delle spese di **ristrutturazione edilizia** sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015 (come prorogato dalla norma *supra*).

La norma in esame prevede, inoltre, che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Si tratta della stessa disposizione inserita dall'articolo 7, comma 2-ter del D.L. n. 47 del 2014 con riferimento alla precedente proroga della detrazione in esame (per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014).

Si ricorda che le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro. Infatti la disposizione della legge di stabilità 2014 che prevedeva che tali spese non potessero essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione è stata abrogata dall'articolo 7 del D.L. n. 47 del 2014.

Si evidenzia inoltre che con la [circolare n. 29/E](#) del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su alcune questioni interpretative concernenti le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per acquisto di mobili per l'arredo e di elettrodomestici disposte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

La circolare tra l'altro ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici. Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Rientrano i grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Devono essere in classe energetica non inferiore alla A+, A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. I mobili devono essere nuovi. Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempre che le spese stesse siano state sostenute con le modalità indicate. I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; tuttavia, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.

Articolo 1, comma 43
(Fondo emergenze nazionali)

43. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive

modificazioni, è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015.

L'articolo 1, comma 43 stabilisce che rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015 e destinata alle finalità del Fondo emergenze nazionali (di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225/1992) una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili che l'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 ottobre 2014 destina al pagamento (da parte del Ministero dell'economia e delle finanze) di mutui e prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali.

L'art. 2, comma 1-*bis*, del D.L. n. 74/2014 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stesso comma ha demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il citato D.P.C.M. 28 ottobre 2014 che ha individuato tali mutui e prestiti. In particolare l'art. 2 ha individuato i mutui e i prestiti obbligazionari, autorizzati da specifiche norme a seguito di calamità, ad "attivazione differita", cioè attivati con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da parte di regioni, province ed enti locali. Il comma 2 dell'art. 2 ha previsto, a copertura del fabbisogno per il pagamento dei relativi oneri, il versamento in conto entrata al bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una somma pari a 150,9 milioni di euro, a valere sulle risorse non impegnate e disponibili del capitolo di spesa 958 – centro di responsabilità n. 13 – Protezione civile, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

L'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225/1992 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali per la copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza.

Articolo 1, commi 44-79

(Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. minimi))

44. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 45 a 79 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

45. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 44, lettera a), per l'accesso al regime:

a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più

elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

46. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 44 del presente articolo.

47. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a

società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 44: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 44 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 49. Salvo quanto disposto dal comma 50, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

50. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

51. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-*bis*2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

52. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigore dell'opzione di cui all'articolo 32-*bis* del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

53. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

54. I soggetti di cui al comma 44 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai

collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

55. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 54 è ridotto di un terzo, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 44, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,

non sia superiore ai limiti di cui al comma 44.

56. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

57. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

58. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 54 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

59. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 44 del

presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

60. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

61. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 47.

62. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di

imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

63. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

64. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 44 e 47 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 44 a 79, nonché le condizioni di cui al comma 55, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 47.

65. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 54 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

66. I soggetti di cui al comma 44 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 67 a 74.

67. Per i soggetti di cui al comma 66 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui

all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

68. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 66 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.

69. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 66 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

70. Ai soggetti di cui al comma 66 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

71. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 44 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

72. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 47. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina

l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 44. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 44 nell'anno della richiesta stessa.

73. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 44 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 44.

74. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

75. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 78:

a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

76. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 44 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

77. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 55 del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

78. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

79. Le disposizioni dei commi da 44 a 78 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura

non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 44 a 78.

Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

I commi da 44 a 79 dell'articolo 1 istituiscono, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi "di favore" vigenti, ovvero il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con aliquota al 10 per cento), il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i vigenti "minimi" con aliquota al 5 per cento), il regime contabile agevolato (per gli "ex minimi").

Coloro che al 31 dicembre 2014 si avvalgono dell'attuale regime dei minimi (con aliquota al 5 per cento) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

All'interno del nuovo regime dei minimi si prevede una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: per i primi tre anni il reddito imponibile è ridotto di un terzo.

Le principali novità rispetto alla vigente normativa sono le seguenti:

- l'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 15 per cento;
- il limite del volume d'affari per accedere al regime è differenziato in funzione dell'attività esercitata;
- le spese sostenute nell'esercizio dell'attività non sono analiticamente deducibili (ad eccezione dei contributi previdenziali). Sono previsti dei forfait da applicare ai ricavi (coefficienti di redditività) che variano a seconda dei diversi tipi di attività;
- possono accedere anche coloro che sostengono spese per il personale, per un massimo di 5 mila euro;
- possono accedere anche coloro che effettuano cessioni all'esportazione;
- tra i requisiti per l'accesso il limite degli investimenti in beni strumentali non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell'esercizio precedente (*stock*), che non deve superare i 20 mila euro (in luogo di 15 mila euro). Nel calcolo dei beni strumentali non rilevano i beni immobili.

In particolare, i **commi da 44 a 74** introducono un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti esercenti l'attività in forma individuale. I soggetti interessati sono persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità che operano in qualità di fornitori di beni o servizi.

Il regime forfetario ha alcuni punti in comune con il precedente regime dei minimi di cui alla legge n. 244 del 2007.

Si ricorda che tale regime è stato riformato dall'articolo 27 del D.L. 98 del 2011, il quale ha introdotto il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, restringendo la platea dei potenziali beneficiari ed elevando contestualmente al 5 per cento l'imposta sostitutiva.

Si evidenzia che la legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) prevede il riordino dei regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni.

In particolare, l'articolo 11, comma 1, della citata legge detta una serie di criteri e principi generali per la generale revisione dell'imposizione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo nell'ambito della quale è prevista per i contribuenti di dimensioni minime l'istituzione di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili. Tali regimi devono essere coordinati con gli analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza.

I **commi da 44 a 65** prevedono l'introduzione di un regime speciale, agli effetti dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRAP, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Il regime opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l'ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Il regime si distingue per le seguenti caratteristiche:

1. il reddito d'impresa o di lavoro autonomo viene determinato in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta, e su esso è applicato un coefficiente di redditività; le spese per l'esercizio dell'attività, infatti, non possono essere dedotte, ad eccezione dei contributi previdenziali;
2. il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad imposta (pari al 15 per cento) sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali all'IRPEF e dell'IRAP;
3. il soggetto che si avvale del regime forfetario, in ossequio alle disposizioni comunitarie che richiedono l'identificazione ai fini del corretto assolvimento dell'imposta anche ai soggetti di minori dimensioni, è dotato di piena

soggettività ai fini del tributo, con conseguente necessità di aprire una posizione IVA nel territorio dello Stato. Tuttavia, lo stesso opera in un regime di franchigia ai fini dell'IVA – e nelle operazioni passive è considerato alla stregua di un consumatore finale - salvo che per talune tipologie di operazioni transfrontaliere;

4. è esclusa l'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
5. gli adempimenti contabili e fiscali sono fortemente ridotti;
6. gli esercenti attività d'impresa hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per effetto dell'opzione, i soggetti in regime forfetario adottano un regime contributivo a percentuale sul reddito dichiarato (si veda al riguardo la scheda relativa ai commi 66-74).

In particolare il **comma 44, lett. a)**, individua i requisiti per l'applicazione del nuovo regime. L'ambito soggettivo è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professionale esercitata. A seconda delle diverse attività economiche sono previste diversi coefficienti di redditività i quali determinano il reddito imponibile.

Si riporta di seguito la tabella inserita nell'allegato n. 4 del disegno di legge in esame.

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%

Si evidenzia che il precedente regime dei minimi prevedeva un'unica soglia di accesso (30.000 euro). L'attuale previsione differenzia, invece, le varie attività economiche tenendo conto del diverso coefficiente di redditività. Peraltro, considerando i limiti massimi (il valore soglia dei ricavi) e applicandovi i relativi coefficienti, il reddito imponibile risulta comunque diverso a seconda della relativa attività economica.

A differenza di quanto previsto in precedenza, i “nuovi minimi” possono operare con l'estero, nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenta di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario (non è stata, infatti, riprodotta la limitazione prevista dal comma 96, lett. a), n. 2, dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007).

Si osserva che, non essendo stabilita alcuna soglia, potrebbe utilizzare tale regime minimi anche un soggetto che effettua solo operazioni verso soggetti esteri, pur nel rispetto degli altri requisiti.

Un'altra novità consiste nell'aver ricompreso in tale regime anche quanti sostengono spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche a progetto, per importi complessivamente non superiori ad 5.000 euro lordi (**comma 44, lett. b)**). In tale limite sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati.

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali alla chiusura dell'anno precedente (*stock*) non deve superare 20.000 euro (**comma 44, lett. c)**). In precedenza tale limite era di 15.000 euro.

Si evidenzia che nel vecchio regime non si consideravano eventuali dismissioni di beni strumentali, mentre il nuovo regime, prendendo a riferimento lo stock di fine anno, attribuisce rilevanza anche alle eventuali dismissioni.

Ai fini del calcolo del limite per i beni strumentali:

- 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
- 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR;
- 3) i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento.

Al riguardo la relazione illustrativa afferma che tali beni concorrono nella misura del 50 per cento indipendentemente dall'effettivo utilizzo per l'attività esercitata; tale previsione riguarda anche i beni strumentali a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 (mezzi di trasporto) e 102, comma 9 (telefonia) del TUIR. A tal fine, non devono essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR.

- 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

I requisiti sopra indicati costituiscono, oltre che condizioni per accedere al nuovo regime, anche condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi (comma 61).

La relazione illustrativa precisa, inoltre, che per calcolare il requisito per l'accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica. In pratica, si dovrà tener conto, per la verifica del citato limite, anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall'articolo 109, comma 2, del TUIR.

I ricavi di competenza dell'anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell'anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. In sostanza, i ricavi conseguiti nell'anno solare precedente prescindono, totalmente, dall'attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta.

Una volta entrati nel nuovo regime, invece, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria.

Il **comma 45** specifica alcune delle condizioni previste per la determinazione dei limiti di ricavi e dei compensi per l'accesso al regime. In particolare non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore (articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993) e ai parametri (legge n. 549 del 1995); nel

caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici.

Il **comma 46** stabilisce che le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio di attività (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) di presumere la sussistenza dei requisiti di legge.

Il **comma 47** individua le esclusioni soggettive dal regime forfetario.

E' preclusa la possibilità di accesso al regime nel caso in cui il contribuente, anche solo marginalmente, si avvale di regimi speciali ai fini IVA.

Si tratta dei regimi previsti per le seguenti attività:

- a) agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- b) vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- c) commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- d) editoria (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- e) gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- f) rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- g) intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- h) agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- i) agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991);
- j) vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);
- k) rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995);
- l) agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del decreto-legge n. 41 del 1995).

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione del regime forfetario i soggetti che fruiscono di altri regimi forfetari di determinazione del reddito.

Non possono accedere al regime i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati Membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. In

tal modo, rispetto alla previgente normativa concernente i cd. minimi, è stato ampliato l'ambito soggettivo per il quale è consentito l'accesso al regime.

Restano invece ferme le esclusioni previste per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi nonché per coloro che, esercenti attività d'impresa o arti e professioni, contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

Al riguardo la relazione afferma che il riferimento alla "contemporaneità" per la verifica della causa ostativa impedisce l'accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione della disciplina in esame. Pertanto, è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dell'inizio di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfetario. Conseguentemente, nel caso di inizio dell'attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa l'applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.

Ai fini della verifica della causa ostativa riferita alla partecipazione in società di persone, associazioni professionali o s.r.l. trasparenti è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nell'ambito dell'impresa individuale ovvero in qualità di persona fisica.

Non costituisce causa ostativa all'accesso al regime il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparenti.

Le cause di esclusione vanno riferite al momento di applicazione del regime e non all'anno antecedente all'ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell'anno precedente all'accesso non è di impedimento all'applicazione del regime qualora la stessa sia venuta meno prima dell'inizio di tale anno.

I commi da 48 a 53 individuano la disciplina del regime ai fini IVA.

In particolare, il **comma 48** disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere a seconda che le stesse siano:

- a) operazioni nazionali, per le quali il contribuente che si avvale del regime forfetario non esercita la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- b) cessioni di beni intracomunitarie, in relazione alle quali trova applicazione la medesima disciplina delle operazioni interne, considerato il richiamo all'articolo 41 comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 331 del 1993;
- c) acquisti di beni intracomunitari: entro la soglia di 10.000 euro annui sono considerati non soggetti ad Iva nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, (articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 331 del 1993);
- d) prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, che rimangono soggette alle ordinarie regole (disciplina prevista dagli articoli 7-*ter* e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

e) importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, soggette alle ordinarie regole, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma del decreto Iva.

In ogni caso, per qualunque operazione posta in essere dal contribuente che si avvale del regime forfetario è escluso il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il **comma 49** esonera i contribuenti che applicano il regime forfetario dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Gli adempimenti esclusi sono:

- registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- registrazione degli acquisti (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).

I contribuenti in regime dei minimi sono, altresì, esonerati:

- a) dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, c.d. "spesometro" (articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010);
- b) dall'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 40 del 2010);
- c) dalla comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.

I medesimi contribuenti sono, invece, tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e a certificare i corrispettivi.

Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi resta, pertanto, obbligatoria l'emissione della fattura ovvero, per i soggetti esonerati da tale emissione, il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, secondo le ordinarie regole.

La relazione precisa che le fatture emesse ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dovranno recare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, l'annotazione "Operazione in franchigia da IVA" con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale e conservare i relativi

documenti. La relazione afferma, inoltre, che i contribuenti devono presentare, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, gli elenchi riepilogativi delle operazioni di cui al comma 7.

Il **comma 50** prevede che, in ogni caso, i soggetti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'IVA, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Pertanto devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:

- per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ricevute da soggetti non residenti;
- per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 331 del 1993, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro ivi prevista ovvero quelli effettuati successivamente al superamento, nell'anno in corso, della medesima soglia, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
- per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta.

A tale fine, detti soggetti devono emettere la fattura ovvero, per le operazioni interne all'Unione europea e per le operazioni nazionali cui si applica il regime dell'inversione contabile, integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Sempre ai fini IVA, ai sensi del **comma 51**, il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare, ai sensi dell'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie. Il versamento dell'eventuale importo a debito va operato in un'unica soluzione nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Il **comma 52** dispone che nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell'imposta relativa alle operazioni per le quali l'esigibilità non si è ancora verificata. E' il caso delle operazioni con esigibilità differita effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici o dell'IVA liquidata secondo il regime di IVA per cassa.

Sostanzialmente l'accesso al regime agevolato comporta, per il cedente o prestatore che se ne avvalga, la rinuncia al differimento dell'esigibilità. Per converso, nella stessa liquidazione può essere esercitato, sempreché spettante, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto soggette

agli stessi regimi di IVA per cassa ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Il **comma 53** stabilisce che l'eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'IVA è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il **comma 54** disciplina le modalità di determinazione del reddito imponibile, che si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta. Pertanto, a differenza del precedente regime, non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all'attività di impresa o dell'arte o della professione, ad eccezione dei contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile.

Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP in misura pari al 15 per cento. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta, compensazione e rateazione della stessa. In caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

Il **comma 55** prevede, all'interno del nuovo regime forfetario, una specifica disciplina di vantaggio per le nuove attività: per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi il reddito imponibile calcolato secondo quanto prescritto dal comma 44 è ridotto di un terzo.

Per poter beneficiare del regime è necessario che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 44, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 44.

La relazione illustrativa, al riguardo, ritiene validi in quanto compatibili i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate già forniti in merito al regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 98/2011, con la [circolare](#) n. 17/E del 30 maggio 2012.

Il **comma 56** disciplina il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell'ingresso nel regime forfetario e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata agli esercizi di efficacia del regime medesimo.

E' il caso, ad esempio, di plusvalenze realizzate per le quali si è scelta la rateazione consentita dall'articolo 86, comma 4, del TUIR o delle spese di pubblicità per le quali la deducibilità è frazionata in più esercizi ai sensi dell'articolo 108, comma 1, dello stesso TUIR.

Al riguardo, è stabilito che i componenti riferiti ad esercizi precedenti quello di efficacia del regime agevolato, per la parte la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per effetto di una facoltà o obbligo di legge, concorrono per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.

Nella disciplina precedente era previsto che le predette quote partecipavano alla formazione del reddito dell'esercizio precedente solo per l'importo eccedente l'ammontare di 5.000 euro. Tale limitazione è stata eliminata.

Il **comma 57** prevede che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

Il **comma 58** dispone che le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime dei minimi, secondo le regole ordinarie.

La relazione evidenzia che l'articolo 8 del TUIR prevede che gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria, computano le perdite in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Per le perdite originatesi nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione (c.d. *start up*) le perdite possono essere riportate senza limiti di tempo e per l'intero importo, nel limite della capienza. Gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, invece, imputano le perdite rilevate nell'esercizio in diminuzione del reddito complessivo conseguito, ma non possono riportarne l'eventuale eccedenza nel tempo.

Ne consegue che l'utilizzo dell'eventuale eccedenza di perdite pregresse non dedotte a riduzione del reddito prodotto durante il periodo di applicazione del regime forfetario, compete esclusivamente agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria.

Non è riprodotta, invece, la norma (articolo 1, comma 108, della legge n. 244 del 2007) che consente di computare in diminuzione, non oltre il quinto, le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei minimi.

Il **comma 59** prevede che i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Devono, però, conservare i documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 600 del 1973 e presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal DPR n. 322 del 1998.

E' inoltre stabilito che i contribuenti minimi non sono sostituiti d'imposta ma sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l'ammontare dei redditi stessi.

Il **comma 60** consente ai contribuenti che applicano il regime forfetario la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il **comma 61** stabilisce che il regime agevolato cessa di avere effetto dall'anno successivo se in corso d'anno:

- viene meno uno dei requisiti per accedere al regime forfetario;
- si verifica una delle cause di esclusione dal regime.

In presenza di un evento tra quelli sopra elencati il contribuente, dall'anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, istituzione dei registri contabili e addebito dell'IVA.

Il **comma 62** introduce alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i periodi di imposta nei quali trovano applicazione le nuove regole di determinazione del reddito e i periodi precedenti o successivi con riferimento ai quali risultano applicabili le regole ordinarie.

In particolare, al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime, si prevede che nel caso di passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario, i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito nei periodi soggetti al regime forfetario non hanno rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi. Allo stesso modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di vigenza del regime forfetario, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d'imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria), dovranno assumere

rilevanza in quelli successivi. Criteri analoghi si applicano in caso di transizione dal regime ordinario a quello forfetario.

Il **comma 63** prevede che i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, peculiari obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

La relazione specifica che, pur essendo esclusi dall'accertamento tramite studi di settore, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario restano soggetti al c.d. redditometro.

Per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, il **comma 64** statuisce che si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.

Con una norma non presente nella precedente disciplina, si prevede un trattamento sanzionatorio aggravato nell'ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime: in tali casi, infatti, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento.

Si prevede inoltre che la fuoriuscita dal regime possa avvenire anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo.

Il **comma 65** prevede che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario sia rilevante, unitamente al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR. Il reddito soggetto all'imposta sostitutiva non rileva, invece, ai fini della spettanza delle detrazioni oggettive individuate nell'articolo 13 del TUIR. Pertanto, per tale tipologia reddituale, non spettano le detrazioni ivi indicate.

I **commi da 66 a 74 dell'articolo 1** prevedono la facoltà, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti³³, esercenti attività di impresa, di usufruire di uno specifico regime agevolato ai fini contributivi (**comma 66**).

Il successivo **comma 67** prevede che i contribuenti esercenti attività d'impresa, i quali rientrano nel regime fiscale forfetario introdotto dall'articolo in esame, possano fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi nel quale è

³³ La facoltà suddetta quindi non eserciterebbe effetti per gli autonomi iscritti alle casse private legate agli ordini professionali, per i quali resta l'obbligo di versare il contributo soggettivo minimo indipendentemente dal reddito dichiarato.

esclusa l'applicazione della contribuzione previdenziale minima (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990), e adottando una modalità di calcolo dei contributi basati su una percentuale del reddito dichiarato. Lo stesso comma, infatti, prevede l'applicazione, per l'accredito della contribuzione, della procedura disposta dall'articolo 2, comma 29, della legge n. 335 del 1995, di fatto parificando la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. (per i quali l'importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell'imponibile dichiarato nell'esercizio).

Il richiamato comma 29 ha infatti stabilito, per i soggetti iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995³⁴, che il contributo da versare³⁵ sia applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'I.R.P.E.F., quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accredito di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare (cui si riferisce il versamento) i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990 (vedi *infra*). In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di 12 mesi nell'anno.

Il successivo **comma 68** dispone, riprendendo quanto già disposto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 5, della legge n. 233 del 1990, v. *infra*) che, nel caso in cui il titolare si avvalga di coadiuvanti o coadiutori, esso possa indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49%. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la

³⁴ L'articolo 2, commi 26-33, della legge n. 335 del 1995 (c.d. Legge Dini), ha previsto l'estensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale. In seguito a numerosi interventi legislativi; risultano attualmente iscritti alla gestione i seguenti prestatori di lavoro: professionisti (cioè i soggetti che percepiscono redditi che derivano, come disposto dall'articolo 53 del T.U.I.R. 1986, dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo; collaboratori coordinati e continuativi (rientrano ad esempio in tale fattispecie gli amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti, i membri di commissione e collegi, i soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore, collaboratori nel settore sanitario e ospedaliero), gli amministratori di condominio); il socio amministratore di società commerciale (nella forma di S.r.l.); venditori porta a porta; titolari di borse di studio; pensionati (ove svolgano attività professionale); medici in formazione specialistica; lavoratori dipendenti (sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non siano già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria); guide turistiche; volontari del Servizio civile nazionale; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori a progetto; collaboratori delle pubbliche amministrazioni (coordinati e continuativi, a progetto, ex LSU con contratti di collaborazione, dottorandi, assegnisti di ricerca, medici specializzandi, lavoratori autonomi occasionali); associati in partecipazione; spedizionieri doganali; lavoratori occasionali di tipo accessorio; specifiche categorie di lavoratori degli organismi sportivi dilettantistici.

³⁵ Pari (ai sensi dell'articolo 2, comma 57, della legge n. 92 del 2012) al 29% (per il 2014) e al 30% (per il 2015) per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, mentre per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza il contributo è pari al 20% per il 2014 e al 21% per il 2015.

contribuzione I.N.P.S. è individuato ai sensi dell'articolo 3-*bis* del D.L. n. 384 del 1992.

L'articolo 3-*bis* del D.L. n. 384 del 1992 ha stabilito che a decorrere dal 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sia rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini I.R.P.E.F. per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. Inoltre, tali versamenti sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo. Infine, le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in un'unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Ai sensi del **comma 69**, i versamenti e saldo contributi continuano ad essere effettuati entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi (e quindi ai fini I.R.P.E.F.).

Con il D.Lgs. n. 241 del 1997 è stata introdotta la riscossione unificata dei tributi e dei contributi, che riguarda: le modalità ed i termini di versamento; la modulistica da utilizzare (modello F24 al posto di bollettino c/c); la possibilità di effettuare pagamenti rateali e compensazioni fra debiti e crediti dello stesso contribuente.

Con il modello F24 sono stati unificati tutti i diversi termini di pagamento al giorno 16 del mese di scadenza (o il primo giorno lavorativo se cade di sabato o festivo), con le sole eccezioni per le scadenze che riguardano:

- saldo e primo acconto (16 giugno), o maggiorato dello 0,40% (16 luglio); il versamento del secondo acconto dei tributi relativi all'UNICO (30 novembre);
- pagamenti rateizzati dei tributi relativi all'UNICO relativamente ai soggetti non titolari di partita IVA (ultimo giorno del mese da giugno a novembre).

Il successivo **comma 70** prevede una specifica disposizione valevole per i soggetti titolari (o collaboratori familiari) già pensionati presso le gestioni I.N.P.S. e con più di 65 anni, per i quali non trova applicazione l'agevolazione consistente nel dimezzamento dei contributi previdenziali dovuti, di cui all'articolo 59, comma 15, della legge n. 449 del 1997 (vedi *infra*).

Il **comma 71** dispone che ai collaboratori familiari dei soggetti di cui al comma 44 non si applichi la riduzione contributiva del 3% (vedi *infra*).

Il successivo **comma 72** dispone la cessazione del regime contributivo agevolato a decorrere dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle condizioni di accesso al regime fiscale agevolato dei nuovi minimi (di cui ai precedenti commi 44 e 47 dell'articolo in esame, alla cui scheda si rimanda). La cessazione del regime agevolato comporta l'applicazione del regime ordinario di determinazione e versamento dei contributi dovuti, ma in primo luogo

l'impossibilità di accedere nuovamente alle agevolazioni richiamate, anche in presenza dei requisiti di cui al precedente comma 44. L'impossibilità di accedere al regime agevolato opera anche nei confronti dei soggetti che ne facciano richiesta in mancanza dei suddetti requisiti nell'anno della richiesta stessa.

In pratica, quindi, nel caso in cui contribuente dovesse sforare per un'annualità il limite consentito di ricavi dichiarati (ma nello stesso tempo rientrare al di sotto dei minimi di fatturato previsti per l'annualità successiva, potendo rientrare così per l'anno successivo nel regime di favore, non potrebbe però beneficiare di nuovo delle riduzioni ai fini contributivi, in quanto diversamente da quanto previsto in ambito redditi e I.V.A. il regime di favore ai fini contributivi non può più essere riproposto una seconda volta.

Il **comma 73** prevede l'obbligo per i soggetti che intraprendano attività di impresa, al fine di fruire del regime contributivo agevolato, di presentare all'I.N.P.S. un'apposita dichiarazione in via telematica. Allo stesso tempo, è previsto l'obbligo, per i soggetti già esercenti attività di impresa, di presentare, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, la richiamata dichiarazione. Nel caso in cui quest'ultima venga presentata oltre il termine stabilito, l'accesso al regime contributivo agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo di quello in cui è stata presentata la dichiarazione, riproponendo la dichiarazione entro il termine stabilito (ferma restando la permanenza dei requisiti di cui al comma 44 dell'articolo in esame)

Infine, il **comma 74** prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (e cioè entro il 1° marzo 2015) l'Agenzia delle Entrate e l'I.N.P.S. stabiliscano (*si segnala che il testo non indica con quale atto*) le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato, al fine di monitorare le posizioni contributive coerentemente con le informazioni fiscali.

Il sistema contributivo dei lavoratori iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Il sistema di contribuzione prevede (in luogo del precedente contributo misto in parte in cifra fissa, in parte in percentuale) un contributo unico a percentuale, calcolato (a decorrere dall'anno 1993, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. n. 384 del 1992, v. *supra*) sulla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini I.R.P.E.F. per l'anno al quale il contributo si riferisce.

Le aliquote contributive sono determinate ai sensi dell'articolo 59, comma 15, della legge n. 449 del 1997, che ha disposto l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dello 0,8%. La stessa norma ha previsto altresì l'incremento di un ulteriore 0,2% ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%. Successivamente, l'articolo 1, comma 768, della legge n. 296 del 2006, ha stabilito (con effetto dal 1° gennaio 2007) le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti iscritti alla gestione autonoma I.N.P.S. in misura pari al 19,5%. A decorrere dal 1°

gennaio 2008, le stesse sono elevate al 20%³⁶. Da ultimo, ai sensi dell'articolo 24, comma 22, del D.L. n. 201 del 2011, dal 1° gennaio 2012 tali aliquote contributive aumentano dell'1,3% dall'anno 2012 e successivamente di 0,45% fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018 (per il 2014, ai sensi della circolare I.N.P.S. n. 19/2014, la misura dell'aliquota è del 22,20%)³⁷.

Lo stesso comma, inoltre, ha disposto che per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 233 del 1990, dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12% del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini I.R.P.E.F.. Il successivo comma 2 ha altresì disposto che per i soggetti iscritti alle suddette gestioni di cui in qualità di coadiuvanti³⁸ o di coadiutori³⁹, di età inferiore a 21 anni, la richiamata aliquota contributiva sia ridotta al 9%.

In ogni caso, il reddito da assumere come base per il computo dei contributi non può essere inferiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990, ad un minimale annuo. Detto minimale si ottiene, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai dei settori artigianato e commercio, ed aggiungendo, così come disposto dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 415 del 1991, al prodotto così ottenuto l'importo di euro 671,39. Per il 2014 il reddito minimo a prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari, ai sensi della circolare I.N.P.S. 19/2014, ad euro 15.516,00. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare, il minimale è rapportato al mese (articolo 1, comma 7, della legge n. 233 del 1990). I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa⁴⁰.

³⁶ A seguito di tale disposizione, quindi, viene superata l'elevazione dello 0,2% di cui al richiamato comma 15 dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997.

³⁷ Alle richiamate aliquote va inoltre aggiunta l'ulteriore aliquota aggiuntiva, pari allo 0,09%, prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 207 del 1996, ai fini del finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (il cui versamento è stato prorogato, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 2, del D.L. n. 185 del 2008, 31 dicembre 2018).

³⁸ Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 463 del 1959 sono considerati tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla medesima legge n. 463, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione.

³⁹ Sono tali, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 613 del 1966, il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono infine equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.

⁴⁰ Secondo quanto sottolineato dalla circolare I.N.P.S. 19/2014.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 4, della più volte richiamata legge n. 233 del 1990 ha disposto che nel caso in cui si sia in presenza di un reddito d'impresa superiore all'importo limite di retribuzione annua pensionabile (cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. dei lavoratori dipendenti e pari, nel 2014, ad euro 76.718,00⁴¹), la quota di reddito eccedente tale importo venga presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di due terzi dell'importo limite stesso. Anche in questo caso, per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale annuo deve essere rapportato a mese. Inoltre, i massimali devono riferirsi ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa (non sono pertanto da intendersi quali massimali globali da riferire all'impresa stessa).

Occorre comunque precisare che i richiamati limiti individuali concernono esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione I.N.P.S. di riferimento con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 (o che possono far valere anzianità contributiva alla medesima data). Per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996 si applica invece il massimale annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, non frazionabile in ragione mensile e pari, per il 2014, ad euro 100.123,00⁴². Si ricorda che tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto attiene alle modalità di versamento dei contributi, l'articolo 2, comma 1, della legge n. 233 del 1990 ha stabilito l'obbligo, per il titolare dell'impresa artigiana o commerciale, al versamento dei contributi per sé stesso oltre che per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa. Ai fini del versamento, inoltre, il titolare (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 233 del 1990) ha l'obbligo di indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49% del reddito d'impresa⁴³. Inoltre, nel caso in cui titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati in maniera diversa a seconda se le imprese siano costituite come imprese familiari o meno. Nel primo caso, i contributi per il titolare e dei collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali, nel secondo caso è prevista la facoltà, per il titolare, di attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali. Resta comunque sempre fermo che il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non possa superare il 49% del reddito globale dell'impresa.

Per quanto attiene ai termini di versamento dei contributi, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, per gli artigiani e i commercianti (titolari o meno di partita IVA), è previsto l'obbligo di versare i contributi relativi alla quota di reddito compresa nel minimale in 4 rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. Per i contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale ed entro il massimale richiamati in precedenza, invece, i contributi devono essere versati in via provvisoria e a titolo di acconto sulla base dei redditi prodotti nell'anno precedente in due rate uguali alle scadenze previste per il pagamento dell'I.R.P.E.F., fissate (salvo eventuali differimenti) al 16 giugno e al 30 novembre di ciascun anno.

⁴¹ Cfr. la circolare I.N.P.S. n. 19/2014.

⁴² Cfr. circolare I.N.P.S. n. 19/2014.

⁴³ La richiamata percentuale ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

I **commi da 75 a 78** abrogano i regimi agevolati oggi vigenti di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 (nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo), all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e all'articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge n. 244 del 2007 (previgente regime dei minimi).

A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e il regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3 (regime intermedio per gli ex minimi), in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, e salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono al regime forfetario.

I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13, della legge n. 388 del 2000 o il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011 possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, i nuovi regimi per le *start up* di cui al comma 55 per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

In particolare, il **comma 78** consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 ("minimi al 5 per cento"), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale. Il regime fiscale di vantaggio, conseguentemente, pur essendo stato soppresso, si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di età).

Il **comma 79** dispone che le previsioni contenute nei precedenti commi si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Si prevede, inoltre, che con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo in esame. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative.

Articolo 1, comma 80
(Compartecipazione IVA)

80. La quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il **comma 80** incrementa di ulteriori 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 la quota di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.

Si ricorda che, a norma dell'articolo 2-ter del D.L. n. 154 del 2008⁴⁴, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in relazione alla predetta finalità, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

Tali regioni possono disporre la riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

La compartecipazione è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.

Con il DM 25 febbraio 2009 sono state individuate le modalità applicative.

⁴⁴ Introdotta dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#), che ha convertito il [decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#),

Articolo 1, commi 81 e 82
(Misure per l'efficienza del sistema giudiziario)

81. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I-bis.* Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il **comma 81 dell'articolo 1** prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

Il Fondo avrà una dotazione finanziaria:

§ di 50 milioni di euro nel 2015;

§ di 90 milioni di euro nel 2016;

§ di 120 milioni di euro a partire dal 2017.

Una serie di interventi volti ad un miglioramento generale dell'efficienza del sistema giudiziario sono da tempo nell'agenda del Parlamento e del Governo.

Nella XVI Legislatura, infatti, – con riguardo al processo civile e al suo snellimento – a partire dalla [legge](#) n. 69 del 2009 è stata ampliata la competenza del giudice di pace, semplificato il contenuto della sentenza e modificato il relativo regime di pubblicità; è stata modificata la disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione; sono stati abbreviati numerosi termini processuali (tra cui il dimezzamento del "termine lungo" per le impugnazioni); è stato introdotto il filtro in Cassazione; è stato previsto il procedimento sommario di cognizione; è stata prevista la mediazione e la conciliazione in ambito civile e commerciale (attuata con il d.lgs n. 28 del 2010). Sempre nella scorsa legislatura è stata esercitata, con il d.lgs n. 150 del 2011, la delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione regolati dalla legislazione speciale, volta in particolare alla riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione) e alla soppressione del rito societario. Merita infine di essere ricordata, proprio in quanto mirata ad una

razionalizzazione ed ad un recupero di efficienza del sistema-giustizia, la complessa riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari di primo grado (cd. riforma della geografia giudiziaria) portata a termine con i d.lgs nn. [155](#) e [156 del 2012](#).

Nell'attuale Legislatura un consistente intervento per la riduzione dei tempi del processo civile è stato previsto dal d.l. n. 69 del 2013, che ha in particolare dettato misure organizzative e di ampliamento dell'organico, riguardanti le Corti d'appello e la Corte di cassazione. In particolare: è introdotta la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell'arretrato civile presso le corti d'appello ed è istituita la figura dell'assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione; è data possibilità a laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati di svolgere *stage* formativi teorico-pratici di 18 mesi presso uffici giudiziari ordinari (tribunali, corti d'appello, uffici e tribunali di sorveglianza, tribunali per i minorenni) nel corso dei quali assistono e coadiuvano il magistrati nel compimento delle ordinarie attività. Sono state introdotte poi dal suddetto provvedimento d'urgenza alcune misure processuali, tra cui l'obbligo per il giudice civile di formulare una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d'appello nonché il ripristino del carattere obbligatorio del tentativo di mediazione.

Da ultimo, il [d.l. n. 132 del 2014](#), recentemente convertito in legge dal Parlamento, ha previsto ulteriori misure, tra cui: per le cause civili pendenti in primo grado così come in grado d'appello, la possibilità per le parti di promuovere un procedimento arbitrale per definire la controversia, la negoziazione assistita, ovvero una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo; una ulteriore semplificazione dei procedimenti di separazione o divorzio, con la possibilità per i coniugi di comparire innanzi al sindaco del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio; l'accelerazione del processo esecutivo, la riduzione del periodo di sospensione di diritto dei termini processuali e delle ferie dei magistrati.

Nel quadro di un recupero di efficienza del sistema processuale, con particolare riferimento allo snellimento del processo civile, particolare rilievo assumono le vicende del cd. **processo telematico**, il cui un percorso è stato avviato fin dal 2001. Il quadro normativo sviluppatosi a partire da tale data è stato complessivamente rivisto nel corso della XVI legislatura dal d.l. n. 193 del 2009, in base a cui tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata (PEC). Da ultimo, nella attuale legislatura, il Parlamento è ulteriormente intervenuto sulla c.d. digitalizzazione della giustizia con la conversione del d.l. n. 90 del 2014.

In particolare, il decreto:

§ quanto al processo civile, precisa che l'obbligo del deposito telematico degli atti di parte e dei ricorsi per ingiunzione interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014. Il provvedimento fissa poi al 30 giugno 2015 la data alla quale scatterà l'obbligo del deposito telematico degli atti processuali per i procedimenti civili davanti alla corte d'appello.

§ quanto al processo amministrativo, stabilisce, tra le altre cose, un termine certo (sessanta giorni) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico e dispone che dal 1° gennaio 2015 tutti gli atti del processo dovranno essere sottoscritti con firma digitale;

§ quanto al processo contabile, consente l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei Conti;

§ quanto al processo tributario, consente l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato.

In esito a tale complesso di disposizioni, il *Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati -Area Civile*, ha pubblicato i seguenti [dati](#) al 31 luglio 2014:

Comunicazioni e notificazioni	Attivate in tutti i tribunali e le corti d'appello. Sono state consegnate 11.767.761 comunicazioni, per un risparmio stimato pari a oltre 41 milioni di euro ⁴⁵ . Al mese ne vengono consegnate circa 1.100.000.
Depositi telematici a valore legale da parte di avvocati e professionisti	Sono stati ricevuti 570.185 atti, di cui 134.564 ricorsi per decreto ingiuntivo e 413.237 atti "endo-procedimentali". Sono stati 50.173 i professionisti univoci che hanno depositato almeno un atto, di cui 42.629 avvocati. Fino a giugno 2014 venivano ricevuti circa 50.000 atti al mese, a luglio 2014 quasi 120.000. Tutti i tribunali hanno accettato almeno 40 atti "endo-procedimentali" (130 più di 100).
Depositi telematici da parte dei magistrati	I magistrati hanno depositato 1.046.667 provvedimenti, di cui 314.994 verbali di udienza e 106.318 sentenze. I giudici (o i G.O.T.) che da inizio 2013 hanno depositato almeno un provvedimento sono 2.863. Fino a giugno 2014 venivano depositati circa 110.000 atti al mese, a luglio 2014 150.000.
Atti scansionati (dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014)	Sono stati scansionati 3.004.448 atti, di cui 2.234.819 provvedimenti dei giudici. Nell'archivio informatico sono quindi stati inseriti negli ultimi 12 mesi circa 4.400.000 documenti, di cui il 32% è in formato nativo digitale.

⁴⁵ Calcolo effettuato sul costo medio stimato di € 7,00 a comunicazione tradizionale tramite ufficiale giudiziario, prudenzialmente moltiplicato per la metà delle comunicazioni elettroniche effettivamente consegnate (totale =11.767.761: 2 =5.883.880x €. 7,00 = €. 41.187.163,50).

Pagamenti telematici	Sono stati effettuati 10.551 pagamenti, per un totale di euro 1.945.373.
-----------------------------	--

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ulteriori misure in materia di giustizia sono state inserite al **comma 82 dell'articolo 1**.

Tale disposizione, introducendo un ulteriore comma all'articolo 46 della l. n. 374 del 1991, reca l'obbligo delle parti di sostenere i costi di notificazione richiesti agli ufficiali giudiziari (spese di spedizione e indennità di trasferta) nelle cause e attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace, di valore inferiore a 1.033 euro. Attualmente per tali cause e attività, le parti pagano 46 euro di contributo unificato. Le risorse derivanti dai conseguenti risparmi di spesa sono riassegnati al Ministero della giustizia e destinati a garantire la piena funzionalità degli UEPE (Uffici esecuzione penale esterna).

Articolo 1, commi 83 e 84

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive e Riduzione dei fondi derivanti dal riaccertamento di residui passivi)

83. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

84. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 83 si provvede:

a) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il **comma 83** istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2 miliardi annui a decorrere dal 2017, al fine di consentire la copertura finanziaria per i provvedimenti normativi in materia di: riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga; servizi per il lavoro e politiche attive; riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (con riguardo alla riduzione degli oneri diretti ed indiretti dei medesimi).

Il testo originario del disegno di legge (così modificato dalla Camera) prevedeva una dotazione di 2 miliardi annui a decorrere dal 2015.

Il **comma 84** provvede alla copertura di una quota degli oneri finanziari di cui al precedente **comma 83**, riducendo, nella misura di 67,4 milioni, per il 2015, i fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione ministeriali (con

l'esclusione dei Dicasteri ivi menzionati) derivanti dal programma straordinario di riaccertamento di residui passivi e, nella misura di 90 milioni, per il 2015, il fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivante dal medesimo programma straordinario e destinato agli enti territoriali.

Articolo 1, comma 85
(Sostegno del lavoro portuale temporaneo)

85. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti

da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.

Il **comma 85 dell'articolo 1** in esame introduce una norma interpretativa delle disposizioni di agevolazione del lavoro portuale temporaneo introdotte dall'articolo 17, comma 15-*bis*, della legge n. 84 del 1994.

Il comma 15-*bis* richiamato dispone che, qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro portuale temporaneo versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.

Il comma 85 in esame chiarisce che le entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate da cui l'ente di gestione del porto può attingere per iniziative a sostegno dell'occupazione comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle stesse merci.

Articolo 1, commi 86 e 89

(Trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto)

86. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.

(...)

89. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

I **commi 86 e 89** concernono alcuni profili della disciplina sui trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto.

Il **comma 86** esclude, con riferimento ai lavoratori attualmente in servizio e senza, in ogni caso, effetti di corresponsione di ratei arretrati (per il periodo precedente il 2015), l'applicazione, ai fini pensionistici, dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL, relative all'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni (soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali).

Si ricorda che tale fattispecie di esposizione dà luogo ad un coefficiente moltiplicatore del medesimo periodo, ai soli fini della determinazione

dell'importo della pensione (e non anche della maturazione del diritto⁴⁶), pari ad 1,25 punti, a meno che i soggetti non rientrino nella disciplina previgente più favorevole, secondo la quale il coefficiente moltiplicatore è pari a 1,50 punti e rileva anche ai fini della maturazione del diritto; quest'ultima normativa più favorevole concerne (secondo la circolare INPS n. 58 del 15 aprile 2005): i lavoratori in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL, attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, a séguito di domanda presentata entro il 15 giugno 2005; i soggetti il cui periodo di esposizione ultradecennale (compiutosi entro il 2 ottobre 2003) sia stato riconosciuto con sentenza pronunciata in esito di cause il cui ricorso sia stato "depositato a séguito di diniego dell'INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005".

Potrebbe essere ritenuto opportuno un chiarimento riguardo alla locuzione, presente nel comma 86, "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche", tenendo conto che il coefficiente moltiplicatore rileva ai fini del diritto al trattamento solo per i soggetti che rientrano nella normativa pregressa summenzionata.

La norma di esclusione degli effetti dell'annullamento di cui al presente **comma 86** non concerne il caso di dolo dell'interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Il **comma 86** provvede altresì alla quantificazione degli oneri da esso derivante.

Il **comma 89** concerne i lavoratori rientranti nella fattispecie suddetta di periodo di esposizione ultradecennale - riconosciuto in via giudiziale definitiva -, dipendenti da aziende che abbiano collocato in mobilità tutti i dipendenti per cessazione dell'attività lavorativa e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, non rientrino nella disciplina pregressa più favorevole summenzionata. Per tali soggetti, il **comma 89** consente la presentazione, entro il 31 gennaio 2015, della domanda all'INPS per l'applicazione di quest'ultima disciplina; in ogni caso, le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

*Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la congruità della limitazione ai casi di mobilità inerenti alla cessazione dell'attività lavorativa dell'azienda e ai casi di riconoscimento in via giudiziale del periodo di esposizione ultradecennale nonché l'esigenza di chiarire se il beneficio di cui al **comma 89** riguardi anche le ipotesi in cui il periodo di esposizione ultradecennale si sia compiuto successivamente al 2 ottobre 2003.*

⁴⁶ Cfr. l'art. 47, comma 1, del D.[L. 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 novembre 2003, n. 326](#).

Articolo 1, comma 87

(Esclusione di riduzioni percentuali di trattamenti pensionistici)

87. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e

quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

La novella di cui al **comma 87** modifica la norma che esclude alcune fattispecie dall'ambito di applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, riduzioni previste dall'art. 24, comma 10, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

La modifica ha effetto sui trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015.

La disciplina vigente (oggetto della presente novella) esclude dall'applicazione delle suddette riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017, qualora, ai fini del possesso del medesimo requisito, sia sufficiente l'anzianità contributiva derivante da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria; astensione dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti; congedi parentali di maternità e paternità; congedi e permessi con riferimento a persone con handicap in situazione di gravità.

La novella di cui al **comma 87** sopprime le condizioni relative ai rapporti ed alle fattispecie sottostanti alla contribuzione, richiedendo soltanto che il suddetto requisito di anzianità contributiva sia maturato entro il 31 dicembre 2017.

Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare, con riferimento alla limitazione della novella ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, le compatibilità con i profili costituzionali relativi al principio di parità di trattamento.

Articolo 1, comma 88

(Norma transitoria sulla cosiddetta piccola mobilità)

88. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

Il **comma 88** - inserito dalla Camera - riconosce ai datori di lavoro che abbiano assunto entro il 31 dicembre 2012 lavoratori licenziati da imprese con meno di 16 dipendenti (per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro) ed iscritti nelle liste di mobilità gli sgravi contributivi vigenti con riferimento ai lavoratori iscritti nelle medesime liste. Il riconoscimento è operato nel limite massimo di 35.550.000 euro. La norma appare intesa a definire i profili transitori - con riferimento ai lavoratori in oggetto, iscritti nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2011 - relativi alla mancata proroga, a decorrere dal 1° gennaio 2012, delle norme che, di anno in anno, estendevano il diritto all'iscrizione nelle liste ai lavoratori summenzionati (iscrizione da cui derivava l'applicazione degli sgravi contributivi per l'eventuale nuovo datore, senza l'attribuzione dell'indennità di mobilità per il lavoratore).

Articolo 1, commi 90-94

(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato)

90. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a

tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

91. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.

92. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 90 e 91 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

93. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 1° agosto 2012, provvede all'individuazione delle specifiche linee

di intervento oggetto di versate all'entrata del bilancio dello Stato
riprogrammazione ai sensi del comma 92. e restano acquisite all'erario.
94. Le risorse di cui al comma 92 sono

Il **comma 90** introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015.

Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se lo sgravio sia riconosciuto anche per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2015, qualora prevedano la decorrenza dell'assunzione nel corso del 2015.

Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo di trentasei mesi.

Il beneficio non è riconosciuto:

- per i contratti di apprendistato, nonché nel settore agricolo ed in quello del lavoro domestico;
- per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente.

Resta ferma l'applicazione degli ordinari criteri di calcolo ai fini della misura del trattamento pensionistico.

Il **comma 91** dispone, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, la soppressione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della [L. 29 dicembre 1990, n. 407](#), e successive modificazioni. *Anche in tal caso, potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire la nozione di decorrenza dell'assunzione.*

Si segnala che il beneficio di cui al precedente **comma 90** è transitorio, mentre la soppressione di cui al **comma 91** è permanente.

Il beneficio oggetto di soppressione consiste, per i datori di lavoro, in una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50% per un periodo di tre anni - ovvero nella misura del 100% per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per quelle artigiane - in caso di assunzioni con contratto a tempo

indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale o superiore a quello suddetto.

Il beneficio contributivo di cui al citato art. 8, comma 9, della L. n. 407 del 1990 è ammesso a condizione che le assunzioni non avvengano in sostituzione di lavoratori licenziati dalle stesse imprese per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi⁴⁷.

Le misure di agevolazione contributiva previste dalla normativa vigente sono riassunte nella tabella che segue.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER L'ASSUNZIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI

Sgravio contributivo	Fonte normativa
Sgravio contributivo per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi a tempo indeterminato (anche <i>part-time</i>) – sgravio pari al 50% per 36 mesi per le imprese diverse da quelle artigiane, sgravio pari al 100% per 36 mesi per le imprese artigiane e quelle operanti nel Mezzogiorno	L. 407/1990, articolo 8, comma 9
Sgravio contributivo (valido fino al 31 dicembre 2016) per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori in mobilità con contratti a tempo determinato (anche <i>part-time</i>) consistente nell'applicazione dell'aliquota contributiva per gli apprendisti (10%) per un periodo di 12 mesi. In caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi	L. 223/1991, articolo 8, comma 2
Sgravio contributivo (valido fino al 31 dicembre 2016) per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori in mobilità con contratti a tempo indeterminato consistente nell'applicazione dell'aliquota contributiva per gli apprendisti (10%) per un periodo di 18 mesi	L. 223/1991, articolo 25, comma 9

⁴⁷ Si segnala che da numerose audizioni svolte presso la XI Commissione (lavoro) della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva "Sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano" (il cui documento conclusivo verrà a breve approvato dalla Commissione) hanno rilevato che gli incentivi contributivi previsti dalla legge n.407/1990 hanno finito per creare, quantomeno nel settore dei *call center* (in quanto settore *labour intensive*), gravi distorsioni nel corretto funzionamento del mercato. Lucrando in modo opportunistico lo sconto contributivo, infatti, molte aziende, assai spesso costituite *ex novo* con l'obiettivo di partecipare a determinate gare d'appalto (il c.d. "mordi e fuggi", riscontrabile soprattutto da parte di aziende localizzate nel Mezzogiorno), riescono ad aggiudicarsi importanti commesse grazie ad offerte altrimenti fuori mercato.

Sgravio contributivo	Fonte normativa
<p>Sgravio contributivo pari al 100% per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, per l'assunzione di persone svantaggiate in qualità di soci lavoratori o dipendenti. Nel caso di assunzione di detenuti le aliquote contributive sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con apposito decreto interministeriale e trovano applicazione per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di 18 mesi per i detenuti ed internati che abbiano beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno e di 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne abbiano beneficiato (il D.M. 9 novembre 2001 ha ridotto le aliquote nella misura dell'80%)</p>	<p>L. 381/1991, articolo 4, commi 1, 3 e 3-bis; L. 448/1998, articolo 51</p>
<p>Sgravio contributivo a carico del datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, e dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi. Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti</p>	<p>D.L. 148/1993, articolo 4, comma 3; L. 223/1991, articolo 8, comma 4</p>
<p>Sgravio contributivo sulla contribuzione complessiva (comprensiva delle quote del datore di lavoro e del dirigente) ridotta al 50% per una durata non superiore a 12 mesi per i datori di lavoro (imprese che occupano meno di 250 dipendenti) e consorzi tra di esse che assumono con contratto di lavoro a termine dirigenti disoccupati</p>	<p>L. 266/1997, articolo 20</p>
<p>Sgravio contributivo (50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi) per il datore di lavoro (con meno di 20 dipendenti) che assume a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità</p>	<p>D.Lgs. 151/2001, articolo 4, commi 3, 4, 5</p>
<p>Sgravio contributivo per le agenzie di somministrazione che assumono (con contratto di durata tra 9 e 12 mesi) lavoratori svantaggiati (ex Regolamento CE 2008) che stiano usufruendo di una indennità di disoccupazione, mobilità, ASU o altri sostegni al reddito (consistente nella detrazione dai contributi dovuti l'ammontare dei contributi figurativi)</p>	<p>D.Lgs. 176/2003, articolo 13</p>
<p>Sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni per i datori di lavoro (fino a 9 dipendenti) che assumono (con contratti stipulati nel quadriennio 2012-2016) apprendisti (contribuzione al 10% per gli anni successivi al terzo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro dopo il periodo di apprendistato, l'agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi)</p>	<p>D.Lgs. 167/2011; L.183/2011, articolo 22, comma 1</p>
<p>Sgravio contributivo per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori in mobilità con contratti di apprendistato, consistente nell'applicazione dell'aliquota contributiva per gli apprendisti (10%) per un periodo di 18 mesi</p>	<p>D.Lgs. 167/2011, articolo 7, comma 4</p>
<p>Sgravio contributivo (per assunzioni a tempo determinato)</p>	<p>L. 92/2012,</p>

Sgravio contributivo	Fonte normativa
50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi; per assunzioni a tempo indeterminato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 18 mesi) per assunzione di donne prive di impiego da almeno 24 mesi (6 mesi se residenti in regioni svantaggiate). In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione	articolo 4, commi 8-12
Sgravio contributivo (per assunzioni a tempo determinato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi; per assunzioni a tempo indeterminato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 18 mesi) per assunzione lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi	L. 92/2012, articolo 4, commi 8-12

Merita ricordare, altresì, che è stato di recente introdotto, dall'articolo 1 del D.L. 76/2013, un incentivo⁴⁸ per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino nella categoria dei “lavoratori svantaggiati”, ossia privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o di un diploma di scuola media superiore o professionale. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l’importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l’assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. E’ previsto che gli effetti dell’incentivo verranno verificati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione della legge di riforma⁴⁹. Sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 219, della L. 147/2013 (Stabilità 2014), l’incentivo in oggetto può essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome, oltre che a valere sulle risorse dei POR 2007-2013, anche a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (cofinanziamento nazionale) già destinate ai programmi operativi per gli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione. Da ultimo, l’articolo 40 del decreto-legge n.133/2014 ha destinato parte delle risorse destinate al finanziamento dell’incentivo per il 2014, pari a 220 milioni di euro, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il **comma 92** prevede, ai fini della copertura di una quota degli oneri finanziari derivanti dal **comma 90**, il reperimento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli

⁴⁸ C.d. Bonus Giovannini.

⁴⁹ Si fa presente che dai documenti ufficiali adottati nell’ambito dell’attività di monitoraggio sulla legge n. 92/2012 non risultano dati relativi all’incentivo in esame. Di dati Inps (contenuti nella relazione tecnica al disegno di legge C 2629, c.d. Sblocca Italia), tuttavia, emerge che al 14 luglio 2014 le assunzioni autorizzate risultano ben al di sotto delle attese (20.023 assunzioni agevolate e 2.629 trasformazioni agevolate).

anni 2015, 2016 e 2017 e di 500.000 euro per il 2018 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di cui all'art. 5 della [L. 16 aprile 1987, n. 183](#)), già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, che, in base al monitoraggio effettuato dalla Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, alla data del 30 settembre 2014 non risultano ancora impegnate.

Nel corso del 2011, alla luce dei ritardi nell'utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione europea del ciclo 2007-2011 e al fine di evitare la perdita dei finanziamenti determinata con il c.d. disimpegno automatico, il Governo ha disposto, in accordo con la Commissione (ai sensi dell'articolo 33 del regolamento CE n. 1083/2006), una riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali, con una diversa percentuale della quota di cofinanziamento comunitario che è stato elevato dall'originario 50 al 75 per cento (limite massimo di partecipazione), con una corrispondente riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (dal 50 al 25 per cento). Tali risorse che fuoriescono dai programmi attuativi dei fondi strutturali, vengono destinate agli obiettivi prioritari del Piano di Azione Coesione. A seguito di un Accordo tra il Governo e le Regioni del Mezzogiorno è stato tuttavia stabilito che le risorse destinate al Piano di azione coesione risultassero vincolate al principio di territorialità. Tale principio viene pertanto inserito nella legge di stabilità 2012 (articolo 23, comma 4), prevedendo che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie possa destinare le risorse finanziarie derivanti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007/2013 alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra lo Stato italiano e la Commissione europea nell'ambito della revisione dei programmi stessi.

L'ammontare di risorse che dalla quota di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007-2013 sono stati destinati al Piano di Azione Coesione, in conseguenza della riduzione del tasso di cofinanziamento, ammontano a circa 11,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 2 miliardi di risorse riprogrammate attraverso rimodulazione interna ai Programmi operativi⁵⁰.

Si segnala che nel sito del Dipartimento politiche di Sviluppo (DPS) *Open Coesione* sono presenti i dati relativi ai soli pagamenti e non anche agli impegni di spesa. Da una elaborazione dei dati, al 30 giugno 2014, risulterebbero effettuati nell'ambito del Piano di Azione Coesione pagamenti per 656,6 milioni.

Per quanto riguarda le disponibilità nel bilancio dello Stato si ricorda che la dotazione annuale del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493/Economia) risulta pari a circa 5 miliardi per ciascuna annualità di bilancio 2015-2020.

Il **comma 93** dispone che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, il Gruppo di Azione Coesione provveda all'individuazione delle linee di intervento del Piano di Azione Coesione che saranno oggetto di

⁵⁰ A livello di normativa primaria, disposizioni volte a velocizzare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione sono contenute all'articolo 4 del D.L. n. 76 del 2013, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno, disposti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 12, lett. a), e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge stesso.

riprogrammazione, in conseguenza della suddetta riduzione complessiva di 3,5 miliardi delle risorse destinate al Piano stesso.

La costituzione del Gruppo di Azione Coesione è stata prevista nel documento⁵¹ originario del Piano di Azione Coesione (del 15 novembre 2011), al fine di definire e promuovere la riprogrammazione e/o rimodulazione dei programmi cofinanziati necessaria per assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di Azione Coesione sulla base dei fabbisogni accertati in prima approssimazione dalle amministrazioni centrali di riferimento e con riserva di verifica del Gruppo Azione medesima⁵².

Con decreto del 1° agosto 2012, il Ministro per la coesione territoriale ha definito le competenze del Gruppo di Azione Coesione. Il Gruppo di Azione svolge i compiti di indirizzo, monitoraggio e sorveglianza delle azioni di qualificazione e accelerazione della politica di coesione comunitaria e nazionale 2007-2013 ricomprese nel Piano di Azione Coesione anche in continuità con il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.

Il **comma 94** dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei suddetti 3,5 miliardi di risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

⁵¹ <http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2012/05/Obiettivi-Azione-Coesione-15-novembre-2011.pdf>, pag. 8

⁵² Il Piano di Azione Coesione prevede la istituzione del Gruppo di Azione a Roma, presso il Dipartimento politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico. Il Gruppo è presieduto dal Direttore Generale pro-tempore della DG PRUC del DPS. La funzione di Vicepresidenza del Gruppo è attribuita alla Commissione europea - DG REGIO. Il Gruppo è composto, inoltre, da un rappresentante del DPS e da un rappresentante della Commissione europea (DG REGIO).

Articolo 1, commi 95-99
(Assegno per figli nati o adottati)

95. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 97, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo

familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

96. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 95.

97. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 95 a 99 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 95, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 98, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 95, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 95, secondo periodo.

98. L'onere derivante dai commi da 95 a 99 è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, in 607 milioni di euro per l'anno 2016, in 1.012 milioni di euro per

l'anno 2017, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202 milioni di euro per l'anno 2020.

99. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 95 e 96 del presente articolo.

I **commi da 95 a 99** prevedono, per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo pari a 960 euro, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.

Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui; qualora quest'ultimo valore sia pari o inferiore a 7.000 euro annui, la misura dell'assegno è attribuita in misura doppia. Le norme suddette relative all'ISEE sono state inserite dalla Camera, mentre il testo originario poneva la condizione che i genitori avessero conseguito, nell'anno solare precedente quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito complessivamente non superiore a 90.000 euro, determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 9, del [D.L. 13 marzo 1988, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 maggio 1988, n. 153](#)⁵³, ed escludeva tale condizione con riferimento all'ipotesi che il figlio, nato o adottato, fosse quinto o ulteriore, per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.

L'assegno in esame - che non concorre alla formazione del reddito complessivo⁵⁴ - è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età, ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a séguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno⁵⁵, residenti in Italia.

L'attuazione delle norme in esame è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato secondo la procedura di cui al **comma 96**.

⁵³ Ai sensi della citata disposizione - che prevede e disciplina le condizioni necessarie per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

⁵⁴ Di cui all'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. n. 917 del 1986](#).

⁵⁵ Si tratta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 286/1998, recante il *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

L'assegno è corrisposto, su domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 95**).

Va ricordato che l'articolo 1, commi 331-334, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006) prevedeva la concessione di un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 (comma 331) e per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato (comma 332). Il beneficio veniva riservato esclusivamente ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.

Gli assegni erano riscossi presso gli uffici postali di zona dall'esercente la potestà sui figli, purché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente ad un nucleo familiare (da individuarsi ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità) con un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000 (comma 333). La legge n. 266 del 2005 ha autorizzato, per la corresponsione degli assegni, la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006 (comma 334). Per l'attuazione della disciplina in esame, il Ministero dell'economia si avvaleva della Sogei s.p.a..

Successivamente la legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, art. 1, co. 1287-1289) ha sancito l'indiretta attribuzione di un beneficio, prescrivendo la non ripetibilità dei benefici economici (1.000 euro nel 2006) erroneamente attribuiti a cittadini extracomunitari, previsti dalla legge finanziaria per il 2006, in favore dei genitori, in caso di nascita o di adozione di un bambino. Oltre a prevedere la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite dai soggetti sprovvisti di cittadinanza italiana e comunitaria viene dichiarata l'inefficacia delle ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la restituzione delle suddette somme, e stabilita l'estinzione dei procedimenti di opposizione eventualmente pendenti. Sempre in tema di *bonus bebé*, ricollegandosi alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2006, l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria*)⁵⁶, ha stabilito un'integrazione di 40 milioni di euro per le spese connesse alla concessione dell'assegno per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 e per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato, di cui al già citato articolo 1, commi 331-334, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

L'onere derivante dalle disposizioni sopra illustrate è valutato in 202 milioni di euro per il 2015, 607 milioni di euro per il 2016, 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020 (**comma 98**).

All'INPS è rimesso il monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in commento mediante l'invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa si provvede, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, a rideterminare l'importo annuo ed i valori dell'ISEE (**comma 97**).

⁵⁶ Convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Viene inoltre precisato (**comma 99**) che delle somme erogate ai sensi delle norme in esame non si tiene conto anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo valido ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o altri benefici per i quali è richiesto il possesso di requisiti reddituali - di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 del Tuir, il reddito complessivo è formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge se risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché gli emolumenti per carichi di famiglia; la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici.

Articolo 1, comma 100

(Buoni per l'acquisto in favore di famiglie numerose)

100. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

Il **comma 100** - inserito dalla Camera - riconosce, per il 2015, nel limite di 45 milioni di euro per il medesimo anno, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l'acquisto di beni e servizi, in favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro ed aventi una situazione economica corrispondente ad un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 8.500 euro annui. Si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi secondo la procedura ivi stabilita, l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del **presente comma**.

Articolo 1, comma 101

(Fondo per interventi in favore della famiglia)

101. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 108 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 5 milioni

di euro per l'anno 2015, è destinata al fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.

Il **comma 101** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per interventi in favore della famiglia, con una dotazione pari a 108 milioni di euro per il 2015 (298 milioni nel testo originario, così modificato dalla Camera). La Camera ha specificato che una quota pari a 100 milioni è riservata al rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, inteso al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni⁵⁷, ed una quota pari a 5 milioni è destinata al Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato secondo la procedura ivi stabilita, l'individuazione della destinazione del fondo, dei criteri di riparto, degli obiettivi e delle disposizioni attuative.

⁵⁷ Cfr., in materia, l'[art. 1, comma 1259, della L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, richiamato dal comma in esame.

Servizi socio-educativi per la prima infanzia - Risorse impegnate

Il [Piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi](#), ha previsto un piano di finanziamenti, nel triennio 2007-2009, per conseguire entro il 2010 l'obiettivo comune europeo della copertura territoriale del 33 per cento per la fornitura di servizi per l'infanzia (bambini al di sotto dei tre anni), come fissato dall'Agenda di Lisbona. Il Piano, varato con la finanziaria 2007, ha previsto un finanziamento statale pari a 446 milioni di euro per l'incremento dei posti disponibili nei servizi per i bambini da zero a tre anni, a cui si sono aggiunti circa 281 milioni di cofinanziamento locale, per un totale di 727 milioni di euro stanziati. L'attuazione del Piano è sottoposta a un [monitoraggio semestrale](#) a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che, attraverso il [Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza](#) e l'[Istat](#) predispongono rapporti e statistiche in materia.

Il 2 febbraio 2012 è stata sottoscritta un'[Intesa in sede di Conferenza unificata](#) sull'utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia. I fondi, pari a 25 milioni di euro, spostati da precedenti capitoli di competenza statale del Fondo per le politiche familiari sono stati resi disponibili sui capitoli di pertinenza regionale e degli enti locali e messi a disposizione per garantire la continuità degli obiettivi di servizio relativi a: diffusione servizi per l'infanzia e presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (bambini 0-3 anni) e incremento della percentuale degli anziani beneficiari dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) dall'1,6 per cento al 3,5 per cento. Le regioni concorrono al finanziamento per quanto nelle loro disponibilità. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Intesa, l'utilizzo delle risorse è monitorato da un Gruppo paritetico composto da rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, MEF, regioni e PA, ANCI e UPI.

Il 19 aprile 2012 è stata sancita, in sede di Conferenza unificata, una Intesa sull'utilizzo di [risorse da destinarsi al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia](#) che ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sui capitoli di pertinenza *Politiche della famiglia* del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi 45 milioni di euro, da destinarsi al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e ad azioni in favore degli anziani e della famiglia. L'Intesa stabilisce le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio. Le Regioni concorrono ai finanziamenti secondo le rispettive disponibilità. Le risorse sono ripartite previa sottoscrizione con ogni Regione di un accordo della durata di 24 mesi con l'indicazione dei servizi socio educativi e le azioni da finanziare in favore degli anziani e della famiglia, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie Locali.

Come rilevato dall'[Istat](#), esistono forti differenze territoriali nella diffusione dei servizi per l'infanzia: i bambini che usufruiscono di asili nido comunali o finanziati dai comuni variano dal 3,6% dei residenti fra 0 e 2 anni al Sud al 17,5% al Centro. La percentuale dei Comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal 22,5% al Sud all'76,3% al Nord-est.

In tale contesto, si è ritenuto che la politica regionale di sviluppo, a cui fa riferimento il Quadro Strategico Nazionale (QSN), previsto formalmente dall'art. 27 del Regolamento Generale sui Fondi strutturali europei, potesse dare un forte contributo alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno. La riallocazione delle risorse si è fra l'altro concentrata sulla cura dell'infanzia (400 milioni) e degli anziani

non autosufficienti (330 milioni). L'intervento intende ampliare l'offerta della rete dei servizi e degli interventi sociali nel sud del paese, migliorando al contempo la qualità di quelli già presenti. Il programma è stato costruito sulla base di metodi, requisiti e filiere di attuazione (con un ruolo centrale degli enti locali, nonché del privato sociale e del privato) già sperimentati ed è coerente con gli indirizzi nazionali nei campi sanitario e sociale. Il programma nazionale [Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti](#) si colloca nell'ambito del Piano d'azione Coesione (PAC). Ha una durata triennale, dal 2013 al 2015. La sua attuazione è stata affidata al ministero dell'Interno, individuato quale autorità di gestione responsabile. Le risorse stanziare sono destinate alle 4 regioni ricomprese nell'obiettivo europeo "Convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

Sono stati già operati due riparti delle risorse disponibili, di cui l'[ultimo](#) è dell'8 ottobre 2014.

Articolo 1, comma 102
(*Contrasto della ludopatia*)

102. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 225, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di *software* che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, è rideterminata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005

Il **comma 102** prevede la destinazione, a decorrere dal 2015, nell'ambito delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di una quota annua, pari a 50 milioni di euro, per la prevenzione, la cura e la riabilitazione relative alle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

Il testo originario del disegno di legge (così modificato dalla Camera) faceva riferimento soltanto alla cura delle patologie summenzionate.

Alla ripartizione dell'importo si provvede annualmente, all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni ed alle province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta - cioè, della quota non vincolata al perseguimento di specifici obiettivi (di carattere prioritario e di rilievo nazionale) - del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*.

L'effettiva destinazione delle risorse per la finalità suddetta e lo svolgimento delle relative attività assistenziali rientrano tra gli adempimenti al cui rispetto la disciplina vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La verifica di tale adempimento è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 9 [dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 23 marzo 2005](#).

In base alle norme aggiunte dalla Camera:

- per la nozione di dipendenza da gioco d'azzardo si fa riferimento a quella adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- una quota delle risorse in esame, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di *softwares* che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento, generando conseguentemente appositi messaggi di allerta;
- il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP).
- *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la congruità del riferimento alla natura regolamentare del decreto, a fronte della diffusa espressione "non regolamentare", per lo più usata in caso di intervento statale in materia potenzialmente di competenza concorrente, dove, com'è noto, spetta alle regioni il potere di regolamentare;*
- l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e del fenomeno della dipendenza grave viene trasferito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al Ministero della salute e si prevede una rideterminazione della composizione del medesimo organo.

Articolo 1, commi 103 e 104
(Erogazioni liberali alle ONLUS)

103. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro annui»;

b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro».

104. Le disposizioni del comma 103 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il **comma 103** è volto ad elevare da 2.065 ad un importo non superiore a 30.000 euro annui l'importo massimo sul quale spetta la detrazione – pari al 26 per cento a decorrere dal 2014 – per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Analogo adeguamento a 30.000 euro viene previsto per l'importo massimo deducibile a fini Ires.

I nuovi importi, ai sensi del **comma 104**, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Si ricorda che ai sensi della normativa vigente, le Onlus beneficiano di una serie di agevolazioni tributarie. In estrema sintesi:

- ai fini delle imposte sui redditi:
 - 1) per le Onlus, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale e i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile (articolo 150 del Tuir);
 - 2) le erogazioni liberali a favore delle Onlus sono deducibili dal reddito imponibile;
 - 3) le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (articolo 53, comma 2, e dell'articolo 85, comma 2, del Tuir);
 - 4) sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta alla fonte cui all'articolo 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 e sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del Tuir corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta;

- ai fini IVA:
 - 1) non sono imponibili le cessioni gratuite di beni fatte alle Onlus;
 - 2) le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
 - 3) non costituiscono operazioni imponibili le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle Onlus;
 - 4) le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;
- le Onlus concorrono alla ripartizione delle quote del 5 per mille dell'Irpef in ragione delle opzioni esercitate dai contribuenti in favore di ciascuna di esse;
- i trasferimenti a favore Onlus sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni;
- gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Onlus sono esenti dalle imposte di bollo;
- gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative;
- i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti;
- gli atti costitutivi e le modifiche statutarie concernenti le Onlus sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa;
- l'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente dalle Onlus.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89/E del 17 ottobre 2014, ha chiarito che gli enti non commerciali possono continuare a detrarre dall'Ires le erogazioni liberali in denaro in favore delle Onlus. Tale misura è stata aumentata per le persone fisiche al 24% per il 2013 e al 26% a partire dal 2014 dalla legge n. 96 del 2012, la quale ha modificato l'articolo 15 del TUIR. La stessa legge n. 96 del 2012, tuttavia, non ha espressamente coordinato il testo dell'articolo 147 del TUIR (detrazioni per enti non commerciali). L'Agenzia ritiene che, da un'interpretazione sistematica delle norme, l'intento del legislatore non era quello di escludere, per i soli enti non commerciali, la detraibilità delle erogazioni liberali alle Onlus. Pertanto questi enti possono continuare a considerare detraibili le liberalità erogate in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nella misura del 19%.

Articolo 1, comma 105
(Erogazioni liberali a partiti politici)

105. All'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-*bis*, ovvero ai sensi del presente

articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime».

Il presente comma conferma ("*continuano a considerarsi*") la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici, anche se effettuati da candidati o eletti a cariche pubbliche, loro appartenenti.

I versamenti debbono essere effettuati in conformità a previsioni regolamentari o statutarie dei partiti e movimenti politici beneficiari.

I versamenti di cui qui si tratta sono quelli oggetto dell'articolo 11, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito dalla legge n. 13 del 2014 (il decreto-legge che ha dettato la graduale abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, da intendersi sostituita da forme di contribuzione volontaria o indiretta, e ha dettato disposizioni per la democraticità e trasparenza dei partiti).

Ossia detraibili sono, ai sensi del presente comma, erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un Consiglio regionale o ai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La detraibilità è accordata a decorrere dall'anno di imposta 2007. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento per l'anno 2013, al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014.

La detraibilità vale per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui - a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale, tracciabile secondo la normativa anti-riciclaggio.

Il richiamato articolo 15, comma 1-bis, del TUIR - in vigore ai tempi della norma novellata - è stato successivamente abrogato dall'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 149 del 2013.

Articolo 1, commi 106 e 107
(Cessione frequenze “banda L”)

106. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo *Supplemental Down Link* (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle

frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.

107. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 2, comma 165, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 106 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) avvii entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (e quindi entro il 10 gennaio 2015) le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche della banda 1452-1492 Mhz (MegaHertz). Tale banda dovrà essere destinata a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni *Supplemental Down Link*.

La disposizione riprende una proposta contenuta nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato al Parlamento ai fini della legge annuale per la concorrenza e il mercato 2013 (ottobre 2012). L'Autorità evidenziava che la banda di frequenza 1452-1492 Mhz, anche nota come “banda L”, è attualmente destinata per la TV su piattaforma mobile senza tuttavia che gli operatori la utilizzino in concreto per tale servizio.

Anche il rapporto su raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale predisposto dal Commissario straordinario Caio (gennaio 2014) ha segnalato l'opportunità, in coerenza anche con le indicazioni della Conferenza europea delle telecomunicazioni, di destinare la “banda L” alle tecnologie di

Supplemental Down Link, tecnologie che consentono agli operatori di aumentare la velocità di *download* su rete mobile.

L'AGCOM dovrà agire nel rispetto di quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) e quindi emanare l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015.

Il Ministero dello sviluppo economico dovrà quindi avviare le relative procedure selettive entro i successivi 30 giorni, per concluderle entro il 31 ottobre 2015.

Il riferimento è probabilmente alla procedura prevista dall'articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche. La disposizione prevede tra le altre cose che qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base alle procedure stabilite dall'AGCOM. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. La procedura è stata ad esempio utilizzata nel 2011 per l'assegnazione agli operatori di telefonia mobile della banda 800 Mhz non più utilizzata per l'emittenza televisiva a seguito del passaggio al digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 1, commi da 8 a 13 della legge di stabilità 2011 (L. n. 220/2010).

Nel frattempo, entro il 30 giugno 2015 dovranno essere rilasciate dagli attuali detentori le frequenze oggetto della disposizione.

In base al **comma 107**, è disposta l'esclusione dai saldi di cui al successivo articolo 2, comma 165 - rilevanti per il pareggio di bilancio delle regioni nel 2015 - delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari, nel limite massimo di 700 milioni di euro, pari ai proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze (prevista dal comma 106 dianzi esaminato).

Per gli eventuali ulteriori proventi la decisione sul loro utilizzo è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia; come possibile utilizzo il comma in esame indica comunque la riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 1, commi 108-110
(Frequenze televisive)

108. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni».

109. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;

b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;

c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 9-*bis* sono inseriti i seguenti:

«9-*ter*. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:

a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;

c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;

d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;

e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

9-*quater*. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-*ter* possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità,

ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-*quinquies*.

9-*quinquies*. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-*quater*, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:

a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicitari iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

9-*sexies*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti

assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-*quater* concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-*quinquies*. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-*quater* per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-*quinquies* sono sottoposte a periodici aggiornamenti.

9-*septies*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-*quinquies*. Il presente comma integra i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni».

110. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 108, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il comma 108 modifica la destinazione dei proventi della gara per le frequenze del digitale terrestre destinandoli all'indennizzo dei partecipanti alla precedente procedura di assegnazione delle frequenze, che prevedeva la loro attribuzione gratuita agli attuali operatori nazionali (cd. *Beauty contest*) nonché al finanziamento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica del Ministero dello sviluppo economico. Il nuovo testo prevede invece che la quota dei proventi della gara da destinare agli indennizzi non possa essere superiore a 600.000 euro mentre la quota eccedente (stimata dalla relazione tecnica, coerentemente all'esito della gara, in 31.026.000 euro) dovrà essere destinata ad ulteriori misure compensative per gli operatori di rete interessati dal rilascio di frequenze caratterizzate da situazione interferenziali con l'estero. **Il comma 109** proroga il termine per il rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali, nonché il termine per la definizione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente rilascino le frequenze (dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015). È limitato al 70 per cento delle risorse non utilizzate per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di decoder per il digitale terrestre, lo stanziamento da destinare ai predetti soggetti. **Il comma 109, lettera d)** inserisce nuove disposizioni sulle procedure per l'assegnazione a operatori di rete locali delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non utilizzate da operatori di rete nazionali sia relativamente ai compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia del Ministero dello sviluppo economico che rilascia i diritti d'uso sulla base dei seguenti criteri: idoneità tecnica allo sviluppo e pianificazione della rete; redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche; sostenibilità economica; tempistica per la realizzazione delle reti. Si disciplina l'attribuzione, da parte degli operatori di rete, di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, collocati all'interno della graduatoria predisposta, per ciascuna regione e per le province di Trento e di Bolzano, dal Ministero dello sviluppo economico secondo i seguenti criteri: media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel; numero dei dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato; costi per i giornalisti. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui gli operatori di rete concedono capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie regionali. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi che utilizzano la predetta capacità trasmissiva per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie sono sottoposte a periodici aggiornamenti. Sono integrati i principi e criteri direttivi in base ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e

a pagamento secondo la predetta graduatoria dei fornitori predisposta dal Ministero dello sviluppo economico. **Il comma 110** dispone la compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma 108 valutati, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto; in 31.626 milioni di euro, a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Disposizioni di sostegno finanziario all'emittenza radiotelevisiva locale sono contenute nell'articolo 1, comma 134 del disegno di legge in esame.

Il comma 108 sostituisce il terzo e quarto periodo del comma 7, dell'articolo 3-*quinqüies*, del decreto-legge [16/2012](#)⁵⁸ che disciplinano la destinazione dei proventi della gara per le frequenze del digitale terrestre (si veda il box in calce alla presente scheda di lettura) destinandoli all'indennizzo dei partecipanti alla precedente procedura di assegnazione delle frequenze, che prevedeva la loro attribuzione gratuita agli attuali operatori nazionali (cd. *Beauty contest*) nonché al finanziamento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica del Ministero dello sviluppo economico. Il nuovo testo prevede invece che la quota dei proventi della gara da destinare agli indennizzi non possa essere superiore a 600.000 euro mentre la quota eccedente (stimata dalla relazione tecnica, coerentemente all'esito della gara, in 31.026.000 euro) dovrà essere destinata ad ulteriori misure compensative per gli operatori di rete interessati dal rilascio di frequenze caratterizzate da situazione interferenziali con l'estero, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge [145/2013](#)⁵⁹, che procedano al loro volontario rilascio.

Il comma 109, lettere a) b) c) novellano l'articolo 6, commi 8 e 9 del citato decreto-legge 145/2013 che (comma 8) disciplina il rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per le garanzie nelle comunicazioni avvia le relative procedure da concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del termine l'amministrazione può procedere alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi della polizia postale. Sono oggetto di rilascio le frequenze televisive digitali terrestri interessate da situazioni interferenziali che risultino esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 145/2013 e quelle oggetto delle procedure di precontenzioso "EU-Pilot" esistenti alla medesima data. Il comma 9 prevede l'erogazione di misure compensative per gli operatori interessati dal rilascio volontario delle frequenze di cui al comma 8. Il comma 9-*bis* demanda all'Autorità per le garanzie nelle

⁵⁸ Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".

⁵⁹ Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015".

comunicazioni di stabilire le modalità e le condizioni economiche secondo i cui i titolari di diritti d'uso di frequenze televisive hanno l'obbligo di cedere una quota della loro capacità trasmissiva, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti che procedano al rilascio volontario delle frequenze oggetto di situazioni interferenziali.

Il comma 109, lettera a) novella il citato comma 8 e proroga il termine per il rilascio delle frequenze interessate da situazioni interferenziali con l'estero, dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015.

Il comma 109, lettera b) novella il comma 9 e proroga, sempre dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015, il termine per la definizione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente rilascino le frequenze.

Il comma 109, lettera c) novella il comma 9 limitando al 70 per cento delle risorse non utilizzate per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di decoder per il digitale terrestre, lo stanziamento da destinare (successivamente all'erogazione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente rilascino le frequenze) ai soggetti che, in conseguenze della disattivazione delle frequenze interessate da situazioni interferenziali con l'estero, si ritrovino privi di frequenze assegnate in base al piano di assegnazione delle frequenze in ambito locale; attualmente la disposizione prevede che tutte le risorse originariamente stanziati per i contributi e non utilizzate per le misure compensative vengano destinate a tale finalità.

Il comma 109, lettera d) inserisce cinque nuovi commi, dopo il comma *9-bis* del citato articolo 6, del decreto-legge 145/2013.

Il nuovo comma *9-ter* prevede l'avvio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle procedure per l'assegnazione a operatori di rete locali delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non utilizzate da operatori di rete nazionali. I diritti d'uso sono rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:

- a) idoneità tecnica allo sviluppo e pianificazione della rete;
- b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
- c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- d) sostenibilità economica;
- e) tempistica per la realizzazione delle reti.

I nuovi commi *9-quater*, *9-quinquies* e *9-sexies* disciplinano l'attribuzione, da parte degli operatori di rete, di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, collocati all'interno della graduatoria predisposta,

per ciascuna regione e per le province di Trento e di Bolzano, dal Ministero dello sviluppo economico secondo i seguenti criteri:

- a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel;
- b) numero dei dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- c) costi per i giornalisti.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui gli operatori di rete concedono capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie regionali. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi che utilizzano la predetta capacità trasmissiva per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie sono sottoposte a periodici aggiornamenti.

Il nuovo comma 9-*septies* integra i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/2005⁶⁰) in base ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento.

Il citato articolo 32 prevede che, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

- a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
- b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
- c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
- d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;

⁶⁰ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

A tale adempimento ha provveduto la delibera AGCOM 366/10/CONS del 15 luglio 2010 *“Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo”*, oggetto di annullamento da parte della giustizia amministrativa⁶¹. L'AGCOM ha quindi sottoposto a consultazione pubblica uno schema di provvedimento recante il Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo” (delibera 442/12/CONS) ed ha adottato la deliberazione 237/13/CONS del 21 marzo 2013 *“Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo”*.

Il nuovo comma 9-*septies* prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisca i numeri dei canali del digitale terrestre ai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo la graduatoria dei fornitori predisposta dal Ministero ai sensi del comma 9-*quinquies*.

Il comma 110 dispone la compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma 108 valutati, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto; in 31.626 milioni di euro, a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

L'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive digitali

Il decreto-legge 16/2012 (articolo 3-*quinquies*) disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive digitali non ancora assegnate, eliminando la procedura a carattere gratuito (c.d. *beauty contest*) precedentemente stabilita.

Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, il comma 1 stabilisce che i diritti di uso delle frequenze in banda televisiva, di cui al bando pubblicato sulla G.U. quinta serie speciale n. 80/2011, siano assegnati mediante gara pubblica onerosa, che dovrà essere indetta, entro il 27 agosto 2012 (120 giorni

⁶¹ Consiglio di stato, sentenze n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012 e n. 04661/20120, depositate il 31 agosto 2012.

dalla data di entrata in vigore dell'articolo 3-*quinquies*) dal Ministro dello sviluppo economico, secondo le procedure stabilite dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, ai sensi del successivo comma 2.

Per effetto della disposizione verranno quindi sottoposte a procedura di gara pubblica onerosa le frequenze in tecnica digitale, come individuate dalla delibera 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (recante criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri), del cosiddetto “dividendo digitale interno”. La procedura già bandita prevedeva invece l'assegnazione mediante beauty contest, vale a dire l'allocazione gratuita di un bene o l'affidamento di un appalto, basata sulla comparazione tra i requisiti presentati dalle aziende concorrenti.

Nel 2006 la Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione n. 2005/5086 avente ad oggetto l'incompatibilità di alcune disposizioni legislative nazionali in materia radiotelevisiva con la direttiva n. 2002/21/CE (direttiva “quadro), la direttiva n. 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva n. 2002/77/CE (“direttiva concorrenza”). In particolare, nel parere motivato del 18 luglio 2007, la Commissione europea ha ritenuto la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario nella misura in cui garantiva agli operatori già attivi in tecnica analogica una chiara e sostanziale protezione dalla concorrenza nel mercato radiotelevisivo digitale terrestre, escludendo la possibilità di accesso al mercato delle trasmissioni in tecnica digitale ad imprese che non fossero già operanti in analogico e concedendo agli operatori già attivi in tecnica analogica le frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale senza procedure obiettive, proporzionate e non discriminatorie.

L'AGCOM al fine di assicurare la piena conformità della regolamentazione in materia di assegnazione delle radiofrequenze ai principi stabiliti dal diritto comunitario, alla luce della procedura di infrazione n. 2005/5086” ha adottato, in data 7 aprile 2009, la delibera n. 181/09/CONS recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri” e, in data 22 settembre 2010, la delibera n. 497/10/CONS recante disposizioni per la procedura di gara - nota come beauty contest - per l'assegnazione gratuita delle frequenze derivanti dal cosiddetto “dividendo digitale interno”.

Il passaggio dall'utilizzo delle frequenze in tecnica analogica alle frequenze in tecnica digitale ha determinato infatti un c.d. “dividendo digitale esterno” ed un c.d. “dividendo digitale interno”.

Con la prima espressione (“dividendo digitale esterno”) si fa riferimento alle frequenze in tecnica analogica liberate dal passaggio delle trasmissioni televisive alla tecnica digitale: a tale proposito è già intervenuto l'articolo 1, commi 8-12, della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011) che ha disposto che le frequenze nella banda da 790 MHz a 862 MHz (corrispondenti ai nove canali nazionali in tecnica analogica) siano destinate al servizio mobile terrestre (vale a dire alla telefonia mobile). All'attuazione ha provveduto la delibera AGCOM 3/11/CONS, mentre il D.M. 23 gennaio 2012 ha provveduto all'attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Inoltre, l'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 34/2011

attribuisce all'AGCOM il compito di disporre le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al predetto D.M. 23 gennaio 2012, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti d'uso.

Con l'espressione "dividendo digitale interno" si fa invece riferimento a frequenze in tecnica digitale terrestre disponibili in quanto non già assegnate agli operatori nazionali esistenti in base alla delibera 181/09/CONS ed oggetto della gara citata nella disposizione in commento.

Infatti, la delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dettato, in attuazione dell'articolo 8-*novies*, comma 4, del decreto-legge 59/2008, i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri. In particolare è stato previsto:

- l'utilizzo per le trasmissioni in tecnica digitale della tecnica SFN (single frequency network): vale a dire la trasmissione di ogni singola rete su una sola frequenza al fine di pianificare il maggior numero di reti televisive possibili;
- l'assegnazione di un terzo delle reti disponibili alle emittenti locali;
- la previsione di 21 reti nazionali con copertura pari all'80 per cento del territorio nazionale da destinare alla tecnica DVB-T⁶² ed ulteriori quattro reti nazionali per i servizi DVB-H⁶³;
- l'assegnazione di otto reti (ai quali corrispondono otto multiplex, vale a dire, come già sopra richiamato, l'insieme di programmi di radiodiffusione televisiva trasmessi in tecnologia digitale su un singolo canale televisivo) alle emittenti nazionali esistenti, che già trasmettevano in tecnica analogica, compresa l'emittente Europa 7, al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati
- l'assegnazione di ulteriori otto reti/multiplex alle emittenti nazionali esistenti trasmettenti in tecnica digitale per gestire il passaggio alla tecnica SFN di trasmissione di ogni singola rete su una sola frequenza, in modo da salvaguardare gli investimenti effettuati e la disponibilità di capacità trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtù di norme di legge o regolamentari.
- l'individuazione come dividendo digitale, da assegnare mediante procedura selettiva, delle cinque reti nazionali DVB-T rimanenti e di una eventuale rete per servizi DVB-H;
- la possibilità di ricorrere, per l'assegnazione delle frequenze del dividendo al beauty contest, vale a dire l'allocazione gratuita di un bene o l'affidamento di un appalto, basata sulla comparazione tra i requisiti presentati dalle aziende concorrenti, tenendo conto dell'esigenza di assicurare un uso efficiente dello spettro; di promuovere l'innovazione tecnologica; di assicurare la miglior

⁶² DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) è una modalità di trasmissione televisiva digitale terrestre.

⁶³ DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld) è una modalità di radiodiffusione digitale terrestre studiata per trasmettere programmi TV, radio e contenuti multimediali ai cellulari di nuova generazione.

valutazione dello spettro tenendo conto della diffusione di contenuti di buona qualità;

- la possibilità di partecipare alla gara per qualsiasi impresa stabilita nello Spazio Economico Europeo, in possesso dell'autorizzazione generale di operatore di rete televisivo; le imprese partecipanti non possono essere tra loro in rapporto di controllo o di collegamento. La delibera 181/09/CONS prevedeva che tre delle cinque reti nazionali da assegnare venissero attribuite ai nuovi entranti e agli operatori esistenti che non detenessero, prima del passaggio alla tecnica digitale due o più reti televisive analogiche; le rimanenti due reti nazionali da assegnare potevano essere attribuite a qualsiasi offerente e quindi anche agli operatori che detenevano due o più reti analogiche.

In questo quadro, il punto 2 del bando richiamato dalla disposizione prevede il rilascio di complessivi sei lotti, così suddivisi:

- cinque diritti d'uso (vale a dire reti/multiplex) per frequenze per sistemi DVB-T su base nazionale;
- un diritto d'uso per sistemi avanzati di radiodiffusione in tecnica DVB-H o, in alternativa, DVB-T2⁶⁴ su base nazionale.

Le procedure per lo svolgimento della gara sono adottate sentiti i competenti uffici della Commissione europea e nel rispetto delle soglie massime fissate nella deliberazione AGCOM n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009.

La citata deliberazione prevede, al penultimo capoverso del punto 8, che, al termine delle procedure di assegnazione, ciascun operatore non possa detenere più di cinque multiplex DVB-T nazionali, compresi quelli già esistenti. Gli operatori che attualmente esercitano tre reti nazionali in tecnica analogica, possono ottenere, in esito alla procedura di gara, non più di un multiplex ulteriore tra quelli oggetto della gara per l'assegnazione del dividendo. L'operatore che attualmente esercisce due reti nazionali in tecnica analogica può ottenere al massimo due multiplex ulteriori.

Il comma 2 individua i principi e criteri direttivi sulla base dei quali sono definite le procedure per lo svolgimento della gara:

- a) le frequenze dovranno essere suddivise in differenti lotti ed assegnate agli operatori di rete mediante gara in base all'offerta economica più elevata, anche mediante rilanci competitivi. Dovrà essere assicurata la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete, con obbligo per gli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità e i criteri fissati dall'AGCOM; la separazione societaria tra emittente e operatore di rete costituisce un principio generale del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). L'espressione fornitori di programmi non rientra tra quelle utilizzate dal citato D.Lgs. n. 177/2005, il quale, all'art. 2, co. 2, lett. b),

⁶⁴ DVB-T2 è lo standard televisivo digitale terrestre di seconda generazione.

prevede la figura del fornitore di servizi di media, definendolo come il soggetto al quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione.

- b) i lotti dovranno essere composti in base al grado di copertura e tenendo conto della possibilità di conseguire i seguenti obiettivi:
- a. realizzazione di reti per macro aree di diffusione,
 - b. uso flessibile della risorsa radioelettrica,
 - c. efficienza spettrale,
 - d. innovazione tecnologica;
- c) la durata dei diritti d'uso di ciascun lotto dovrà essere fissata in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea, anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria. L'Agenda digitale europea è una delle sette "iniziative faro" della Strategia per la crescita "Europa 2020" e mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'UE si è prefissata per il 2020. Nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda digitale europea, con l'articolo 47 del D.L. n. 5/2012, l'Italia ha istituito un'apposita Cabina di regia con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana, coordinando gli interventi dei diversi soggetti pubblici diretti a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, potenziare l'offerta di connettività a larga banda, incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. La Cabina di Regia è articolata in sei gruppi di lavoro che curano i principali target dell'Agenda digitale: infrastrutture e sicurezza; e-Commerce; alfabetizzazione digitale e competenze digitali; e-Government; ricerca e innovazione e smart cities e communities.

Il comma 3 stabilisce che l'AGCOM e il Ministero dello sviluppo economico debbano promuovere ogni azione utile:

- per garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica;
- per assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio;
- per favorire la diffusione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG4⁶⁵ o successive evoluzioni.

Gli interventi dell'AGCOM e del Ministero dello sviluppo economico dovranno essere conformi alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi delle sopra citate Agenda digitale nazionale e comunitaria, e potranno essere realizzati anche

⁶⁵ MPEG4 è un insieme di standard per la codifica dell'audio e del video digitali che, assieme all'utilizzo dello standard DVB-T2, consente di triplicare i programmi trasportati da un multiplex a parità di banda occupata, rispetto allo standard DVB-T.

mediante la promozione di studi e sperimentazioni, previsti dalla risoluzione 6/8 WRC 2012⁶⁶, e l'adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio.

Il comma 4 prevede che, entro il 28 luglio 2012 (90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame), l'AGCOM stabilisca i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, secondo le procedure stabilite dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003) che saranno applicati dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 35 del citato D.Lgs. n. 259/2003 stabilisce che i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.

Il nuovo sistema di contributi dovrà essere finalizzato alla promozione del pluralismo e dell'uso efficiente e della valorizzazione dello spettro frequenziale e sarà applicato progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013.

Il comma 5 fissa termini per l'adeguamento degli apparecchi per la ricezione di servizi televisivi alle nuove tecnologie. Precisamente:

- dal 1° gennaio 2013 i produttori non possono vendere ai distributori al dettaglio apparecchi privi di sintonizzatore analogico;
- dal 1° gennaio 2015 i produttori di televisori devono vendere ai distributori al dettaglio apparecchi dotati di sintonizzatore digitale in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4;
- dal 1° luglio 2015 gli apparecchi venduti ai consumatori finali devono essere dotati di sintonizzatore digitale in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni.

Il comma 6, primo periodo, novella l'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 59/2008. Tale disposizione prevedeva che nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, i relativi diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in conformità ai criteri di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Con la novella si eliminano i principi ritenuti incompatibili con la nuova disciplina e precisamente:

- il punto 6, lettera f) (che prevedeva l'assegnazione del "dividendo digitale" mediante "procedura selettiva basata su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori" cfr. supra commento al comma 1);
- Il riferimento ad una "procedura selettiva basata su criteri obiettivi" lasciava prefigurare il "beauty contest" di cui al successivo punto 7
- il punto 7 (che prevedono il ricorso al beauty contest, cfr. supra commento al comma 1);

⁶⁶ Risoluzione adottata in occasione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (World Radiocommunication Conference) di Ginevra del 2012, recante "*Studies on frequency-related matters on International Mobile Telecommunications and other terrestrial mobile broadband applications*". Reperibile all'indirizzo <https://www.itu.int/oth/R0A0600004C/en>.

- il punto 8, (che, tra le altre cose, prevedeva che tre delle cinque reti nazionali da assegnare venissero attribuite ai nuovi entranti e agli operatori esistenti che non detenessero, prima del passaggio alla tecnica digitale, due o più reti televisive analogiche; le rimanenti due reti nazionali da assegnare potevano essere attribuite a qualsiasi offerente e quindi anche agli operatori che detenevano due o più reti analogiche) ad eccezione del penultimo capoverso (che prevede i tetti per l'assegnazione ad un singolo operatore delle reti oggetto della procedura richiamati anche dal comma 2, cfr. supra commento al comma 2).

Il secondo periodo annulla il bando pubblicato sulla G.U. serie speciale n. 80/2011, citato dal comma 1 del presente articolo, e il relativo disciplinare di gara.

La procedura di gara di cui al suddetto bando era già stato sospeso, per un periodo di novanta giorni, con decreto della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico del 20 gennaio 2012.

Il terzo periodo prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà definire i criteri e le modalità per la concessione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla procedura di gara annullata. Non è previsto alcun termine per l'emanazione di detto decreto.

Gli indennizzi non potranno eccedere i limiti previsti in via generale dalla legge n. 241/1990⁶⁷ (l'articolo 21-*quinquies* disciplina la revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole e i conseguenti indennizzi, parametrati al solo danno emergente) e, in ogni caso, non potranno eccedere il limite massimo costituito dall'ammontare delle spese vive sostenute dai partecipanti.

Il comma 7 dispone che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche coinvolte provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Le somme per il pagamento degli indennizzi in favore dei soggetti partecipanti alla procedura di gara annullata (comma 6, terzo periodo) sono coperti mediante gli introiti derivanti dalle procedure di gara per l'assegnazione delle frequenze, previste dalla lettera a) del comma 2, e sono concessi entro il limite dei suddetti introiti.

I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze, al netto dei menzionati indennizzi, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Se ne prevede in particolare la destinazione al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 46/1982⁶⁸.

Il citato articolo 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio, nell'ambito della contabilità speciale 1201, espressamente destinata a tale fondo.

⁶⁷ Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

⁶⁸ Legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale".

Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.

L'articolo 1, comma 270, della legge finanziaria 2005 (311/2004) ha ampliato la destinazione del fondo ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, rivolti:

- a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi innovativi;
- b) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
- c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);
- d) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
- e) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
- f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica, intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative, volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;
- g) alla realizzazione di innovazione tecnologica, intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

In data 20 settembre 2012, il Consiglio dell'Autorità ha approvato uno schema preliminare di provvedimento sulla base del quale i propri uffici hanno dato avvio delle interlocuzioni tecniche con i competenti uffici della Commissione europea, secondo quanto previsto all'articolo 3-*quinquies*, comma 2, primo capoverso, del decreto-legge 16/2012.

Con lettera del 31 ottobre 2012 gli uffici della Commissione europea hanno esposto all'Autorità quanto segue. Sottolineando la perdurante pendenza della citata procedura di infrazione n. 2005/5086 avviata nel 2006, la Commissione ha richiamato la soluzione per la chiusura della procedura di infrazione raggiunta nel 2009 tra la Commissione stessa ed il Governo italiano, la quale prevedeva le seguenti specifiche misure atte a garantire un effettivo ingresso di nuovi operatori nonché l'espansione degli operatori esistenti minori nel mercato radiotelevisivo italiano: *a)* l'avvio di una procedura di gara, entro la fine del 2009, per l'assegnazione di 5 multiplex nazionali di tipo DVB-T; *b)* la fissazione di un "cap" assoluto di 5 multiplex nazionali DVB-T che ogni operatore potrà complessivamente detenere dopo lo *switch-off*; *c)* la previsione di una riserva di 3 *multiplex* DVB-T in gara a operatori nuovi entrati e piccoli operatori nazionali; *d)* la previsione di un obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva dell'eventuale quinto *multiplex* aggiudicato, a favore di terzi fornitori di contenuto indipendenti non integrati, a condizioni orientate al costo. La Commissione europea ha, inoltre,

evidenziato che, virtù del principio di leale cooperazione sancito dal Trattato sull'Unione europea, le autorità nazionali sono, comunque, tenute a interpretare il diritto nazionale in conformità al diritto europeo.

Secondo gli uffici della Commissione, le nuove procedure di gara dovrebbero porre rimedio alle distorsioni create dall'infrazione originaria e consentire l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo pro-concorrenziale perseguito dalle misure concordate nel 2009 con il Governo italiano. In particolare, secondo quanto esposto nell'allegato alla lettera del 31 ottobre 2012, al fine di assicurare la piena conformità della regolamentazione in materia di assegnazione delle radiofrequenze ai principi stabiliti dal diritto comunitario e a garantire un effettivo ingresso di nuovi operatori nonché l'espansione degli operatori esistenti minori nel mercato radiotelevisivo italiano, si rende necessaria la previsione, nella nuova procedura di assegnazione, dei seguenti punti:

- i. riserva di tre multiplex, nello specifico quelli composti da frequenze sotto la banda 700 MHz, per nuovi entranti e piccoli operatori esistenti, consentendo altresì ad operatori che già detengano due multiplex, o siano già attivi su altre piattaforme, di poter acquisire almeno alcuni dei multiplex riservati. Inoltre, i multiplex riservati non dovrebbero essere utilizzati per la trasmissione di programmi che appartengono esclusivamente all'offerta commerciale di operatori che hanno raggiunto la soglia massima di cinque multiplex;
- ii. misure specifiche per garantire il rispetto, nelle procedura di assegnazione in esame, della misura concordata nel 2009 relativa al "cap", "*avente natura assoluta*" di cinque multiplex DVB-T nazionali che ogni operatore può complessivamente detenere dopo lo *switch-off* ("*cap di sistema*"), "*comprendendo, tra le altre cose, la possibile conversione di multiplex DVB-H*";
- iii. previsione di un obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva del quinto multiplex aggiudicato a favore di operatori indipendenti dagli *incumbent* per la durata del corrispondente diritto d'uso e a condizioni orientate al costo, "*salvo il caso in cui le osservazioni che saranno espresse nell'ambito della consultazione pubblica suggeriscano chiaramente che quest'ultimo elemento non è necessario al fine di garantire gli obiettivi dell'accordo del 2009*";
- iv. i multiplex "riservati" dovrebbero essere tecnicamente e commercialmente idonei ad assicurare l'ingresso effettivo di nuovi operatori nel mercato radiotelevisivo italiano e permettere l'espansione dei piccoli operatori esistenti;
- v. la durata dei diritti d'uso per i multiplex "riservati" dovrebbe essere di venti anni, in analogia a quella prevista per i diritti d'uso, per frequenze della stessa banda inferiore a 700 MHz, concessi dal Ministero per lo sviluppo economico agli operatori già esistenti in data 28 giugno 2012;
- vi. la definizione del valore minimo d'asta dovrebbe essere tale da scongiurare il rischio di disincentivo all'offerta per nuovi entranti e piccoli operatori. Tale valore minimo dovrebbe, inoltre, assicurare che il valore determinato dalla gara rifletta il valore dello spettro per l'utilizzo previsto;
- vii. definizione di eventuali, ulteriori, obblighi di cessione della capacità trasmissiva con riferimento a tutti i multiplex oggetto di gara a favore di fornitori di contenuti nuovi entranti solo nella misura in cui gli stessi non siano suscettibili di incidere negativamente sulla attrattività dei multiplex per gli operatori nuovi entranti o piccoli operatori esistenti verticalmente integrati;

- viii. *must carry* di contenuti in chiaro: l'obbligo di trasmettere contenuto in chiaro non dovrebbe essere imposto sui multiplex "riservati" "*al fine di evitare di ridurre l'attrattività di tali multiplex per nuovi entranti e piccoli operatori*";
- ix. disciplina dell'accesso obbligatorio ai "servizi di trasmissione" degli operatori *incumbent* solo limitatamente all'accesso a elementi della rete e risorse correlate, in conformità all'articolo 12 della direttiva quadro n. 2002/21/CE.

L'AGCOM, con delibera 550/12/CONS ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento recante la "Procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012". Lo schema prevede l'asta pubblica per sei multiplex: tre del sottoinsieme U (lotti U1, U2, U3), con un diritto d'uso per cinque anni, in quanto la banda 700 MHz dovrà essere ripianificata; tre del sottoinsieme L (lotti L1, L2, L3) destinati alla sola TV per 20 anni. Lo schema di provvedimento approvato rappresenta la condizione per chiudere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. L'interlocuzione con gli Uffici della Commissione ha ribadito l'importanza di regole orientate a garantire una procedura di gara oggettiva, proporzionata e non discriminatoria che tenga conto della diversità tra i diversi operatori nel mercato. Con questa finalità e nel rispetto della normativa nazionale, lo schema:

- prevede che nessun operatore TV possa arrivare a detenere più di 5 multiplex (mux) all'esito della gara;
- consente di concorrere per tutti e tre i mux riservati (lotti L) ai soli operatori nuovi entranti o piccoli (ossia che detengono un solo mux);
- consente agli operatori già in possesso di due mux di concorrere per due dei tre mux riservati, mentre limita a un solo mux riservato la partecipazione degli operatori integrati attivi su altre piattaforme;
- nessun soggetto è escluso dalla partecipazione alla gara per l'assegnazione delle frequenze televisive, prevedendosi che solo per i tre lotti L è prevista una riserva per particolari categorie di soggetti (nuovi entranti e piccoli operatori).

Articolo 1, comma 111

(Credito di imposta per impianti wi-fi negli esercizi ricettivi)

111. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituita dalla seguente:

«*a)* impianti *wi-fi*, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in *download*».

Il comma 111 sostituisce l'articolo 9, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge [83/2014](#)⁶⁹ che concede un credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi per spese relative a impianti *wi-fi*. Il nuovo testo, invece, condiziona il credito d'imposta alla circostanza che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in *download*.

⁶⁹ Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".

Articolo 1, commi 112 e 113

(Disposizioni finanziarie a favore dell'autotrasporto)

112. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

113. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 112 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

L'articolo 1, comma 112, autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvederà con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia. **Il comma 113** destina una quota non superiore al venti per cento delle risorse di cui al comma 112, quindi un massimo di 50 milioni di €, alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione ed aggregazione, con la finalità di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto.

Disposizioni ordinamentali sull'autotrasporto sono recate dall'articolo 2, commi 15-19, del disegno di legge in esame.

Il settore dell'autotrasporto è stato oggetto negli anni più recenti di numerosi interventi, sia a carattere finanziario che di disciplina dei contratti e dell'orario di lavoro.

Gli interventi più recenti a favore dell'autotrasporto hanno riguardato i seguenti aspetti:

- il sostegno economico (erogazioni dirette ed agevolazioni fiscali e previdenziali), per controbilanciare gli elementi di criticità dovuti all'aumento del prezzo del carburante e alla crisi economica: la legge di stabilità 2014 ((art. 1, comma 89 della legge n. 147 del 2014) ha autorizzato per l'anno 2014 la spesa di 330 milioni di euro per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; più recentemente con la Delibera n. 02 del 2 ottobre 2014 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori ha destinato risorse per circa 67 milioni di € per il 2013 per consentire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013 dalle imprese di autotrasporto. Si tratta di risorse assegnate al Comitato in base all'art. 2, co. 3 del D.L. n. 451 del 1998 (e successive modifiche) per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, e che sono indicate al capitolo di spesa 1330 denominato «Somma assegnata al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore nonché interventi per la sicurezza della circolazione».

- la disciplina del contratto di trasporto, con particolare riferimento alla determinazione del corrispettivo, che deve essere tale da coprire i costi minimi di esercizio, individuati in accordi conclusi tra le associazioni di categoria: a tale proposito si ricorda che la recente Sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che viola il diritto dell'Unione la normativa italiana che prevede che il prezzo del trasporto di merci su strada non possa essere inferiore ai costi minimi d'esercizio. La Corte ritiene infatti che l'applicazione di un simile prezzo minimo possa restringere la concorrenza nel mercato interno. La normativa italiana relativa al trasporto di merci su strada prevede infatti che il corrispettivo dovuto dal committente non possa essere inferiore ai costi minimi d'esercizio, i quali includono, da un lato, il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e, dall'altro, i costi d'esercizio dell'impresa di trasporto. I costi minimi sono determinati mediante accordi di settore conclusi tra le associazioni di vettori e le associazioni di committenti di servizi di trasporto;
- la disciplina dell'orario di lavoro e relativi controlli, finalizzati alla tutela dei lavoratori del settore e alla sicurezza dell'intero trasporto stradale e la regolamentazione dell'accesso alla professione;
- il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolgenti funzioni nel settore dell'autotrasporto: con la legge di Stabilità 2014 sono state rese effettive le procedure per il rinnovo della composizione del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
- è stato recentemente approvato il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 43, di recepimento della direttiva 2011/76/UE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (c.d. Eurovignette), in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea (art. 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96). La direttiva, tra l'altro, prevede una rivisitazione della definizione di pedaggio, che comprende un onere per l'infrastruttura (OPI) e/o un onere per i costi esterni (OCE: costi sostenuti in relazione all'inquinamento atmosferico e/o acustico dovuto al traffico);

Si ricorda infine che disposizioni in materia di autotrasporto sono anche contenute nel decreto-legge [133/2014](#)⁷⁰ (articolo 29-*bis*) prevede che venga meno il requisito di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto qualora siano stati oggetto di un'informativa antimafia interdittiva. L'articolo 32-*bis* prevede poi: 1) che le sanzioni amministrative in materia di cabotaggio stradale effettuato in violazione della normativa comunitaria si applichino anche ai veicoli immatricolati all'estero per i quali sia accertata durante la circolazione la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo e le prove documentali; 2) che i contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di beni capitali volti all'ottimizzazione della catena logistica, all'individuazione di modalità alternative al traffico stradale e al miglioramento dell'impatto ambientale, nonché gli incentivi per la formazione professionale siano fruibili mediante credito di imposta utilizzando il modello F24 (i contributi per l'acquisto di beni capitali entro il limite di 15 milioni di euro; gli incentivi per la formazione professionale entro il limite complessivo di 10 milioni di euro); 3) che il Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori decida anche sui ricorsi contro gli Uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione o

⁷⁰ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

cancellazione dall'albo; 4) che tutti i soggetti della filiera effettuino i pagamenti relativi ai contratti di trasporto con mezzi elettronici o il canale bancario o postale.

Il comma 113 destina una quota non superiore al venti per cento delle risorse di cui al comma 112, quindi un massimo di 50 milioni di €, alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione ed aggregazione, con la finalità di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto.

Articolo 1, comma 114
(Accesso agli impianti portuali)

114. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

L'articolo 1, comma 114, autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui, per tre anni a partire dal 2017, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali.

Le risorse sono ripartite con delibera CIPE, previa verifica dell'attuazione dell'art. 13, comma 4 del decreto-legge [145/2013](#)⁷¹ che ha previsto la destinazione al finanziamento delle infrastrutture portuali di una serie di risorse revocate per mancato utilizzo.

Il richiamato comma 4 dell'art. 13 ha previsto l'utilizzo delle risorse revocate ai sensi del comma 1 dell'articolo 13, cioè quelle delle delibere CIPE n. 146 del 2006 e n. 33/2010, destinandole:

- al miglioramento della competitività dei porti italiani, attraverso il finanziamento di interventi immediatamente cantierabili, da sottoporre al CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con le Regioni interessate;
- a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione europea.

Inoltre, il secondo periodo del comma 4, ha previsto anche che alle medesime finalità siano destinate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014 le risorse già trasferite alle autorità portuali, anche attraverso la stipula di mutui, per la realizzazione di opere infrastrutturali per le quali trascorsi due anni dal trasferimento non sia stato pubblicato il bando di gara: si tratta delle risorse dell'articolo 1, comma 994, della legge finanziaria 2007 ([296/2006](#)) che ha stanziato 15 milioni di euro annui, per quindici anni, a decorrere dal 2007, destinati alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili: Per l'individuazione di queste risorse il comma 4 ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ed il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

⁷¹ Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015".

Infine, il quarto periodo del comma 4, ha previsto l'assegnazione da parte del CIPE di risorse revocate e disponibili che sono contenute nella delibera 146/2006: si tratta del contributo quindicennale di 6,258 milioni di euro annui per il finanziamento del progetto "Completamento schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G", di cui risultavano utilizzabili, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, dieci annualità, pari a 62,580 milioni di euro. Le risorse vengono riassegnate al medesimo progetto "Completamento schema idrico "Basento-Bradano", condizionando però l'assegnazione delle risorse all'invio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, del progetto definitivo, aggiornato ai prezzi vigenti, che viene posto a base di gara e del relativo cronoprogramma. Si prevede che il CIPE revochi i finanziamenti in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma.

Il quinto periodo del comma 4 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegni annualmente (entro il 31 maggio) al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, risorse per l'attuazione del PMIS - Port Management Information System, sistema informativo per la gestione portuale (art. 2, comma 1, lettera t-*undecies* del decreto legislativo 196/2005). L'entità delle risorse è individuata dal successivo comma 6 al secondo periodo, nell'ambito degli interventi destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani, per una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Il comma 7, relativo alle procedure di riassegnazione, esclude esplicitamente le risorse destinate allo sviluppo del sistema informativo portuale da quelle oggetto di assegnazione da parte del CIPE.

Articolo 1, comma 115 *(Cinque per mille)*

115. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Il **comma 115** prevede la stabilizzazione della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, disponendo l'applicazione all'esercizio finanziario 2015 e agli esercizi successivi delle disposizioni vigenti in materia, relative al riparto della quota del 5 per mille con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente, contenute all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del D.L. n. 40 del 2010.

L'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito è stato introdotto, a partire dal 2006, dall'articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), con l'istituzione, a titolo iniziale e sperimentale, di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. L'istituto è stato poi annualmente confermato per gli esercizi finanziari successivi, da apposite norme di legge, fino all'attuale. A differenza del primo anno di applicazione (in cui le somme corrispondenti alla quota del 5 per mille sono state determinate "sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti come risultanti dal rendiconto generale dello Stato"), negli anni successivi è stata introdotta una vera e propria autorizzazione legislativa di spesa, da intendersi quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

Anche la disciplina relativa alla ripartizione della quota del 5 per mille IRPEF, prevista dal citato D.L. n. 40 del 2010, richiamato dalla norma in esame, introdotta per il riparto del 5 per mille dell'esercizio finanziario 2010 (dichiarazione dei redditi 2009), è stata via via estesa agli anni successivi con apposite norme di legge⁷².

⁷² All'anno 2011, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 225/2010 (dichiarazioni 2010); all'anno 2012, dall'articolo 33, comma 11, della legge n. 183/2011 (dichiarazioni 2011); all'anno 2013, dall'articolo 23,

Il comma stabilisce altresì che le norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010, si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, con aggiornamento riferito a ciascun esercizio finanziario, dei riferimenti temporali ivi contenuti.

Potrebbe ritenersi da approfondire il riferimento all'anno 2014 - a fronte di quello all'anno 2015, di cui al primo periodo del comma in esame - atteso che anche per tale anno ha continuato a trovare applicazione la disciplina dettata dal suddetto D.P.C.M.

Viene inoltre indicato in 500 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall'anno 2015.

Tale importo è superiore a quanto annualmente autorizzato negli anni precedenti per le finalità del 5 per mille IRPEF (negli ultimi tre anni, sono stati stanziati 300 milioni nel 2011, 400 milioni sia per il 2012 che per il 2013).

Con la norma in esame viene dunque introdotta una disciplina a regime dell'istituto.

Sul punto si ricorda come la Corte dei Conti, nell'ultima Relazione concernente la "Destinazione e gestione del 5 per mille dell'IRPEF", trasmessa alla Camera il 21 dicembre 2013⁷³, abbia messo in evidenza come l'esistenza dell'istituto del 5 per mille sia dipeso, finora, dalla reiterazione annuale di leggi, quali la legge di stabilità ed altre disposizioni relative alla spesa pubblica, e come la sua mancata stabilizzazione attraverso una legge organica - in grado di garantire la certezza delle risorse nel corso di un arco temporale ragionevole e la definizione di tempi certi per l'erogazione dei fondi, al fine di permettere ai beneficiari di programmare, con congruo anticipo, le attività - abbia prodotto inefficienze ed inutili appesantimenti burocratici.

Per quanto concerne la disciplina dell'istituto, si ricorda che il citato articolo 2 del decreto-legge n. 40/2010 stabilisce che esso sia destinato al finanziamento delle seguenti finalità (comma 4-*novies*, D.L. n. 40/2010):

- sostegno del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che operano in determinati settori, quali assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori sopra citati⁷⁴;

comma 2, del D.L. n. 95/2012 (dichiarazioni 2012); all'anno 2014, dall'articolo 1, comma 205, della legge n. 147/2013 (dichiarazioni 2013).

⁷³http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stat_o/2013/delibera_14_2013_g.pdf.

⁷⁴ Si tratta di organizzazioni di sostegno al volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali

- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università. Il decreto-legge n. 78/2010, all'articolo 38, comma 13-*quinquies* ha specificato che per l'anno finanziario 2010, possono beneficiare del riparto del 5 per mille i soggetti già inclusi nell'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università predisposto per l'esercizio finanziario 2009;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Si ricorda inoltre, che l'articolo 23, comma 46 del D.L. n. 98/2011 ricomprende, a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità cui può essere destinato il cinque per mille il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. In attuazione di quanto sopra, il D.P.C.M. 30 maggio 2012 ha fissato le modalità di presentazione della richiesta e di predisposizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto.

Il decreto-legge n. 40/2010, all'articolo 2, comma 4-*undecies*, ha previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 reca la disciplina attuativa delle disposizioni di cui sopra, stabilendo finalità e soggetti ammissibili al beneficio del 5 per mille. Il decreto disciplina le modalità ed i termini degli adempimenti a carico dei beneficiari e le attività che le amministrazioni devono porre in essere per il riparto e la corresponsione delle quote; lo stesso regola, altresì, gli obblighi successivi all'attribuzione degli importi, cioè la rendicontazione e l'eventuale recupero dei contributi.

Si rileva, comunque, al riguardo, che l'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 ha modificato i criteri di ammissibilità al beneficio, stabilendo che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, possono partecipare al riparto del 5 per mille anche gli enti che, pur non avendo assolto gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo entro i termini di scadenza, rispettino le seguenti condizioni:

- siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- presentino le domande di iscrizione (e le successive integrazioni documentali) entro il 30 settembre;
- paghino contestualmente la sanzione, nella misura minima di 258 euro prevista dall'articolo 11, co. 1, del D.Lgs. n. 471/1997, tramite versamento, senza possibilità di compensazione.

Il comma in esame, infine, prevede che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

La norma – invero già prevista dall'articolo 1, comma 205 della legge di stabilità 2013 – introduce, in via permanente, la possibilità che le somme non impegnate

previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.

relative al cinque per mille alla chiusura dell'esercizio possano essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Tale disposizione consente il mantenimento in bilancio delle somme del 5 per mille che, altrimenti, se non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, secondo la normativa contabile costituirebbero economie di bilancio. Ciò è connesso al fatto che la complessa procedura sottesa, in particolare, all'esame dei soggetti ammissibili al contributo – considerando anche i relativi ricorsi che questi possono presentare - si svolge di media l'arco di due anni.

Articolo 1, comma 116
(Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate)

116. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Il **comma 116** autorizza la spesa di 100 milioni a decorrere dal 2015 in favore dell’Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Tale assegnazione integrativa era già stata disposta dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 278) nella analoga misura di 100, ma limitatamente all’esercizio 2014. Con la norma in esame il contributo integrativo è posto a regime.

Nel bilancio a legislazione vigente le risorse destinate agli oneri di gestione dell’Agenzia delle entrate sono allocate al capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura di 2.911 milioni per il 2015 (*Missione*: Politiche economico-finanziarie e di bilancio; *Programma*: Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità).

Nel bilancio assestato 2014 l’ammontare del cap. 3890 risulta pari a 3.372 milioni. La diminuzione nel BLV per il 2015 (-461 milioni) è determinata in conseguenza di quanto disposto dall’articolo 1, comma 74, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005).

Si ricorda che i commi da 72 a 77 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 hanno introdotto nuovi criteri e modalità per il finanziamento delle Agenzie fiscali (con esclusione dell’Agenzia del demanio).

A tal fine il comma 74 stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2007, le dotazioni delle Agenzie sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla stessa legge finanziaria 2006, (che comprende tutte le entrate tributarie, ad eccezione di quelle relative ai condoni, e indica sia le entrate derivanti dalla gestione ordinaria, sia quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo, nonché alcuni capitoli delle entrate extratributarie) le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

- a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
- b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
- c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.

Si ricorda al riguardo che ai sensi dell’articolo 23-*quater*, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’Agenzia del territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate, mentre, l’Agenzia delle dogane, per effetto

dell'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ha assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Articolo 1, comma 117 *(Carta acquisti ordinaria)*

117. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 117** incrementa il Fondo per la cosiddetta carta acquisti ordinaria, nella misura di 250 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.

La Carta acquisti ordinaria è stata istituita dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/2008⁷⁵ che ha contemporaneamente disposto la creazione di un *Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti*. La Carta viene concessa ai cittadini nella fascia di bisogno assoluto, di età uguale o superiore ai 65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni e si configura come un trasferimento monetario pari a 40 euro mensili; viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili. Attualmente beneficiano della misura, corrisposta come integrazione al reddito, circa 430 mila persone, per due terzi anziani. La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha esteso il beneficio anche ai cittadini degli altri Stati dell'Ue e ai cittadini esteri titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

L'articolo 60 del decreto-legge 5/2012 ha configurato una nuova carta acquisti, la Carta per l'inclusione, prevedendone una sperimentazione, di durata non superiore ai dodici mesi nei comuni con più di 250.000 abitanti⁷⁶. La sperimentazione si colloca nel processo di definizione di una misura di contrasto alla povertà assoluta quale livello essenziale da riconoscere sull'intero territorio nazionale e riprende l'orientamento strategico della [Raccomandazione della Commissione Europea sull'inclusione attiva \(2008/867/EC\)](#), che prevede, accanto al sostegno al reddito, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi sociali di qualità.

Il decreto-legge 5/2012 ha destinato alla fase di sperimentazione della Carta per l'inclusione un ammontare di risorse con un limite massimo di 50 milioni di euro e ha ampliato immediatamente la platea dei beneficiari anche ai cittadini degli altri Stati dell'Ue e ai cittadini esteri titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Le modalità attuative, sono state indicate dal [decreto 10 gennaio 2013](#) che fra l'altro stabilisce i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari, che sono individuati per il tramite dei Comuni, e l'ammontare della disponibilità sulle singole carte, calcolato in funzione della numerosità del nucleo familiare. La Carta per

⁷⁵ Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

⁷⁶ Ministero del lavoro e delle politiche sociali, [Primi dati sulla sperimentazione del sostegno per l'inclusione attiva \(SIA\) nei grandi comuni](#), Quaderni della ricerca sociale flash 29, settembre 2014.

l'inclusione - il cui importo varia da un minimo di 231 a un massimo di 404 euro mensili - è rivolta esclusivamente ai nuclei familiari con minori e con un forte disagio lavorativo. Il nucleo familiare beneficiario dell'intervento stipula un patto di inclusione con i servizi sociali degli enti locali di riferimento, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio. I servizi sociali si impegnano a favorire, con servizi di accompagnamento, il processo di inclusione lavorativa e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo.

L'articolo 3 del decreto-legge 76/2013 ha esteso la sperimentazione della Carta per l'inclusione, già prevista per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno, nel limite di 140 milioni per il 2014 e di 27 milioni per il 2015. Tali risorse sono state stanziare a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007-2013 (cioè della quota di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali), nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. L'estensione della sperimentazione della Nuova *social card* (anche definita Sostegno per l'inclusione attiva-SIA) sarà realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 10 gennaio 2013.

In ultimo, l'articolo 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha previsto uno stanziamento per il 2014 pari a 250 milioni di euro, stabilendo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari della carta acquisti ordinaria, che venga determinata con decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali - MEF:

- la quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della Carta acquisti sperimentale, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 5/2012;
- le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti ordinaria, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso;
- il riparto delle risorse ai territori coinvolti nella estensione della sperimentazione.

La legge di stabilità 2014 ha inoltre stanziato 40 milioni all'anno per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da utilizzare per raggiungere un ammontare di risorse sufficiente per estendere la Sperimentazione della Carta per l'inclusione a tutto il territorio nazionale.

Articolo 1, comma 118

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 118** incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali nella misura di 300 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015. La Camera ha soppresso la previsione di una quota di riserva in favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, quota di riserva che, nell'attuale versione del presente disegno di legge, è posta dal precedente **comma 101**, a valere sul fondo ivi previsto.

Il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), istituito nel 1998 dall'articolo 59, comma 44, della legge 449/1997⁷⁷, è stato definito e rafforzato dalla legge 328/2000⁷⁸ che ha fra l'altro stabilito che le risorse annualmente attribuite al Fondo devono essere ripartite - con decreto del Ministro competente per le politiche sociali, sentiti i ministri interessati e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni - tra le regioni, i comuni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il FNPS, le cui risorse sono espone in Tabella C della legge di stabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 3671).

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha previsto, per il 2014, una dotazione del FNPS pari a 317 milioni di euro.

In seguito, il [Decreto 21 febbraio 2014 Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014](#) ha rideterminato le risorse in 297.417.713,00 euro, di cui:

- 258.258.541,20 euro destinate alle regioni;
- 4.359.458,80 alle province autonome;
- 34.799.713,00 attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Il decreto di riparto impegna le regioni a utilizzare le risorse loro destinate per aree di utenza e macro-obiettivi di servizio così definiti:

1. servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale;
2. servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio;
3. servizi a carattere comunitario per la prima infanzia;
4. servizi a carattere residenziale per le fragilità;
5. misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito. La programmazione di questo macro-obiettivo tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione della Carta

⁷⁷ Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

⁷⁸ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

acquisti intesa come sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013).

Si ricorda che, il 20 febbraio 2014, in occasione dell'espressione delle Intese sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, la Conferenza delle Regioni ha approvato l'[Intesa Quadro per le Politiche Sociali](#).

Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, il secondo periodo del comma 7 individua, all'interno dello stanziamento di 300 milioni di euro, una quota - fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro - destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, per il raggiungimento di determinati obiettivi di servizio. Tale quota viene individuata in sede di riparto, mediante Intesa in sede di Conferenza unificata.

Articolo 1, comma 119
(Fondo per le non autosufficienze)

119. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il **comma 119** incrementa la dotazione del Fondo per le non autosufficienze nella misura di 400 milioni per il 2015 (250 milioni nel testo originario, così modificato dalla Camera) e di 250 milioni annui a decorrere dal 2016. Lo stanziamento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. Le risorse del Fondo per le non autosufficienze, determinate annualmente in sede di legge di stabilità, sono ripartite annualmente con decreto dopo una procedura di concertazione Stato-regioni.

Per il 2014, la legge di stabilità per il 2014 ([legge 147/2013](#)), commi 199-200, ha confermato un finanziamento di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA e di ulteriori 75 milioni di euro, sempre per il 2014, come aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal Fondo, da finalizzare per interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravissime, incluse quelle affette da SLA⁷⁹.

Il [Decreto interministeriale di riparto per il 2014](#), del 7 maggio 2014, ha assegnato alle regioni e alle province autonome una quota di 340 milioni, ripartita per il 60% in base alla popolazione residente di età uguale o superiore a 75 anni e per il restante 40% sulla base dei criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. Il riparto rispetta il vincolo di destinazione indicato dalla legge di stabilità 2014: 75

⁷⁹ In assenza di una definizione normativa univoca l'articolo 3 del Decreto di riparto del 7 maggio 2014 ha stabilito: "Per persone in condizione di disabilità gravissima si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.)".

milioni destinati esclusivamente ai disabili gravissimi, ai quali andrà anche una quota minima del 40% dei restanti 275 milioni⁸⁰.

⁸⁰ La quota minima era stata inizialmente individuata nel 30%. L'[Accordo del 5 agosto 2014](#) in Conferenza unificata, ha poi portato la percentuale al 40%.

Articolo 1, comma 120

(Adeguamento della dotazione finanziaria del Garante per l'infanzia)

120. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Il **comma 120** incrementa la dotazione già prevista dalla legislazione vigente per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di 650.000 euro annui per il triennio 2015/2017.

Il ddl recante il bilancio a legislazione vigente 2015/2017 espone una previsione di spesa per il funzionamento dell'Autorità garante dell'infanzia e l'adolescenza, relativamente ai due capitoli interessati nn. 2118 (quota rimodulabile) e 2119 (quota di spesa obbligatoria), dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, una previsione di 922.089 per il 2015, 917.729 per il 2016 e 1.011.486 per il 2017 e di 200.000 euro annui per ciascuna annualità del triennio.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è un organo monocratico italiano istituito nel 2011, con il compito di promuovere l'attuazione delle misure previste dalla convenzione di New York e da altri strumenti internazionali finalizzati alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra i suoi compiti, quello di prendere in esame e segnalare alle autorità competenti situazioni di abbandono, disagio o violazione, o rischio di violazione, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Può esprimere al governo pareri su disegni o progetti di legge all'esame delle Camere e richiedere alle pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età. A questo fine può, inoltre, accedere a dati, informazioni e luoghi.

L'autorità predispone una relazione annuale al Parlamento sulle attività realizzate. Per l'analisi di questioni specifiche di particolare interesse, il garante può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive composte, oltre che da rappresentanti di istituzioni, associazioni ed esperti, anche da rappresentanze di bambini ed adolescenti.

L'autorità garante presiede, inoltre, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, composta dai garanti regionali, e partecipa ai lavori di reti ed organizzazioni internazionali di tutela e promozione dei diritti delle persone di minore età.

Articolo 1, comma 121
(Risorse per le scuole paritarie)

121. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 121** dell'articolo in esame autorizza, dal 2015, la spesa di 200 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della [legge 10 marzo 2000, n. 62](#), da destinare in favore delle scuole paritarie. La disposizione prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo stanziamento in questione è finalizzato a incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato [articolo 1, comma 13, della legge n. 62 del 2000](#), allocata sul capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente i contributi direttamente erogati dal medesimo Ministero alle scuole paritarie.

Riguardo al testo originario dell'articolo 17, comma 9, dell'Atto Camera n. 2679-*bis*, si segnala che esso autorizzava, dal 2015, la spesa di 200 milioni di euro da destinare al sostegno alle scuole paritarie (ad esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano)⁸¹, in quanto finalità prevista dall'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 ([legge 22 dicembre 2008, n. 203](#)).

Il finanziamento, attribuito alle regioni in virtù della loro competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali, si sarebbe dovuto sommare a quello allocato sul capitolo 1477, pari, per il 2015, a 271,9 milioni di euro, per un totale, per il medesimo anno, di 471,9 milioni di euro.

La competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali è stata attribuita alle regioni dall'[articolo 138, comma 1, lettera e\), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

In seguito, l'articolo 1-*bis* del [decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250](#) (convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 febbraio 2006, n. 27](#)) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 - abilitate, tra l'altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di scuole non paritarie.

L'articolo 1, comma 635, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (legge finanziaria 2007), al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dal 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da destinare prioritariamente alle scuole per l'infanzia.

⁸¹ L'articolo 2, comma 109, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#) (legge finanziaria 2010), abrogando gli articoli 5 e 6 della [legge 30 novembre 1989, n. 386](#), ha eliminato - a partire dal 2010 - la partecipazione delle province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma ha fatto salvi i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

Al riguardo si ricorda che, con la [sentenza n. 50 del 2008](#), la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle regioni, l'erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari⁸².

È, dunque, intervenuto l'articolo 2, comma 47, della sopracitata legge finanziaria 2009, che ha disposto che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, dovevano essere stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie per la realizzazione delle misure relative al "programma di interventi in materia di istruzione".

Contestualmente, infatti, la legge 22 dicembre 2008, n. 204 (legge di bilancio per il 2009) ha inserito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – esclusivamente per l'esercizio 2009 – nell'ambito della Missione *Istruzione scolastica*, un nuovo programma 1.10 – *Interventi in materia di istruzione*, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 - *Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie*, di nuova istituzione⁸³.

Il [decreto interministeriale 28 maggio 2009](#), con il quale è stata data attuazione al citato articolo 2, comma 47, nel ripartire fra le regioni l'importo di 120 milioni di euro, ha precisato che tali risorse erano destinate a integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 è stata rifinanziata per gli anni successivi⁸⁴:

Provvedimento	Anno	Onere annuo (milioni)
Articolo 2, comma 250, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (elenco 1, allegato)	2010	€ 130 ⁸⁵
Articolo 1, comma 40, legge 13 dicembre 2010, n. 220	2011	€ 245 ⁸⁶

⁸² In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della "istruzione" attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2 del Considerato in diritto). Pertanto il comma 635 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

⁸³ Negli anni successivi, il capitolo 1299 è stato allocato nel programma 1.9 "Istituzioni scolastiche non statali".

⁸⁴ Le disposizioni di rifinanziamento hanno fatto riferimento, fino al 2011, anche all'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006 che, tuttavia, come evidenziato nel testo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 50 del 2008.

⁸⁵ Provenienti dal c.d. "scudo fiscale".

⁸⁶ Nell'ambito del rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili e urgenti di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Provvedimento	Anno	Onere annuo (milioni)
Articolo 33, comma 16, legge 12 novembre 2011, n. 183	2012	€ 242
Articolo 1, comma 263, legge 24 dicembre 2012, n. 228	2013	€ 223 ⁸⁷
Articolo 1, comma 260, legge 27 dicembre 2013, n. 147	2014	€ 220 ⁸⁸

⁸⁷ Le spese effettuate dalle regioni con tali risorse sono state escluse dal computo ai fini del patto di stabilità.

⁸⁸ Le spese effettuate dalle regioni con tali risorse sono state escluse dal computo ai fini del patto di stabilità nel limite di 100 milioni di euro. Tuttavia, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni del 29 maggio 2014, le regioni hanno convenuto, ai fini del concorso alla riduzione della spesa pubblica previsto dall'articolo 46 del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), di rinunciare a determinate deroghe al patto di stabilità, inclusa la deroga riferita ai contributi alle scuole paritarie.

Articolo 1, comma 122

(Fondo di finanziamento ordinario delle università e Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica)

122. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2015. Una quota pari almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.

Il **comma 122 dell'articolo 1** prevede, dal 2015, un aumento delle risorse da destinare al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO, capitolo 1694) al fine di incrementare la quota premiale.

Un'ulteriore riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università deriva dalla soppressione del contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, prevista dall'articolo 2, comma 89 (si veda la relativa scheda), che riproduce, senza modificazioni, il contenuto dell'articolo 28, comma 14 dell'Atto Camera n. 2679-*bis*.

Più nel dettaglio, il **comma 122**, primo periodo, **dell'articolo 1** prevede che dal 2015 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), è incrementato di 150 milioni di euro, al fine di aumentare la quota premiale, a sua volta prevista dall'articolo 2, comma 1, del [decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 gennaio 2009, n. 1](#). Il secondo periodo prevede che una quota pari ad almeno il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.

Il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attiene al funzionamento degli atenei statali e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria. Esso è allocato sul capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Di seguito si riporta l'andamento delle risorse (in milioni di euro) allocate sul capitolo 1694 negli anni 2008-2014:

capitolo 1694	2008 consuntivo	2009 consuntivo	2010 consuntivo	2011 consuntivo	2012 consuntivo	2013 consuntivo	2014 assestamento
	7.443,7	7.513,1	6.681,3	6.969,3	6.999,5	6.697,7	7.003,6

L'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008 ha previsto che una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, con incrementi negli anni successivi, deve essere ripartita tra le università in relazione alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.

Sulla misura della quota premiale è, poi, intervenuto l'[articolo 13 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) che, in particolare, ha previsto che gli incrementi della quota premiale sono disposti annualmente in misura compresa tra lo 0,5 e il 2 per cento. In seguito, l'[articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#) (convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#)) ha disposto che la quota premiale è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università; di tale quota, almeno 3/5 sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e 1/5 sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento⁸⁹. L'applicazione delle previsioni sulla misura della quota premiale non può, comunque, determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente⁹⁰.

L'articolo 1, comma 870, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca. Al Fondo sono confluite le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'[articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'[articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#). L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica è stata successivamente ridotta, rispettivamente, di euro 0,6 milioni per l'anno 2015, di euro 2,6 milioni per l'anno 2016, di euro 4,6 milioni per l'anno 2017 e di euro 6,6 milioni a decorrere dal 2018 dall'articolo 27, comma 2, lettera f), del [decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#) e di euro 20 milioni, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 1, comma 49, della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) (legge di stabilità 2013).

⁸⁹ Al riguardo si ricorda che l'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge n. 240 del 2010 ha previsto l'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università correlata alla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, da effettuare in base a meccanismi elaborati dall'ANVUR. In attuazione, è intervenuto l'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

⁹⁰ Con [decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 1051](#) - l'ultimo finora intervenuto - sono stati determinati i criteri di ripartizione della quota premiale e dell'intervento perequativo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'anno 2013, pari ad € 819 milioni. In particolare, il citato decreto prevede che la somma disponibile per le finalità premiali è attribuita per il 34 per cento sulla base dei criteri finalizzati a premiare la qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi di ogni ateneo e per il 66 per cento sulla base di criteri finalizzati a premiare la qualità della ricerca scientifica. Il 90 per cento della somma attribuita in relazione alla qualità della ricerca scientifica è ripartita sulla base dei risultati della VQR 2004-2010.

Articolo 1, comma 123
(Agenzia spaziale europea)

123. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

Il **comma 123 dell'articolo 1** autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica.

Articolo 1, comma 124

(Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali)

124. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il **comma 124** incrementa di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 la dotazione del Fondo per le missioni internazionali.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L'anno successivo il comma 18 dell'art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, ha disposto un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

L'art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. *spending review*) ha disposto ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 – nel contempo l'art. 7, comma 19 ne aveva disposto la riduzione di 8,9 milioni per il 2012.

Da ultimo, l'art. 1, comma 252 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto un incremento delle dotazioni del Fondo pari a 614 milioni per il 2014.

Si ricorda infine che nelle previsioni iniziali di bilancio per il 2014 nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004 - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace - erano appostati fondi pari a 1,318 milioni di euro, incrementati appunto di 614 milioni dalla legge di stabilità. A seguito di riduzioni per atti amministrativi intervenuti nella prima metà del 2014, le previsioni assestate recavano per il cap. 3004/MEF la somma di 321 milioni: nel disegno di legge di bilancio per il 2015 il capitolo risulta dotato di 49,92 milioni di euro, somma sulla quale inciderà dopo l'approvazione il rifinanziamento operato dalla norma in commento, che come si è visto prevede attualmente l'incremento a favore del Fondo di 850 milioni per ciascuna delle annualità 2015 e 2016.

Articolo 1, commi 125 e 126

(Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo)

125. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

126. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Il **comma 125** incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato all'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Il **comma 126** rende permanente lo stanziamento di 3 milioni di euro, autorizzato per il solo 2014 in favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). Quello stanziamento fu previsto al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sedi di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore a 3.000 unità.

In base al quadro normativo vigente, i servizi di assistenza e di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sono svolti principalmente dagli enti locali.

In particolare, la legge n. 189 del 2002, ha soppresso la corresponsione di un contributo di prima assistenza per 45 giorni da parte del ministero dell'interno in favore dei richiedenti asilo privi di mezzi (art. 1, comma 7, decreto-legge n. 416 del 1989, convertito da L. n. 39/1990). In luogo di tale contributo, l'articolo 1-*sexies* del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989 (introdotto dall'articolo 32 della legge n. 189 del 2002), disciplina un *sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati* (SPRAR) che consente agli enti locali di accogliere nell'ambito dei servizi di accoglienza da essi apprestati i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza, ove non ricorrano le condizioni di trattenimento nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) o nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

I richiedenti protezione vengono ospitati nei CARA quando si verificano le seguenti condizioni: necessità di determinare l'identità o la nazionalità del richiedente; presentazione della richiesta da parte di coloro che sono stati fermati dalla forza pubblica per aver eluso i controlli di frontiera o per essere in condizioni di soggiorno irregolare.

Nel caso di richiedenti asilo, affluiscono nei CIE: coloro che sono esclusi dai benefici della Convenzione di Ginevra, perché macchiatisi di gravi reati (crimini di guerra o

contro l'umanità)⁹¹; coloro che sono stati condannati per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza (art. 380 codice procedura penale) o per reati particolarmente gravi quali quelli di droga, immigrazione clandestina, prostituzione; coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento alla frontiera.

Per i servizi di accoglienza degli enti locali sono previste, dal medesimo articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, forme di sostegno finanziario apprestate dal Ministero dell'interno e poste a carico di un fondo *ad hoc*, denominato *Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*, istituito dal successivo articolo 1-*septies*.

La disciplina del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo destinato a finanziare le iniziative degli enti locali è fissata ancora oggi nel citato articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989, ai sensi del quale esso è alimentato da:

- apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno;
- assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati⁹²;
- donazioni private.

Le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, e sono destinate alle iniziative dei Comuni e delle Province, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale.

Ai sensi del citato articolo 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 416 è stato adottato il decreto ministeriale 28 novembre 2005, poi sostituito da analogo decreto 30 luglio 2013, con il quale il Ministero dell'interno ha dettato le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca.

Per approfondimenti si veda il tema Asilo del sito del Ministero dell'interno e l'approfondimento dedicato al il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo: www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema008.html.

Dall'inizio dell'anno fino a metà settembre del 2014 le richieste di protezione internazionale sono state circa 38.000 a fronte di 26.620 domande presentate in tutto l'anno 2013.

L'incremento della presentazione delle domande è collegato alla forte ripresa dei flussi migratori, motivati sempre più dalla situazione politica dei Paesi di provenienza, piuttosto che da ragioni economiche.

⁹¹ Art. 1, lett. F) della Convenzione di Ginevra ratificata dalla legge 24 luglio 1954, n. 722.

⁹² Il Fondo Europeo per i Rifugiati è stato istituito con Decisione del Consiglio Europeo n. 2000/596/CE (cd. "Decisione FER") per sostenere le azioni degli Stati membri dell'Unione in merito alle condizioni di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di richiedenti asilo, rifugiati e profughi. La Decisione introduce un nuovo sistema di gestione degli interventi, che affida a ciascuno Stato membro il compito di individuare, sulla base della situazione esistente nei singoli Paesi, le carenze nel campo dell'accoglienza, dell'integrazione e del rimpatrio volontario e le azioni da intraprendere per far fronte alle specifiche esigenze riscontrate a livello nazionale, attraverso la predisposizione di un apposito programma di attuazione FER. Le risorse finanziarie del FER vengono ripartite fra gli Stati membri, ai quali viene affidata la responsabilità dell'attuazione delle azioni che beneficiano del sostegno comunitario e quindi la selezione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei singoli progetti. In Italia, l'Autorità Responsabile è il Ministero dell'Interno. Si cfr.:

<http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema010.html>.

Agli oneri connessi all'aumento del numero dei richiedenti asilo si è fatto fronte innanzitutto, con il decreto-legge n. 120 del 2013, recante misure di riequilibrio della finanza pubblica (convertito dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137) che ha incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed ha istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013. Parte della dotazione di quest'ultimo fondo, pari a 30 milioni, sono stati assegnati al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ad integrazione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (decreto del Ministro dell'interno 3 giugno 2014).

L'articolo 1, comma 204, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014 il al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore alle 3.000 unità.

Il fondo è stato ulteriormente incrementato con il decreto-legge 119 del 2014 di 50,8 milioni di euro per il 2014, finalizzati all'ampliamento delle strutture del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR) oltre a creare un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro.

A questi fondi disposti in via legislativa, si aggiungono, per il 2014, 60 milioni provenienti dal fondo di riserva per le spese impreviste, e 53 stanziati in sede di assestamento (si veda l'Audizione del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione cit.)

Si ricorda, inoltre, il medesimo decreto-legge n. 119 del 2014 ha introdotto diverse misure per velocizzare le procedure di esame delle richieste di asilo. Tra queste l'aumento del numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – che passano da dieci a venti. Anche il numero delle sezioni composte da membri supplenti viene aumentato a trenta. Al contempo è attribuita, in tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Inoltre, il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) che fa parte delle commissioni territoriali può essere anche designato da tale organismo senza doverne necessariamente fare parte. Il testo interviene altresì in merito alla competenza delle commissioni territoriali nel caso di trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Riguardo all'esame delle domande, viene previsto il ricorso anche alla collaborazione soggetti operanti a livello internazionale nel campo della tutela dei diritti umani per acquisire i dati necessari alla Commissione nazionale che elabora le informazioni circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo. Inoltre, viene previsto che la commissione territoriale acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente. Ulteriori disposizioni prevedono che i componenti delle commissioni territoriali partecipino ad un corso di formazione iniziale e a periodici corsi

di aggiornamento e che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dell'interno invii al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo immigrazione e una relazione sul sistema di accoglienza.

Sul versante comunitario, con lettera di costituzione in mora del 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha aperto (ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) la procedura di infrazione (n. 2012/2189) nei confronti dell'Italia contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle [direttive 2005/85/CE](#) (direttiva "procedure"), [2003/9/CE](#) (direttiva "accoglienza"), [2004/83/CE](#) (direttiva "qualifiche"), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento "Dublino", recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#)).

I rilievi della Commissione evidenzerebbero in particolare: tempi prolungati di attesa tra la manifestazione della volontà del richiedente di presentare domanda di asilo e gli appuntamenti fissati dalle autorità per la formalizzazione della stessa; difficoltà nella registrazione formale della domanda di asilo in mancanza di una prova formale del soggiorno; specifiche criticità per quanto riguarda la presentazione della domanda di asilo da parte dei richiedenti asilo in condizioni di detenzione all'interno dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Gli addebiti della Commissione europea riguardano in secondo luogo l'accesso alle condizioni di accoglienza previste dal diritto dell'UE. In particolare, laddove la direttiva "accoglienza" dispone che, entro tre giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un "permesso di soggiorno", in Italia la concessione di quest'ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorso un tempo assai più esteso. Inoltre, ove la direttiva "accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle "condizioni di accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del "permesso di soggiorno": in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell'"accoglienza" solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno.

La Commissione individua inoltre varie criticità nell'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (cd. regolamento Dublino).

Articolo 1, commi 127 e 128

(Fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati)

127. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è conseguentemente soppresso, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente

comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

128. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Il **comma 127** istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il *Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012) che viene contestualmente soppresso.

Inoltre, incrementa il nuovo fondo di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015.

Il **comma 128** prevede che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo all'obbligo dell'autorità che riceve la domanda di protezione internazionale di informare immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ai fini dell'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso.

Come si evince dalla relazione illustrativa, la norma è finalizzata ad estendere l'assistenza della rete SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto di asilo.

Infatti, attualmente solo i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ai sensi del richiamato articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono immediatamente avviati nelle strutture di accoglienza del rete SPRAR.

Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente nel testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articoli 32 e 33) e nel regolamento del Comitato minori stranieri (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999).

Specifiche disposizioni sul diritto di asilo dei minori non accompagnati sono previste dal decreto legislativo 251 del 2007 (articolo 28), dal decreto legislativo n. 25 del 2008 (articolo 19) e dalla direttiva del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2006.

Per minore non accompagnato si intende il minorenne senza cittadinanza italiana (o di altro Paese dell'Unione Europea) che non ha presentato domanda di asilo politico e che si trova nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.

In base all'articolo 6 del d.P.C.m. n. 535 del 99, al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente. Alla tutela dell'effettivo esercizio di tali diritti era preposto il Comitato per i minori stranieri, organismo statale operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività, ai sensi dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ai minori stranieri non accompagnati, una volta raggiunta la maggiore età, può essere concesso il permesso di soggiorno sempre che non sia stata attivata nel frattempo la procedura di rimpatrio assistito. Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al rispetto di una serie di condizioni; esso è rilasciato a coloro che:

- risultano affidati ad una famiglia o sottoposti a tutela;
- sono presenti in Italia da almeno 3 anni;
- hanno partecipato ad un progetto di integrazione della durata di almeno 2 anni;
- hanno disponibilità di un alloggio;
- frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa regolare oppure sono in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

La legge italiana non consente l'espulsione, a meno che non ci siano gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti degli stranieri minori di diciotto anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

E' prevista, tuttavia, la possibilità di assumere, nei confronti del minore straniero non accompagnato, un provvedimento di rimpatrio assistito.

Tale provvedimento è adottato dal Ministero del lavoro al fine del ricongiungimento del minore coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge e alle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore.

Al 30 settembre 2014 risultano, secondo il monitoraggio effettuato dal Ministro del lavoro, 12.164 minori stranieri non accompagnati segnalati (erano 8.526 il 31 ottobre 2013), di cui 3.163 irreperibili.

Il *Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati* è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 23, comma 11 (quinto periodo), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 95, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012. L'istituzione del nuovo fondo fa parte di una serie di misure, recate dal medesimo articolo 23, comma 11, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120/2013 (L. n. 137/2013) nonché di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dall'art. 1, co. 202 e 203, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Attraverso il Fondo, il Ministro del lavoro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse suddette.

Sul versante comunitario, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (procedura n. 2014/2171) relativa alla tutela dei minori non accompagnati richiedenti asilo contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle [direttive 2005/85/CE](#) (direttiva "procedure"), [2003/9/CE](#) (direttiva "accoglienza"), [2004/83/CE](#) (direttiva "qualifiche"), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento "Dublino", recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#)).

La Commissione riconosce che la legislazione nazionale in Italia fornisce un quadro normativo inteso a garantire un alto livello di protezione ai minori non accompagnati, compresa la rapida nomina di un tutore e la definizione prioritaria della necessità di asilo. Tuttavia, secondo i rilievi della Commissione:

- nella pratica l'accesso alle procedure di asilo per i minori non accompagnati è spesso ritardato a causa dei lunghi tempi di attesa per la nomina dei tutori, che possono arrivare fino a 11 mesi. In tal senso, si profila una violazione dell'art. 17, paragrafo 1 della direttiva "procedure", e dell'art. 19, paragrafo 1, della direttiva "accoglienza", in combinato disposto con il principio consolidato secondo cui le procedure per l'esercizio dei diritti garantiti dal diritto dell'UE devono essere facilmente accessibili;
- in molti casi viene nominato lo stesso tutore per un gran numero di minori, con ripercussioni negative sulla possibilità di instaurare una relazione di fiducia e un rapporto di tutela attento e curato;
- non vi è alcuna disposizione giuridica che precisi che i tutori legali debbano essere formati e debbano possedere un'apposita competenza in materia di asilo. A tale riguardo, la Commissione osserva che l'art. 19, paragrafo 4 della direttiva "accoglienza" dispone che le persone che si occupano di minori non accompagnati abbiano ricevuto o ricevano una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi. Inoltre, discende dall'art. 17, paragrafo 1 della direttiva "procedure" che i tutori siano in grado di fornire ai minori non accompagnati a loro affidati un'adeguata assistenza individuale e informazioni sulla procedura di asilo;
- non sembra esistere alcun sistema di controllo per verificare in che modo i tutori legali agiscono e svolgono il loro mandato.

Articolo 1, comma 129
(Stampa quotidiana e periodica)

129. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al

31 dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il **comma 129** proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, prevede l'accesso nel 2015 al credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e poi differito all'anno 2014. Il riferimento è alla disciplina definita con l'art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012), sulla quale sono, poi intervenuti l'art. 1, co. 334 e 335, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014). La proroga è motivata con la necessità di favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012), al fine di favorire la modernizzazione del sistema del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, aveva reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre⁹³.

Inoltre, per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, aveva previsto – nel rispetto della regola “*de minimis*” (di cui all'allora vigente regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006) – l'attribuzione di un credito di imposta per l'anno 2012, per un importo comunque non superiore a 10 milioni di euro e pari ai risparmi effettivamente conseguiti dall'attuazione del co. 3 (volto a porre termine

⁹³ Aveva, altresì, disposto che la gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento.

ad un contenzioso instauratosi in relazione all'art. 56, co. 4, della L. 99/2009, in materia di agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali)⁹⁴.

I risparmi derivanti dal co. 3 dovevano essere accertati con apposito D.P.C.M., ovvero con decreto del Sottosegretario delegato⁹⁵. Inoltre, con D.P.C.M., di concerto con il MEF, dovevano essere definiti condizioni, termini e modalità di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 4, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta.

L'art. 1, co. 334, della L. 147/2013 ha, poi, prorogato al 31 dicembre 2014 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici - al fine di assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema - e ha previsto l'accesso nel 2014 al credito di imposta già previsto per il 2012⁹⁶.

Inoltre, il co. 335 dello stesso art. 1, disponendo la soppressione del credito d'imposta previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 per le imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali, ha stabilito che le somme destinate per l'anno 2014 al sopprimendo credito d'imposta - come rideterminate ai sensi del D.P.C.M. di cui il co. 577 prevedeva l'emanazione - sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del credito d'imposta previsto per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori dell'editoria⁹⁷.

⁹⁴ In particolare, il co. 3 individuava il criterio per determinare il rimborso spettante a Poste Italiane per il periodo intercorrente tra il 1.1.2010 e il 31.3.2010 (data di cessazione dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie), identificando la "convenzione più favorevole" con le tariffe stabilite, per l'anno 2012, dal D.M. 21 ottobre 2010, per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. Si ricorda, infatti, che l'applicazione delle tariffe agevolate era stata sospesa, per l'anno 2010, a decorrere dal 1.4.2010, dal D.M. 30 marzo 2010, emanato in applicazione dell'art. 10-*sexies*, co. 2, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Quest'ultimo articolo aveva destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria un importo di 50 milioni di euro per il 2010.

Per ulteriori approfondimenti, si v. [dossier del Servizio Studi n. 657 del 2 luglio 2012](#).

⁹⁵ Le somme dovevano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione, nel medesimo anno, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF.

⁹⁶ Al riguardo, la [relazione tecnica integrata](#) al disegno di legge di stabilità (pag. 99, comma 211) evidenziava che il credito d'imposta "non ha avuto alcuna applicazione concreta e, conseguentemente, non ha generato ad oggi alcun onere finanziario".

⁹⁷ La relazione tecnica integrata citata nella nota precedente specificava che restava comunque fermo il tetto massimo di spesa già stabilito in 10 milioni di euro dalla disciplina previgente.

Articolo 1, comma 130

(Indennizzi per soggetti danneggiati in ambito sanitario)

130. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per

l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.

Il **comma 130** prevede l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di un contributo, pari a 100 milioni di euro per il 2015, 200 milioni per il 2016, 289 milioni per il 2017 e 146 milioni per il 2018, per il rimborso di una quota degli oneri finanziari da essi sostenuti per la corresponsione di indennizzi previsti dalla legislazione statale vigente in favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario.

Il contributo in esame è ripartito tra le regioni e province autonome con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il riparto è operato in proporzione al fabbisogno derivante dal numero di indennizzi corrisposti dalle regioni e province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.

Più in particolare, il rimborso concerne:

- gli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione - ad opera delle medesime Regioni e province e con riferimento esclusivo al periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2014 - degli indennizzi in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario (in ragione, tra le altre ipotesi, di alcune fattispecie di vaccinazione, di trasfusione o

somministrazione di sangue o di suoi derivati, ovvero di contagio da persone rientranti nelle suddette fattispecie)⁹⁸;

- gli oneri finanziari derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011.

Il primo intervento del legislatore in tema di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, è rappresentato dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210. L'articolo 1 della legge n. 210/1992 citata, infatti, ha riconosciuto l'indennizzo oltre che ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, anche:

- ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
- a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali;
- alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, danni;
- alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
- ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

L'articolo 2 della legge citata prevede che l'indennizzo consista in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Esso è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla [legge 27 maggio 1959, n. 324](#), e successive modificazioni.

La rivalutazione su base annua, secondo il tasso d'inflazione programmato, dell'assegno disciplinato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, non era prevista dal testo iniziale di detta disposizione. Essa fu introdotta con l'art. 1, comma 1, della legge n. 238 del 1997. Nulla, invece, fu disposto al riguardo per la seconda componente dell'indennizzo, cioè per la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, ancorché questa avesse per l'appunto funzione integrativa dell'indennizzo medesimo. In proposito, nel corso degli anni, si è registrato un orientamento giurisprudenziale oscillante, e un intervento legislativo (art. 11, comma 13, D.L. 78/2010) diretto ad escludere la rivalutazione poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 293/2011.

Infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo con la Sentenza 3 settembre 2013 ([Requête n. 5376/11](#)), a cui si rinvia anche per la ricostruzione dettagliata e articolata della vicenda interna, ha disposto, a carico dello Stato italiano, l'obbligo di liquidazione ai

⁹⁸ Ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.) e della legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).

titolari dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

A seguito di tale pronuncia, l'articolo 1, comma 223 della legge 147/2013 (*legge di stabilità per il 2014*) ha disposto l'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Articolo 1, comma 131

(Autorizzazione di spesa per la riforma del terzo settore e dell'impresa sociale e per il Servizio civile universale)

131. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Il **comma 131** reca un'autorizzazione di spesa, ai fini della copertura finanziaria di una riforma del terzo settore e dell'impresa sociale e di una revisione della disciplina del Servizio civile universale. A tal fine, è previsto uno stanziamento pari a: 50 milioni di euro per il 2015; 140 milioni per il 2016; 190 milioni annui a decorrere dal 2017.

Si ricorda che è all'esame, in sede referente presso la Commissione XII (Affari sociali) della Camera, il disegno di legge [A.C. 2617](#) "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale" d'iniziativa del Governo, abbinato all'[A.C. 2071](#) Maestri e all'[A.C. 2095](#) Bobba. L'esame è iniziato il 1° ottobre 2014.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, l'articolo 7 del disegno di legge delega istituisce un fondo rotativo di 50 milioni di euro destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali delle imprese sociali. Allo stanziamento, per l'anno 2015, si provvede:

- per 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- per 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella B della legge di stabilità 2014);
- per 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

L'articolo 7 della delega prevede inoltre che nell'ambito della legge di stabilità 2015, potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori, per garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dal disegno di legge delega in esame in materia di:

1. riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti privati del Terzo settore, determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili, razionalizzazione dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
2. previsione di un fondo rotativo per le imprese sociali;
3. servizio civile universale.

Articolo 1, comma 132

(Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica)

132. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199,5

milioni di euro per l'anno 2019, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 289,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 306,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 310,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 319,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il **comma 132** incrementa le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 289,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 306,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 310,25 milioni di euro per l'anno 2025 e 319,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Per quanto concerne le risorse finanziarie, si ricorda che nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per gli anni 2015-2017 (A.C. 2680), il Fondo presenta una dotazione pari a 126,8 milioni per il 2015, 63,7 milioni per il 2016 e a 61,1 milioni per il 2017.

Articolo 1, comma 133
(Metropolitane)

133. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo la lettera *d-sexies*) è aggiunta la seguente:
«d-septies) alle reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

L'articolo 1, comma 133 novella l'articolo 3, comma 6 del decreto-legge [133/2014](#)⁹⁹, includendo le reti di metropolitane di aree metropolitane nell'elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente le risorse rivenienti dalle revoche dei finanziamenti disposte dal comma 5, del medesimo articolo 3.

Le revoche predette confluiscono nel “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”(art. 32, comma 1, del decreto-legge [98/2011](#)¹⁰⁰) per il mancato rispetto di determinati termini fissati per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi.

⁹⁹ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

¹⁰⁰ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”.

Articolo 1, comma 134

(Sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale)

134. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

L'articolo 1, comma 134 autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale, per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse.

Disposizioni relative alle frequenze televisive sono contenute nell'articolo 1, commi 108-110, del disegno di legge in esame.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: -20.000.000;

2016: -20.000.000.

2017: -20.000.000.

Articolo 1, commi 135-138

(Segni distintivi di Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

135. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati.

136. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 2011, in materia di approvazione e procedure per

la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 135 del presente articolo, nonché le specifiche modalità attuative.

137. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

138. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Queste disposizioni - nel sancire il diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi (stemmi, emblemi e altro) da parte della Polizia di Stato e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco - autorizzano la loro concessione in uso, anche temporaneo, a terzi.

Beninteso, la concessione in uso non deve risultare lesiva o incompatibile con le finalità istituzionali e l'immagine dei due Corpi.

Tale concessione in uso - da disporsi rispettivamente dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno - è ammessa attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione (oggetto dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici: decreto legislativo n. 163 del 2006).

Per tale riguardo, si prevede che in caso di violazione del diritto di proprietà di tali simboli, si applichino le misure correttive (tra cui l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio), le sanzioni civili, il risarcimento del danno, la restituzione dei profitti e la eventuale pubblicazione dell'ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà. Questo novero di sanzioni è previsto mediante il rinvio agli articoli 124, 125 e 126 del codice di proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005).

Contestualmente sono abrogati i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 39 del 2009, i quali consentono l'utilizzo - a determinate condizioni - dei simboli riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'individuazione concreta dei segni distintivi oggetto delle disposizioni di cui sopra e delle specifiche modalità attuative sono demandate ad un regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle procedure per la concessione degli emblemi araldici da parte del Presidente del Consiglio recate dal d.P.C.m. 28 gennaio 2011.

Le somme ricavate dalla concessione dei segni distintivi sono assegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno rispettivamente al programma "Contrasto al crimine" (missione "Ordine e sicurezza pubblica") e al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso civile" (Missione "Soccorso civile).

Per quanto riguarda l'utilizzo dei propri simboli, la Polizia e il Corpo dei vigili del fuoco risultano così equiparati alle Forze armate, compresi i Carabinieri.

Infatti l'articolo 300, comma 1 del codice militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) reca previsione analoga a quelle qui prevista, circa il diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi da parte delle Forze armate e, insieme, concedibilità in uso a terzi.

E si prevede, per Polizia e Corpo dei vigili, l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 del citato articolo 300, i quali prevedono la punibilità con una multa da 1.000 a 5.000 euro per chi, senza che gli sia stato consentito l'uso, fabbrica, venda e utilizza i segni distintivi (ad esclusione dei collezionisti ed amatori che operano per finalità personali e non lucrative).

Articolo 1, comma 139
(Fondo esigenze indifferibili)

139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da

ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 139** istituisce nella rubrica del ministero dell'economia delle finanze un Fondo da ripartire per la copertura dei fabbisogni di spesa "indifferibili" con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2015/2017 e con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2018.

Il decreto legge n. 5 del 2009 aveva già previsto un analogo fondo al fine di assicurare il finanziamento di interventi "urgenti e indifferibili" con una dotazione iniziale, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro. Tale fondo è stato più volte rifinanziato, sino ad assicurare la copertura di parte dell'onere di cui all'articolo 1, lettere d) del decreto legge n. 16 del 2014, concernente il contributo di 625 milioni di euro ai comuni in relazione alla soppressione dell'IMU. Il capitolo di riferimento n. 3071 iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze del ddl BLV per il 2015/2017 indica la "soppressione" del citato fondo.

Articolo 1, commi 140 e 141 (Made in Italy)

140. Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all'ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del decreto-legge n. 133 del 2014, relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo 30, comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 133 del 2014, una quota delle risorse stanziata per l'ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge

31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'*italian sounding* e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del *made in Italy* di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

141. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 140 si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello

stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a)

e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

I commi 140 e 141 stanziavano risorse finanziarie per la realizzazione del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'art. 30 del D.L. n. 133/2014.

Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare.

Esso interviene in una materia già stratificata, facendo sistema con l'articolo 16 della legge n. 180/2011 e con l'articolo 4, comma 61 della legge n. 350 del 2003, che prevede tra l'altro "una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy». Si ricorda che la legge 350 del 2003 (articolo 4, comma 61) ha istituito presso il MISE un fondo per la realizzazione di una campagna straordinaria a favore del *Made in Italy* che dal 2004 affianca il programma promozionale ordinario. Il programma straordinario è gestito dal MISE e attuato dall'ICE in collaborazione con Regioni, associazioni imprenditoriali, sistema fieristico e sistema camerale.

In sintesi, il Piano interviene a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccole e medie, attraverso linee direttrici valide per tutti i settori economico produttivi interessanti, prevedendo, con le relative dotazioni finanziarie, le seguenti azioni: iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie; supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale; sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese; realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* destinati per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione; sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

In particolare, il **comma 140** autorizza la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015, di 50 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017 per la realizzazione delle azioni relative al predetto Piano straordinario. Tali risorse sono stanziare nell'ambito dello stato di previsione del MISE, per essere assegnate all'agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese.

A valere su tali risorse sono riservati:

- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 al MISE, per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*;
- 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017 all'associazione delle camere di commercio italiane all'estero, per la realizzazione delle azioni per il contrasto al fenomeno del cd. *Italian*

sounding (lettera f) del comma 2, articolo 30, D.L. 133/2014) e del falso *made in Italy* in ambito alimentare, nonché per incrementare la conoscenza delle produzioni italiane all'estero.

Si rammenta, per quanto attiene all'attività parlamentare di indirizzo al Governo circa le iniziative da intraprendere a tutela del *made in Italy* agroalimentare, che il 14 gennaio 2014 fu approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati la mozione Sani n. 1-00311 con la quale si impegna il Governo, tra l'altro, ad intraprendere, anche in sede europea, iniziative finalizzate a rafforzare la tutela della denominazione *made in Italy* nel campo delle produzioni agroalimentari, attivando prioritariamente misure contro l'utilizzo della stessa denominazione in maniera falsa e ingannevole e ad attivarsi a livello nazionale, internazionale e comunitario per la difesa delle produzioni italiane contrastando il fenomeno dell'*Italian sounding*; a rendere più efficace e intensa la politica di promozione e diffusione in Italia e all'estero dei prodotti agroalimentari italiani attraverso un incremento delle risorse finanziarie già stanziato. Come afferma l'ICE¹⁰¹, tecnicamente l'*Italian Sounding* consiste in una pratica che induce il consumatore, attraverso l'utilizzo di parole, colori, immagini e riferimenti geografici, ad associare erroneamente un prodotto a quello italiano. L'imitazione evocativa dei prodotti italiani è causa di un consistente danno economico alle aziende italiane del settore¹⁰².

Per la realizzazione delle azioni del predetto Piano relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane (si tratta delle iniziative di cui lettere c), d), e) ed f) del citato articolo 30) si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il **comma 141** dispone che alla parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 140 si provvede utilizzando le risorse iscritte sui

¹⁰¹ http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006088/analisi_giuridica_italian_sounding_usa_2011.pdf

¹⁰² Come rilevato dall'ISTAT in un recente Rapporto del 18 settembre 2014, l'Italia si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall'Unione europea (Ue).

I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2013 sono 261 (13 in più rispetto al 2012); di questi, 252 risultano attivi.

I settori con il maggior numero di riconoscimenti sono gli ortofrutticoli e cereali (101 prodotti), i formaggi (47), gli oli extravergine di oliva (43) e le preparazioni di carni (37). Le carni fresche e gli altri settori comprendono, rispettivamente, 5 e 28 specialità.

Con riferimento al fenomeno dell'*Italian sounding*, che penalizza la qualità dei prodotti agroalimentari italiani, Unioncamere - nel corso dell'[audizione tenutasi il 6 febbraio 2014](#) sull'Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'esposizione universale di Milano 2015 - ha ricordato i numeri della contraffazione: l'agropirateria internazionale, utilizzando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Italia, riesce a collocare sui mercati esteri due prodotti alimentari di tipo italiano su tre, con un fatturato di circa 60 miliardi di euro all'anno.

Inoltre, secondo una ricerca realizzata nel 2012 dal Ministero dello Sviluppo economico con il Censis, senza la contraffazione, in Italia ci sarebbero 110 mila posti di lavoro in più e 1,7 miliardi di entrate per il fisco.

Fondi istituiti in esito all'attività di accertamento straordinario volta all'eliminazione di residui passivi dal bilancio dello Stato, operata ai sensi dell'articolo 49 del D.L. n. 66/2014. In particolare, si provvede:

- quanto a 40 milioni per l'anno 2015, a 50 milioni per il 2016 e a 40 milioni per il 2017 attraverso l'utilizzo del Fondo di conto capitale istituito nello stato di previsione del MISE con quota parte delle somme derivanti dalla eliminazione dei residui propri e dalla cancellazione dei residui passivi perenti, ai sensi del richiamato art. 49, comma 2, lett. *a)* e *b)*;
- quanto a 82 milioni di euro per il 2015, mediante l'utilizzo dei Fondi istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze con quota parte delle somme derivanti dalla eliminazione dei residui propri, dalla cancellazione dei residui passivi perenti nonché relativi ai trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, ai sensi del predetto art. 49, comma 2, lett. *a)* e *b)* e *d)* del D.L. n. 66/2014;
- quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del citato articolo 49, comma 2, lett. *a)* e *b)*.

Articolo 1, comma 142

(Vigili del fuoco: permuta di materiali e prestazioni)

142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del

Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipulazione degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente comma, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

La disposizione autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti sia pubblici sia privati.

La piena operatività di tale disposizione è rimessa ad un decreto interministeriale (Interno ed Economia e finanze), che stabilisca la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

La permuta è funzionale a contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

La disposizione fa salvo quanto stabilito dall'articolo 6-bis ("*Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo*") del decreto-legge n. 93 del 2013 ("*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*"), in base al quale gli accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, finalizzata al sostegno delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Nell'ambito di tali accordi è consentito il ricorso alla permuta di materiali e prestazioni e, in caso di accordi tra soggetti pubblici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni e proprietà pubblica, in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni proprietà pubblica destinati a presidi di polizia.

Analoga possibilità di ricorrere alla permuta di materiali e prestazioni è prevista per l'Amministrazione della difesa (già con la legge finanziaria 2006 - legge 23 dicembre

2005, n. 266 - articolo 1, comma 568; indi con il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare - d.P.R. n. 90 del 2010 - articoli da 569 a 574

Articolo 1, comma 143

(Posticipo della clausola di salvaguardia sulla spending review)

143. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;

b) le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio

2016»;

c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono soppresse;

d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»;

e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.272 milioni».

Il comma 143 sostanzialmente posticipa di un anno, riducendone altresì gli importi per 3 miliardi a decorrere dal 2015, gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cd. *tax expenditures*) qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi prospettati. In relazione ad una prevista una maggiore entrata pari a 728 milioni di euro dal 2016, si è corrispondentemente ridotto ulteriormente l'importo della clausola di salvaguardia di cui alla legge di stabilità 2014 che era stato rideterminato da testo iniziale, per il 2016 e 2017. Gli importi rideterminati in 3.272 milioni di euro, anziché 4.000 milioni previsti dal testo iniziale, per il 2016, e in 6.272, anziché 7.000 milioni di euro previsti dal testo iniziale.

Si rileva che l'ammontare complessivo degli effetti dei 282 regimi agevolativi indicato nell'allegato A alla nota integrativa della Tabella 1 del ddl di bilancio 2015 (Stato di previsione delle entrate) è pari a.

- 161.147,2 milioni per il 2015 (+8.480,6 rispetto al ddl di bilancio 2014);
- 159.903,6 milioni per il 2016 (+7.946 rispetto al ddl di bilancio 2014);
- 161.073,2 milioni per il 2017.

L'allegato B indica un ammontare degli effetti delle 23 agevolazioni introdotte da ottobre 2013 a settembre 2014 pari a:

- 483,2 milioni per il 2015 (+242,3 rispetto al ddl di bilancio 2014);
- 671,6 milioni per il 2016 (+453,2 rispetto al ddl di bilancio 2014);
- 808,7 milioni per il 2017.

Tali importi sono comunque contabilizzati anche nell'allegato A.

La ricognizione delle spese fiscali (*tax expenditures*)

Con il termine erosione fiscale si intendono tutti gli scostamenti previsti dalla normativa (inclusi i regimi sostitutivi di favore) rispetto al principio generale dell'imposizione

fiscale, che in qualche modo trascende rispetto alla legislazione vigente e fa riferimento a un modello ideale di sistema fiscale ispirato a principi generali.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) recano gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Tale disposizione tra l'altro prevede, per le entrate, che la nota integrativa al bilancio di previsione specifichi gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti evidenziando separatamente gli effetti di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Nel rispetto della citata disposizione, l'allegato A del bilancio di previsione per il 2015 considera gli effetti delle disposizioni in materia di esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio ivi incluse; l'allegato B contiene solo gli effetti di quelle introdotte nell'esercizio, ossia le disposizioni intervenute successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2014. Nell'allegato B sono, dunque, inclusi unicamente gli effetti delle disposizioni introdotte da ottobre 2013 a settembre 2014.

Rispetto alle misure dell'allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 2014 il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, comprende 282 misure (-2), quali risultanti dalla variazione in aumento derivante dall'ingresso di nuove disposizioni (Allegato B) introdotte nell'esercizio e da quella in diminuzione correlata alle disposizioni non più in vigore.

In particolare, il comma 430 della legge di stabilità 2014 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia - sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.

Tali variazioni e riduzioni devono assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2015, 7 miliardi di euro per l'anno 2016 e 10 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

Il comma prevede tuttavia che tali misure possano non essere adottate (o adottate in misura ridotta) qualora - entro il 1° gennaio 2015 - siano approvati provvedimenti normativi in grado di assicurare, in tutto o in parte, maggiori entrate ovvero risparmi di spesa di pari importo mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

La norma in commento posticipa quindi dal 15 gennaio 2015 al 15 gennaio 2016 la data di emanazione del D.P.C.M. che dispone la riduzione delle *tax expenditures* qualora gli interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica non abbiano prodotto gli effetti previsti; è conseguentemente soppressa la previsione di maggiori entrate pari a 3 miliardi per il 2015 mentre per gli anni

successivi essa è ridotta di 3 miliardi di euro l'anno (passando da 7 a 4 miliardi per il 2016 e da 10 a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2017), come si evince dalla seguente Tabella:

	comma 430 l. stabilità 2014	articolo 1, comma 143 ddl stabilità 2015
2015	3 miliardi	0
2016	7 miliardi	3,272 miliardi
<i>A decorrere dal 2017</i>	10 miliardi	6,272 miliardi

La soppressione delle altre norme sulle agevolazioni fiscali contenute nella legge di stabilità 2014

L'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 4 del 2014 ha abrogato i **commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014** contenenti ulteriori disposizioni finalizzate al **riordino delle agevolazioni tributarie**. Tali commi prevedevano che entro il **31 gennaio 2014** fossero adottati **provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri** di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare **maggiori entrate** per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. **In mancanza** di tali provvedimenti, **la misura della detrazione** per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al **18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014**. Già con un comunicato del 21 gennaio 2014 il Governo aveva annunciato di ritenere che la **sede** più opportuna **per esercitare l'intervento di razionalizzazione delle detrazioni** in esame fosse **la delega fiscale**. La relativa **copertura** è stata garantita attraverso un incremento **degli obiettivi di risparmio** previsti dalle norme di **revisione della spesa** contenute nella medesima legge di stabilità (commi 427 e 428) aggiungendovi, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575.

Il rapporto annuale sulle spese fiscali

Si ricorda, infine, che l'articolo 4 della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) dispone la redazione di un rapporto annuale allegato al disegno di legge di bilancio sulle spese fiscali, sulla base di metodi che consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di valutazioni sull'efficacia delle singole misure agevolative, prevedendo a tal fine l'eventuale costituzione di una Commissione indipendente. Il Governo è inoltre delegato ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate, fermo restando determinate priorità socio-economiche. Le maggiori entrate rivenienti dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale sono attribuite ad un Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

La clausola di salvaguardia su IVA e accise

Si segnala, infine, che l'articolo 45, commi 3 e 4, del ddl in esame (alla cui scheda si rinvia) introduce una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza

pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. Tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica.

La relazione finale del Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale

Nell'ambito dell'istruttoria relativa al disegno di legge di delega fiscale presentato dal Governo nella passata Legislatura, il 22 novembre 2011 è stata presentata la relazione finale del Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale (<http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=28892>) costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la partecipazione di 32 organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e ordini professionali, coordinato da Vieri Ceriani. Partendo come base dall'elenco delle agevolazioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (242 misure), il Gruppo di lavoro lo ha integrato considerando ulteriori misure e regimi, fino a indicare nell'elenco ben 720 misure per un ammontare di 253,7 miliardi di euro, articolate come esposto nella successiva tabella riepilogativa per tipologia di agevolazione:

Agevolazioni a favore delle persone fisiche, di cui:	104,864
- Agevolazioni per la casa	9,489
- Agevolazioni per la famiglia	21,056
- Agevolazioni per lavoro e pensioni	58,095
- Agevolazioni per erogazioni liberali e al terzo settore	0,130
- Altre agevolazioni (comprese)	0,216
- Agevolazioni fiscalità finanziaria	15,878
Agevolazioni in materia di enti non commerciali	0,392
Agevolazioni reddito impresa	31,954
Misure che legano l'imponibile alla rendita catastale	63,955
Agevolazioni in materia di accisa	2,372
Agevolazioni in materia di IVA	40,944
Agevolazioni in materia di bollo, registro e imposte ipocatastali	4,015
Misure in materia di imposte sulle assicurazioni private	1,229
TOTALE AGEVOLAZIONI ERARIALI	249,725
Agevolazioni enti territoriali (ICI, IPT, TOSAP, ecc)	4,029
TOTALE AGEVOLAZIONI ERARIALI E LOCALI	253,754

La Relazione finale sottolinea che "il riformatore" non potrà esimersi da una disamina e da un vaglio attento delle singole misure, per decidere riguardo alla loro conservazione, soppressione o riduzione. Alcune misure incluse nell'elenco delle spese fiscali servono a rendere il nostro ordinamento compatibile con quello comunitario e con gli accordi internazionali. Altre misure, come le detrazioni Irpef per il lavoro dipendente o per i familiari a carico, costituiscono aspetti strutturali dell'attuale sistema impositivo e appare opportuno che la loro eventuale abolizione (o riduzione, o riformulazione) sia inserita nell'ambito di riforme di più ampia portata, che ne contemperino gli effetti e ne considerino tutte le implicazioni. Altre misure sono volte ad evitare doppie imposizioni;

per altre l'eventuale soppressione potrebbe comportare problemi di compatibilità con principi costituzionalmente garantiti; altre ancora hanno finalità di semplificazione, o intendono favorire l'emersione di imponibili.

Articolo 2, comma 1
(Riduzione trasferimenti alle imprese)

1. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi

delle autorizzazioni di spesa di cui al periodo precedente spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

Il **comma 1** dispone una riduzione di alcune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese, elencate in apposito allegato 5, per un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per l'anno 2015, 94,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Per quanto riguarda le politiche in favore degli investimenti, è ridotto lo stanziamento per i contributi in conto interessi che lo Stato corrisponde alla Cassa depositi e prestiti per i finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

La riduzione degli stanziamenti in questione riguarda specificamente il rimborso effettuato dallo Stato a Cassa depositi e prestiti della differenza tra il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. e il tasso del finanziamento agevolato sui finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

Con riferimento al Fondo rotativo, si ricorda che l'articolo 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005 (L.311/2004), come successivamente modificato dall'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 35 del 2005, ha disposto l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. Il Fondo è destinato alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio. Con apposite delibere del CIPE il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente. Con Delibera CIPE 15 luglio 2005, n. 76, sono state fissate le modalità di funzionamento del fondo. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni della dotazione – dispone il comma 354 - sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361. Si ricorda infatti che ai sensi del comma 358, il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. è determinato con decreto, di natura non regolamentare,

del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (comma 360), sono posti, in favore della stessa Cassa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.

A fronte di uno stanziamento di 150 milioni annui, la riduzione è pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 25 milioni per il 2016, fornendo pertanto tale intervento il principale contributo all'effetto di risparmio sui tre saldi.

Per quanto riguarda le politiche in favore dello sviluppo economico in aree svantaggiate, le riduzioni riguardano le risorse destinate a favore delle zone franche urbane che vengono ridotte di 50 milioni di euro nel 2016 a fronte di uno stanziamento di 100 milioni di euro. Al riguardo si segnala che la Tabella E contestualmente dispone una riduzione di 75 milioni di euro della dotazione per il 2015, che viene conseguentemente azzerata.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 340, della legge n. 296/2006 ha istituito le Zone franche urbane al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, con un numero di abitanti non superiore a 30.000. All'interno di queste aree si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Tali agevolazioni consistono in esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione dall'IRAP; esenzione dall'imposta municipale propria; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'articolo 22-*bis* del D.L. n. 66 del 2014 ha autorizzato la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (individuate dall'articolo 37, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012), delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell'ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del Comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del D.L. n. 98 del 2011.

Viene soppresso il contributo all'Istituto per il credito sportivo (nel bilancio a legislazione vigente sono indicate, al cap. 770/MEF, risorse annuali per 1,2 milioni).

Inoltre vengono ridotti gli stanziamenti ad enti istituiti, associazioni, fondazioni ed altri organismi nella misura di 2 milioni di euro a partire dal 2015.

Si tratta dei contributi a sostegno del commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, più in particolare al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy. Si segnala che nel bilancio a legislazione vigente la dotazione del cap. 2501/MISE è pari a 13,8 milioni: su tali risorse la tabella C ne prevede già una riduzione di circa 7 milioni, con conseguente determinazione dello stanziamento in 6,8 milioni; per effetto del taglio disposto dalla presente tabella le disponibilità in bilancio per il 2015 verrebbero a definirsi in 4,8 milioni.

Per quanto riguarda le politiche sociali e del lavoro, le riduzioni vanno ad incidere sulla stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei *call center* (per un importo pari a 2 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016); inoltre viene ridotto lo stanziamento previsto per le azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna (151.000 euro per il 2015, 88.000 per il 2016 e 97.000 a decorrere dal 2017).

L'articolo 1, comma 22, della L. 147/2013 ha disposto la concessione di uno specifico beneficio in favore delle aziende operanti nel settore dei *call center*, a condizione che abbiano attuato le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dall'articolo 1, comma 1202, della L. 296/2006, entro il termine ivi indicato (ossia entro il 30 settembre 2008) e abbiano lavoratori ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo ha un importo massimo di 200 euro per lavoratore. In ogni caso, il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33% dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda. L'incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Nel settore dei trasporti vengono ridotti:

- gli stanziamenti per i progetti di studio e ricerca per la nautica da diporto (circa 100.000 euro a partire dal 2015);
 - l'articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha istituito un fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. In particolare, le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni di ciascun anno, sono destinate a misure per incentivazione dell'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. L'autorizzazione di spesa iniziale prevedeva uno stanziamento di 1,5 miliardi per il 2001 e di 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002. In base alla relazione tecnica l'attuale disponibilità di bilancio a legislazione vigente è di 98.800 euro per il 2014, 97.100 euro per il 2015 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La riduzione proposta dal disegno di legge di stabilità è di 97.100 euro per il 2015, e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (per il 2016 e il 2017 lo stanziamento viene quindi azzerato).
- gli stanziamenti per i progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale (circa 4,5 milioni di euro a partire dal 2015).
 - L'articolo 1, comma 38, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), richiamato dall'allegato, non reca un punto D, come invece indicato. Dalla descrizione dell'autorizzazione di spesa contenuta nella relazione tecnica si deduce che deve trattarsi dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 38, che prevede contributi ventennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013. La relazione tecnica precisa che la relativa dotazione di bilancio ammonta a 4.725.800 euro per il 2014, a 4.639,2 milioni di euro per il 2015, a 4.694,2 milioni di euro per il 2016 e a 4.680,5 milioni di euro per il 2017. La dotazione di bilancio è completamente azzerata dall'allegato 5 per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Per quanto riguarda le politiche agricole le tipologie di trasferimenti alle imprese oggetto di riduzione sono sia di parte corrente, sia di parte capitale. L'entità delle riduzioni risulta pressoché equamente distribuita tra parte corrente (-3,8 milioni di euro complessivi sia per il 2015 sia per il 2016 e -2,7 milioni per il 2017 e seguenti) e parte capitale (-2,9 milioni di euro per il 2015, e -2,7 milioni per il 2016 e seguenti).

Infine, si osservi che le riduzioni, in alcuni casi, comportano un pressoché totale azzeramento degli stanziamenti iscritti a bilancio a legislazione vigente 2015-2017.

Tale è il caso:

- della decurtazione di 550 mila euro per il 2015, di 558 mila euro per il 2016 e di 556 mila euro per il 2017 e ss. dell'autorizzazione di spesa a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca (D.Lgs. n. 226/2001 art. 10, co. 1-*bis* - cap. 1482/Mipaaf).
- della riduzione di 191 mila euro per il 2015 e di 193 milioni per il 2016 e ss. dei contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per iniziative di elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli (D.L. n. 182/2005, art. 2, co. 5 - cap.1974/Mipaaf)

Si segnala che il settore principalmente interessato dalle riduzioni è il settore ittico.

Più in particolare, oltre alla predetta riduzione:

- viene ridotto di 1 milione di euro lo stanziamento annuo a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la formazione, informazione e qualificazione professionale nel settore della pesca di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 267/1991 (cap. 1477/Mipaaf). Si osserva al riguardo che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 267/1991, relativa all'attuazione del piano nazionale della pesca marittima è annualmente finanziata in Tabella C: la voce di tabella C relativa a tale autorizzazione richiama in particolare sia il capitolo 1477 qui in esame sia gli ulteriori capp. 1173, 1413, 1414, 1418, 1488. Il disegno di legge di stabilità 2015 reca uno stanziamento complessivo per tale autorizzazione di spesa pari a 3,7 milioni di euro per il 2015, a 3,8 milioni per il 2016 e a 4,1 milioni per il 2017.
- viene ridotto di circa 2 milioni di euro per il 2015 e di 1,7 milioni per il 2016 e seguenti lo stanziamento per lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e iniziative di sviluppo dell'associazionismo nel settore ittico, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari di cui alla già citata Legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1. Secondo la RT gli stanziamenti relativi alla predetta autorizzazione legislativa di spesa sono iscritti sui seguenti capitoli: cap. 7080, piani di gestione 2, 3 e 5 e cap. 7094, piano di gestione 1 e presentano a legislazione vigente una dotazione di 2,6 milioni per il 2015, a 2,5 milioni sia per il 2016 sia per il 2017. Ciò appare un refuso, in quanto, da un'interrogazione effettuata presso la RGS dei piani di gestione coinvolti relativi ai capp. 7080 e 7094, i predetti stanziamenti a legislazione vigente presentano un importo superiore rispetto a quanto indicato in RT e pari

per l'anno 2015 a circa 3,2 milioni di euro, per l'anno 2016 a circa 3,1 milioni e per l'anno 2017 a 3,1 milioni di euro.

Inoltre, le riduzioni incidono:

- sui contributi ad enti, istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di indagini studi e ricerche riguardanti l'agricoltura, l'agroartigianato e l'agroindustria (Legge n. 244/2007 art. 3, co. 34, iscritti su vari capp. Mipaaf), per circa 2 milioni di euro per il 2015 e ss.
- sui contributi alle associazioni di allevatori per il miglioramento genetico del bestiame (Legge n. 423/1998, art. 3, co. 1, cap. 7715/Mipaaf) per quasi 1 mln di euro annui.

Infine per le politiche in materia di attività culturali viene ridotto il finanziamento alla società ARCUS S.p.A. per un importo pari ad 1 milione di euro nel 2015 e circa 2,3 milioni di euro a partire dal 2016.

Per il Mibact, la riduzione riguarda la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto - da individuare entro il 30 giugno di ogni anno con decreto MEF-Mibact - riservata in favore dello stesso Ministero per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. In particolare, si prevede una riduzione di 1 milione di euro per il 2014, e di 2,3 milioni di euro dal 2016 che, in base ai dati presenti nella relazione tecnica, riguarderanno il cap. 8610 e il cap. 8770, concernenti interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "ARCUS SPA.

La riduzione degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate è riportata dal prospetto a seguire, con gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse. A seguito delle citate riduzioni di spesa, le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa elencate nel citato allegato spettano dall'anno 2015 nei limiti dei nuovi stanziamenti iscritti in bilancio.

Ministero	capitolo / p.g.	descrizione	autorizzazione di spesa	c/k	Stanziamenti (in migliaia di euro)				Riduzione (in migliaia di euro)			
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Economia e finanze	1900	1	fondo rotativo investimenti imprese - quota interessi stato su plafond cassa depositi e prestiti	legge n. 311 del 2004 art. 1, comma 361	c	150000,0	150.00,0	150000,0	150000,0	50000,0	25000,0	0,0
Economia e finanze	7284	1	Fondo per la concessione di agevolazioni finanziarie agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti in relazione all'acquisizione di proprietà fondiarie	legge n. 448 del 2001 art. 52, comma 21	k	763,5	703,8	742,1	815,7	703,8	742,1	815,7
Economia e finanze	7750	1	Contributo all'istituto per il credito sportivo	decreto-legge n. 138 del 2002 art. 4, comma 1	k	1400,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0
Sviluppo economico	2501	1	Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.	legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	c	11180,1	13818,7	14359,6	14318,0	2039,6	2039,6	2039,6
Sviluppo economico	7350	1	Zone franche urbane	decreto-legge n. 66 del 2014 art. 22 bis, comma 1	k	0,0	75000,0	100000,0	0,0	0,0	50000,0	0,0

Ministero	capitolo / p.g.	descrizione	autorizzazione di spesa	c/k	Stanzamenti (in migliaia di euro)				Riduzione (in migliaia di euro)			
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Lavoro politiche sociali	e 2232	1	Somme da trasferire per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei servizi di call center	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 22	c	8000,0	7286,2	7510,7	0,0	2000,0	2000,0	0,0
Lavoro politiche sociali	e 5062	1	somma da erogare ad imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione professionale, per il finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro	decreto legislativo n. 198 del 2006 art. 44	c	278,1	150,8	87,8	97,4	150,8	87,8	97,4
Infrastrutture trasporti	e 1962	1	spese destinate al settore marittimo e della nautica da diporto per il finanziamento di programmi e progetti di studio, ricerca e innovazione	legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 40	c	98,8	97,1	100,0	100,0	97,1	100,0	100,0
Infrastrutture trasporti	e 7604	1	contributi alle imprese di costruzione navale per progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale avviati nel 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di stato alla costruzione navale n. 2011/c364/06	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 38, punto D	k	4725,8	4639,2	4694,2	4680,5	4639,2	4694,2	4680,5
Politiche agricole, alimentari e forestali	e 1477	1	spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	c	3070,6	2851,5	2891,8	3225,4	1000,0	1000,0	1000,0
Lavoro politiche sociali	e 2232	1	Somme da trasferire per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei servizi di call center	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 22	c	8000,0	7286,2	7510,7	0,0	2000,0	2000,0	0,0
Lavoro politiche sociali	e 5062	1	somma da erogare ad imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione professionale, per il finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro	decreto legislativo n. 198 del 2006 art. 44	c	278,1	150,8	87,8	97,4	150,8	87,8	97,4
Infrastrutture trasporti	e 1962	1	spese destinate al settore marittimo e della nautica da diporto per il finanziamento di programmi e progetti di studio, ricerca e innovazione	legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 40	c	98,8	97,1	100,0	100,0	97,1	100,0	100,0
Infrastrutture trasporti	e 7604	1	contributi alle imprese di costruzione navale per progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale avviati nel 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di stato alla costruzione navale n. 2011/c364/06	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 38, punto D	k	4725,8	4639,2	4694,2	4680,5	4639,2	4694,2	4680,5
Politiche agricole, alimentari e forestali	e 1477	1	spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	c	3070,6	2851,5	2891,8	3225,4	1000,0	1000,0	1000,0

Ministero	capitolo / p.g.	descrizione	autorizzazione di spesa	c/k	Stanzamenti (in migliaia di euro)				Riduzione (in migliaia di euro)			
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Politiche agricole, alimentari e forestali	1974	1	contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli da realizzare anche attraverso l'osservatorio della cooperazione agricola	DL n. 182 / 2005 art. 2, comma 5	c	204,9	190,7	193,4	192,9	190,7	193,4	192,9
Politiche agricole, alimentari e forestali	1482	1	spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca	decreto legislativo n. 226 / 2001 art. 10, comma 1 bis	c	590,8	550,0	557,9	556,3	550,0	557,9	556,3
Politiche agricole, alimentari e forestali	1500	1	contributi ad enti, istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di indagini, studi e ricerche, anche in campo giuridico, riguardanti l'agricoltura, l'agroartigianato e l'agroindustria	legge n. 244 del 2007 art. 3, comma 34	c	7198,5	6461,3	6240,0	6221,9	2063,2	2048,7	2047,1
	2090	1										
	2285	1										
Politiche agricole, alimentari e forestali	2087	2	spese per lo svolgimento di campagne di educazione alimentare per la pesca marittima; contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica; spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell'associazionismo, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	k	2913,4	2620,9	2529,0	2521,6	1914,9	1733,5	1727,0
	7080	2,3,5										
Politiche agricole, alimentari e forestali	7094	1	contributi alle associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi al potenziamento dell'attività di miglioramento genetico del bestiame, la tenuta dei libri genealogici e per la realizzazione e gestione dei centri genetici ed altre strutture zootecniche di supporto all'attività di miglioramento genetico	legge n. 423 del 1998 art. 3, comma 1	k	1469,1	1300,3	1255,7	1252,0	989,3	944,7	941,0
	7715	1										
Beni e attività culturali e turismo	8610	2	interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "arcus s.p.a."	legge 662 del 1996, a. 3, comma 83	k	4000,0	4000,0	3803,8	3803,8	1000,0	2295,9	2295,9
	8770	2										
Totale						410848,8	434698,9	449512,1	320665,7	68538,7	94637,8	17693,5

Articolo 2, comma 2

(Trasferimento ad ENAV S.p.a. di oneri di navigazione aerea)

2. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si

provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997».

L'articolo 2, comma 2 pone a carico delle risorse riscosse dall'ENAV (Ente nazionale assistenza al volo) per i servizi di rotta¹⁰³ svolti a favore del traffico aereo civile, una serie di oneri connessi alla navigazione aerea ed attualmente posti a carico degli stanziamenti del Ministero dell'economia per i contratti di servizio con ENAV. In base alla relazione tecnica la disposizione determina minori oneri per lo Stato pari a 16,357 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

È novellato l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge [77/1989](#)¹⁰⁴ in base al quale ad alcuni oneri posti a carico dello Stato ai sensi del precedente comma 8 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a..

Gli oneri in questione sono quelli relativi a:

- il mancato gettito delle tasse aeroportuali per gli aeromobili che ne sono esenti;
- il mancato gettito derivante dalla facoltà di ridurre fino al 50 per cento la tassa di terminale ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 (facoltà abrogata dall'art. 4, comma 41, lettera *b*) della legge 183/2011, legge di stabilità 2013);
- la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7.

La disposizione del decreto-legge n. 77/1989, come modificata dall'articolo 4, comma 41, della legge di stabilità 2012 ([183/2011](#)) prevede anche che gli stanziamenti in questione non possano essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983. La disposizione precisa che tali oneri saranno ora posti a carico delle risorse relative alle tariffe di rotta che ENAV, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997,

¹⁰³ Sono definiti servizi di rotta il controllo del traffico relativo al sorvolo dello spazio aereo italiano, con o senza scalo, si distinguono dai servizi di terminale, consistenti nel controllo del traffico in decollo e atterraggio nel raggio di 20 km dalla pista.

¹⁰⁴ Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime".

riceve direttamente da Eurocontrol, il sistema comune di calcolo delle tariffe di rotta, stabilito dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, cui l'Italia ha aderito con la legge n. 575/1995. L'attività svolta dall'ENAV è indirizzata con contratti di programma e di servizio ed è finanziata mediante le tariffe aeree di rotta e di terminale, corrisposte dai Vettori. Il contratto di programma 2007-2009 è stato sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il contratto di servizio, in base all'art. 9 della legge n. 665/1996, ha durata almeno triennale e regola le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; definisce altresì gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria; definisce le sanzioni per i casi di inadempienza. Sullo schema di contratto di servizio non è previsto il parere parlamentare. L'ultimo contratto di servizio stipulato è quello relativo al periodo 2007-2009. Il CIPE nella seduta del 1° agosto 2014 ha espresso parere favorevole sui Contratti di Programma e di Servizio tra ENAV e Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e delle finanze e della difesa per gli anni 2010-2012 e 2013-2015. Nella riunione del 16 maggio 2014 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il D.P.C.M. che determina i criteri per la privatizzazione e le modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV s.p.a., fino al 49% prevedendo la cessione di una quota che assicuri il mantenimento in capo allo Stato di una quota di controllo assoluto (51%). Per assicurare la massima flessibilità al Ministero dell'Economia e delle finanze nel processo di vendita, si prevede che l'operazione potrà essere effettuata anche in più fasi, ricorrendo, anche congiuntamente, a un'offerta pubblica di vendita (rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di Enav e delle sue controllate, e/o a investitori italiani e istituzioni), e/o a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive e comunque assicurando che non insorgano situazioni di conflitti di interessi. Anche per Enav sono previsti incentivi per i dipendenti in caso di offerta pubblica di vendita. La delibera del Consiglio dei Ministri prevede comunque l'offerta pubblica quale percorso prioritario da perseguire, in presenza di un adeguato contesto di mercato.

Articolo 2, comma 3 *(Diritti aeroportuali)*

3. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248,» sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale.

L'articolo 2, comma 3 interviene in materia di predisposizione, da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dei modelli tariffari al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali.

È novellato l'articolo 76, comma 1, del decreto-legge [1/2012](#)¹⁰⁵, sopprimendo il riferimento ai criteri individuati per rinvio all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge [203/2005](#)¹⁰⁶, che contiene la disciplina della materia prima dell'attribuzione all'Autorità di regolazione dei trasporti della competenza in materia.

I soppressi criteri non sono puntualmente indicati nel citato articolo 11-*nonies*, il quale prevede che:

- la misura dei diritti aeroportuali è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali;
- la variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:

¹⁰⁵ D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”.

¹⁰⁶ Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 “*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”.

- di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
- del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
- delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
- dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
- di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate;
- di particolari criteri per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unità di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta;
- la metodologia di cui ai punti precedenti si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza, nonché per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea.

Il citato articolo 76, comma 1, per la parte non interessata dalla soppressione predetta, dispone che i modelli tariffari sono calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1, del citato decreto-legge 1/2012 riguardante la funzione di controllo, spettante all'Autorità di regolazione dei trasporti, la quale verifica che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:

- a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
- b) consultazione degli utenti aeroportuali;
- c) non discriminazione;
- d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.

I modelli tariffari per la determinazione dei diritti aeroportuali sono stati adottati dall'Autorità di regolazione dei trasporti il 22 settembre 2014.

L'articolo 2, comma 3, del disegno di legge in esame, specifica che rimane ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia dei contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali.

Articolo 2, comma 4
(Rottamazione veicoli)

4. All'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per ciascuno

degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;

b) al comma 6, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014».

L'articolo 2, comma 4, limita al solo anno 2014 la fruizione degli incentivi per la rottamazione dei veicoli meno inquinanti, che era stata prevista, anche per l'anno 2015, dal decreto-legge [83/2012](#)¹⁰⁷. In base alla relazione tecnica, dalla disposizione derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per 40.096 milioni di euro nel 2015.

Si novella l'articolo 17-*undecies* del citato decreto-legge 83/2012 che ha istituito il Fondo per l'erogazione dei contributi statali, per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 (successivamente ridotta a di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015).

Con la modifica in commento viene eliminato il riferimento all'anno 2015 nel comma 1 dell'art. 17-*undecies*. Analoga modifica viene apportata al comma 6 dell'art. 17-*undecies*, sopprimendo il riferimento all'anno 2015, nella disposizione che stabiliva che per i successivi anni 2014 e 2015, la ripartizione delle risorse fosse effettuata, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sulla base della dotazione del Fondo e del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

La fruizione degli incentivi è disciplinata dall'articolo 17-*decies* del D.L. n. 83, che ha istituito un programma triennale di incentivazione per l'acquisto di tutte le tipologie di veicoli aziendali (autovetture, veicoli commerciali, ciclomotori, motocicli e quadricicli), purché destinati all'esercizio di impresa o ad uso pubblico e a condizione che venisse rottamato un veicolo obsoleto, della stessa categoria, avente almeno 10 anni di anzianità, ovvero anche senza rottamazione ma nel caso di acquisto di veicoli aventi emissioni particolarmente basse (< 95g/km). E' infatti previsto che il contributo spettasse per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, e fosse concesso ad una serie di condizioni, indicate nel comma 2. Il decreto attuativo che ha stabilito le modalità di fruizione degli incentivi è stato emanato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 gennaio 2013 ed ha previsto tra

¹⁰⁷ Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

l'altro che per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvalga di un apposito sistema informatico la cui realizzazione e gestione è affidata con convenzione ad una società *in house*, ovvero tramite gara a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà. È stata infatti realizzata un'apposita piattaforma on line all'indirizzo www.bec.mise.gov.it per la prenotazione dei contributi ed il monitoraggio delle risorse disponibili. Si ricorda infatti che il comma 5 dell'art. 17-*undecies* consentiva al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di avvalersi di società *in house* o di società o enti, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, per la gestione delle agevolazioni, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilità del Fondo. Si prevedeva la stipula di una convenzione e la selezione del soggetto mediante gara, da svolgere secondo le previsioni del Codice dei contratti pubblici, i cui costi gravassero sul Fondo di cui al comma 1, nella misura massima dell'1 per cento.

L'art. 39 del D.L. n. 133 del 2014 prevede una revisione dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, attraverso una serie di modifiche puntuali alle disposizioni del D.L. n. 83 del 2012, in quanto la fruizione dei contributi all'acquisto dei veicoli ha evidenziato alcune complessità normative e di attuazione che ne hanno impedito un utilizzo più ampio.

Il monitoraggio effettuato sulla fruizione dei contributi ha evidenziato un utilizzo delle risorse, al dicembre 2013, per circa 5 milioni di euro, pari al 12% delle risorse disponibili.

Articolo 2, commi 5-8
(Parco rotabile trasporto pubblico locale)

5. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario nonché di natanti e *ferry-boat* secondo le modalità di cui ai commi 6, 7 e 8.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 8 e la ripartizione delle risorse su base regionale erogate direttamente alle società che espletano i servizi di trasporto pubblico locale in particolare, secondo i

seguenti criteri:

a) maggiore carico medio per servizio effettuato;

b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari;

c) graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell'erogazione del contributo.

7. Con il decreto di cui al comma 6 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le finalità di cui al comma 5.

8. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.

I commi da 5 a 8 dell'articolo 2 introducono procedure e requisiti per l'accesso alle risorse stanziato dal comma 83 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 ([147/2013](#)) per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare destinati al trasporto pubblico locale.

La citata disposizione della legge di stabilità 2014 ha stanziato 300 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. La tabella E del disegno di legge di stabilità prevede poi un rifinanziamento del relativo capitolo per 500 milioni di euro per il 2015.

Il **comma 6** rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-regioni la ripartizione delle risorse. In tale ripartizione dovranno essere seguiti i seguenti criteri:

- maggiore carico medio per servizio effettuato;

- condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari, nonché la classe di inquinamento;
- graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell'erogazione del contributo.

Il comma 83 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 richiama come criteri per la ripartizione il maggiore carico medio per servizio effettuato, nonché i seguenti ulteriori criteri indicati dal comma 1032 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006):

- priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge n. 194/1998 (Interventi nel settore dei trasporti)¹⁰⁸, e con la legge n. 211/1992 (Interventi nel settore del trasporto rapido di massa)¹⁰⁹;
- condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
- congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto.

In sostanza, quindi, rispetto alla normativa vigente viene meno il riferimento al completamento dei programmi finanziati con la legge n. 194/1998 e con la legge n. 211/1992 e alla congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto e viene inserito il riferimento alla graduatoria da effettuare su base regionale, nonché la classe di inquinamento.

In base al **comma 7**, con il decreto saranno stabilite anche le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse.

Il **comma 8** autorizza le regioni e le province autonome a richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie dei veicoli alla luce delle risorse assegnate a ciascuna regione in sede di riparto.

¹⁰⁸ Il riferimento è probabilmente all'articolo 2, comma 5, della legge n. 194/1998. Tale disposizione autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone. Lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

¹⁰⁹ La legge n. 211/1992 prevede l'approvazione governativa, sulla base del piano generale dei trasporti e, ove esistenti, dei piani regionali dei trasporti, di programmi di intervento nel settore del trasporto rapido di massa predisposti dagli enti locali.

Articolo 2, commi 9-11

(Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017)

9. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e dal Consiglio, del 21 novembre 2012, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:

- a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
- b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.

10. All'interno del programma di investimento di cui alla lettera b) del comma 9 e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234

dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.

11. In ottemperanza all'articolo 4 del contratto di programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al comma 9 del presente articolo entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, la società RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE nonché alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento dei lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.

I commi da 9 a 11 dell'articolo 2 definiscono la strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017. In particolare il comma 9 prevede che tale strategia persegua i seguenti assi di intervento:

- manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
- sviluppo investimenti grandi infrastrutture.

Ciò, precisa la disposizione, in coerenza ed attuazione dei contratti di programma parte investimenti 2012-2016 e parte servizi 2012-2014 di RFI e in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE.

La suddivisione del contratto di programma, che regola i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il concessionario per la gestione della rete ferroviaria nazionale, la società RFI Spa, in questi due atti distinti è stata richiesta dalla delibera CIPE n. 4/2012 del 20 gennaio 2012; il contratto di programma parte servizi disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, e le attività di safety, security e navigazione ferroviaria; il contratto di programma parte investimenti disciplina la realizzazione degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria. Il contratto di programma parte servizi 2012-2014 è stata approvato con Delibera CIPE n. 22 del 18 marzo 2013 e sullo schema di Contratto le Competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere; il contratto prevede stanziamenti complessivi, per il triennio 2012-2014 pari a 4.575 milioni di euro. Per quanto concerne invece il contratto di programma parte investimenti 2012-2016 l'articolo 1, comma 10 del decreto-legge [133/2014](#)¹¹⁰ ne previsto l'approvazione previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari. La direttiva 2012/34/UE ha provveduto alla rifusione delle direttive del cd. "primo pacchetto ferroviario" (direttive 91/440/CEE, 95/18/CE, 2001/14/CE). La rifusione non ha mutato sostanzialmente l'impianto normativo esistente. Tra le novità si segnalano però: 1) il rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali e la costituzione di una rete europea dei regolatori; 2) la pubblicazione di un prospetto informativo di rete in almeno due lingue ufficiali dell'Unione europea; 3) la pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale.

Il comma 10 prevede specifiche modalità per l'approvazione, da parte del CIPE, dei progetti inclusi nel programma di investimento "sviluppo investimenti grandi infrastrutture".

La disposizione in particolare è finalizzata a garantire la continuità dei lavori delle seguenti tratte, autorizzate o in corso di autorizzazione con la procedura dei c.d. lotti funzionali prevista dai commi 232-234 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010 ([191/2009](#)):

- tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia;
- tratta Terzo valico dei Giovi della Linea AV/AC Milano-Genova;
- tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero.

A tal fine viene infatti stabilito che il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa ed i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10% del costo complessivo delle opere.

¹¹⁰ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

Il comma 232 dell'art. 2 della L. n. 191/2009 ha previsto l'individuazione, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro. Per tali interventi il medesimo comma ha stabilito che il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente ad una serie di condizioni, tra cui quella che il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria per almeno il 20% del costo complessivo dell'opera. A tale condizione è possibile derogare, in casi di particolare interesse strategico, con l'emanazione di apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che può consentire l'utilizzo della procedura di cui al comma 232 anche in caso di copertura finanziaria con risorse che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10% del costo complessivo dell'opera. Il successivo comma 233 dispone che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera o di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma. Il comma 234 prevede che nell'Allegato Infrastrutture al DEF venga data distinta evidenza degli interventi assoggettati alla procedura introdotta dai commi 232-233. In attuazione di tale disposizione, nell'allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del DEF presentato il 3 ottobre 2014 ([Doc. LVII, n. 2-bis, allegato III](#)), a pag. 249 è esposta una tabella che indica lo stato di avanzamento degli interventi. Con riferimento alle opere contemplate dal comma in esame si fa notare che per il Terzo Valico dei Giovi viene riportata una percentuale di avanzamento dei lavori pari al 100%, mentre tale percentuale nella Tabella 0 del medesimo allegato (che contiene il complesso delle opere del PIS) è riferita solo al 1° lotto costruttivo e al contabilizzato pregresso. Ulteriori discrasie rispetto alla tabella 0 si riscontrano con riferimento alle risorse disponibili del Terzo Valico dei Giovi (1.787 milioni nello stato di avanzamento per lotti, 1.700 milioni nella Tabella 0), nonché della linea AV/AC Brescia-Verona (768 milioni nello stato di avanzamento per lotti, 848 milioni nella Tabella 0).

Il comma 11 prevede che, relativamente ad alcuni programmi indicati dall'articolo 4, comma 1, del contratto di programma parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI, quest'ultima invii relazioni al Ministero vigilante, per la trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed alle competenti commissioni parlamentari, entro il mese di giugno di ciascun anno e a consuntivo per le attività dell'anno precedente, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per gli investimenti, all'avanzamento lavori e alla consegna all'esercizio degli investimenti completati per ciascun programma di investimento e agli eventuali scostamenti registrati.

Articolo 2, comma 12
(*Riduzione crediti di imposta*)

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali

di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il **comma 12** prevede l'adozione, entro il 30 gennaio 2015, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabilite, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato alla legge di stabilità, le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni per il 2015 e a 38,690 milioni a decorrere dal 2016.

ELENCO N. 1
(articolo 19, comma 11)

CREDITI DI IMPOSTA

Norma	Oggetto
Decreto-legge 23 ottobre 1964, a n. 989 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, tabella A, punto 13	Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12;	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13	Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese

Norma	Oggetto
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 50, commi 6 e 13-bis	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di <i>software</i>
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 Art. 11-bis, comma 1	Credito imposta opere ingegno digitali
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito imposta investimenti imprese prodotti editoriali

Si ricorda che una analoga disposizione era contenuta nella legge di stabilità per il 2014, che, all'articolo 1, commi 577-580, aveva previsto l'emanazione di un D.P.C.M., con cui stabilire, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati all'elenco n. 2 allegato alla legge stessa, le percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura pari ad almeno l'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. Dall'attuazione di tali norme derivano effetti positivi sul saldo netto da finanziare (214 milioni di euro per il 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dal 2015) e su fabbisogno e indebitamento netto (87 milioni di euro per il 2014 e a 197 milioni di euro a decorrere dal 2015). Tale norma è stata attuata con il D.P.C.M. 20 febbraio 2014. In particolare, dal 1° gennaio 2014 sono state rideterminate, in modo da ridurre del 15 per cento l'importo agevolato calcolato secondo le disposizioni istitutive e attuative di ciascun incentivo, le seguenti agevolazioni:

- a) credito d'imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche (art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60);
- b) credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentati con biomassa nei comuni situati in specifiche zone climatiche e con energia geotermica per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto al consumatore finale come "sconto fiscale" per l'energia prodotta (art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203);
- c) credito d'imposta nella misura del 40% della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate per le persone fisiche che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, avvalendosi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia stessa (cd. tutoraggio) (art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- d) riduzioni delle aliquote di accisa sul gasolio, sulla benzina, sul gas di petrolio liquefatti e sul gas naturale impiegati come carburanti per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i

motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise - decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504);

- e) incentivi che rivestono, per il consumatore finale, la forma di “sconto fiscale” e, per le imprese costruttrici o importatrici nonché per gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL, quella di credito d'imposta, per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o GPL (art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324).

Articolo 2, comma 13
(Rifinanziamento legge Sabatini)

13. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2015, di 31,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l'anno 2021.

Il **comma 13** incrementa al limite massimo di 5 miliardi di euro l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per il 2015, di 31,6 milioni di euro per il 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per il 2019, di 31,3 milioni di euro per il 2020 e di 9,9 milioni di euro per il 2012.

Si tratta del rifinanziamento della cd legge Sabatini che introduce un meccanismo incentivante per le piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, beni strumentali d'impresa. I soggetti destinatari della misura agevolativa sono le piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003.

Secondo la definizione della Raccomandazione citata nel testo le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale. Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

Il meccanismo prevede innanzitutto l'intervento di Cassa depositi e prestiti (CDP) presso la gestione separata della quale viene costituito un plafond che sarà utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, purché garantiti da banche, per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. Per l'intervento della Cassa depositi e prestiti sono richiamate

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 5 del 2009, che consentono l'utilizzo delle risorse rivenienti dal risparmio postale e attribuite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per iniziative a favore delle piccole e medie imprese attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 3 del D.L. 5/2009 dispone in merito all'applicazione dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269 del 2003 in relazione alle forme che possono assumere le operazioni di finanziamento che rientrano nella gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. I soggetti beneficiari del finanziamento, sotto qualsiasi forma, rientranti nella c.d. gestione —separata sono: lo Stato; le regioni; gli enti locali; gli enti pubblici in generale; gli organismi di diritto pubblico. Le forme di provvista relative a questi finanziamenti sono rappresentate, in primo luogo, dal risparmio postale, raccolto attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali. La norma chiarisce più specificamente le diverse forme che possono assumere le operazioni di finanziamento che rientrano nella gestione separata della Cassa, quali: la concessione di finanziamenti; il rilascio di garanzie; l'assunzione di capitale di rischio o di debito. Le operazioni di finanziamento possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all'economia. La norma infine aggiunge che tutte le operazioni precedentemente elencate possono essere effettuate: 1) direttamente dalla Cassa medesima; 2) mediante l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Tale ultima disposizione prevede l'eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese per le quali è ammesso esclusivamente il finanziamento attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

L'istituzione presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un *plafond* di 2,5 miliardi di euro (*ex* comma 8) era già *ab initio* eventualmente incrementabile fino ad un massimo di 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili o delle necessarie coperture. La prima parte della norma in esame, pertanto, realizza la previsione configurata in termini di mera possibilità dal citato comma 8. Come rilevato dalla RT al decreto-legge n. 69 del 2013, la costituzione di tale *plafond* (e conseguentemente la sua modifica quantitativa) non ha impatto sul bilancio dello Stato, in quanto è effettuata da Cassa depositi e prestiti s.p.a. a condizioni di mercato, in analogia con altre iniziative a favore delle P.M.I., già precedentemente intraprese o tuttora in corso.

La cooperazione con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha consentito all'Istituto di strutturare, attraverso apposite Convenzioni, specifici *Plafond* di risorse, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle PMI. Il *Plafond* PMI 2009 è operante dalla seconda metà del 2009. Dotato con 8 miliardi di euro, interamente contrattualizzati, risulta stabilmente inserito nelle reti commerciali delle Banche italiane, che hanno aderito allo strumento per oltre il 92% in termini di quote di mercato. Il Nuovo *Plafond* PMI, è stato "lanciato" da CDP a marzo 2012 con ulteriori 10 miliardi di euro. In questo scenario, CDP ha inteso far assumere allo strumento una chiara natura strutturale anticiclica, per

il supporto delle imprese e per il loro accompagnamento nelle auspiccate fasi di sviluppo degli investimenti e di nuova progettualità.

La seconda parte dell'intervento modifica i limiti di spesa (di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69), nei termini indicati dalla norma, per la concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2 del decreto-legge n. 69. Tali contributi sono concessi dal Ministero dello sviluppo economico e sono rapportati agli interessi calcolati sui finanziamenti alle imprese su provvista fornita dalla CDP ai sensi del comma 2. In sostanza consistono nell'erogazione di un contributo statale alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari per coprire parte degli interessi (comma 4).

L'autorizzazione di spesa per tali contributi in conto interessi passa da 21 a 12 milioni di euro per il 2015, da 35 a 31,6 milioni per il 2016, da 35 a 46,6 milioni per il 2017 e il 2018, da 35 a 39,1 milioni per il 2019, da 17 a 31,3 milioni di euro per il 2020 e da 6 a 9,9 milioni di euro per il 2021.

Si osserva che per un mero refuso l'ultima annualità indicata risulta essere il 2012, anziché - come dovrebbe essere - il 2021.

Articolo 2, comma 14

(Allungamento dei piani di ammortamento dei mutui per famiglie e PMI)

14. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo

accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

Il **comma 14** prevede che, al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

Secondo la definizione della Raccomandazione citata nel testo le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale. Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

In relazione ad analoga misura per le famiglie si ricorda che era stato oggetto di ripetuti rinnovi l'accordo fra l'Associazione bancaria italiana e 13 [associazioni](#) dei [consumatori](#) (Acu, Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, [Casa](#) del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega [Consumatori](#), Movimento [Consumatori](#), Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale [Consumatori](#)) per la sospensione delle rate dei [mutui](#). Da ultimo (la quinta proroga) la presentazione delle domande era fissata al 31 marzo 2013 ed era relativa ad eventi, in base ai quali poteva essere chiesta l'opportunità della sospensione, che dovevano verificarsi entro il 28 febbraio 2013. Il bilancio dell'operazione a dicembre 2012 ha registrato la sospensione

di circa 85 mila [mutui](#) per 9,8 miliardi di euro complessiva. Si tratta di una media annua per famiglia di oltre 7 mila euro. Come affermato da una nota dell'[Abi](#), “con la quinta proroga, l’iniziativa sulla sospensione delle rate di mutuo si avvia alla sua conclusione, contestualmente all’approvazione del “[Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa](#)”.

Per le PMI analoga misura è stata oggetto di proroga fino al 31 dicembre 2014, 6 mesi in più rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno. Si tratta dell’Accordo per il credito 2013 stretto tra Abi e Alleanza Cooperative Italiane, Cia, Clai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria e Rete Imprese Italia per le operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti e per le operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. I contenuti dell’accordo sono:

- sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui;
- sospensione per 12 ovvero della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing immobiliare;
- sospensione per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing mobiliare;
- allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari o 4 anni per quelli ipotecari;
- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;
- allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.

Articolo 2, commi 15-19

(Autotrasporto di merci per conto di terzi)

15. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;

2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»;

b) dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:

«Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura). -- 1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del

comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;

c) l'articolo 7-bis è abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo.

16. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante

acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del Presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale *internet* attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti

l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti. *4-quinquies*. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma *4-bis* ovvero di cui al comma *4-quater*, oltre agli oneri di cui al comma *4-ter*, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»;

c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;

d) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e *13-bis* consegue la sanzione

amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».

17. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo *7-ter* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

18. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo *83-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 16 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito *internet* valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.

19. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità

professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo.

I commi 15-19, aggiunti dalla Camera dei deputati: modificano le definizioni di vettore e di committente nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, recate dal decreto legislativo [286/2005](#)¹¹¹; introducono e disciplinano la figura del sub-vettore, circoscrivendo la pratica della sub-vezione e ridefiniscono le caratteristiche generali e le condizioni del contratto di trasporto merci previste dall'art. 83-*bis* del decreto-legge [112/2008](#)¹¹² poichè la vigente normativa italiana che consente i costi minimi d'esercizio, per la determinazione del prezzo del trasporto di merci su strada, determinati mediante accordi di settore conclusi tra le associazioni di vettori e le associazioni di committenti di servizi di trasporto, è giudicata non conforme ai Trattati UE, in quanto restrittiva della concorrenza (sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/9/2014).

Disposizioni finanziarie sull'autotrasporto sono recate dall'articolo 1, commi 112-133, del disegno di legge in esame.

Il comma 15, lettera a) novella l'articolo 2 del citato decreto legislativo 286/2005, prevedendo che si consideri:

- vettore anche l'impresa iscritta nell'Albo che esercita l'autotrasporto per conto terzi associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso

¹¹¹ Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore."

¹¹² D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*".

esegua prestazioni ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce;

- committente non solo colui che stipula (o nel cui nome viene stipulato) il contratto, ma anche l'impresa, iscritta all'Albo, che esercita l'autotrasporto, che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto;
- sub-vettore l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo, che esercita l'autotrasporto, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire autotrasporto internazionale o cabotaggio stradale in territorio italiano che svolge servizio di trasporto su incarico di un altro vettore, nel rispetto del Regolamento CE n. 1072/2009, che fissa le norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

Il comma 15, lettera b) introduce un nuovo articolo *6-bis*, al decreto legislativo 286/2005 che disciplina la sub-vezione, prevedendo:

- l'obbligo del consenso del committente al ricorso, da parte del vettore, del sub-vettore (in mancanza di ciò il contratto si può risolvere per inadempimento);
- il divieto del sub-vettore di effettuare a sua volta l'affidamento del servizio ad un altro soggetto (a pena di nullità del contratto);
- la responsabilità del vettore circa gli oneri e le responsabilità della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente in base alla norme contenute nell'articolo *83-bis*, comma *4-ter* del citato decreto-legge 112/2008, oggetto di sostituzione da parte del comma 16 dell'articolo 2, del disegno di legge di stabilità oggetto della presente scheda di lettura;
- qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel contratto di trasporto scritto, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza, si prescrive entro il termine di un anno;
- si consente alle imprese che effettuino trasporto di collettame (merci varie di più proprietari, ciascuna di peso inferiore a 50 quintali, che viaggiano insieme) di avvalersi anche di sub-vettori dopo ogni rottura di carico (scarico merci dal veicolo per la loro suddivisione ed il successivo carico su altri mezzi).

Il comma 15, lettera c) sopprime l'articolo *7-bis* del decreto legislativo 286/2005, relativo alla scheda di trasporto nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce.

Il comma 16 novella l'art. 83-*bis* del citato decreto-legge 112/2008, in materia di contratto di autotrasporto merci, superando l'attuale sistema dei contratti basati sui "costi minimi", a favore di una nuova disciplina basata sul principio della libera contrattazione dei prezzi.

Il comma 16, lettera a) sopprime i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 83-*bis* che demanda all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di determinare mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e la percentuale dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

Il comma 16, lettere a) d):

- sopprimono tutte le norme (commi da 4 a 11 dell'articolo 83-*bis*) volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore, sostituendoli con una nuova disciplina (nuovi commi da 4 a 4-*quinqies* e comma 5) basata sul principio generale (comma 4) che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimesse all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale;
- il committente (nuovo testo dei commi 4-*bis* e 4-*quater* dell'articolo 83-*bis*) è tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all'apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori (entro sei mesi) con apposita delibera; fino all'adozione di tale delibera il committente è tenuto ad acquisire il documento, previsto dal nuovo comma 4-*sexies*, consistente in un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali;
- in mancanza di tale verifica da parte del committente i nuovi commi 4-*ter* e comma 4-*quinqies* prevedono rispettivamente:
 - a) che il committente sia obbligato in solido con il vettore, nonché con i sub-vettori, entro il limite di un anno, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto, con l'esclusione delle sanzioni amministrative, e con possibilità di esercitare l'azione di regresso;
 - b) che in caso di contratto non scritto il committente si assuma anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada relative al contratto di trasporto stipulato;
- nel caso di contratto con prestazioni da effettuare in un arco eccedente i trenta giorni è consentito l'adeguamento del corrispettivo (nuovo comma

5 dell'art. 83-*bis*) del contratto di trasporto, corrispondente a variazioni superiori al 2% del valore considerato nel contratto del costo del gasolio per il vettore;

- è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria (nuovo testo del comma 14 dell'art. 83-*bis*) del 10% della fattura, con un minimo di mille euro, per le violazioni dei commi 13 e 13-*bis* (mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo);
- è soppresso il comma 16 dell'art. 83-*bis*.

Il comma 17 prevede che non possa essere avviata l'azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita recentemente disciplinato dal decreto-legge [132/2014](#)¹¹³, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.

Il comma 18 prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti pubblici ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi.

Il comma 19 consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del Regolamento UE 1071/2009¹¹⁴; a decorrere dal terzo anno è richiesta, alternativamente:

- l'attestazione di un Revisore contabile, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011¹¹⁵;
- la fideiussione bancaria o assicurativa.

Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale già presentate alle amministrazioni competenti sono valide fino alla loro scadenza, escludendosi il rinnovo tacito o espresso.

¹¹³ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".

¹¹⁴ REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

¹¹⁵ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2011.

Articolo 2, comma 20
(Riduzione di trasferimenti ad enti)

20. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge sono ridotti per gli importi ivi indicati.

Il comma 20 dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell'allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016.

Nella colonna "BLV 2015" sono riportati gli stanziamenti di bilancio dei capitoli interessati dalle riduzioni, come indicati nella Relazione tecnica.

Si segnala che diverse voci ricomprese nel presente allegato 6 sono espone nella Tabella C della legge di stabilità, che ne definisce lo stanziamento annuale.

Per alcune di queste (nello specifico, AGEA, ENEA, ISPRA) la Tabella C determina ulteriori variazioni dei finanziamenti.

(dati in migliaia di euro)

<i>Ministero capitolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>BLV 2015</i>	<i>Riduzione 2015</i>	<i>Riduzione 2016</i>	<i>Riduzione 2017 e ss</i>
MEF 1262	Spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	3.375,2	300,0	300,0	300,0
MEF 1560	CONSOB	337,8	200,0	200,0	200,0
MEF 1525	Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) ¹¹⁶	102.271,4	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MEF 1680	Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica	36.320,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
MEF 1707	Spese di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale	2.737,1	200,0	200,0	200,0
MEF 1733	Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali	7.376	500,0	500,0	500,0
MEF 2116	Somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle	2.725,2	100,0	100,0	100,0

¹¹⁶ La tabella C dispone un incremento a regime del finanziamento dell'AGEA per 20 milioni annui.

<i>Ministero capitolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>BLV 2015</i>	<i>Riduzione 2015</i>	<i>Riduzione 2016</i>	<i>Riduzione 2017 e ss</i>
	pubbliche amministrazioni				
MEF 2118	Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza	922,1	50,0	50,0	50,0
MEF 3901	Somma da erogare all'ente pubblico economico "Agenzia del demanio"	35.581,4	500,0	500,0	500,0
MEF 3920	Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	184.859,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MEF 5200	Somma da corrispondere al centro di formazione e studi - FORMEZ - per le esigenze di funzionamento e per la quota di associazione	4.986,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MEF 5217	Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione	1.438,1	50,0	50,0	50,0
MEF 5223	Spese di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN	3.906,0	200,0	200,0	200,0
MEF 7380	Somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia	95.578,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MISE 2530	Spese di funzionamento dell'Agenzia - ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	14.804,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MISE 2535	Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri.	19.107,5	550,0	550,0	550,0
MISE 7630	Spese per il funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.) ¹¹⁷	128.004,3 ¹¹⁸	583,0	583,0	583,0
LAVORO 7682	Finanziamento delle attività di formazione professionale - spese funzionamento ISFOL	5.224,6	500,0	500,0	500,0
ESTERI 2201	Contributo all'Istituto agronomico per l'oltremare - spese di funzionamento.	370,2	10,0	10,0	10,0
ESTERI 2741	Contributo al Collegio del mondo unito dell'Adriatico con sede in	772,9	23,2	22,4	22,3

¹¹⁷ La tabella C dispone per l'ENEA una ulteriore riduzione a regime degli stanziamenti di 2.500.000 euro.

¹¹⁸ L'importo del BLV 2015 qui riportato non ricomprende la quota parte dello stanziamento del capitolo determinato dalla tabella C. Considerando anche tale quota, l'importo complessivo di BLV 2015 è pari a 147,8 milioni, come indicato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

<i>Ministero capitolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>BLV 2015</i>	<i>Riduzione 2015</i>	<i>Riduzione 2016</i>	<i>Riduzione 2017 e ss</i>
	Duino.				
ESTERI 2761	Assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero	12.753,5	400,0	400,0	400,0
ESTERI 3751	Contributo speciale a favore dell'Istituto italo-latino-americano	1.702,0	50,0	50,0	50,0
MIUR 1261	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	1.478,0	171,8	171,8	171,8
MIUR 1688	Somma da trasferire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento	3.733,4	112,0	112,1	112,3
MIUR 7235	Somma occorrente per il finanziamento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso <i>Science Institute</i> GSSI	12.000,0	360,0	-	-
MIUR 1678	Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)	22.407,1	500,0	500,0	500,0
MIUR 1678	Contributo dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble	20.056,2	500,0	500,0	500,0
INTERNO 2961	Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento	745,5	50,0	50,0	50,0
AMBIENTE 8831	Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ¹¹⁹	19.848,0	600,0	600,0	600,0
AMBIENTE 1531	Contributo da erogare all'Ente geopaleontologico di Pietrarroia	243,0	10,0	10,0	10,0
AMBIENTE 1531	Somma da assegnare al parco geominerario della Sardegna	1.657,6	90,0	90,0	90,0
AMBIENTE 1552	Enti parco	71.957,7	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MIT 1921	Somme da trasferire all'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC	1.152,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MPAAF 2200	Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri	471,9	50,0	50,0	50,0

¹¹⁹ La tabella C dispone per l'ISPRA una ulteriore riduzione a regime degli stanziamenti di 500.000 euro, che interessa anche il cap. 3621.

<i>Ministero capitolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>BLV 2015</i>	<i>Riduzione 2015</i>	<i>Riduzione 2016</i>	<i>Riduzione 2017 e ss</i>
	organismi.				
MPAAF 2083	Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura	5.568,4	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MIBACT 6821	Spese di funzionamento dell' E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo	2.380,4	300,0	300,0	300,0
MIBACT 6823	Somma da erogare a favore della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo	2.000,0	100,0	100,0	100,0
SALUTE 3398	Spese per il funzionamento e per la ricerca della Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME)	5.201,5	100,0	100,0	100,0
SALUTE 3412	Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.	3.261,6	100,0	100,0	100,0
SALUTE 3443	Spese di funzionamento per le attività dell'istituto superiore di sanità	9.400,9	500,0	500,0	500,0
SALUTE 3457	Spese di funzionamento per le attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali	400,4	200,0	200,0	200,0
SALUTE 3458	Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco	578,3	100,0	100,0	100,0
TOTALE		849.695,6	22.060,0	21.699,3	21.699,4

Articolo 2, comma 21

(Commissione parlamentare di controllo sugli enti di previdenza ed assistenza)

21. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ferre restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie

della Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale».

Il **comma 21** riconosce alla Commissione parlamentare bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alcune funzioni di vigilanza sulla gestione separata della Cassa depositi e prestiti s.p.a., gestione concernente operazioni di finanziamento in favore dello Stato e degli altri soggetti pubblici. Tali funzioni di vigilanza vengono attribuite relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico, eseguite con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.

Articolo 2, commi 22-24

(Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego)

22. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».

23. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».

24. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Questi commi dettano norme in materia di contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego.

Il **comma 22** proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego.

Esso è già previsto - fino al 31 dicembre 2014 - dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Consegue lo slittamento del triennio contrattuale al 2016-2018 (dal 2015-2017).

L'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78¹²⁰, prevede che si dia luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

Si ricorda che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010.

Il **comma 23** estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale (ossia l'incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in

¹²⁰ Come modificato, sul punto, dall'articolo unico, comma 453, della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

assenza di un suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato) sia quella in godimento al 31 dicembre 2013.

L'articolo unico, comma 452, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), ha previsto che per il triennio 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, da computare quale anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale¹²¹, sia quella fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che ha congelato tale importo a quello in godimento nel 2010).

Si ricorda, altresì, che con il d.P.R. n. 122 del 2013 (emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011), è stato previsto il blocco (facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) negli importi in atto corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78/2010, per il biennio 2013-2014), degli incrementi di tale indennità, prevedendo altresì che essa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata senza riassorbimento dei predetti importi.

Il **comma 24** proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, da ultimo prorogate, per l'anno 2014, dal d.P.R. n. 122 del 2013¹²².

Pertanto si dispone che *anche per l'anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico* di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001¹²³ *non si applichino i meccanismi di adeguamento retributivo* così come previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998¹²⁴.

¹²¹ L'articolo 47-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto dall'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) ha disposto, in via generale, che l'indennità di vacanza contrattuale nella P.A. sia definita attraverso la legge.

¹²² Si ricorda che dopo l'adozione del decreto-legge n. 78 del 2010, l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di consolidare le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nella scorsa legislatura, ha rimesso a uno specifico regolamento di delegificazione la (eventuale) proroga delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.P.R. n. 122/2013 ("Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti"), con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, tra cui quelle (di cui all'articolo 9, comma 21) concernenti il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, nonché le progressioni di carriera, comunque denominate, del personale non contrattualizzato.

¹²³ Il personale in regime di diritto pubblico di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d'Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

¹²⁴ Il richiamato articolo 24 della legge n. 448 del 1998 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, siano adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di

Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del personale di cui al richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Riprendono, invece, efficacia le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 21 dell'articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, concernenti il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato, che erano state anch'esse prorogate, per l'anno 2014, dal D.P.R. n. 122 del 2013.

Resta ferma l'inapplicabilità di queste disposizioni al personale di magistratura di cui alla legge n. 27 del 1981. Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 9, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativamente al blocco degli aumenti retributivi per i magistrati.

pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

Articolo 2, comma 25

(Abrogazione norme promozioni FF.AA. e corpi di polizia)

25. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il **comma 25** dell'articolo 2 dispone l'abrogazione delle norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all'atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del D.Lgs. n. 66 del 2010).

È, altresì, disposta l'abrogazione del comma 260 della legge n. 266 del 2005 che prevede analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.

Nello specifico ai sensi del richiamato comma 260 della legge n. 266 del 2005 ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio. Ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

In relazione al comma 4 dell'articolo 21 si segnala che secondo quanto riportato nella relazione tecnica le richiamate promozioni hanno effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell'omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d'Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l'attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali, la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto tale personale al momento dell'accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente.

Articolo 2, comma 26

(Indennità di ausiliaria FF.AA. e polizia militare)

26. All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento». Tale percentuale

di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il **comma 26** prevede la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, dell'indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (dal 70 al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria).

Al riguardo, si ricorda che la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. (articolo 886 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare, D.lgs. n. 66 del 2010). Il personale militare permane in ausiliaria:

- a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
- b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Ai sensi dell'articolo 1864 del richiamato Codice, per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

Articolo 2, commi 27 e 28

(Riduzione indennità piloti e controllori di volo militari)

27. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

28. L'articolo 2261 del codice di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1 e 2 dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

Il **comma 27** dispone la riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo.

Ai sensi dell'articolo 1803 agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 966, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:

- a) 15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;
- b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;
- c) 11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;
- d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;
- e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.

Ai sensi dell'articolo 1804 agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del massimo grado di abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 970, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta un premio nei seguenti importi:

- a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;
- b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
- c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
- d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;
- e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.

Il medesimo comma 27 prevede, altresì, la riduzione del 50% del premio attualmente riconosciuto dal comma 4 dell'articolo 2161 del Codice dell'ordinamento militare agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della

guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare ed ammessi a contratte ferma volontaria di durata biennale.

L'entità del premio è la medesima indicata dal richiamato articolo 1803 del Codice dell'ordinamento militare.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica "l'intervento, al comma 27, si propone di ridurre alla metà, gli importi attualmente in vigore per le predette rafferme - circa 13.000 euro lordo dipendente a biennio per i piloti e 8.000 euro lordo dipendente a biennio per i controllori del traffico aereo".

Il successivo **comma 28** prevede, invece, l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età.

Si tratta, in particolare, degli articoli 2261, 2262 commi 2 e 3, 2161 del Codice, concernenti, rispettivamente, il riconoscimento di:

1. premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo;
2. Premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo;
3. Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.

Articolo 2, commi 29 e 30
(Riordino carriere personale FF.AA.)

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015.

30. Le somme disponibili in conto residui

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.

I **commi 29 e 30** dell'**articolo 2** intervengono sulle risorse destinate ai provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle forze di polizia previsti dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per il 2004).

In particolare il **comma 29** dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia.

Al riguardo, si ricorda che, da ultimo, il comma 466 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, n. 147 del 2013, nell'incrementare di 100 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del fondo destinato alle specifiche esigenze di perequazione dei trattamenti economici delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha contestualmente disposto la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al richiamato articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003.

Ulteriori riduzioni che hanno inciso sulla richiamata autorizzazione di spesa erano state precedentemente disposte dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011 e dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013. In particolare, il primo di questi due provvedimenti aveva attinto alle richiamate risorse al fine di incrementare di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la dotazione del citato fondo relativo al finanziamento di misure perequative. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013 aveva a sua volta disposto la riduzione di 4 milioni al fine di concorrere alle spese relative a garantire la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013 (comma 2, articolo 6).

A sua volta il successivo **comma 30** dispone che siano versate all'entrata del bilancio 2015 le somme disponibili in conto residui relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e relative alle autorizzazioni di spesa riguardanti:

1. l'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento di provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia;

2. l'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativo al fondo per la perequazione dei trattamenti economici delle Forze armate e Forze di polizia.

Articolo 2, commi 31 e 32

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

31. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi

per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.

32. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-*bis* del medesimo articolo si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013.

Il **comma 31** prevede che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi nel 2015 (ai sensi dal decreto-legge n. 112 del 2008: suo articolo 66, comma 9-*bis*) non possano essere effettuate prima del 1° dicembre 2015.

Sono previste le seguenti eccezioni: allievi agenti di Polizia di Stato del concorso 2014; personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015; allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli; personale dei gruppi sportivi.

La disposizione quantifica in un importo non inferiore a 27,2 milioni di euro il risparmio complessivo risultante dal rinvio delle assunzioni.

La disposizione tratta materia oggetto di stratificazione normativa.

Il citato articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilì disposizioni speciali per il *turn over* del comparto sicurezza.

Per il biennio 2010-2011, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potevano procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Tale facoltà di assumere era fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, *del 50 per cento nel 2015* e del 100 per cento a decorrere dal 2016.

In deroga a tali percentuali, l'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012 ha stabilito che le assunzioni nel Comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano essere incrementate con specifico decreto, fino al 50 per cento

per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e *fino al 70 per cento per il 2015* (l'ultima deroga, relativa alle assunzioni per il 2013, è stata disposta con il d.P.C.M. 23 settembre 2013). La legge di stabilità 2014 (ossia la legge n. 147 del 2013, all'articolo 1, comma 464) ha introdotto una ulteriore deroga ai limiti suesposti, prevedendo l'effettuazione di *assunzioni aggiuntive* nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso, al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il *turn-over* complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55 per cento (con un incremento quindi pari al 5 per cento) e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza (per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica era stato disposto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013).

La disposizione in esame prevede - si è anticipato - che non siano sottoposte al rinvio le assunzioni di alcune specifiche quote di personale, che pertanto potranno essere assunte a partire dal 1° gennaio 2015.

Si tratta in particolare delle seguenti categorie:

- vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato indetto nel 2014 la cui assunzione è stata autorizzata dal decreto-legge n. 90 del 2014 (articolo 3, comma 3-*quater*), utilizzando in parte le quote residue dei 1.000 posti previsti dalla legge di stabilità 2014 e in parte quelle previste dall'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008;
- personale del Corpo di polizia penitenziaria, la cui assunzione è stata autorizzata dal medesimo decreto-legge n. 90 del 2014 per quanto riguarda l'anno 2014 (articolo 3, comma 3-*quinqies*), utilizzando i fondi di cui alla citata legge finanziaria 2014 e per quanto riguarda il 2015 (articolo 3, comma 3-*sexies*) nell'ambito delle autorizzazioni già previste dal citato articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, utilizzando le graduatorie dei concorsi indetti nel 2013 e approvate nel 2014;
- allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali e allievi marescialli (si tratta di qualifiche presenti nelle forze di polizia ad ordinamento militare: Carabinieri e Guardia di finanza);
- personale dei gruppi sportivi (di tutte le forze di polizia).

Il **comma 32** incide sull'articolo 3, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari").

Quella disposizione ha autorizzato - "al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015" - le Forze di polizia in via straordinaria (in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare: decreto legislativo n. 66 del 2010) allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, per l'immissione nei rispettivi

ruoli iniziali (ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale).

Ebbene, la nuova disposizione prevede che lo scorrimento possa riferirsi anche ai concorsi banditi nell'anno 2012, ferma restando l'indizione per l'anno 2013.

Articolo 2, commi 33 e 34

(Revisione dell'Accordo nazionale quadro di amministrazione delle Forze di Polizia)

33. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo

nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.

34. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 33, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del *turn over* nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

Questi due commi dispongono l'avvio delle procedure (entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge) e la stipulazione (entro il 1° aprile 2015), in ordine all'*Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile* (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale).

In particolare, il **comma 33** prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 30 gennaio 2015) siano avviate le procedure per il rinnovo dell'Accordo nazionale quadro.

Per comprendere la portata normativa della disposizione in esame, vale ricordare alcuni tratti della disciplina del regime di lavoro degli operatori di Polizia.

Il personale delle Forze di polizia rientra nella categoria del cd. personale in regime di diritto pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 3). A differenza della maggior parte dei dipendenti pubblici, il rapporto di lavoro di questo personale non è regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, frutto di concertazione tra l'Aran e i sindacati, che hanno rilievo normativo, bensì da accordi sindacali stipulati tra delegazioni delle amministrazioni centrali e le organizzazioni sindacali. Tali accordi sono poi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

In particolare, le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del *personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate*, sono regolate dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Per quanto riguarda le forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale della Stato) l'accordo sindacale è stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dai Ministri della funzione pubblica, dell'interno, dell'economia, della difesa, della giustizia, dell'agricoltura e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei tre corpi.

Formano oggetto di contrattazione il trattamento economico fondamentale ed accessorio (compresi gli straordinari), il trattamento di fine rapporto, l'orario di lavoro e di servizio, i congedi, le aspettative ecc. E' ammessa la contrattazione collettiva integrativa, anche territoriale, sulle medesime materie, purché non sia in contrasto con l'accordo nazionale.

L'ultimo accordo sindacale (relativo sia alla parte economica, sia a quella normativa) è stato sottoscritto al 2007 ed è stato recepito con il d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (cd. IV contratto comparto sicurezza), recante appunto il recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, integrato dal D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 (coda contrattuale). Successivamente, è stato sottoscritto l'accordo, recepito con il d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, relativo alla sola parte economica (biennio 2008-2009).

Nel 2009 è stato sottoscritto l'*Accordo quadro* (in attuazione di quanto disposto dal III contratto comparto sicurezza di cui al d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164). L'articolo 24 del contratto, infatti, prevede la stipulazione (fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale) di un accordo nazionale quadro di amministrazione, di durata quadriennale nelle seguenti materie:

- destinazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;
- principi generali per la definizione degli accordi decentrati;
- turni di servizio,
- alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
- formazione e aggiornamento professionale;
- programmazione di turni di lavoro straordinario;
- riposo compensativo;
- reperibilità;
- attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
- impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.

L'avvio delle procedure per la revisione dell'Accordo quadro, oggetto del **comma 33** in commento, da effettuarsi secondo le procedure di cui all'articolo 24 del contratto del 2002, si pone l'obiettivo di "corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse

all'espletamento dei compiti istituzionali della Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciute".

L'avvio delle procedure avviene - *secondo previsione la cui portata normativa parrebbe suscettibile di approfondimento* - con deroga a quanto previsto dell'articolo 30 del citato accordo del 2002, il quale prevede che per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata, le amministrazioni applichino la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi; ed avviene senza dover attendere la definizione delle procedure contrattuali per la parte normativa (oggetto dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha disposto il blocco dei contratti del pubblico impiego: v. *supra* la scheda relativa all'articolo 2, comma 22 del presente disegno di legge).

Il **comma 34** indi dispone che la revisione dell'Accordo nazionale quadro avvenga entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (ossia entro il 1° aprile 2015).

Inoltre prevede che in sede di revisione dell'Accordo, si tenga conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento al parziale blocco del *turn over* ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

Articolo 2, comma 35

(Deroghe per l'assunzione di personale a tempo determinato delle Regioni a statuto speciale e loro enti locali)

35. Al comma 9-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014» e le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015» e, al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015».

Il **comma 35** incide sulla deroga per l'assunzione di personale a tempo determinato da parte delle Regioni a statuto speciali o loro enti territoriali.

Già l'articolo 4, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2013 ha consentito loro – con riferimento a finalità, vincoli e termini indicati dal comma 9 di quel medesimo articolo – di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato con superamento dei limiti assunzionali a tempo determinato (previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010), avvalendosi di risorse finanziarie che quelle medesime Regioni individuassero con misure di razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.

Il decreto-legge n. 101 del 2013 ha altresì previsto che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applichi la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014.

La disposizione ora del disegno di legge di stabilità viene a differire al 31 dicembre 2015 (con riferimento al patto di stabilità per il 2014) la facoltà di deroga così accordata, senza incorrere nella sanzione del divieto di assumere personale e senza doversi attenere a termini e vincoli (indicati dall'articolo 4, comma 9 del citato decreto-legge n. 101) valevoli per le altre amministrazioni pubbliche - purché permangano il fabbisogno organizzativo e comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

Articolo 2, comma 36

(Scorrimento delle graduatorie nell'assunzione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

36. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Il **comma 36** autorizza, in via straordinaria per il 2015, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'Agenzia delle Dogane, ente pubblico non economico, è stata istituita con il decreto legislativo n. 300 del 1999. Dal 1° dicembre 2012, in applicazione del decreto-legge n. 95 del 2012, essa ha incorporato l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assumendo la nuova denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli".

La sua attuale organizzazione è articolata in due aree: Dogane e Monopoli. La dotazione organica (2013) è pari a 10.289 unità (di cui 269 dirigenti e 10.020 delle Aree funzionali).

Può valere ricordare come l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011 (come convertito dalla legge n. 14 del 2012) abbia previsto che prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, dovessero attingere, fino al loro completo esaurimento, dalle graduatorie regionali dei candidati con un punteggio utile per accedere al tirocinio nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione.

Il medesimo articolo è stato novellato (dall'articolo 1, comma 558, della legge n. 228 del 2012, legge di stabilità 2013), onde prorogare sino al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributario presso l'Agenzia delle entrate (cfr. avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie, speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008).

L'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012 ha autorizzato l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture.

Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dal decreto legge n. 150 del 2013 (suo articolo 1, comma 14).

Articolo 2, commi 37 e 38

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare- Funzioni attribuite all'Agenzia del Demanio)

37. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo le parole: «trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito».

38. Al medesimo fine di cui al comma 37, mediante l'ottimizzazione degli spazi ad uso di ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222-quater:

1) al terzo periodo, dopo le parole: «I piani di razionalizzazione nazionali» sono inserite le seguenti: «, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente comma» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie

stanziarie negli appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio»;

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

3) al quarto periodo, dopo le parole: «i risultati della verifica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse»;

4) al quinto periodo, le parole: «In caso tale verifica risulti positiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma» e dopo le parole: «da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo»;

5) all'ultimo periodo, le parole: «positivamente verificati» sono soppresse;

b) dopo il comma 222-quater è inserito il seguente:

«222-*quinquies* Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, inoltre, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per la razionalizzazione degli spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, da:

a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;

b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rivenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».

Il **comma 37** contiene modifiche alla legislazione vigente in tema di dismissione immobili pubblici e di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni centrali. In particolare, con riferimento alla dismissione di determinati immobili, si prevede la possibilità di venderli non solo a trattativa privata (come già previsto dalla norma), ma anche tramite una procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare e a presentare offerte soltanto alcuni soggetti qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche da stabilire con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione.

Sono previste, inoltre, modifiche alla disciplina relativa al nuovo piano di razionalizzazione nazionale degli spazi, nella prospettiva della loro liberazione e conseguente valorizzazione e cessione. In particolare è istituito un "Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi" con un'iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi.

In particolare, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici (previsto dall'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), introduce la possibilità di dismettere alcuni complessi immobiliari attraverso lo strumento della procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito, investitori qualificati in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione.

Si ricorda che il comma 391 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto la definizione da parte del Governo di un programma

straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

L'obiettivo del Governo, ribadito da ultimo nella Nota di aggiornamento del DEF, è quello di realizzare uno smobilizzo del patrimonio in tempi rapidi, attraverso l'utilizzo della liquidità a disposizione di Cassa Depositi e Prestiti nonché garantire condizioni di vendita adeguate, che non potrebbero essere altrimenti assicurate in un mercato immobiliare in grave difficoltà.

In particolare nella Nota di aggiornamento del DEF il Governo ha dichiarato che nel 2014 è continuato il piano di alienazioni dell'Agenzia del Demanio, in un'ottica di ottimizzazione del portafoglio immobiliare dello Stato. A luglio 2014 risultavano in vendita 137 immobili per un valore di circa 400 milioni.

Per quanto concerne le dismissioni del patrimonio immobiliare attraverso i fondi immobiliari gestiti dalla 'Investimenti Immobiliari Italiani' (InvImIt SGR), nel mese di febbraio 2014 è stato istituito il 'Fondo dei fondi' denominato 'i3 Core' ed è stata deliberata la chiusura del primo periodo di sottoscrizione delle quote, a seguito dell'apporto da parte dell'INAIL che si è impegnata per un importo complessivo di 1,4 miliardi.

Gli immobili interessati dalla nuova procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare investitori qualificati sono quelli a cui fa riferimento l'articolo 7 del decreto-legge n. 282 del 2002 il quale autorizza l'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato individuati negli allegati A e B. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.

Si tratta dei seguenti immobili dello Stato (all. A):

Denominazione	Ubicazione
Palazzo Poste	Milano
Torri dell'Eur	Roma
Tor Pagnotta - Lotto A	Roma
Tor Pagnotta - Lotto B	Roma
Tor Pagnotta - Lotto C	Roma
La Rustica - Lotto A e Lotto B	Roma
La Rustica - Lotto D/c	Roma
Sotto centrale telefonica Porta Romana	Milano
Sotto centrale telefonica via Magolfa	Milano
Sotto centrale telefonica Porta Venezia	Milano
Sotto centrale telefonica Via Belfiore	Milano
Centrale telefonica Amedeo Via Crispi	Napoli
Centrale telefonica P.zza Nolana	Napoli

E dei seguenti immobili dell'ex Enti Tabacchi italiani:

Numero progressivo	Denominazione bene	Localizzazione		
		Indirizzo	Città	Prov.
1	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via G. Buitoni, 3	Sansepolcro	AR
2	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via Cortonese, 143	Perugia	PG
3 (77)	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via XXIV Maggio, 99/101	Pontecorvo	FR
4	Agenzia Coltivazione Tabacchi	Strada Statale n. 16	Alessano	LE
5	Magazzino Tabacchi Greggi	via Malta, 42	Spongano	LE
6	Magazzino Tabacchi Greggi	via Montebello, 46	Piacenza	PC
7	Magazzino Tabacchi Greggi	via Bengasi, 5	Tortona	AL
8	Manifattura Tabacchi	SS Romea, 255	Mesola	FE
[9] (78)	Manifattura Tabacchi	v.le Regina Margherita, 33	Cagliari	CA
10	Manifattura Tabacchi	p.za San Cristoforo, 18	Catania	CT
11	Manifattura Tabacchi	via delle Cascine, 35	Firenze	FI
12	Manifattura Tabacchi	Contrada Cammarata	Castrovillari	CS
13	Manifattura Tabacchi	v.le Fulvio Testi, 121	Milano	MI
14	Manifattura Tabacchi	via Sant'Orsola, 78	Modena	MO
15	Manifattura Tabacchi	via Galileo Ferraris, 273	Napoli	NA
16	Manifattura Tabacchi	Via Simone Guli, 11	Palermo	PA
17	Manifattura Tabacchi	Via Malaspina, 20	Trieste	TS
18	Manifattura Tabacchi	V.le della Fiera, 1	Verona	VR
19	Deposito Generi di Monopolio	Via del Vespro, 53	Messina	ME
20	Deposito Generi di Monopolio	Via Vittorio Veneto, 27	Reggio Calabria	RC
21	Deposito Generi di Monopolio	Via Rigopiano, 36	Pescara	PE
22	Deposito Generi di Monopolio	P.le Cremona, 3	Brescia	BS
23	Deposito Generi di Monopolio	Via Degola, 3/d	Genova	GE
24	Deposito Generi di Monopolio	Via dei Sali, 5	Venezia Porto Marghera	VE
25	Deposito Generi di Monopolio	Via Gervasutta, 20	Udine	UD
26	Deposito Generi di Monopolio	Via Barcellona, 19/21	Catania	CT
27	Deposito Generi di Monopolio	Via Generale De Maria	Palermo	PA

Il citato articolo 7 prevede inoltre che i trasferimenti e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico in materia di beni culturali e ambientali, né al diritto di prelazione degli enti locali territoriali e alla norma concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali (secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351). Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti (secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3).

Il **comma 38**, in tema di razionalizzazione degli spazi, apporta modifiche al comma *222-quater* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 2014, integrando la relativa procedura e dando rilievo alla valutazione dei costi e della disponibilità di risorse finanziarie.

Si introduce inoltre un nuovo comma *222-quinquies* con il quale viene istituito un "Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi" con un'iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi.

Il vigente comma 222-*quater* assegna alle amministrazioni centrali il compito di predisporre entro il 30 giugno 2015 un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale in modo da garantire una riduzione, dal 2016 rispetto al 2014, di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati (sono esclusi i presidi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e le carceri).

Le modifiche introdotte dalla disposizione in esame intervengono nell'ambito della procedura di adozione dei suddetti piani. In particolare, i piani di razionalizzazione, devono essere comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione e trasmessi dalle amministrazioni all'Agenzia del demanio, per la verifica della compatibilità con gli obiettivi così fissati, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziata negli appositi capitoli di spesa dell'Agenzia del demanio riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio. L'Agenzia comunica, entro i successivi 60 giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati della verifica, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso non vi siano risorse, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse. Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dalla norma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati dal piano, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Fino a metà dei risparmi individuati nei piani possono essere destinati (con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze) al finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei piani medesimi, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.

In caso di verifica negativa (o di mancata presentazione del piano), il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di assicurare comunque i risparmi attesi.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle amministrazioni. Le amministrazioni dello Stato sono quindi tenute a comunicare all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio e delle superfici occupate che non risultano più necessarie. Le amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le previsioni relative alle nuove costruzioni, la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora per ogni amministrazione un piano di razionalizzazione degli spazi,

trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di razionalizzazione degli spazi deve tener conto del parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadri per addetto a cui le amministrazioni pubbliche nella gestione dei propri spazi si devono uniformare (nuovi commi 222-bis e 222-ter, articolo 2 della legge n. 191 del 2009, introdotti dal D.L. n. 95 del 2012).

Il “Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi” istituito dal nuovo comma 222-*quinquies* è alimentato con una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili statali versati all'entrata e con una quota pari al 10 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2, comma 39

(Manutenzione degli immobili pubblici- Decisioni di spesa)

39. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo»;

b) al comma 2-bis:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: «il Corpo della guardia di finanza è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati»;

3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e le parole da: «corrispondenti» fino a: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti:

«occorrenti per le finalità di cui al primo periodo»;

c) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di ridurre le locazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

d) al comma 5, secondo periodo, le parole: «mediante tali operatori» e le parole: «, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio» sono soppresse;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il **comma 39** reca alcune modifiche all'articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, in tema di manutenzione degli immobili pubblici. In particolare, per quanto

riguarda gli immobili statali e demaniali, è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza sugli interventi di manutenzione aventi il carattere della somma urgenza per l'esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. In secondo luogo è ripristinata la gestione accentrata da parte dell'Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali corpi sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale. Tra le finalità del piano triennale generale degli interventi manutentivi predisposto dall'Agenzia del demanio è inserita la "riqualificazione energetica degli edifici". Per gli interventi di manutenzione stabiliti dall'Agenzia del demanio nell'ambito del piano triennale generale non si applica il limite di spesa annua del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato, previsto da disposizioni vigenti. L'esecuzione degli interventi manutentivi da parte di operatori specializzati nel settore (individuati mediante procedure ad evidenza pubblica) è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, esclusivamente dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e non più, in alternativa, direttamente dalle strutture dell'Agenzia del demanio. Si prevede, infine, che le amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria contribuiscano al finanziamento degli interventi di manutenzione che riguardano i loro immobili.

L'articolo 12 del decreto-legge n. 98/2011 dispone in ordine alle operazioni di acquisto, vendita, manutenzione e censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni, affidando larga parte delle attività manutentive del patrimonio immobiliare pubblico all'Agenzia del demanio, organismo che avrà modo di gestire in maniera accentrata le risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che – previa corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate, fatte salve le quote residuali necessarie per piccole manutenzioni e per altri interventi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – confluiranno in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare si stabilisce al comma 1 che le operazioni di acquisto e di vendita di immobili da parte di pubbliche amministrazioni, ad esclusione degli enti territoriali, previdenziali e del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri (ma con riferimento ai soli beni immobili ubicati all'estero), siano subordinate alla verifica di compatibilità con il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi da 2 ad 11 dell'articolo in titolo dispongono in merito alle attività di manutenzione degli immobili pubblici, e stabiliscono come spetti all'Agenzia del demanio la gestione accentrata delle risorse necessarie alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, confluite in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale

appositamente istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, escluse le quote residuali di interventi di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, limitatamente ad opere di piccola manutenzione, delle singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili.

In particolare il comma 2 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, siano attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi, ordinari o straordinari (salvo quelli di piccola manutenzione curati in proprio dagli utilizzatori):

–sugli immobili di proprietà dello Stato ed in uso per finalità istituzionali;
-sugli immobili di proprietà di terzi ma utilizzati a qualsiasi titolo dalle amministrazioni dello Stato, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 3 prevede, sempre a partire dal 2012, un obbligo di comunicazione annuale a carico delle amministrazioni dello Stato richiamate nel comma precedente concernente la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria da effettuare sugli immobili di proprietà in uso o su quelle condotti in locazione passiva o utilizzati a qualsiasi titolo. Il comma 4 stabilisce che spetta all'Agenzia del demanio assumere le decisioni di spesa sulle previsioni triennali presentate sulla base di un piano generale di interventi per il triennio, finalizzato peraltro al recupero di spazi in immobili di proprietà dello Stato nell'ottica di pervenire ad una riduzione delle locazioni passive.

Per la realizzazione degli interventi manutentivi, l'Agenzia del demanio è autorizzata, ai sensi del comma 5 dell'articolo in titolo, a stipulare:

– convenzioni quadro con strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
– accordi quadro con società specializzate nel settore, per la gestione degli appalti da sottoporre al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio.

Le risorse per gli interventi di manutenzione già a disposizione delle amministrazioni, ai sensi del comma 6, dovranno essere convogliati a decorrere dal 1 gennaio 2013 in due appositi fondi, destinati – come già anticipato – rispettivamente alle spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, e disponibili per le nuove attribuzioni dell'Agenzia del demanio.

Per dotare i fondi delle risorse necessarie si provvederà tramite corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il comma 7 dell'articolo in titolo specifica che:

a) fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni previsti dal comma 5, gli interventi manutentivi continueranno ad essere gestiti dalle amministrazioni interessate, pur nei limiti previsti dalla nuova disciplina;

b) successivamente alla stipula degli accordi o delle convenzioni, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio. Fanno eccezione i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comma 8 prevede che l'Agenzia del demanio, per il monitoraggio degli interventi necessari di manutenzione, si avvalga delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – senza nuovi o maggiori oneri – o di società specializzate ed indipendenti, con le risorse a disposizione nei fondi di cui al comma 6. Il comma 9 dell'articolo in titolo dispone che le amministrazioni dello Stato comunichino annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'Agenzia del demanio le previsioni relative alle nuove costruzioni la cui realizzazione

sia programmata nel successivo triennio. Il comma 10 rinvia ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione, ai fini dell'attuazione delle norme in esame senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, delle attività dei Provveditorati per le opere pubbliche, nonché delle modalità, termini, criteri e risorse disponibili. I commi 11, 12, 13, 14 e 15, introducono novelle in alcune delle disposizioni normative sopra richiamate conformi al contenuto innovativo dell'articolo in titolo.

Articolo 2, commi 40-43

(Valorizzazione del patrimonio mobiliare. Aumento della quota di investimenti in titoli pubblici dei fondi Bancoposta di Poste italiane)

40. Al fine di valorizzare la società Poste italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili:

a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 41 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;

b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo

finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.

41. Il contratto di programma di cui al comma 40, lettera b), è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al secondo periodo e, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga,

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.

42. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «un ottavo» sono

sostituite dalle seguenti: «un quarto».

43. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

L'articolo 2, prevede al **comma 40**, lettera *a*), la proroga dell'efficacia del contratto di programma 2009-2011 tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di programma, che in base alla successiva lettera *b*) dovrà avere durata quinquennale e coprire il periodo 2015-2019.

La lettera *a*) specifica che la proroga dell'efficacia del contratto di programma avverrà fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia, che si sostanziano in una decisione della Commissione europea chiamata a verificare che i trasferimenti statali a Poste italiane Spa siano effettivamente a copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento degli obblighi del servizio universale e non costituiscano invece un aiuto di Stato. La lettera *a*) specifica inoltre che agli oneri derivanti dalla proroga si provvederà nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Sono infine fatte salve le verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in ordine al costo netto del servizio universale per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014.

In proposito la relazione tecnica indica la ratio del riferimento alle verifiche AGCOM nella circostanza che, fermo restando il limite degli stanziamenti di bilancio entro cui viene approvato per legge il contratto, non potranno essere trasferiti a Poste italiane importi complessivi nel triennio agli oneri di servizio universale quantificati e verificati ex post dall'AGCOM, nel rispetto della disciplina UE in materia.

Si ricorda che il contratto di programma disciplina i rapporti tra lo Stato e la società Poste italiane Spa, riconosciuta *ex lege* fornitore del servizio universale fino al 2026 (vale a dire un quindicennio a decorrere della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58/2011, che ha modificato la disciplina generale in materia postale recata dal decreto legislativo n. 261/1999). Il Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane per il triennio 2009-2011 è stato approvato con l'articolo 33, comma 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria. L'efficacia del contratto è stata quindi perfezionata con la decisione della Commissione europea del 20 novembre 2012 C(2012)8230final, che ha approvato i trasferimenti statali verso Poste Italiane a parziale copertura degli oneri connessi con lo svolgimento degli obblighi di servizio postale universale. Il triennio 2012-2014 è regolato secondo le disposizioni contenute nel Contratto di Programma 2009-2011 in virtù della clausola di ultrattività contenuta nell'art. 16 comma 3 del Contratto.

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2015 reca lo stanziamento relativo al rimborso dello Stato a Poste italiane per gli oneri del servizio universale nel capitolo n. 1502 del programma 15.3, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia. A legislazione vigente il capitolo reca uno stanziamento di 277,4 milioni di euro, rispetto al quale il disegno di legge di bilancio prevede una riduzione fino a 262,4 milioni di euro.

Con la delibera n. 444/12/CONS è stato avviato da parte dell'AGCOM – per la prima volta nel settore postale – il procedimento relativo ad "analisi e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per l'anno 2011", i cui termini sono stati prorogati con la delibera n. 709/13/CONS. Parallelamente con la delibera n. 117/14/CONS è stato avviato un analogo procedimento istruttorio, "analisi e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per l'anno 2012". L'attività di definizione del costo netto risulta pertanto ancora in corso.

La lettera *b*) quantifica poi l'onere per il nuovo contratto di programma in 262,4 milioni di euro a decorrere dal 2015 (che corrisponde allo stanziamento recato dal disegno di legge di bilancio per il 2015) Anche in questo caso sono fatte salve le verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in ordine al costo netto del servizio universale.

Il **comma 41** definisce la procedura per l'adozione del nuovo contratto di programma In particolare si prevede che:

- lo schema di contratto di programma venga inviato dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero dell'economia e delle finanze e all'AGCOM per l'acquisizione, entro quindici giorni, dei pareri di competenza;
- sulla base dei pareri il Ministero dello sviluppo economico può riesaminare lo schema del contratto;
- in ogni caso entro cinque giorni dall'acquisizione dei pareri dell'AGCOM e del Ministero dell'economia lo schema di contratto deve essere inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere non vincolante da rendere nei successivi venti giorni; decorso il termine il contratto può essere comunque adottato;
- al termine della procedura, il contratto di programma deve essere sottoscritto tra Ministero dello sviluppo economico e fornitore del servizio universale entro il 31 marzo 2015
- il contratto sottoscritto è infine notificato alla Commissione europea.

Il **comma 41** prevede anche che l'AGCOM debba esprimersi entro 45 giorni sulla richiesta di Poste italiane Spa di deroga agli obblighi del servizio universale ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. n. 261/1999. La disposizione del D.Lgs. n.261/1999 è peraltro oggetto di modifica da parte del successivo comma 3.

Nel testo vigente, infatti, il citato articolo 3, comma 7, consente, previa autorizzazione dell'AGCOM e comunicazione alla Commissione europea, la fornitura a giorni alterni del servizio in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200

abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale.

Il **comma 42** prevede ora che la deroga, ferma rimanendo la necessità del requisito di peculiare situazione infrastrutturale o geografica con una densità di popolazione inferiore a 200 abitanti/kmq, possa interessare fino ad un massimo di un quarto, e non più di un ottavo della popolazione nazionale.

Il **comma 43** aumenta dal 5 al 50 per cento la percentuale massima dei fondi, provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta, che può essere investita in titoli, diversi da quelli governativi dell'area euro, assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.

Articolo 2, comma 44

(Servizi di tesoreria svolti da Poste italiane S.p.A.)

44. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Entro il 31 marzo 1994 l'ente "Poste Italiane" stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente "Poste Italiane" stipula appositi accordi o convenzioni»;

b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilità analitica» sono sostituite dalle seguenti: «1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica» e le parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite dalle seguenti: «, a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta».

Il comma 44 novella la disciplina dell'attività di Poste italiane S.p.A. per lo svolgimento del servizio di tesoreria ed il regime dei flussi finanziari, sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato, che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale. Si elimina il termine temporale (spirato il 31 marzo 1994) per la stipula di appositi accordi o convenzioni (in luogo di sole convenzioni) tra Poste Italiane e il Ministero dell'Economia, per disciplinare le predette operazioni e si precisa che le remunerazioni per le medesime saranno rapportate a una contabilità analitica per centro di costo (ovvero sulla base di appositi parametri rappresentativi di tali costi) solo per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale. Per tale ultima attività, rimane fermo il vigente criterio dell'ammontare della raccolta. Le remunerazioni potranno essere riviste non più solo su base annuale e mediante appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta.

Il comma 44, aggiunto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge [487/1993](#)¹²⁵ che disciplina l'attività di Poste italiane S.p.A. individuate nelle attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonché, fino all'adozione dei medesimi, le attività e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 497/1993 il quale trasforma l'amministrazione in ente e disciplina la successiva trasformazione in società per azioni.

¹²⁵ Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero".

Il comma 44, lettera a) elimina il termine temporale (spirato il 31 marzo 1994) per la stipula di appositi accordi o convenzioni (in luogo di sole convenzioni) tra Poste Italiane e il Ministero dell'Economia, per disciplinare le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi (riscossioni e pagamenti di Stato e settore pubblico allargato, conti correnti postali e raccolta del risparmio postale) e fissare le relative remunerazioni.

Il comma 44, lettera b) novella il contenuto degli accordi o convenzioni, precisando che le remunerazioni saranno rapportate a una contabilità analitica per centro di costo (ovvero sulla base di appositi parametri rappresentativi di tali costi) solo per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale. Per tale ultima attività, rimane fermo il vigente criterio dell'ammontare della raccolta. Le remunerazioni potranno essere riviste non più solo su base annuale e mediante appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta.

Articolo 2, comma 45
(Dotazioni di bilancio dei Ministeri)

45. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge.

Il **comma 45** dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2015, per i seguenti importi: 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017 e anni successivi, come specificato nell'elenco n. 2 al disegno di legge.

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l'indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Va rilevato come la riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dall'articolo in esame, ed esposta riepilogata nell'Elenco che segue, si aggiunge alle misure correttive disposte dall'articolato, in particolare, nei commi da 46 a 131 del medesimo articolo.

Elenco n. 3 A - Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(dati in milioni di euro)

Ministeri	2015	2016	2017
Economia e finanze	-85,6	-145,4	-285,5
Sviluppo economico	-11,7	-9,0	-10,1
Lavoro e politiche sociali	-4,6	0,0	0,0
Giustizia	-102,7	-102,7	-102,7
Affari esteri	0,0	-0,5	-0,5
Istruzione, università e ricerca	-148,6	-136,2	-136,2
Interno	-100,9	-100,0	-100,0
Ambiente	-6,6	-6,4	-6,9
Infrastrutture e trasporti	-11,3	-11,3	-11,3
Difesa	-504,5	-615,0	-611,7
Politiche agricole	-8,3	-8,3	-8,3
Beni e attività culturali e turismo	-21,5	-21,5	-21,5
Salute	-11,4	-11,0	-11,0
TOTALE	-1.017,7	-1.167,3	-1.305,6

Si tratta pertanto, di due differenti modalità di intervento sulle spese dei Ministeri e, come tali, quantificate in due diverse sezioni dell'Allegato 3 al disegno di legge di stabilità – allegato che, com'è, noto, riporta gli effetti finanziari del d.d.l. sui saldi di finanza pubblica – costituite:

- dall'Allegato3-A “Riduzione spesa Ministeri”, che indica voce per voce gli effetti delle disposizioni recate dai commi da 46 a 132 dell'articolo 2, che hanno un impatto “diretto” sulle attività del singolo Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e di indebitamento netto della P.A.;
- dall'Allegato 3-B, riferito agli importi indicati in corrispondenza ai commi 46-131 nell'elenco n. 3 allegato al comma 45 dell'articolo 2, indicandone, però, anche gli effetti indotti in conto entrate derivanti dalle riduzioni in argomento, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A.

Articolo 2, commi 46-48*(Riduzione spese di organi di rilevanza costituzionale)*

46. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.

47. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.

48. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, con l'abrogazione di qualunque disposizione regolamentare adottata in forza delle norme abrogate:

a) l'articolo 9 è abrogato;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base» sono soppresse;

c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «o commette ad istituti specializzati,» sono soppresse;

d) all'articolo 19:

1) al comma 3, le parole: «e con privati» sono soppresse;

2) il comma 4 è abrogato.

Il **comma 46** dispone una riduzione dei trasferimenti per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio, la riduzione risulta pari, per ciascun organo interessato, al 15,3% per il 2015, al 14,8% per il 2016 ed al 14,4% per il 2017.

La seguente tabella riepiloga gli stanziamenti iscritti in bilancio e le relative riduzioni.

(euro)

Cap.lo Bilancio MEF	Organo	Stanziamento 2015	Stanziamento 2016	Stanziamento 2017	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017
2160	Corte dei conti	38.659.877	40.327.160	41.654.259	5.931.222	5.948.365	5.997.120
2170	Consiglio di Stato e TAR	20.913.107	22.048.720	22.399.079	3.208.502	3.252.246	3.224.880
2195	CSM	5.376.760	5.176.427	5.161.404	824.906	763.537	743.107

Cap.lo Bilancio MEF	Organo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017
2182	Consiglio Giustizia amm.iva Sicilia	230.543	243.063	242.358	35.370	35.852	34.893
	Totale	65.180.287	67.795.370	69.457.100	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Il **comma 47** prevede che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.

Viene dunque in sostanza disposto lo svolgimento a titolo gratuito delle funzioni connesse alla carica di Presidente o consigliere del CNEL.

Si ricorda in proposito che il CNEL è attualmente composto dal Presidente e da 64 membri (tra cui 2 vicepresidenti).

Le indennità annue lorde sono attualmente pari a: euro 187.598 per il Presidente, euro 41.532 per i vicepresidenti, euro 30.938 per l'unico presidente di commissione ed euro 25.633 per ciascun componente.

Come detto, non può inoltre comportare oneri a carico della finanza pubblica "qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni" del CNEL.

Tale espressione, sembra riferirsi, come risulta dalla relazione tecnica e dalle abrogazioni disposte dal comma successivo, alla attività istruttoria affidata a soggetti esterni al CNEL.

Secondo la relazione tecnica, la disposizione comporterebbe un risparmio di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di bilancio del CNEL verrebbe infatti ridotto da 18,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro per il trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di euro per la gestione e la manutenzione dell'unica sede demaniale concessa in uso governativo all'Organo.

Potrebbe ritenersi opportuno un chiarimento sull'entità della riduzione dello stanziamento, in quanto dai dati forniti dalla relazione tecnica, lo stanziamento ridotto dovrebbe risultare pari a circa 10 milioni di euro (8 milioni per il personale e 2 milioni per la sede) e non a 8,7 milioni di euro.

Il **comma 48** abroga conseguentemente alcune disposizioni della legge sul CNEL (L. n. 936/86), relative agli emolumenti per i componenti ed all'affidamento di incarichi a soggetti esterni, nonché "ogni regolamento ad esse connesso".

Sono, in particolare, soppresse le disposizioni che prevedono:

- a) l'indennità, la diaria di presenza ed il rimborso delle spese dei membri del CNEL (art. 9);
- b) il potere del CNEL di dettare direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base, al fine di esprimere le proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali (modifica all'art. 10, co 1, lett. d));
- c) l'affidamento ad istituti specializzati di studi e ricerche in materia di lavoro (modifica all'art. 16, comma 2, lett. c));
- d) la stipula di convenzioni con soggetti privati per il compimento di indagini (modifica all'art. 19, comma 3);
- e) il conferimento di incarichi temporanei per studi ed indagini ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato (art. 19, comma 4).

Si ricorda che il progetto di riforma costituzionale, approvato dal Senato, ed attualmente all'esame della Camera (AC 2613), dispone la soppressione del CNEL, prevedendo l'abrogazione dell'art. 99 della Costituzione (art. 27).

Nelle ultime legislature, il Parlamento ha approvato alcuni interventi di contenimento della spesa che hanno riguardato specificamente anche gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 5 co. 2, del D.L. n. 98/2011), nonché il trattamento economico dei suoi membri (art. 5, co. 3, del D.L. n. 78/2010). Successivamente, è intervenuta una riforma del CNEL che ne ha significativamente ridotto i componenti.

Nell'attuale ordinamento, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del CNEL sono disciplinate dalla [legge 30 dicembre 1986, n. 936](#).

Attualmente il CNEL è composto da **64 membri**. Fino al 2011 erano 121. La riduzione è stata disposta dapprima con l'art. 17 del D.L. n. 138/2011¹²⁶ e, poi, con l'articolo [23, co. 8-13, del D.L. n. 201/2011, n. 201](#). Essi sono:

- 10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 48 rappresentanti delle categorie produttive, dei quali:
 - 22 in rappresentanza del lavoro dipendente, di cui 3 in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati,
 - 9 in rappresentanza del lavoro autonomo,
 - 17 in rappresentanza delle imprese;
- 6 in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato, dei quali, rispettivamente, 3 designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e 3 designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

¹²⁶ D.L. 13 agosto 2011, n. 138, *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo* (conv. L. 14 settembre 2011, n. 148).

Articolo 2, comma 49
(Riduzione spese della Presidenza del Consiglio)

49. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 49, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio non inferiore a 13 milioni di euro. Le relative somme, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda che le spese di della Presidenza del Consiglio sono iscritte nei capitoli 2115 e 2120 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, relativi, rispettivamente, alle spese di funzionamento (capitolo rimodulabile) ed alle spese di natura obbligatoria.

La seguente tabella riepiloga i relativi stanziamenti.

Cap.lo Bilancio MEF	Spesa	2015	2016	2017
2115	Spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri	34.907.463	35.180.552	35.090.690
2120	Spese di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei ministri	301.485.535	299.514.718	300.747.033

Articolo 2, comma 50

(Riduzione dei proventi del canone da attribuire alla RAI)

50. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «per l'anno 2014, di euro 150 milioni.» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno

2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento».

Il **comma 50** prevede, dal 2015, la riduzione del 5 per cento delle somme, derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, da attribuire alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il calcolo è effettuato sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (cap. 3836) dell'anno precedente quello di accredito.

La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che tale riduzione determina, su uno stanziamento di entrata di € 1.736.000.000 per il 2015, € 1.750.000.000 per il 2016 ed € 1.769.000.000 per il 2017 - quale riportato nel disegno di legge di bilancio 2015 - un risparmio di € 86.800.000 per il 2015, € 87.500.000 per il 2016 ed € 88.450.000 a decorrere dal 2017.

A tal fine, il comma 5 novella l'art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014), che ha ridotto di 150 milioni di euro per il 2014 le somme, derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, da attribuire alla medesima concessionaria ai sensi dell'art. 27, co. 8, primo periodo, della L. 488/1999.

L'art. 1 del R.D.L. 246/1938, convertito dalla L. 88/1938, ha disposto che chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento.

L'art. 27, co. 8, primo periodo, della L. 488/1999, ha poi disposto che il canone di abbonamento alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota pari all'un per cento già spettante all'Accademia di Santa Cecilia¹²⁷.

La Corte costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità dell'imposizione del canone radiotelevisivo prevista dall'art. 1 del R.D.L. 246/1938, ha chiarito, con la [sentenza n. 284 del 2002](#), che lo stesso “costituisce in sostanza un'imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all'Accademia nazionale di Santa Cecilia), alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”.

In seguito, l'art. 47 del D.lgs. 177/2005 – riprendendo i contenuti dell'art. 18 della L. 112/2004 e disciplinando il finanziamento del servizio pubblico generale

¹²⁷ Ai sensi della L. 13 giugno 1935, n. 1184, come modificata dal [D.Lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 56](#).

radiotelevisivo, ha disposto, in particolare, che entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 3)¹²⁸.

Ha, altresì, previsto che è fatto divieto alla società concessionaria di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 4).

Alla luce della finalità di riduzione a regime delle somme derivanti dal canone da attribuire alla concessionaria, potrebbe ritenersi opportuno novellare l'art. 27, co. 8, primo periodo, della L. 488/1999.

¹²⁸ La misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni è stata determinata, per l'anno 2014, con [D.M. 17 dicembre 2013](#).

Articolo 2, comma 51
(Trasporto merce su ferro)

51. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui.

L'articolo 2, comma 51 riduce di 28,3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, gli stanziamenti relativi agli obblighi di servizio pubblico per il trasporto merci su ferro.

Il comma 51 prevede che gli stanziamenti relativi agli obblighi di servizio pubblico per il trasporto merci su ferro non possano essere, a decorrere dal 2015, superiori a 100 milioni di euro annui. La relazione tecnica precisa che le disponibilità di bilancio per tali finalità, pari a legislazione vigente a circa 128,3 milioni di euro annui, sono quindi ridotte di 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

La disposizione indica come finalità della disposizione il rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1370/2007. Il citato articolo 10 faceva salve per tre anni dall'entrata in vigore del regolamento (3 dicembre 2009, in base all'articolo 10) le precedenti disposizioni in materia di trasporto merci (e di definizione dei criteri per le compensazioni di servizio pubblico) recate dal regolamento (CEE) n. 1191/1969.

In via generale l'articolo 10 di tale regolamento, ora abrogato, prevedeva che la compensazione per gli oneri di servizio pubblico fosse pari alla differenza tra la diminuzione degli oneri (cioè delle spese per l'impresa connesse agli oneri) e la diminuzione degli introiti dell'impresa che può derivare, per il periodo di tempo considerato, dalla soppressione totale o parziale corrispondente dell'obbligo in questione. Il periodo transitorio di cui all'articolo 10 risulta quindi esaurito e trova perciò applicazione il regime generale previsto dal regolamento (CE) n. 1370/2007. In materia di compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico per i contratti aggiudicati direttamente, il regolamento (CE) n. 1370/2007 richiede che vengano rispettate le prescrizioni, più stringenti rispetto a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1191/1969, dell'allegato richiamato dall'articolo 6 paragrafo 1. In particolare, la compensazione non può eccedere l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio pubblico. Tali incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l'obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora

l'obbligo non fosse stato assolto. Per calcolare l'effetto finanziario netto, l'autorità competente deve quindi seguire il seguente schema:

- costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti dall'autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale,
- meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione,
- meno i ricavi delle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento dell'obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in questione,
- più un ragionevole utile.

La Commissione europea, con la comunicazione 2012/C 8/02 del gennaio 2012 ha precisato che la compensazione degli oneri di pubblico servizio deve essere calcolata considerando i costi al netto degli introiti che l'impresa percepisce dalla fornitura del servizio economico di interesse generale; inoltre, il margine di utile ragionevole deve essere considerato come tasso di remunerazione del capitale che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio economico di interesse generale per l'intera durata del periodo d'incarico, tenendo conto del livello di rischio.

Il contratto di servizio pubblico per il trasporto nazionale merci attualmente valido copre il periodo 2009-2014 e verrà a scadenza il 31 dicembre 2014. In base al contratto la società affidataria del servizio è attualmente individuata nella società Trenitalia Spa.

Articolo 2, commi 52 e 53

(Riconoscimento di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A.)

52. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le attività di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è riconosciuta alla società ANAS s.p.a una quota fino al 10 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da

altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto».

53. Le disposizioni di cui al comma 52 del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.

L'articolo 2, comma 52 riconosce ad ANAS S.p.A., in relazione alle attività di costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade e delle autostrade statali, una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto. **Il comma 53** estende la disposizione anche al c.d. Programma ponti e gallerie.

L'articolo 2, comma 108, del disegno di legge in esame, dimezza la quota di spettanza dell'ANAS S.p.A. del canone annuo a carico dei concessionari autostradali che quindi passa dal 42% al 21%.

Il comma 52 prevede che sia riconosciuta ad ANAS S.p.A., in relazione alle attività di costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade e delle autostrade statali, una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto (nuovo comma 3-bis dell'articolo 36 del decreto-legge [98/2011](#)¹²⁹).

La norma fa riferimento alle attività dell'ANAS indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 3 del citato articolo 36, che, nell'ambito di un riordino complessivo della *governance* stradale e autostradale, ha stabilito che l'ANAS deve provvedere, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ad una serie di funzioni, tra cui le seguenti, indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma:

a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

¹²⁹ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”.

- b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
- c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali.

Il comma 53 dispone che la disposizione dettata dal comma precedente è applicabile anche al c.d. Programma ponti e gallerie, previsto dal comma 10 dell'articolo 18, del decreto-legge [69/2013](#)¹³⁰.

Tale comma 10, come modificato dal comma 70 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ([147/2013](#)), ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS S.p.A. con l'individuazione delle relative risorse. Le risorse destinate al programma, inizialmente pari a 300 milioni di euro (sulla base del riparto del c.d. fondo sblocca cantieri operato dal D.M. 17 luglio 2013), sono state rifinanziate dalla tabella E della L. n. 147/2013 (stabilità 2014). In seguito a tale rifinanziamento, le risorse per il 2014 risultano pari a 306 milioni, mentre per il 2015 e il 2016 il ddl di bilancio prevede rispettivamente 216 milioni e 95 milioni (cap. 7538 del MIT). Il rifinanziamento del programma rientra tra gli interventi, appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015, finanziabili dal cd. "Fondo sblocca cantieri" a seguito del rifinanziamento disposto dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 133/2014 in corso di esame parlamentare.

130 Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

Articolo 2, comma 54

(Personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

54. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera a) è abrogata.

Il **comma 54** dispone la soppressione sia della norma che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità (di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel profilo di ispettore tecnico di area III) sia della norma che limita al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico l'applicazione del meccanismo generale vigente di assegnazione alle pubbliche amministrazioni che intendano bandire il concorso del personale collocato in disponibilità.

Sotto il profilo formale, potrebbe essere ritenuto opportuno limitare la norma di abrogazione ai soli primi tre periodi dell'art. 14, comma 1, lettera a), del [D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#); infatti, poiché la relazione tecnica allegata alla versione originaria del presente disegno di legge ricollega a tale abrogazione un risparmio di spesa, si intende che la riduzione di spesa di cui al successivo quarto periodo resti operante (riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni per il 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dal 2016).

La norma oggetto di abrogazione autorizza un'integrazione della dotazione organica del MLPS pari a 250 unità di personale ispettivo (200 nel profilo di ispettore del lavoro di area III e 50 nel profilo di ispettore tecnico di area III) e la conseguente progressiva assunzione; ai maggiori oneri derivanti da tale previsione si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni per il 2015 e a 10,2 milioni annui a decorrere dal 2016. La disposizione richiamata limita l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di attuare le procedure di mobilità di ufficio prima dell'espletamento delle procedure concorsuali (come previsto dall'art. 34-*bis* del D.Lgs. 165/2001¹³¹) esclusivamente al personale in possesso di specifiche professionalità

¹³¹ In materia di mobilità di ufficio, l'articolo 34-*bis* del D.Lgs. 165/2001, stabilisce l'obbligo per le PP.AA. di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni (le assunzioni effettuate in violazione delle procedure previste sono nulle). In particolare, le PP.AA., prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso (area, livello, posizione economica, sede di destinazione). I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione (Il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali; le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 469/1997, per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni) formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità. In particolare, il comma 2 stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all'amministrazione richiedente il

compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico, ferme restando le disposizioni in materia di mobilità volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 165/2001¹³². Inoltre, è previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa.

personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L'assegnazione del personale deve avvenire secondo l'anzianità di iscrizione nell'elenco del personale collocato in disponibilità.

¹³² In tema di mobilità volontaria, l'articolo 30, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 165/2001, prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, debbano attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui al comma 1 del medesimo art. 30 (dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza). Esse devono comunque provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l'amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento.

Articolo 2, comma 55

(Soppressione delle prestazioni economiche accessorie dell'INPS e dell'INAIL per cure termali)

55. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso.

Il **comma 55** dispone la soppressione delle prestazioni economiche accessorie (come quelle inerenti al soggiorno presso le strutture alberghiere), a carico dell'INPS e dell'INAIL, e relative agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Servizio sanitario nazionale.

La disposizione soppressa è l'ultimo periodo del comma 1, articolo 5, della legge n. 323 del 2000 che ha riordinato il settore termale, principalmente a scopo di prevenzione dell'invalidità pensionabile.

La legge che istituisce il Servizio sanitario nazionale (L. 833/1978) disciplina, all'articolo 36, il termalismo terapeutico, garantendo le prestazioni agli aventi diritto nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale; pertanto, le prestazioni di assistenza termale, vale a dire i cicli di cure idrotermali per soggetti affetti da determinate patologie, rientrano tra quelle incluse nei LEA (livelli essenziali di assistenza) di cui al DPCM 29 novembre 2001, nell'ambito della macroarea dell'assistenza distrettuale. L'erogazione delle cure termali è quindi a carico del SSN, mentre l'assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista con riferimento ai LEA.

L'art. 6 del DL. 390/1995 (L. 490/1995) distingue i regimi speciali INPS e INAIL, che comunque sono inclusi tra le prestazioni idrotermali rientranti nel Piano sanitario nazionale approvato dal Ministero della salute. Questi istituti, in particolare, garantiscono ai propri assicurati la concessione di cure termali e le prestazioni economiche accessorie summenzionate.

Articolo 2, comma 56

(Giorno di pagamento dei trattamenti pensionistici ed assistenziali nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL)

56. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

Il **comma 56** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i trattamenti pensionistici e le prestazioni in favore degli invalidi civili corrisposti dall'INPS e le rendite vitalizie dell'INAIL, nei soli casi di beneficiari di più trattamenti, in assenza di cause ostative, siano erogati con un unico pagamento il giorno 10 di ciascun mese (o, "se festivo o non bancabile", il giorno successivo).

La disposizione è intesa ad uniformare e razionalizzare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni nonché a conseguire un risparmio - come osserva la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario - "nei rapporti con Poste e banche".

Attualmente, le suddette prestazioni sono erogate in giorni differenti a seconda delle gestioni in cui viene liquidato il trattamento. In linea generale, le pensioni erogate dall'INPS sono corrisposte in rate mensili anticipate scadenti il 1° giorno del mese (o il giorno successivo se festivo o non bancabile) con un unico pagamento (ove non esistano cause ostative) nei confronti dei beneficiari di più trattamenti, come stabilito con le Delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998 (in tema di pagamento delle pensioni erogate dall'INPS) e n. 719 del 30 giugno 1998 (in tema di pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate dall'INPS a favore degli invalidi civili)¹³³. Per altre gestioni, invece, il pagamento delle relative prestazioni è fissato in giorni diversi dal 1° del mese: ad esempio, il pagamento delle pensioni dei lavoratori delle gestioni pubbliche è fissato al giorno 16 di ogni mese (Messaggio INPS n. 3506 del 24 marzo 2014).

Si ricorda, inoltre, che la disciplina della materia relativa alla periodicità di pagamento delle pensioni è stata delegata ad opera dell'articolo 10, comma 1, del D.L. 536/1987.

¹³³ Approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispettivamente, con i decreti 25 marzo 1998 e 12 novembre 1998.

Articolo 2, comma 57
(Comunicazione da parte del medico necroscopo)

57. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via

telematica *on line* secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Il **comma 57** introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di segnalazione all'INPS, da parte del medico necroscopo¹³⁴, dell'accertamento del decesso di un soggetto.

L'obbligo deve essere adempiuto entro 48 ore dall'evento, per via telematica, secondo le specifiche tecniche e le procedure già stabilite dalla normativa vigente ai fini della comunicazione dello stato di malattia dei lavoratori. In caso di violazione del suddetto obbligo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 ad un massimo di 300 euro.

Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare i casi in cui sia impossibile rispettare il suddetto termine delle 48 ore dall'evento (in relazione, per esempio, al ritardo nella conoscenza del decesso medesimo).

¹³⁴ Riguardo al medico necroscopo, cfr. l'art. 4 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al [D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285](#).

Articolo 2, comma 58

(Modalità di pagamento delle prestazioni INPS per il periodo successivo al decesso dell'avente diritto)

58. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le

prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

Il **comma 58** concerne le modalità di pagamento delle prestazioni in denaro da parte dell'INPS per il periodo successivo al decesso dell'avente diritto.

Si prevede che tale corresponsione, qualora eseguita su un conto corrente presso un istituto bancario o postale, si intenda operata con riserva.

L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS, qualora le somme siano state corrisposte (dall'INPS medesimo) senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti delle disponibilità esistenti sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono impiegare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Sempre per il caso di corresponsione senza sussistenza del diritto, i soggetti che abbiano ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne abbiano avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale (anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto) o che abbiano svolto od autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente sono obbligati al reintegro delle somme in favore dell'INPS.

Qualora l'istituto bancario o la società Poste italiane Spa rifiutino la richiesta di restituzione, per impossibilità sopravvenuta o per qualunque altro motivo, sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

Articolo 2, comma 59

(Riversamento dall'INPS al bilancio dello Stato)

59. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 55, 56, 57 e 58.

Il **comma 59** dispone che, ogni anno, a decorrere dal 2015, l'INPS versi all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 19 milioni di euro, in relazione ai previsti risparmi derivanti dai precedenti **commi da 55 a 58**.

Articolo 2, comma 60

(Versamento al bilancio dello Stato di una quota degli interessi attivi dell'INPS)

60. L'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 60** richiede che, ogni anno, l'INPS renda indisponibile una quota pari a 50 milioni di euro delle entrate derivanti da interessi attivi (al netto dell'imposta sostitutiva) e proceda al versamento della relativa somma all'entrata del bilancio dello Stato.

Gli interessi attivi in oggetto sono quelli derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie in favore degli iscritti alla gestione unitaria ex INPDAP delle prestazioni creditizie e sociali.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, ha istituito presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti, affidando ad un decreto ministeriale l'emanazione delle norme attuative. Tali norme attuative sono state emanate con il D.M. n. 463 del 28 luglio 1998, che prevede che la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:

- a) all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;
- b) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;
- c) all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti;
- d) al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;
- e) all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;
- f) ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.

In materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP è intervenuto il D.M. n. 45 del 7 marzo 2007 (in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 347, della L. 266/2005), che ha consentito anche ai pensionati, già dipendenti pubblici, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse

dall'INPDAP, di iscriversi alla predetta Gestione unitaria. Successivamente, il citato D.M. è stato parzialmente modificato dal D.L. 159/2007: in particolare, tale modifica ha stabilito che l'iscrizione non avviene automaticamente secondo il principio del silenzio-assenso, ma esprimendo la propria volontà di adesione all'INPDAP.

Articolo 2, commi 61 e 62

(Versamento al bilancio dello Stato di varie somme da parte dell'INPS e dell'INAIL)

61. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:

- a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN -- Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia;
- b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;
- c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la

razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

62. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 55, con esclusione di quelle predeterminate per legge.

I **commi 61 e 62** richiedono, a decorrere dal 2015, il versamento da parte dell'INPS e dell'INAIL all'entrata del bilancio dello Stato di determinate somme annue, in relazione ai risparmi di spesa di natura organizzativa o derivante da convenzioni, risparmi previsti con riferimento alle fattispecie ivi menzionate. La somma annua in oggetto è pari a 41 milioni di euro per l'INPS ed a 50 milioni per l'INAIL.

In particolare, il **comma 61** richiede, a decorrere dal 2015, il versamento, da parte dell'INPS, all'entrata del bilancio dello Stato, di 41 milioni di euro annui, così suddivisi:

- 25 milioni di euro in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia;
- 6 milioni di euro in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC¹³⁵;

¹³⁵ La dichiarazione RED è la dichiarazione presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni collegate al reddito; il modello ICRIC (Invalidità civile ricovero) è presentato dagli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di frequenza in cui si dichiara la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, e se questo è avvenuto a titolo gratuito o a pagamento.

- 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici, attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del D.L. 201/2011¹³⁶.

Il **comma 62** dispone, a decorrere dal 2015, il versamento, da parte dell'INAIL, all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro annui, in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'istituto, tenuto anche conto della previsione di cui al precedente **comma 55** e con esclusione di quelle predeterminate per legge.

¹³⁶ L'art. 21 del D.L. 201/2011 dispone la soppressione dell'INPDAP, dell'ENPALS, dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania), dell'Agenzia per la regolazione in materia di acqua, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e dell'Agenzia del settore postale

Articolo 2, commi 63-66

(Norme in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale)

63. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 75 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 62 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,186 per cento.

64. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti:

«in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Attività diverse*). -- 1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13:

a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

b) le attività e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di *welfare* territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica

amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015.

3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna

prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni»;

d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;

e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».

65. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono abrogati;

b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

66. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo

2001, n. 152, e successive modificazioni, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.

Il **comma 63** ed i successivi **commi** - inseriti dalla Camera - **64, 65 e 66** operano alcune modifiche alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Il **comma 63** concerne la misura del finanziamento statale dei suddetti istituti.

In primo luogo, si riduce, con effetto sul finanziamento a decorrere dall'anno 2015, da 0,226 a 0,186 punti percentuali (0,148 punti nel testo originario, così modificato dalla Camera) il valore dell'aliquota di finanziamento dei suddetti istituti, la quale si commisura sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'INPS e dall'INAIL.

Si riduce, inoltre, da 80 a 62 punti percentuali (45 punti nel testo originario, così modificato dalla Camera) l'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento in oggetto, aliquota che si commisura sulle somme in materia impegnate nell'ultimo rendiconto (del bilancio dello Stato) approvato e che dà luogo all'iscrizione delle somme nel bilancio statale di previsione e all'erogazione del relativo acconto (rispetto al finanziamento definitivo) entro il primo trimestre dell'anno solare; quest'ultima riduzione opera a decorrere dal 2016, mentre, per il 2015, si prevede che la riduzione della quota provvisoria sia pari a 75 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente (150 milioni nel testo originario, così modificato dalla Camera).

Si ricorda che l'importo definitivo è determinato con l'approvazione del rendiconto (del bilancio dello Stato) dell'anno precedente a quello di riferimento - in base, quindi, alle somme effettivamente affluite all'entrata al bilancio dello Stato, per effetto dell'applicazione dell'aliquota sul gettito contributivo del suddetto anno precedente -.

Il finanziamento in oggetto riguarda le attività e l'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relativamente al conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e

delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione ed immigrazione¹³⁷.

Le novelle di cui alle **lettere a) e b)** del **comma 64** modificano i requisiti, ai fini del riconoscimento dell'istituto, relativi all'articolazione territoriale sia delle confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori (che, su iniziativa singola o associata, lo costituiscano) sia dell'istituto medesimo. I nuovi requisiti *sembrerebbero applicarsi* anche agli istituti già riconosciuti in via definitiva ed operanti, con decorrenza, in tal caso, dal 1° luglio 2015, in base alla novella di cui al successivo **comma 65, lettera b)**; *potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'esigenza di una formulazione più chiara di tale profilo transitorio, tenendo anche conto che quest'ultima novella concerne, almeno letteralmente, gli istituti già operanti alla data del 1° gennaio 2013 (anziché alla data del 1° gennaio 2015).*

Riguardo ai corrispondenti requisiti previsti dalla disciplina vigente, si ricorda che, dal 2015, essi sarebbero costituiti: per la confederazione o associazione nazionale di lavoratori, dalla presenza di sedi in due terzi delle regioni e in due terzi delle province (non è richiesto - come dispone invece la novella in esame - il possesso di sedi di istituti di patronato e di assistenza sociale in Paesi stranieri); per l'istituto medesimo, dalla prevista apertura di sedi in due terzi delle regioni e

¹³⁷ Più in dettaglio, l'articolo 13, comma 1, della L. 152/2001 dispone il finanziamento per l'attività di istituti di patronato e assistenza sociale, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'aliquota, pari allo 0,226%, a decorrere dal 2001, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e IPSEMA.

L'importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali (comma 2):

- 89,90% all'attività;
- 10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
- 0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.

Il D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, adottato in attuazione di quanto disposto dal comma 7, stabilisce le modalità di ripartizione del finanziamento.

Secondo quanto riportato nella Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2230), per il 2014 la dotazione per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (cap. 4331) è pari a 342,44 milioni di euro (valori per competenza).

Si ricorda che le risorse destinate agli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno già subito una riduzione per effetto di quanto stabilito dall'art. 12, c. 12-*terdecies*, del D.L. 78/2010 il quale ha disposto, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nelle U.P.B. dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali a favore dei finanziamenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, complessivamente e proporzionalmente nella misura di 30 milioni di euro annui.

Da ultimo, l'art. 1, c. 9, della L. 228/2012, pur escludendo, fino alla riforma degli istituti di patronato e assistenza sociale, la riduzione dei stanziamenti, dispone tuttavia che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali venga comunque assicurato, a decorrere dal 2014, per un importo di 30 milioni di euro, anche mediante l'attuazione dell'articolo 7, comma 15, della L. 135/2012 (il quale prevede che il Ministero dell'economie e delle finanze – a fronte di proposte di riduzione di spesa dei singoli Ministeri non adeguate a conseguire i risparmi prefissati - debba riferire al Presidente del Consiglio dei ministri ed, eventualmente, con la medesima legge di stabilità, disporre la corrispondente riduzione delle spese rimodulabili in precedenza accantonate).

in due terzi delle province, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La novella di cui alla **lettera c)** del **comma 64** opera una riformulazione delle attività diverse da quelle (summenzionate) rientranti nel finanziamento ordinario, attività diverse che possono essere svolte (senza scopo di lucro) dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, demandando a decreti ministeriali l'attuazione delle norme e dei relativi meccanismi di remunerazione degli istituti. Rispetto alla disciplina vigente, si segnala che la novella inserisce il riferimento all'attività di intermediazione in materia di lavoro ed alle attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di previdenza ed assistenza sociale, infortuni e malattie professionali.

La novella di cui alla successiva **lettera d)** prevede che la documentazione contabile degli istituti in oggetto comprenda uno schema di bilancio analitico di competenza (definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), redatto secondo le disposizioni del codice civile e comprendente anche le attività svolte all'estero.

La **lettera e)** inserisce due ulteriori fattispecie tra quelle che determinano lo scioglimento dell'istituto di patronato e di assistenza sociale.

La novella di cui al **comma 65, lettera a)**, pone alcune norme di abrogazione, in coordinamento con le precedenti novelle, ed inoltre abroga la disposizione sull'elevamento da tre ad otto anni del requisito di attività continuativa, previsto per le confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori (che, su iniziativa singola o associata, intendano costituire un istituto di patronato e di assistenza sociale).

Il **comma 66** demanda ai provvedimenti inerenti alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 (anche in relazione all'attuazione, nel corso del 2015, delle norme sulle "attività diverse" summenzionate) la rimodulazione delle modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse, a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali, idonei a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività degli istituti.

Articolo 2, comma 67

(Riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello)

67. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il **comma 67** dispone una riduzione pari a 238 milioni di euro per il 2015 ed a 200 milioni annui a decorrere dal 2016 del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (nel testo originario, così modificato dalla Camera, anche per il 2015 la riduzione era pari a 200 milioni).

Lo sgravio contributivo dei contratti di produttività è stato previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68 della L. 247/2007, originariamente in via sperimentale, con effetto dal 1° gennaio 2008, e poi tradotto in forma strutturale dall'articolo 4, commi 28-29, della L. 92/2012. In particolare, il comma 67 ha previsto, attraverso l'istituzione di un apposito Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della L. 153/1969, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali (ovvero di secondo livello) caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare e correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Tale sgravio, fruibile su domanda delle imprese, è concesso sulla base dei seguenti criteri: importo annuo complessivo delle erogazioni in oggetto ammesse allo sgravio entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita; determinazione dello sgravio, con riferimento alla quota di erogazioni di cui al precedente richiamo, nella misura di 25 punti percentuali; determinazione dello sgravio, sempre con riferimento alla quota di erogazioni relative all'importo annuo complessivo in misura pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sulla quota del 5%. Il comma 68 ha rinviato ad un decreto interministeriale la disciplina delle modalità di attuazione dello sgravio¹³⁸.

In relazione alle risorse del richiamato Fondo, si ricorda che la L. 228/2012 ha disposto uno stanziamento del Fondo in questione, sul cap. 4330 del Ministero del lavoro, pari a 500 mln per il 2013. L'articolo 4, comma 1, lett. a), del D.L. 54/2013 ha ridotto la

¹³⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma sono stati emanati diversi decreti: il D.M. 7 maggio 2008, per l'anno 2008, il D.M. 17 dicembre 2009, per l'anno 2009, il D.M. 3 agosto 2011, per l'anno 2010, il D.M. 24 gennaio 2012, per l'anno 2011, il D.M. 27 dicembre 2012, per l'anno 2012 e il D.M. 14 febbraio 2014, per l'anno 2014.

dotazione del Fondo di 250 milioni nel 2013, al fine di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della L. 92/2012. Successivamente, la lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 del D.L. 102/2013 (ai fini della copertura degli oneri derivanti dal provvedimento medesimo) ha disposto la riduzione del Fondo per una somma pari a 186 mln di euro per il 2013, e, quanto a 64 mln di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo. Da quanto risulta nel bilancio preventivo per il 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la dotazione per il 2014 del Fondo sarebbe pari a 607 milioni di euro in conto competenza.

Si ricorda che il Fondo richiamato è stato già oggetto di precedenti interventi di riduzione. In particolare: i commi 249 e 254 dell'art. 1 della L. 228/2012 hanno disposto, rispettivamente, una riduzione per pari a 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 (per coprire gli oneri derivanti dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali) e di 118 milioni di euro per il 2013 (per la copertura degli oneri dovuti all'incremento del Fondo sociale dell'occupazione); l'art. 4, c. 1, lett. a), del D.L. 54/2013 ha disposto una riduzione di 250 milioni di euro per la copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali; l'art. 15, c. 3, lett. c) ha previsto, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'intero provvedimento¹³⁹, tra l'altro una riduzione anche del Fondo in oggetto pari a 186 milioni euro per l'anno 2013, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo.

Da ultimo, l'art. 40 del D.L. 133/2014 ha previsto per la copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e del c.d. *bonus* Giovannini l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato (lettera e)) e la riduzione (pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014), del Fondo relativo agli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello relative al 2012, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per il 2014 medesimo (lettera f)).

¹³⁹ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Articolo 2, comma 68

(Dati per le analisi del rischio di evasione nonché per l'applicazione dell'ISEE)

68. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi

del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».

La novella di cui al **comma 68** modifica la disciplina degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari, prevedendo che:

- le relative informazioni siano impiegate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione - anziché, come nella normativa vigente, per l'elaborazione con procedure centralizzate, da parte della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione -. Tale novella è stata inserita dalla Camera;
- le medesime informazioni, riguardo all'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), siano integrate con il dato del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali.

Riguardo, più in dettaglio, a questa seconda novella, la disposizione integra con questo dato la seconda parte del comma 4, art. 11, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) relativa alle informazioni che devono essere contenute nelle comunicazioni degli operatori finanziari all'Anagrafe tributaria, anche al fine di semplificare gli adempimenti dei cittadini per la compilazione della dichiarazione ISEE da perfezionare in base alle disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. n. 109/1988.

Si segnala che tale novella è stata richiesta dalla commissioni parlamentari competenti in sede di parere sullo schema di regolamento che ha disciplinato le nuove modalità di calcolo dell'indicatore di reddito ISEE (D.P.C.M. 159/2013), considerato che il valore della consistenza media annua di depositi e conti correnti bancari e postali non è di facile reperimento da parte del cittadino che, in questo modo, verrebbe sollevato dall'onere di farne richiesta all'intermediario bancario per assolvere ai suoi obblighi di compilazione della richiamata dichiarazione sostitutiva.

L'ISEE è l'indicatore, in vigore dal 1998, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo. In generale, l'ISEE viene utilizzato ai fini dell'applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l'accesso alla prestazione. La situazione economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche). Per ulteriori approfondimenti si veda [La riforma dell'ISEE](#), documento informativo a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 2, comma 69

(Investimenti di elevata utilità sociale dell'INAIL)

69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare,

a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 69** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi secondo la procedura ivi stabilita, l'individuazione delle iniziative di elevata utilità sociale, valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL, da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei suddetti piani, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

170	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1629 "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali"
171	Dossier	Elementi di legislazione comparata in tema di mezzi di impugnazione, con particolare riferimento alla disciplina dell'appello
172	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1627 "Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio"
173	Testo a fronte	Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (all'8 ottobre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato. (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497, 1522, 1191 e 1632) - <i>Edizione provvisoria</i>
174	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1637 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" - <i>Edizione provvisoria</i>
175	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1167 e 953/A "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto"
176	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1638 "Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"
177	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1651 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" - <i>Edizione provvisoria</i>
178	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1642 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"
179	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"
180	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 (riforma elettorale) Testo a fronte tra il D.P.R. 361/1957 e il testo dell'A.S. n. 1385
181	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" - <i>Edizione provvisoria</i>
182	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-B "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".